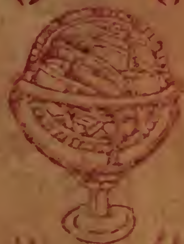






IL GIUDICIO D'EUROPA
NELLA GRAN CAUSA DELLA
LIBERTA' COMUNE;
PER QUELLE RAGIONI CHE TIENE
LA S. C. R. M. DI
LEOPOLDO I. IMPERATORE DE' ROMANI
Sopra la Monarchia di Spagna, insidiosamente occupata da' Galli.





Judica me Deus, & discerne Causam meam de Gente *non Sancta,* * *ab* Homine *iniquo & doloso erue me*. Psal. 42.





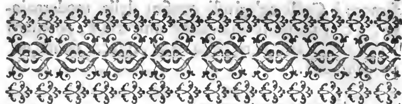
B

AL LETTORE.

MOlti hanno scritto, per sostenere la validità della Rinunzia della Regina di Francia Maria Teresa, impugnata più dalla nerezza della perfidia delle penne Francesi, che dagl'inchiostri: e benchè abbiano tutti virtuosamente parlato, anzi à sufficienza risposto, nondimeno, perchè questa, essendo una materia giuridica, mista del Jus Civile, e delle Genti, non vedo la ne sia stata trattata col metodo che ricercava ancora la Jurisprudenza, ma più tosto per via di discorso, e di una pura narrazione de' fatti, il che non prova con quell'efficacia, che richiede l'importanza di una cosa sì grande; e tanto più che vi s'incontrano difficoltà, che per scioglierle intieramente, è necessario il rispondere in forma, come insegna la Dialettica, nè trovo esser stato ciò osservato. Per lo che hò creduto convenirmi impiegare la mia debolezza, senza pregiudicio della stima che si deve ad ogni uno, in porre con ordine metodico legale molte delle ragioni, che hò trovate sparse in degni Autori, e con fortificarle al possibile degli Argomenti più validi che somministra la Legge, render inconcussa la validità della suddetta Rinunzia, dalla quale principalmente dipendono le giustissime pretensioni, che la S. C. R. M. di LEOPOLDO PRIMO Imperator de' Romani tiene sopra la Monarchia di Spagna insidiosamente occupata da' Galli.

TAVOLA DELLE MATERIE.

IN-



INTRODUZIONE.



Uanto siano false il più delle volte quelle opinioni, che delle cose grandi tengono gli Uomini, il ponno dir coloro, che testimonj furono presenti delle loro deliberazioni: essendochè, quando da Uomini eccellenti non vengono queste in prima consigliate, si veggono sempre accadere gli eventi all' espettazione contrarj. E ne' torbidi tumulti dell' incerta fortuna de' mal fondati Regni, nascono talvolta certi accidenti, che molti verisimili atti avendo à far credere quello, che fortemente bramato viene, restano coloro, che debile esperienza delle cose tengono di Stato, da un bugiardo aspetto di felici successi facilmente delusi; e dietro à ciò camminando, che dal comune inganno viene giudicato bene, sono la fatal cagione sovente della sfortuna de' Regi.

Con tal esperimento vorrei dunque ad esame chiamar l'Europa, perchè mi dicesse, se non s'addatta al vero l'esito diverso, che à tutti si mostra presente della Pace di Riswich. Se là non si credeva con questa Legge delle Genti, di fermare per

 sempre

sempre i Galli ne' giusti confini della moderazione, e con istabilire una quiete universale, potessero i Principi, custoditi dalla fede, vivere sicuri ne' proprii Stati.

(a) *Tasso.*

Ahi cieca mente umana,
Quanto i giudicii tuoi son vani, e torti! (a)

Ma qual ne sia stato l'inganno, e come diversamente ne sia riuscito l'effetto, manifestamente si vede nel gran pericolo, che troppo s'auvicina d'essere fatta serva di una Nazione, la più infesta alle Genti; che fede giammai non serva, che norma non prende da Legge alcuna, e'l titolo di gloria maggiore che vanti, è la lode, che da' Turchi riceve di essere nata del loro Sangue. (*b*)

(b) *Charron. Histor. univer. ch.* 35.

La Francia dunque, dopo aver conclusa la Pace di Riswich, aspirando alla Successione della Monarchia di Spagna, ch'era, come è noto ad ogni uno, l'antico suo disegno, si fece vedere mascherata, per non essere conosciuta sotto la dichiarazione del Prencipe defonto Elettorale di Baviera alla Successione di Spagna, come scritto si vede, e quasi con evidenza il tutto con la serie degli accidenti corsi pronosticato in un Libretto d'incerto Autore. Ed il suo fine si era, che in togliere con tal mezzo l'equilibrio all'Europa, levando alla Casa Augustissima di Austria la Spagna, Ella si rendeva il Principe più Potente, per potere poi, non solo col scacciarne il detto Principe Elettorale, impadronirsi di quella; ma nella opportunità de' tempi arrivare ancora alla Monarchia Universale. Ma perchè il giusto

giusto influsso degli Astri à lei ruppe il disegno, mentre venne à mancare quel Prencipe Fanciullo, essendo che *non est sapientia, non est prudentia, non est consilium contra Dominum*; (a) quasi Cerbero co' trè teste nuovamente comparve armata in triplicata Lega à squarciare la Spagna con ingiusta ripartizione; e mentre si credeva essere questo veramente il suo fine; si vide, che di concerto con gli stessi Spagnuoli, che unitamente machinarono l'inganno, ne fù solamente il mezo per conseguirne la Monarchia; come con la caduta di Carlo Secondo, essendo caduta ancora la Stella à lei contraria, felicemente l'è succeduto; & è arrivata dopo lungo cammino, ma per le solite iniquissime vie ad occupare la tanto desiderata Monarchia di Spagna. Sì che cosa le resta più à finire la grande impresa, se non il correre due volte l'Eclittica del Sole? E chi sarà colui che impedir potrà più, che questo impetuoso Torrente, che tanto s'è ingrossato di acque, roversciando gli argini, non inondi tutta l'Europa, e con asportare le Provincie, e i Regni, non vada à terminare in un Mare di una vastissima Monarchia!

(a) *Sapientia.*

Così degl'alti Fiumi il Rè tal volta,
Quando superbo oltre misura ingrossa,
Sopra le Sponde ruvinoso scorre,
Nè cosa è omai, che gli s'ardisca opporre. (b)

(b) *Tasso.*

Questa è dunque la gran Causa, che comune à tutti, chiama anche tutta l'attenzione, e'l consiglio, e più pronta vuole la resoluzione; ma per-

chè non può à questa provederſi, ſe non viene prima deciſa la Cauſa particolare di Ceſare, per le giuſtiſſime ragioni, che tiene ſopra la Monarchia di Spagna, inſidioſamente occupata da' Galli, compariſcono avanti il Giudicio di Europa le di lui ragioni: perchè venendo pronunziata in di lui favore la Sentenza, ne venga anche ſottoſcritta, non già dalle penne d'inchioſtro intinte, ma dalle Spade de' Principi di Europa, intriſe del Gallico Sangue.

Reſterà la materia diſpoſta per ordine di Capitoli, co' quali viene pienamente diſcuſſa, e preverrà la Rinunzia dell'Infanta D. Maria Tereſa, con aggiungervi quella ancora dell'Infanta Anna d'Auſtria, acciò con queſto parallello, in leggerſi ſolamente le medeſime, ſenz'alcun'altra prova, ſi poſſa dall'Europa giudicare quanto ſia giuſta la Cauſa della Maeſtà di Ceſare; mentre una è ſtata ſempre dalla Francia approvata, e l'altra viene al preſente inſolentemente rifiutata.

(.·.)



CA-

CAPITOLO I.

Si contengono gli Atti di Rinunzia delle Infanti di Spagna Donna Maria Teresa, e Anna di Austria.

Atto di Rinunzia di Donna Maria Teresa avanti di maritarsi col Rè Cristianissimo li 2. Giugno 1660. in Fonterabia.

DOnna Maria Teresa Infanta di Spagna, per grazia di Dio futura Regina di Francia, Figlia Primogenita del Potentissimo Principe D. Filippo Quarto, per la medesima grazia Rè Cattolico di Spagna, mio Signore: e della Potentissima Principessa D. Isabella Regina Cattolica, che sia in gloria: per questo Istromento, & Atto di Rinunzia, oltre quel di più che contiene, sia noto, e manifesto à quelli, che avranno conoscenza in qualsivoglia maniera per gli Articoli II. e IV. del Trattato del mio Matrimonio promesso col Potentissimo Principe Luigi XIV. Rè Cristianissimo di Francia, conchiuso nell'Isola nominata del Fagiano nella Riviera Bidajosa all'uscir della Provincia di Guipuscoa, sù questi, e i confini di Francia li 7. Novembre dell'Anno passato 1659.

E stato risoluto, e fermato, (à causa, e riguardo di questo Matrimonio, affinchè io portassi la mia Dote, e i miei proprii Beni) con promessa del Rè mio Signore di darmi 500000. Scudi d'Oro dal Sole, quali si pagheranno, e depositeranno al luogo,

mo di Francia, pagando à S. M. Cristianissima, ò à chi ne avrà il suo potere, e la commissione 500000. Scudi d'Oro dal Sole, ò lor giusta valuta, nella Città di Parigi; la qual somma si pagherà nel modo che segue. Un terzo al tempo della consumazione del Matrimonio; l'altro terzo al fine dell' Anno, e l'ultimo terzo ne' sei Mesi susseguenti; di modo che l'intiero pagamento della detta Somma di 500000. Scudi, si farà in Mesi diciotto, nella maniera, termine, ò porzione specificata.

IV.

Che mediante il pagamento effettivo, fatto à S. M. Cristianissima, ò alla Persona, che dovrà riceverlo per suo ordine, de' sudetti 500000. Scudi d'Oro dal Sole, ò sua giusta valuta, nel termine mentovato, la Serenissima Infanta D. Maria Teresa avrà da contentarsi, e si contenta con la detta Dote, senza che le resti alcun ricorso, azione, ò diritto per dimandare, ò pretendere ciò, che potrebbe appartenerle di altri Beni, Diritti, ò Azioni sopra l'Eredità delle loro M. M. Cattoliche suoi Genitori; sia in riguardo delle loro Persone, sia in qualunque altra maniera, ò titolo saputo, ò non saputo; per questo ch'ella deve esser esclusa dal tutto, di qualsivoglia condizione, qualità, ò natura che sia. E prima di effettuare lo Sposalizio ella ne farà Rinunzia in forma, con tutte le sicurezze, solennità, e fermezze ricercate, e necessarie. Cosa, ch'ella farà avanti di maritarsi per parola di presente; e poi l'approverà, e ratificherà

rà congiuntamente col Rè Cristianissimo subito celebrato il Matrimonio colle stesse sicurezze, e solennità, colle quali avrà fatta la prima Rinunzia, e quelle che pareranno più convenevoli, ò necessarie; alle quali dovranno restare, e restano obbligate al presente per allora S. M. Cristianissima, e S. Altezza; e che in caso non facessero la detta Rinunzia, e Ratificazione, s'abbiano per fatte, e spedite adesso per allora, in virtù di questo Trattato: le quali dovranno essere nella forma più efficace, e convenevole, che far si possa per la validità, e fermezza loro, con tutte le clausule, derogazioni, & abrogazioni di tutte, e qualunque Leggi, Costumi, Usanze, Costituzioni, e Contrarietà, che l'impedissero in tutto, ò in parte; alle quali per questo effetto le M.M. loro Cattoliche, e Cristianissime devono derogare adesso per allora, in virtù dell'approvazione, che faranno del presente Trattato.

E come per la grazia di Dio Io mi trovo in età maggiore, e di più di Anni venti; e che frà pochi giorni piacendo à Dio il nostro Matrimonio si hà da effettuare per parola di presente; & essendo certa, auvertita, & informata à mia intiera soddisfazione della sostanza, & effetto de' suddetti Articoli, riconosco, & hò riconosciuto, che della futura Successione del Rè mio Signore, e dell' Eredità della Regina mia Madre non mi può competere, nè appartenere in rigore per Eredità, e Legittima la detta Somma di 500000. Scudi d'Oro dal Sole, e quando anche potesse appartenermi, questa è una Dote molto competente, e la maggiore, che

che abbiasi dato fin ora ad alcuna Infanta di Spagna; e che il Rè mio Signore s'è disposto, e condotto à darmela sì grande per farmi grazia, & in considerazione è contemplazione della Persona del Rè Cristianissimo; affinchè pe'l mezo di tal Matrimonio, s'ottengano gli effetti mentovati nel medesimo, così importanti al Ben Pubblico della Cristianità, & alla contentezza, e soddisfazione di questi Regni. Per tanto di mia certa scienza, e sapere, & aggradevole, e spontanea volontà, Io approvo, e voglio che si osservi, & adempisca quello ch'è stato risoluto, e decretato dalli detti due Articoli; e che s'intenda, che questo Matrimonio si dovrà conchiudere, & effettuare sotto le condizioni contenute, e dichiarate; e che senza quelle condizioni non sarebbe mai pervenuto allo Stato dove egli al presente si trova. E immantinente Io mi tengo per contenta, e per pagata intieramente & assolutamente, e soddisfatta di tutto quello, che mi appartiene, ò potrebbe appartenere al presente, ò all'auvenire, per qualunque Diritto saputo, ò ignorato della futura Successione, & Eredità delle M. M. loro Cattoliche miei Genitori, & à causa della Legittima Paterna, è Materna; ò per supplimento di esse; ò à cagione degli Alimenti, ò della Dote, tanto de' Beni liberi, come di quelli della Corona de' loro Regni, Stati, e Signorie; senza che resti à me, ò miei alcuna azione, ò ricorso contra S. M. ò suoi Successori per dimandare, ò pretendere; che Io dovessi avere, ò porzione di più gran valuta, e importanza, che li detti 500000. Scudi. E voglio, che

che questa Rinunzia s'intenda anche di qualsivoglia altro Diritto, ò Azione, che mi potessero competere, ò appartenere per Eredità ò Successione, di qualche Diritto, ò Parente di Linea diritta, ò traversale, per Capo, ò per Persona, e come à Figlia delle M. M. loro: Io l'abbandono, e cedo tutte, l'une, e l'altro; e siano di qualsivoglia condizione, natura, qualità, valore, & importanza, le cedo, rinunzio, e trasporto al Rè mio Signore, & à suoi Eredi, e Successori universali, e singolari, i quali avranno il suo Diritto; & affine ch'egli ne possa disporre, come à lui piacerà, e gli parerà bene, tanto per donazione frà vivi, come per Testamento, & ultima volontà: senza che S. M. sia obbligata d'instituirmi, ò lasciarmi sua Erede, ò Legataria, ò di far menzione; auvengachè per li detti effetti Io mi dichiaro, e devo esser tenuta, e riputata per Istraniera; e come à tale non debba restarmi alcun ricorso, di poter richiamare, e proporre lamenti; non ostante che l'Eredità, che lascierà la Maestà di mio Padre, fosse opulentissima, e di sì grande importanza, e valore; che di essa, come ad una de' suoi Figli, che siamo al presente, ò che saremo per l'avvenire, me ne potesse toccare una Somma più alta, che quella de' 500000. Scudi; per grande, e straordinario che fosse l'eccesso, & ancor che arrivasse il caso (Dio non lo permetta) che al tempo della sua morte Io fossi, e restassi sua Figlia unica, à causa che i miei Fratelli, e gli altri suoi Discendenti legittimi fossero morti per l'innanzi, affinchè in nessun caso, & auvenimento si possa dimandare, ò pre-

ò pretendere per me, ò in mio nome, ò sul Diritto della mia Persona, alcun'altra maggior porzione de' Beni Legittimi, & Eredità del Rè mi Signore; Io prometto, che in nessun tempo, nè per alcuna ragione, e sotto qualunque pretesto permetterò, nè consentirò che si operi contra questa mia Rinunzia, e la desistenza, che faccio de miei Diritti, Azioni, ò Pretensioni. Io desisto, e congiuntamente rinunzio à tutti, e qualunque ò rimedii ordinarii, e straordinarii; che mi appartengono, ò potrebbono appartenermi per Dirit: comune, e Legge di questo Regno, ò per speciale Privilegio; e particolarmente à quello della restituzione in integrum, fondata sul mancamento della mia età; ò sù la lesione enorme, ò enormissima; ò sul dire che la Dote sia stata causa di tal Contratto, ò sù la incertezza de i Beni, che rinunzio; affinchè nessuno delli detti rimedii, ò ricorsi mentovati mi serva ò possa servire in via di Giustizia, ò per contestazione. Nè per questi Io, ò i miei Figli, & Eredi possano essere uditi, ò ammessi, e che ciò sia stabilmente denegato l'accesso per poterne dedurre vantaggio, e proporlo giudicialmente, ò estragiudicialmente, per via de' Magistrati, ò di ricorso, ò di semplice doglianza; anzi sempre, e in ogni tempo debba osservarsi, & adempirsi quanto si è disposto per l'Articolo mentovato; e quanto che Io hò promesso in quest'Atto, circa l' approvazione, e la confermazione; promettendo sù la fede della mia parola Reale, che sarà mantenuto, & adempito sempre mai inviolabilmente, sotto l'obbligazione, che faccio de' miei Beni, e rendi-

rendite, che hò, & avrò; e concedo potere al Consiglio di S. M. Cattolica, & a' Signori Rè suoi Successori, & alle Persone, alle quali incaricheranno l'esecuzione di quest'Atto, acciocchè lo facciano osservare, & eseguire; e per maggior validità, Io giuro per li Santi Evangelj contenuti nel Messale, dove appoggio la destra, che in ogni tempo, e fin à tanto che da me potrà dipendere, Io l'osservarò, e adempirò, senza dire, nè allegare, che per farlo, & accordarlo Io sia stata indotta, attratta, ò persuasa, per il rispetto, ò venerazione, che Io devo, e porto al Rè mio Signore, il quale mi hà tenuto, e mi tiene sotto la sua Paterna possanza. Non meno dichiaro, che S. M. si è mai sempre riportata al mio assoluto arbitrio, e volere; e che l'hò avuto libero, e senza alcun rispetto, in tutto quello, che appartiene à questo Contratto; promettendo di non dimandar mai la dispensa di questo mio giuramento al Nostro Santissimo Padre, & alla Santa Sede Appostolica, nè al suo Nunzio, ò Legato à Latere, nè à Persona alcuna, che abbia facoltà, e potere di conseguirmelo. E se fosse chiesto à mia istanza, ò di qualche terza Persona, ò fosse concesso motu proprio; non l'userò, nè me ne prevalerò punto; ancorchè ciò non servisse ad altro, che ad entrar nella Giustizia, senza toccare la forza, e sostanza delli suddetti due Articoli del Matrimonio, nè à quella del presente Atto, che faccio per confermarli; non ostante che ciò fosse con qualsivoglia clausola derogatoria à tale Giuramento. Ed in caso che mi fosse conceduto una, e più volte, faccio di nuovo

altri

altri Giuramenti, fin à tanto che ne resti uno superiore à tutte le dispense; e sul medesimo dichiaro, e prometto, che non hò fatto, nè farò mai alcuna Protesta, nè richiamo in pubblico, ò in segreto, contrario à questa mia promessa, & obbligazione, per infievolire, e diminuire la sua validità. E che se Io venissi à farlo, ancorchè ciò fosse con un'altro Giuramento contrario à questo, non mi possa punto servire, nè essere di alcun vantaggio. E prometto, e mi obbligo, che subito che Io sia condotta in Compagnia del Rè Cristianissimo, seguendo i detti Articoli, Io farò congiuntamente con S. M. un'altro Atto, con tutte le Clausole, Giuramenti, & obbligazioni necessarii, con l'inserzione, e ratificazione di questo medesimo, ch'è stato fatto in questa Città di Fonterabia, dove si trova ora il Rè mio Signore, con tutta la sua Corte nelli 2. del Mese di Giugno di quest'Anno 1660.

Alla presenza del Rè nostro Padrone, il quale in continuazione della mentovata Concessione, dice S. M. Cattolica, che colla sua Reale Autorità supplisce, e vuole, che si tenga per supplito, qualunque difètto, & ommissione di fatto, e diritto, di sostanza, e di qualità, di stile, ò di costume, che potesse cadere nella formazione di quest' Atto di Rinunzia alla legittima, e futura Successione, che hà fatta, & accordata la Serenissima Infanta Regina promessa di Francia, sua carissima, & amatissima Figlia; il quale di sua piena & assoluta Potestà, come Rè, che non riconosce alcun Superiore nel temporale, l'hà confirmato, & approvato;

 e lo

e lo conferma & approva , con derogare per questa volta à qualunque Legge , ordinazione , usanza , ò costume , che vi fossero in contrario , per impedirne l'effetto , e l'esecuzione. E per maggior sicurezza , comanda , che sia sigillato col Suggello Reale ; essendo stati Testimonii rogati à tutto questo D. Luigi Mendez di Haro , Marchese del Carpio , Conte Duca d'Olivares : D. Ramiro Nuñez de Guzman , Duca di Medina las Torres : D. Gasparo de Haro Marchese d'Elice : D. Giandomenico di Guzman Conte di Monterey : D. Diego d'Aragon Duca di Terranova : D. Gilio Raimondo di Moncada Marchese d'Aytona : D. Pietro Portocarero Conte di Medelin : D. Pietro Colon di Portogallo Duca di Veraguas : D. Antonio di Peralta Urtado di Mendozza Marchese di Mondejar : D. Alonso Perez di Guzman Patriarca delle Indie : D. Alonso Perez de Vivero Conte di Fuensaldagna , del Consiglio di Stato : D. Giovanni di Caravajal , e Sandi del Consiglio della Camera : D. Diego de Tejada Vescovo di Pamplona ; e molti altri Signori , e Cavalieri , che si trovarono presenti.

Io el Rey.
Maria Teresa.

Io D. Fernando de Fonseca Ruis de Contreras , Marchese della Lapilla , Cavalier dell'Ordine di S. Giacomo , del Consiglio di Guerra , e di Camera delle Indie di S. M. C. Segretario di Stato , e del Dispaccio , Notario ne' suoi Regni , e Signorie , che

che fui presente al Giuramento, approvazione, e à tutto quello è contenuto di sopra, ne faccio fede; e che i detti Articoli II. e IV. del Matrimonio sono conforme di sopra vengono mentovati, fedelmente espressi, estratti, e conferiti con l'Originale, ch'è in poter mio. Onde in testimonio della verità l'hò segnato, e sottoscritto di mio proprio nome.

D. Fernardo de Fonseca Ruiz de Contreras.

Il Rè Cattolico mio Signore essendo stato servito di ordinare à me D. Biagio di Lojola Commendatore di Villa Rubia di Occagna dell'Ordine, e Cavalleria di S. Giacomo, del suo Consiglio, e suo Segretario di Stato, che Io faccia fare la soprascritta Copia della Rinunzia, che l'Infanta D. Maria Teresa sua Figlia, & oggi Regina di Francia, fece, & autenticò avanti il Signor D. Fernando di Fonseca Ruiz de Contreras, Marchese della Lapilla, Cavalier dell'Ordine di S. Giacomo, del Consiglio di Guerra delle Indie, e Camera di quelle di S. M. Cattolica, Segretario di Stato, e del Dispaccio universale, e Notario ne' suoi Regni, e Signorie, della Legittima Paterna, e Materna per inviare al Signor D. Stefano Gamarra suo Ambasciadore à gli Stati Generali del Paese Basso; & avendo egli eseguito, Io assicuro, che questa Copia s'accorda coll'Istrumento Originale, ch'è in mio potere, col quale se n'è fatta la collazione. Onde à fine che ciò costi, Io lo segnó col mio nome, sigillandolo col

Suggello Reale, ch'è parimente in mio potere; Madrid 16. Luglio 1663.

(L. S.)

D. Biagio di Loyola.

S'Esplicano gli Articoli Quinto, e Sesto della Rinunzia spettanti all'Esclusione de' Principati.

DOnna Maria Teresa Infanta delle Spagne, e per la gratia di Dio Regina futura di Francia, Figlia Primogenita del Potentissimo Principe D. Filippo Quarto, per la medesima gratia Rè Cattolico delle Spagne mio Signore, (che Dio guardi, e prosperi felicissimamente) e della Potentissima Principessa Donna Isabella Regina Cattolica, di gloriosa memoria, mia Madre, e Signora, (che sia in Cielo) per la relatione, e notizia di questo Istromento, e Atto d'approvazione, confermazione, e ratificazione, e di quel più che contiene; & affine che duri ad eterna Memoria.

Io faccio noto, e manifesto à i Rè, Prencipi, Potentati, Repubbliche, Comunità, e Persone particolari, che sono, ò saranno ne' Secoli futuri. Che avendo il Potentissimo Principe Luigi Quatordicesimo Rè Cristianissimo di Francia, mio Cugino Germano, fatto in suo nomine chieder con Ambasciata particolare dal Marescíallo Duca di Grammonte il mio Sposalizio, e Matrimonio, per il detto Rè Cristianissimo mio Cugino, al Rè Cattolico mio Signore: e che S. M. C. facendo la giusta

ſta ſtima di tale uſizio, e propoſizione, & avendo i debiti riguardi à ſoggetto di decenza, ugualità, e convenienza pubblica; che concorrono in queſto Matrimonio; l'hà accordato, e conſentito, convenendo che preceda la Diſpenſa di S. Santità, per la Parentela, e Conſanguinità, che mi corre col Rè Criſtianiſſimo mio Cugino. E poi in conſeguenza di queſta convenzione, & accordo ſeguito col potere delle due M. M. Cattolica, e Criſtianiſſima, s'è decretato, e firmato l'Iſtrumento del Noſtro Matrimonio de' 7 Novembre dell'Anno traſcorſo 1659. nell'Iſola del Fagiano sù la Riviera Vidajoſa, nel confine della Guipoſcoa frà queſti Regni, e quello di Francia. Che nell'Articolo Quinto, e Seſto del detto Trattato fù riſoluto, e di comune accordo, e volontà uniforme decretato, come coſa molto convenevole; e doppò attenta conſiderazione s'è deliberato che Io, i miei Figli, e Diſcendenti, che Dio ci darà di queſto Matrimonio, ſiano, e reſtino inabili, incapaci, & aſſolutamente eſcluſi dal Diritto di ſuccedere ad alcuno de' Regni, Stati, e Signorie, de' quali ſi compone queſta Corona, e Monarchia di Spagna, & à quelli, che potrebbono aggregarſi per S. Maeſtà Cattolica, e (doppo i ſuoi lunghi, e felici giorni) per li Rè ſuoi Succeſſori. E tutto ciò s'è terminato con Patto di Convenzione da' Prencipi, e Rè Sovrani (che nel temporale non conoſcono Superiore) in grazia, e favore della cauſa pubblica de' duoi Regni, condeſcendendo à queſto anche pe'l deſiderio comune de' loro Sudditi, e Vaſſalli, e volendo che ciò abbia forza, e vigore di Legge, e prammatica Santio-

ne,

ne, e come tale sia ricevuta, & osservata; e se bene tal affare sembrò per sua fermezza non aver bisogno di altre solennità; tuttavia le M. M. loro vollero, che la mia approvazione, Io l'abbia à fare incontinente, che il caso arrivi che la celebrazione del Maritaggio accordato si debba contrattare per parola di presente; e che la mia approvazione abbondi di tutte le clausole, e solennità necessarie, secondo, e com'è stipulato, e dichiarato più particolarmente per l'Atto, e degli Articoli suddetti, il tenore de' quali Quinto, e Sesto, cavato dall'Originale s'inserisce quì di parola in parola, nella forma che segue.

V.

Che in tanto, che le M. M. loro Cattolica, e Cristianissima hanno consentito, e consentono à tal Matrimonio, affine di perpetuare con questo Legame, & assicurare di vantaggio la Pace pubblica della Cristianità, e l'Amore, e la Fratellanza, che si brama frà le M. M. loro, & in considerazione di giuste cause, che fanno conoscere, e persuadono le convenienze del suddetto Maritaggio, mediante il quale, e col favore, e grazia di Dio, possono sperare felici successi al gran bene, & accrescimento della Fede, e Religion Cristiana, & al benefizio comune de' Regni, Sudditi, e Vassalli delle due Corone; in riguardo all'importanza del pubblico Stato, & alla loro conservazione, ch'essendo sì grandi, elle non si vengano à congiungere, e che si prevengano l'occasioni, che vi potessero essere di con-

congiungerle; & in considerazione della ugualità, & altre giuste ragioni, s'è decretato per accordo convenzionale, che le M. M. vogliono abbia forza, e vigore di Legge stabile in favore de' loro Regni, e dell'interesse pubblico de' medesimi; che la Serenissima Infanta D. Maria Teresa, e i Figli che avrà Maschi, ò Femmine, e loro Discendenti, tanto Primogeniti, come i Secondi, Terzi, e Quarti, &c. in qualsivoglia grado si trovino, per sempre, & in ogni tempo, non possano succedere, nè succedano à i Regni, Stati, e Signorie di S. M. Cattolica specificati nel presente Trattato; nè alcuno di tutti gli altri Regni, Stati, e Signorie, Provincie, Isole adjacenti, Feudi . . . . e Frontiere, che S. M. Cattolica possiede al presente, e che à lui appartengono, ò potrebbono appartenere, tanto in Ispagna, quanto fuori, & che in auvenire S. M. Cattolica, e suoi Successori averanno, possederanno, ò che à loro apparterranno: nè à tutti quelli compresi, inclusi & aggregati ad essi; nè à tutti quelli che s'acquisteranno, ò in qualsivoglia tempo s'accresceranno alli suddetti Regni, Stati, e Signorie, e che si ricovrassero, ò divolgessero per qualunque titolo, ò causa che sia, ò che potesse essere, ancorchè vivendo la Serenissima Infanta D. Maria Teresa, ò dopoi vivendo, qualcuno de' suoi Discendenti Primogenito, ò altri arrivasse & occorresse il caso, e li casi, alli quali per Diritto, Legge, e Costume di detti Regni, Stati, e Signorie, e per le disposizioni, e titoli, per li quali si succede, e si pretende succedere, dovesse loro appartenere la Successione. Per ciò si dichiara

B 4 adesso,

adesso, che la detta Serenissima Infanta rimanga esclusa di quelli, e de' Diritti, e della speranza di poter succedere à tali Regni, Stati, e Signorie, & à ciascuno di essi: e tutt'i suoi Figli, e Discendenti Maschi, e Femmine, non ostante, che dicano, ò possano dire, ò pretendere, che nelle loro persone non concorrano, nè si possano considerare le ragioni della Causa pubblica, nè altre, sù le quali potesse fondare questa esclusione, e che volessero allegare, che la Successione di S. M. Cattolica, e de' Serenissimi Principi, & altri Figli, che hà, & avrà di tutti i Legittimi Successori (cosa che Diò non voglia, nè permetta) fossero venuti à mancare; nondimeno, ciò non ostante, non dovranno succedere, in alcun caso, tempo, nè accidente, nè auvenimento, ella, nè suoi Figli, nè Discendenti; senza aver riguardo alle dette Leggi, Costumi, Ordinazioni, e Disposizioni, in virtù delle quali si hà da succedere, e si succede à tutti i detti Regni, Stati, e Signorie, & à qualunque Legge, e Costume della Corona di Francia, che impedissero questa esclusione, à pregiudizio de' Successori di essa, tanto al presente, come in tempo, e caso che la Successione si differisce: à tutte le quali, e ciascuna delle quali le M. M. loro devono derogare, & abrogare, in tutto ciò ch'elle fossero contrarie, & impedissero il contenuto, l'adempimento, e l'esecuzione di questi Articoli: intendendosi, che in virtù dell'approvazione di questo Trattato, elle deroghino, e l'abbiano per derogate. E che nel medesimo modo sia, e s'intenda, che l'Infanta, e suoi Discendenti rimangano

gano esclusa, & esclusi di poter succedere in alcun tempo, nè caso agli Stati, e Paesi Bassi in Fiandra, e Contea di Borgogna, Charolois, con tutti gli adjacenti. Così come espressamente si dichiara, che se mai arrivasse (che Dio non voglia, nè permetta) che la Serenissima Infanta venisse à restar Vedova, senza aver Figli di tal Matrimonio; che in caso tale, ella resterà libera dall'esclusione mentovata, e potrà godere de i Diritti di succedere, à tutto ciò, che potesse appartenerle, cioè in due modi. L'uno, s'ella essendo Vedova, e senza Figli di tal Matrimonio, tornasse in Ispagna: l'altra; se per convenienza del Ben Pubblico, e per giuste considerazioni ella si rimaritasse col consenso del Rè Cattolico suo Padre, e del Prencipe di Spagna suo Fratello; ne' quali casi ella rimarrà capace, & abilitata à poter succedere, & ereditare.

VI.

Che la Serenissima Infanta D. Maria Teresa, dovrà far spacciare un'Atto, avanti di celebrare, e contrattare il Matrimonio per parola di presente; obbligandosi per sè, e suoi Successori all'adempimento, & osservanza di quello, conforme di sopra circa l'esclusione sua, e de' suoi Discendenti; approvando il tutto secondo, e come è contenuto nel presente Trattato; colle clausole necessarie, e col giuramento, in questo Contratto inserite. E fattosi da S. Altezza l'Atto di Obbligazione, e di Approvazione, ne farà fare un'altro simile congiun-

giuntamente col Rè Christianissimo, subito che sarà maritata con S. Maestà, il quale dovrà essere registrato, e passato dal Parlamento di Parigi nella forma, e colle Clausole costumate. E S. M. Cattolica dovrà approvare la detta Rinunzia, e Ratificazione colle Clausole necessarie, e secondo la forma che si costuma, facendola parimente passare, e registrare nel suo Consiglio di Stato. E le dette Rinunzia, Ratificazione, & Approvazione, essendo fatte, od ommesse, al presente in virtù di questo Trattato, e in virtù del Matrimonio che ne seguirà, si tengono per fatte, per ispedite, e registrate nel detto Parlamento di Parigi, al pubblicarsi della Pace in quel Regno.

Ed in tanto che doppo il mentovato Trattato, il nostro Santo Padre Alessandro VII. hà dispensato il grado della Parentela corrente frà il Rè Christianissimo, e Me, & approvato colla sua Autorità, e Benedizione Appostolica il Nostro Trattato di Matrimonio, e suoi Articoli; e che il caso, e il tempo è venuto, che il Maritaggio deve celebrarsi, e contrattarsi con la Benedizione di Dio, & à quello se ne deve sperare per la sua gloria, servizio, & esaltazione della Santa Fede, e tranquillità della Repubblica Cristiana; mediante, che il caso, e il tempo sia già arrivato, che io debba adempire quello mi tocca (avanti il mio Sposalizio, e Matrimonio) per lo contenuto degli Articoli V. e VI. inseriti in quest'Atto; & essendo che Io mi trovi in età maggiore, e più di anni venti, ne' quali hà piacciuto à Nostro Signore di donarmi capacità, e discrezione per intendere, e compren-

prendere la sostanza, e l'effetto de' suddetti Articoli; donde Io son certa, & auvertita, nell'essermi spesso informata di loro, e delle convenienze, pendendo il termine di sei Mesi, che sono decretati, e pubblicati; e ch'è sufficiente, affinchè Io abbia la debita soddisfazione della giustificazione di essi; e di sapere che ciò sia un'affare esaminato, & accordato dal Rè mio Signore, il quale desidera, e procura il mio Bene, e la mia contentezza, con tanto amore, e cura; prendendo congiuntamente riguardo al pubblico, e comune de' Regni, incaricatigli da Dio, i quali, e quello della Corona di Francia sono ugualmente interessati; à questo, che la grandezza, e Maestà, che sostengono, e conservano in loro medesimi dopo tanti anni, e con tanto bene, e gloria del nome delle M.M loro Cattoliche, e Cristianissime, non si sono punto diminuite, & interrotte, come necessariamente si diminuirebbono, e disfarebbono, se col mezzo, e causa di questo Matrimonio, si venissero ad unire, e congiungere in qualcuno de' Figli, e Discendenti; donde il successo cagionarebbbe à i Sudditi, e Vassalli la scontentezza, e l'afflizione, che si può considerare; donde che giustamente può credersi, che ne risultarebbono i danni, e gl'inconvenienti, che rimostrano, e si conoscono più facilmente avanti, che arrivino di quello si possano riparare, e rimediare dopo che fossero arrivati, e che si fossero esperimentati. E per tanto è convenuto prevenire co' rimedii acciò non arrivino, e acciocchè tal Matrimonio non sia cagione di effetti contrarii à quelli, che se ne promettono, e si devono sperare di

otte-

ottenersi per tal mezzo. Oltre che con questo esempio, e imitazione, si faciliteranno per l'auvenire i Maritaggi reciprochi frà i miei Figli, e Discendenti; e quelli del Rè mio Signore; cosa che mi è una considerazione di particolar contentezza, e consolazione; come che sarà un mezo di stringere, e rinnovar più volte i Legami del Sangue, e della Parentela, e di assicurare, e stabilir più fortemente, & efficacemente le Allianze, Amicizie, e buone corrispondenze, le quali sono state strette da sì felici Principi, e contrattate frà questi duoi Regni, e si continueranno à Gloria di Dio, e rimarranno gloriosamente frà quelli, e frà loro Rè Cattolico, e Cristianissimo: e questo essendo il Ben Pubblico, e Comune, si deve per buona ragione preferire al mio particolare, & à quello de' miei Figli, e Discendenti; e questo nello Stato presente deve esser tenuto in poca considerazione; essendo anche assai lontano, come ben si conosce; ond'egli à ciò concorre per mia maggior soddisfazione, e giustificazione di questa Rinunzia, & Atto, nell'accordare il quale io mi conformo, e seguo l'esempio di quello, che autenticò nel suo Maritaggio, & avanti di esso la Potentissima Principessa D. Anna Infanta di Spagna, & oggi Regina Cristianissima di Francia, e mia amatissima, e tanto riverita Signora. E che oltre le considerazioni, e cause Pubbliche sopranominate, e quelle di conservare, & assicurare la Pace frà le due Corone (le quali parimente concorrono, e si allegaranno nel detto Trattato, e Rinunzia) nello Stato presente è concorso, & è
stato

ſtato conſiderato, come Cauſa Pubblica, la più principale del rapacificarſi una Guerra di 25. Anni frà le due Corone Cattolica, e Criſtianiſſima: (nella quale ſi erano intereſſati per Alianza, ò Dipendenza i maggiori Potentati della Criſtianità) e il ſuo Bene Univerſale, e la Cauſa Pubblica, e ſuprema della Religione Cattolica; il tutto avendo notabilmente patito nella Guerra; e non potendovisi rimediare che colla Pace, accordata col mezo, e per cauſa di queſto Matrimonio, il quale non ſi ſarebbe punto accordato, nè il Rè mio Signore l' averebbe mai conſentito ſenza la Rinunzia così accordata; coſa ben conſiderata nell'Articolo primo del mio Matrimonio, e nel 33. della Pace delle due Corone; le quali in ordine à tal conſiderazione, lo riferiſcono al Trattato particolare fatto ſopra le condizioni del mio Maritaggio; e tutti duoi furono firmati nel medeſimo giorno, e data; e negli Articoli 33. della Pace ſi è dichiarato, che il Trattato ſuddetto delle condizioni del mio Maritaggio, non oſtante che foſſe ſeparato, avrebbe la medeſima forza, e vigore che quello della Pace; eſſendone la parte più principale, e il Pegno più prezioſo per ſua maggior ſicurezza, e durabilità.

Per tanto di mio proprio moto, libera, e ſpontanea volontà, & avendo certa ſcienza dell'Atto, che Io faccio, e di quello, che importa, e può importare, il mio conſenſo, Io approvo, confermo, e ratifico nella via, e forma, che meglio poſſo, e devo il detto Accordo nel modo, e maniera, che più particolarmente contiene l'Articolo V. &

in

in caſo che pareſſe neceſſario, e convenevole, Io dò il mio poter aſſoluto, e ſufficiente al Rè mio Signore, & al Criſtianiſſimo, acciocchè poſſano decretarlo, & accordarlo di nuovo; auvengachè in virtù, & adempimento del ſuddetto Articolo Io mi dichiaro, e tengo per allontanata, & eſcluſa, e i Figli, e Diſcendenti da tal Matrimonio, per eſcluſi, & aſſolutamente inabilitati, e ſenza limitazione, differenza, ò diſtinzione di Perſone, di grado, ſeſſo, e tempo, di azione, e diritto di ſuccedere a' Regni, Stati, Provincie . . . . e Signorie di queſta Corona di Spagna, eſpreſſe, e dichiarate per quelle; E che Io voglio, e conſento per me, e miei Diſcendenti, che immantinente per adeſſò ſi tengano, come cedute, e trasferite à colui, che ſi trovarà il più proſſimo di grado, (à cauſa che Io, & eglino ſiamo eſcluſi, inabili, & incapaci) & immediate al Rè, per la morte del quale ſarà vacante, e ſi dovrà regolare, e differire la Succeſſione de' Regni ſuddetti, & affine ch'egli tenga, e poſſeda, come legittimo vero Succeſſore, nel medeſimo modo, che ſe Io, e miei Diſcendenti non foſſimo giammai nati, nè ſtati al Mondo, perchè Noi dobbiamo eſſer tenuti, e riputati per tali; acciocchè nella mia, e nella loro Perſona non ſi poſſa conſiderare, nè far Fondamento di rappreſentazione attiva, ò paſſiva, principio, ò continuazione di linea effettiva, e contentiva di ſoſtanza, di ſangue, ò di qualità; nè tirare la diſcendenza, e computazione de' Gradi da quella del Rè mio Signore, nè da quella de' glorioſi Rè ſuoi Predeceſſori; nè per alcun altro effetto

effetto affine di entrare nella Successione, ò preoccupare i gradi di prossimità; e di escludere la Persona, che si troverà (come si disse) in grado prossimo. Ed Io prometto, e mi obbligo in fede di parola Reale, che in tutto quello dipenderà da me, e da miei Figli, e Discendenti suddetti, di procurare in ogni tempo, e sempre, che l'osservanza, e adempimento del suddetto Articolo, e di questo mio Atto, che faccio per sua approvazione, e confermazione sia inviolabile; senza permettere, nè consentire, che si operi, ò faccia al contrario direttamente, indirettamente, in tutto ò in parte; e però desisto, e cedo tutti, e qualunque rimedio, saputo, ò ignorato ordinario, straordinario, che potessero appartenere per diritto comune, ò per privilegio speciale à me, ò alli detti miei Figli, e Discendenti, per far richiamo, e strida, & allegare contra le cose di sopra. Onde rinunzio à tutto, e specialmente à quello della restituzione in integrum; fondata sù l'ignoranza, ò inauvertenza della mia Minorità; ò sù la lesione evidente, enorme, & enormissima, che si potesse considerare essere intervenuta nella Cessione, e Rinunzia del Diritto di poter succedere in alcun tempo à tanti, e sì gran Regni, Stati, e Signorie. E voglio che nessuno de' suddetti rimedii, nè alcun'altro di qualunque nome, carattere, importanza, e qualità che siano, ci servano, ò possano servirci giudizialmente, & estragiudizialmente; e che se noi gl'intentiamo, ò cerchiamo di dedurgli in via di Giustizia, e contestazione, ci si debba negare, e chiudere ogni sorte di udienza. E se di fatto, e sotto

 qual-

qualſivoglia colore mal preteſo, diffidando della Giuſtizia) perchè noi dobbiamo ſempre mai riconoſcere, e confeſſare, che noi non ne abbiamo alcuna per ſuccedere à i detti Regni) voleſſimo occuparli per forza di arme, facendo, ò movendo Guerra offenſiva, che adeſſo per allora ſi tenga, giudichi, e dichiari per illecita, ingiuſta, male attentata, fatta per violenza contro ragione, e contro Coſcienza: qualificandoſi al contrario per giuſta, lecita, e permeſſa quella, che ſi veniſſe à fare, ò muovere per la Perſona, che doveſſe ſuccedere ad eſcluſione mia, e de' miei Figli, e Diſcendenti; la quale i ſuoi Sudditi, & Abitanti dovranno ricevere, & obbedire, preſtandole giuramento, & omaggio di fedeltà, e ſervendola come à loro Rè, e Signore legittimo. Et Io affermo, & aſſicuro, che per autenticare queſt'Atto, non ſono ſtata indotta, tirata, nè perſuaſa dal riſpetto, e venerazione, che devo, & hò per il Rè mio Signore, come à Prencipe sì poſſente, e come à Padre, che tanto mi ama, e che Io amo, e che mi tiene, e mi hà tenuto ſotto il ſuo potere Paterno; perchè à dir il vero in tutto quello paſſa, & è paſſato, in riguardo della concluſione, & effetto di queſto Matrimonio, toccando il detto accordo, e l'Articolo dell'eſcluſione mia, e de' miei Diſcendenti, hò avuta tutta la libertà, che hò potuto deſiderare, per dire, e dichiarare la mia volontà, ſenza che da parte ſua, ò d'altri, mi ſia ſtato inferito alcun timore, ò minaccia, per indurmi, ò tirarmi à fare alcuna coſa contro di eſſa; e però à maggior validità, e ſicurezza di quello, che ſi è

detto,

detto, e promesso da mia parte, Io giuro solennemente sù gli Evangelj contenuti in questo Messale, dove appoggio la destra, che Io l'osserverò, manterrò, e adempirò, in tutto, e per tutto, e che Io non dimanderò la dispensa di tal giuramento al Nostro Santo Padre, nè alla Santa Sede Appostolica, nè a' suoi Legati, ò di altra Dignità, che avesse facoltà di potermela concedere; e se la concederanno ad istanza mia, ò di qualche Università, ò di Persona particolare, ò di moto proprio; ancorchè ciò fosse à solo fine di entrare in giudizio, senza toccare la sostanza de' suddetti rimedii, e della forza di quest'Atto, e Trattato, che Io approvo, Io non me ne prevalerò, nè me ne servirò punto. Al contrario, in caso che mi si concedesse, Io faccio un altro simile Giuramento, affinchè ve ne sia sempre uno superiore à tutte le Dispense, che mi fossero ottenute. E sù le medesime Io dico, e prometto, che non faccio, nè farò alcuna protesta, ò richiamo, in pubblico, ò in segreto, che potesse impedire, ò diminuire la forza, e'l contenuto di quest'Atto; e che se Io la faccio, (ancorchè sotto Giuramento) ella non sia d'alcun valore, e non possa aver'alcuna forza, nè effetto. Io supplico S. Santità, che essendo questo Matrimonio, e Trattato accordato, e conchiuso colla Sua Santa, & Appostolica Approvazione; e si debba effettuare, e celebrare con la sua Benedizione, ella sia servita di accrescere la forza del legame, e la Religione di questo mio giuramento con la sua confirmazione Appostolica. Et Io prometto, e mi obbligo, che in conformità, & adempimen-

to dell'Articolo VI. sopranominato subito, che Io arriverò al luogo, dove il Rè Cristianissimo deve ricevermi, farò, e farò fare colla sua intervenzione, e autorità, e congiuntamente con S. M. Cristianissima, e con tutte le clausole, giuramenti, e condizioni necessarie, e convenevoli, un'altro Atto simile di confermazione, e ratificazione di quello ch'è stato fatto, e spedito in questa Città di Fonterabia, dove al presente si trova il Rè Cattolico mio Signore colla sua Corte, e Palazzo, li 2. di Giugno di quest'Anno 1660.

E però in presenza del Rè nostro Padrone, e per maggiore solennità, autorità, e validità di quest'Atto, S. M. Cattolica hà detto per adempimento degl'inseriti Capitoli V. e VI. che in riguardo della Causa Pubblica, e del Ben Comune de' suoi Regni, Sudditi, e Vassalli, conferma, & hà confermato quest'Atto, secondo la forma ch'è fatto, e che l'hà fatto spedire la Serenissima Infanta M. Teresa Regina promessa, e futura di Francia, cara, & amata Figlia, e di suo proprio moto, certa, piena, & assoluta possanza, e come Rè, e Signore, che non riconosce superiore nel temporale, supplisce, e colla sua Real Autorità vuole, che si abbia per supplito ogni difetto, & ommissione di fatto, e di diritto, di sostanza, ò di qualità, di stile, ò di costume, che potessero esser corsi in quest'Atto, confermando, & approvando specificamente l'Articolo V. e quanto è stato risoluto, e decretato per quello frà S. Maestà Cattolica, e la Cristianissima di Francia; con volere, e comandare, che abbia forza, e vigore di Legge,

ge, e di Sanzione Prammatica; e che come tale sia ricevuto, osservato, & eseguito dentro tutt'i suoi Regni, Stati, e Signorie senza riguardo d'alcuna Legge, Ordinazione, Costume, che vi fosse, ò potesse essere in contrario, alli quali ella deroga, e vuole, che per questa volta siano abrogate, e derogate; ancorchè elle fossero tali, e di tali qualità, che per abrogarle vi fosse necessaria un'altra più espressa, e spezial menzione; e comanda che lo sigillino col suo Suggello Reale, e che sia registrato nel suo Consiglio di Camera, e negli altri, a' quali appartiene. Di tutto che sono stati Testimonj rogati D. Luigi Mendez di Haro, Conte Duca d'Olivares: D. Ramiro Nuñez de Guzman, Duca di Medina las Torres: D. Gasparo de Haro Marchese d'Elice: D. Giandomenico di Guzman Conte di Monterey: D. Diego d'Aragona Duca di Terranova: D. Gilio Ramon de Moncada Marchese d'Aytona: D. Pietro Portocarero Conte di Medelin: D. Antonio di Peralta: Urtado di Mendozza Marchese di Mondejar: D. Alonso Perez di Guzman Patriarca delle Indie. D. Alonso Perez de Vivero Conte di Fuenseldagna, del Consiglio di Stato: D. Giovanni di Zaravajal, e Sandi del Consiglio, e Camera: D. Diego de Jesada Vescovo di Pamplona; & altri molti Signori, e Cavalieri, e Domestici di S. Maestà, che si trovano presenti. Segnato

Il Rè.
Io Maria Teresa.

Io D. Fernando de Fonſeca Ruiz de Contreras Marcheſe della Lapiglia, Cavalier dell'Ordine di S. Giacomo, del Conſiglio di Guerra, dell'Indie, della Camera, e Segretario di Stato del Diſpaccio Univerſale, e Notario ne' ſuoi Regni, e Signorie, che ſono ſtato preſente al Giuramento formato, & à tutto il di più come ſopra, ne faccio fede; e che gli Articoli V. e VI. ſuddetti del Matrimonio, come ſtanno di ſopra deſcritti, ſono ſtati copiati fedelmente, paragonati coll'Originale, ch'è in mio potere. E in teſtimonio della Verità l'hò ſegnato, e ſottoſcritto col mio nome.

D. Fernardo de Fonſeca Ruiz de Contreras.

Il Rè Cattolico mio Signore eſſendo ſtato ſervito di ordinare à me D. Biagio di Lojola Commendatore di Villa Rubia di Occagna dell'Ordine, e Cavalleria di S. Jacopo, del ſuo Conſiglio, e ſuo Segretario di Stato, che Io faccia la Copia ſopraſcritta della Rinunzia, che l'Infan. D. Maria Tereſa ſua Figlia, oggi Regina di Francia, fece, e ſtipulò (avanti il Signor D. Fernando di Fonſeca Ruiz de Contreras Marcheſe della Lapiglia, Cavalier dell'Ordine di S. Jacopo, del ſuo Conſiglio di Guerra, delle Indie, e Camera di S. Maeſtà Cattolica, Segretario di Stato, e del Diſpaccio Univerſale, e Notariò ne' ſuoi Regni, e Signorie de' Regni, Stati, e Signorie, delle quali, e di quelle, che s'incorporeranno, è compoſta la ſua Corona, e Monarchia di Spa-

Spagna) per inviarla al Signor D. Stefano di Gamarra, suo Ambasciadore agli Stati Generali de' Paesi Bassi; & avendolo così eseguito, Io certifico, che questa Copia accorda coll'Istrumento Originale, ch'è in mio potere, e che con quello è stata paragonata; & affinchè ciò costi, la segno col mio Nome, e si suggella col Sigillo Reale Segreto, che anco stà in mio potere.

Madrid 16. *Luglio* 1663.

(L. S.)

D. Blasio di Loyola.

Contratto Matrimoniale trà Luigi XIII. Cristianissimo, e l'Infanta Anna d'Austria, Primogenita di Filippo III. Rè di Spagna.

ALla presenza di, &c. Sia noto, &c.

Che con la Grazia, e Benedizione di Dio, e la dispensa ottenuta da S. Santità per causa della prossimità del Sangue, che corre trà il Rè Cristianissimo, Luigi XIII. e la Serenissima Infanta Anna, subito ch'ella compirà l'Anno dodicesimo, si celebreranno i loro Sponsali per parola presente, secondo la forma prescritta da' Sacri Canoni, e Costituzioni della Cattolica, & Appostolica Chiesa Romana, dentro il Palazzo di S. Maestà, dove la Serenissima Infanta risiede; e questo in virtù della potestà, e commessione data dal Rè Cristianissimo,

quale ſubito lo ratificherà, & adempirà poi in Perſona, arrivata che ſia in Francia S. Altezza, con cui ſi dovrà congiungere.

Che S. Maeſtà promette, e ſi obbliga di dare alla Sereniſſima Infanta in dono, e favore del Matrimonio 500000. Scudi d'Oro dal Sole, pagabili à S. Maeſtà Criſtianiſſima, ò à chi n'avrà il ſuo ordine nella Città di Parigi, un giorno avanti la celebrazione del Matrimonio ſuddetto.

Che la Sereniſſima Infanta Anna ſi terrà per contenta, e ſi contenterà della ſuddetta Dote, ſenza che dopo di eſſa abbia luogo di allegare alcun altro ſuo diritto; nè intentare alcun'altra azione, ò dimanda, pretendendo, che le apparteneſſero, ò poteſſero appartenere altri maggiori Beni, Diritti, Azioni, e Ragioni per cauſa di Eredità, e Succeſſioni delle loro Maeſtà Cattoliche ſuoi Padre, e Madre; nè à contemplazione delle loro Perſone conſiderate in qualſivoglia maniera, cauſa, ò titolo, che ſia, ſaputo, ò non ſaputo; atteſo che, ſiano le azioni, e coſe mentovate di qualſivoglia qualità, non laſcierà tuttavia di farne in buona, e debita forma la Rinunzia, con tutte le ſicurezze, e ſolennità ricercate, e neceſſarie. La qual Rinunzia ella farà avanti di maritarſi per parola di preſente; così come ſubito maritata la confermerà, e ratificherà inſieme col Rè Criſtianiſſimo, con le medeſime maniere, e ſolennità della prima Rinunzia, e con le Clauſole, che verranno ad eſſer più convenevoli, e neceſſarie all'effetto, & adempimento. Della quale Rinunzia le Maeſtà loro ſi obbligano, e ſaranno obbligate adeſſo per allora.

Ed

Ed in caſo che non faceſſero la detta Rinunzia, e Ratificazione del ſuddetto Trattato, ſaranno tenute al preſente per fatte, paſſate, e autorizate, nel miglior modo che ſi deve. Tutto ſi adempirà nella forma più efficace, & autentica, che far ſi poſſa, acciò rieſca buona, e valida; con tutte le clauſole derogatorie di qualunque Legge, Giuriſdizione, Coſtume, Diritto, e Coſtituzione contrarie; ò che impediſſero in tutto, ò in parte la detta Rinunzia, e Ratificazione; alla forza delle quali coſe, acciò non abbiano effetto, le Maeſtà Criſtianiſſima, e Cattolica derogano, come al preſente hanno intieramente derogato. E per l'approvazione, e ratificazione, ch'elle faranno del preſente Contratto adeſſo per allora, intendono derogato à tutte le ſopradette eccezioni.

Che in tanto le M. M. loro Criſtianiſſima, e Cattolica ſono venute, e vengono à concludere queſto Maritaggio, affine di tanto più aſſicurare, perpetuare, con un sì forte nodo la Pace Pubblica della Criſtianità, e frà le M. M. loro l'Amore, e la Fratellanza, che ciaſcuno in eſſe deſidera; così come à contemplazione di giuſte, e legittime cauſe, che moſtrano, e perſuadono l'ugualità, e convenienza del ſuddetto Matrimonio, col mezo del quale, e mediante il favore, e la grazia di Dio, ciaſcuno può ſperare feliciſſimi ſucceſſi al gran bene, & accreſcimento della Fede, e Religion Criſtiana, & al comune benefizio de i Regni, e Vaſſalli ſoggetti alle due Corone, così come per quello appartiene al bene, e conſervazione della pubblica cauſa. Conſiderazioni di tale importanza, che

 ſarebbe

ſarebbe da temerſi le occaſioni preſentateſi di tal Matrimonio, non foſſero tolte, ò prevenute. Dunque atteſa la qualità di eſſe, & altre giuſte ragioni, che ſi potrebbono dire, ò allegare, le M.M. loro accordano, e decretano per Iſtrumento, e Patto convenzionale frà loro, che avrà luogo, forza e vigore di Legge, ferma, e ſempre ſtabile in favore de' loro Regni, e di tutte le pubbliche facende di eſſi.

Che la Sereniſſima Infanta di Spagna Anna di Auſtria, ed i Figli, che da lei naſceranno, ſiano Maſchi, ò Femmine, e i loro Diſcendenti, primo, ſecondo, terzo, e quarto nato, e và ſeguitando; in qualunque grado che poteſſero trovarſi; in neſſun modo, e tempo, non poſſano ſuccedere à i Regni, Stati, Signorie, Dominii, che appartengono, ò apparterranno à S.M. Cattolica, e che ſono compreſe ſotto i Titoli, e qualità mentovati nella Capitolazione preſente. Nè in alcuno de' ſuoi maggiori Regni, Stati, Signorie, Provinzie, Iſole adjacenti; Feudi, Capitaniati, e Frontiere, che S. M. poſſiede al preſente, ò potrebbono appartenerle dentro, e di fuori del Regno di Spagna, che ſiano ſtati mai ſpettanti alle M. M. Cattoliche, e ſuoi Anteceſſori compreſi, ò dipendenti da quelli, ò che in qualſivoglia tempo poteſſero acquiſtarſi, ò accreſcere à i ſuddetti Regni, e Dominii, a' quali poteſſero devolverſi per qualunque titolo, diritto, ò ragione, anche durante la vita della Sereniſſima Infanta Anna, ò dopo la ſua morte; ò in qual ſi ſia de' ſuoi Diſcendenti, primo, ſecondo, e terzo, che per qualſivoglia caſo, diritto, legge, ò co-

ò costume, ò disposizione legittima di titoli, potessero pretendere di succedere à i detti Regni, Stati, e Dominii. In tutti i quali casi al presente la detta Infanta Anna dice, e dichiara essere, e debitamente restar esclusa, con tutt'i suoi Discendenti Maschi, e Femmine; ancorchè volessero dire, pretendere, che nelle loro persone non corrano, nè si possano considerar tali ragioni, come di nessun valore nella causa pubblica, ò per altri capi, sù cui potesse fondarsi la detta esclusione; ò che volessero allegare (che Dio non permetta) che la Successione del Rè Cattolico ne' Figli Serenissimi, Maschi, e Femmine, che hà, e che potrebbe avere, per suoi legittimi Successori, venisse à fallire, e mancare; non possa in alcun tempo, caso, ò maniera ella, e suoi Discendenti succedere, nè pretendere di succedere, senza pregiudicare alle suddette Leggi, Ordini, Costumi, e Disposizioni, delli Regni di Spagna, come della Corona di Francia, la quale à pregiudizio de' Successori Stranieri mette ostacoli, & impedisce ogni esecuzione di succedere, così nel tempo presente, come nel futuro. A tutte le quali considerazioni insieme, & à ciascuna di esse in particolare, le M. M. loro derogano in tutto quello, che contrariassero, ò impedissero il contenuto, l'ademdimento, ò l'esecuzione del presente Contratto; per l'approvazione, e ratificazione del quale, hanno derogato, e derogano, vogliono, & intendono, che la Serenissima Infanta, e suoi Discendenti, siano per l'auvenire mai sempre esclusi di poter succedere in alcun tempo, e caso agli Stati, e

ti, e Paesi di Fiandra, Conteà di Borgogna, e Charolois, loro appartenenze, e dipendenze, i quali Paesi, e Stati, furono da S. Maestà Cattolica donati alla Serenissima Infanta Isabella, e devono tornare à S. Maestà Cattolica, e suoi Successori.

Ancora espressamente dichiarano, che in caso la Serenissima Infanta restasse Vedova (no'l voglia Iddio) e senza Prole di tal Matrimonio, sarà libera, e sciolta dalla detta esclusione, e perciò dichiarata Persona capace de' suoi Diritti, e di poter succedere in tutto quello fosse per appartenerle, ed occorrere, in due Casi solamente: s'ella restando Vedova, e senza Figli di tal Matrimonio, tornasse in Ispagna: e se per ragione di Stato, e del Ben Pubblico, e per giuste considerazioni ella si rimaritasse col volere del Rè Cattolico suo Padre, ò del Prencipe suo Fratello; ne' quali duoi casi resterà capace, & abile à poter succedere, & ereditare.

Subito che la Serenissima Infanta Anna avrà adempiti i dodici Anni, e prima di celebrare il suo Matrimonio, per parola di presente formerà, & autorizerà una Scrittura, colla quale s'obbligherà per sè, e Successori di adempire, & osservare quanto si è accordato di sopra ad esclusione sua, e de' suoi Discendenti, approvando il tutto secondo stà contenuto nel presente Contratto, e Capitolazione, colle Clausole, e Giuramento necessario, e ricercato; giurando nel solennizare la suddetta obbligazione, e ratificazione, che ne farà un altra simile col Rè Cristianissimo, subito che à lui sarà mari-

maritata, e sposata; la quale sarà registrata dal Parlamento di Parigi secondo la sua forma, e costume. Così come allora S. Maestà Cattolica farà approvare, e ratificare la detta Rinunzia, e Ratificazione nella maniera costumata; e la farà anche registrare nel suo Consiglio di Stato. E siano le dette Rinunzia, Approvazione, e Ratificazione fatte, ò non fatte, al presente in virtù di questa Capitolazione, e Contratto del Matrimonio, che seguirà, e à contemplazione di tutte le suddette cose, si averanno, e s'intenderanno per veramente fatte, e legittimamente passate, & autorizate.

Che le M. M. loro Cristianissime daranno alla Serenissima Infanta per 50000. Scudi d'Oro dal Sole di Gioie, le quali con tutte le altre, che porterà seco, come Beni Patrimoniali, apparterranno senza difficultà à Sua Altezza, suoi Eredi, e Successori, e à quelli che avranno i Diritti. Che le M. M. loro Cristianissime, inerendo all'antico, e lodevol costume della Casa Reale di Francia, assegneranno, e costituiranno alla Serenissima Infanta D. Anna, per suo dono Nuziale 20000. Scudi d'Oro dal Sole d'annua rendita, da assegnarsi sopra Terre, e Luoghi con titolo di Ducea, della quale goderà con autorità per le sue mani, ò quelle de' suoi Commessarii, coll'uso della Giustizia, colla ragione di disporre di tutti gli uficii vacanti, conforme costumasi con le Regine di Francia, con Patto, che i detti Ufizii non possano conferirsi, se non à Nazionali Francesi, come anche l'amministrazione delle suddette Terre, secondo le Leggi, e Costumi di Francia; della quale assegnazione la suddetta Serenissi-

ma

ma Infanta entrerà in possesso, & uso, subito che restasse Vedova, per goderne tutto il tempo di sua vita; ò rimanga in Francia, ò si ritiri giù del Regno.

Che S. M. Cristianissima darà, & assegnerà alla Serenissima Infanta Anna per dispensa della sua Camera, e trattenimento della sua Casa, somma convenevole à Figlia di Rè così grande, e possente, assegnandoliela nella forma, e maniera, che per ciò si costuma in Francia.

Che la Serenissima Infanta compiti i dodici Anni, si sposerà col Rè Cristianissimo per via del Procuratore, ch'egli invierà per parola di presente.

Il che adempito, S. M. Cattolica, la farà condurre à sue spese fino alle Frontiere di Francia, nella maniera, e grandezza, che si conviene, dove con le medesime forme, & apparecchi sarà ricevuta dal Rè Cristianissimo.

Che in caso si rompesse tal Matrimonio frà S. M. Cristianissima, e la Serenissima Infanta Anna, quale sopravivesse à S. M. Cristianissima, possa ella ritornare liberamente, e senza impedimento alcuno nella Spagna, ò dove le sarà più comodo fuori di Francia, tutte le volte che à lei piacerà, con tutti li suoi Beni suddetti, Dote, Donativo, Gioie, Vestimenti, Argenteria, & ogni altro mobile, insieme co' suoi Ufiziali, e Servidori; senza che per qualsivoglia caso, se le possa mettere impedimento, ò arresto nel suo partirsi, nè direttamente, ò indirettamente impedirsele la ricuperazione, e il godimento della suddetta Dote, Donazione, & Assegnamento, che se le deve. E per

tale

tale effetto il Rè Cristianissimo darà alla Maestà Cattolica, & alla Serenissima Infanta Anna sua Figlia tali Brevi, e Lettere di sicurezza, che più saranno necessarii, firmati di mano sua, e della Regina Cristianissima sua Madre Tutrice, e Reggente, e sigillate col loro Sigillo. Et adesso per allora di questo ne assicurano le M. M. loro Cristianissime, e promettono per sè, e Successori in fede, e parola di Rè.

Che, atteso che il presente Trattato di Matrimonio sia stato desiderato, e poi concertato, e promosso dal Nostro Santo Padre, e per la sua mediazione condotto alla positura in cui si trova; sia convenevole il supplicare S. Santità, come al presente le M. M. loro la supplicano di contentarsi, dando loro la benedizione, e l'intervento della sua Appostolica Auttorità à questo Contratto, di volerlo approvare, & inserire nelle sue Bolle insieme coll'approvazione, che ne avranno fatto le M. M. loro, e Sua Altezza, colle Scritture, e Giuramenti prestati, & autenticati, e con quanto è passato per adempimento, e sicurezza del medesimo Contratto.

Che le M. M. loro Cattolica, e Cristianissima approveranno, e ratificheranno questa presente Capitolazione, promettendo sù la Fede, e Parola di Rè, di osservarla, & inviolabilmente adempirla. Formandone à tal'effetto i loro Brevi nella solita maniera, con derogare à qualunque Legge, Ordinazione; e Costume, che sono, ò saranno contrarii all'accordato. E i detti Brevetti di ratificazione della presente Scrittura, si consegneranno,

com'è

com'è di ragione, l'uno all'altro respettivamente, frà due Mesi, computando dal giorno della data presente, e ciò col mezo de' loro Ambasciadori di residenza.

Di tutto quello che i mentovati Signori Commessarii hanno promesso, & accordato secondo il contenuto della presente Capitolazione, si sono obbligate le loro M. M. Cattolica, e Cristianissima con S. Altezza, in parola, e fede di Rè, di effettuare, osservare, e comandare, che sia intieramente osservato, & adempito, senza che in tutto, ò in parte manchi cosa alcuna; nè contrarieranno mai, nè consentiranno direttamente, ò indirettamente, sia contrariato in qualsivoglia modo, ò maniera immaginabile. Perchè così hanno promesso i suddetti Commessarii in virtù delle Plenipotenze, che tengono delle M M. loro. Al che furono presenti i suddetti Signori nominati nel principio del Contratto, i quali promettono, & autenticano quanto di sopra hanno soscritto di propria mano, e con i loro nomi; avendo ricercato me, che di tutta questa Capitolazione à loro ne concedessi Copia, &c.

Il Duca di Lerma Marchese di Denia.
Arrigo di Lorena.
Brullardo.
Andrea di Rochesilet.

Formato da me Segretario, e Notario suddetto. Madrid 20. Agosto 1612.

Antonio Arestigni.

CA-

CAPITOLO II.

Si prova la validità della Rinunzia dell'Infanta Donna Maria Teresa con le Leggi Civili.

SI è posta nel Capitolo passato la Rinunzia dell' Infanta, perchè *tanquam facti species* essendo letta in prima, giudichi l'Europa, se le ragioni, che si producono siano addattate alle circostanze della medesima; così che con restare alla chiarezza del lume esposta la verità, trà le tenebre della bugia comparisca più nera la lividezza Francese. Dirò nondimeno, che necessario mi viene à cadere il risponder innanzi ad un quesito, ch'è questo: se le Rinunzie delle Figlie siano lecite veramente, e per- [illegible] entre alcuni de' Scrittori Francesi, che in[illegible]o la Rinunzia della Regina di Francia Maria Teresa, s'avanzano à sfacciatamente negarlo; comechè tali Rinunzie, contro del diritto siano della natura, onde ne vengono dalle Leggi Civili proibite, e delle Genti, non potendo altrimenti de' loro Patrimonj spogliarsi le Figlie, nè abdicare le Successioni, che de *Jure Naturæ* le aspettano. A tal quesito dunque non vi sarebbe d' uopo di risposta, essendo da sè nota, e patente la cosa, nel vedersi tali Rinunzie dall'universale ricevute, e di continuo approvate; nondimeno dirò, con falso fondamento asserirsi esser queste contro del Jus della Natura; e sarebbono obbligati à giustificarsi Licurgo, e Solone, perchè costituirono a' loro Popoli Legge di prendere senza alcuna dote le

mogli, ma più sarebbono chiamati in esame gl'Indiani, gli Etruschi, i Gotti, che le proibivano affatto. E mi si dica: Repugna forse alla natura, all'arbitrio dell'Uomo, che meglio non l'usa, che in disporre de' beni, che l'ordine delle cose à nostro favore dispensa, che una Figlia ne venga à beneficare il Padre, à cui tanto deve *Benefacienti, ut benefiat, immo natura admonemur (a)* e ciò più quando la ne resta sufficientemente dotata? S'è lecito ad ogni uno poter Rinunziare al Jus per lui introdotto, dice la Legge, e sprezzarlo ancora, *Unusquisque potest contemnere ea, quæ pro se introducta sunt (b)* Perchè non potrà usarlo la Figlia in favore del Padre? Io sò, che mi si opporrà. Per qual cagione vollero dunque i Romani restassero le primitive Leggi corrette, che spropriavano le Figlie? La risposta non è molto lontana: [illegible] Jus antico di que' tempi, non per altr[illegible] che le Rinunzie proibir volle, se non perchè, avendo al Padre potestà data assoluta sopra la vita de' Figli, venne à dubitare, che guidati tal volta da cieco affetto, verso tal'uno di quelli, potessero coll'autorità sovrana, che possedevano, obbligare gli altri à rinunziare a' loro patrimonj; ma dopo che fù derogato à quella Legge, e tolta la potestà a' Padri, sopra la vita de' Figli, fù anche prescritto à quella delle Rinunzie, e Bonifacio VIII. per romper affatto la durezza del Jus antico, ne promulgò positiva Legge, con la quale vennero le suddette poste in uso, e permesse: se meglio con Gregorio Tolosano Io non dicessi, che ne fù questa una dichiarazione del Jus Civile, *Natura antiqua*

(a) *l. Sed & si lege 25. §. 11. de petit. hæredit. Laurent. Kirch. 1. consf. var. auct. 37. n. 25.*

(b) *l. Si quis in conscribendo 29. C. de pact. l. pen. C. de transact.*

qua succedendi erat, ut existentibus Masculis Filiæ Parentibus non succederent. A Jure Civili hoc improbatum est; immo pactiones Filiarum renuntiantium Paternam successionem irritæ erant; sed quia de facili res ad suam naturam redit; ideo Leges Pontificiæ facilè permiserunt filiabus renuntiare accepta dote reliquis ut faveant Masculis, quorum tantùm ab initio successio erat remotis Filiabus, ut conservarentur Familiæ nomine majorum. (*a*) Così che alle Figlie ogni qual volta le ne restino sufficientemente dotate, viene con ragione permesso, di poter rinunziare à favore de' maschi, per conservazione della Famiglia: ma perchè in contrario v'è chi mi apporta la Regola di Pomponio *Jura sanguinis nullo Jure dirimi possunt*. (*b*) Si risponde, che la regola quì non s'addatta, e deve essere intesa *inter terminos Juris*; essendo che altro si è il Jus del Sangue, & altro sono gli effetti, che ne derivano. Per il Jus del Sangue, s'intende il Jus della Cognazione, così dichiara la Legge: *Per Jura Sanguinis, intellige Jura Cognationis, quæ naturali vinculo constant:* (*c*) E questo in niun modo può infringersi, così che uno ch'è Figlio, mai non può dirsi che non sia Figlio, come all'incontro quello ch'è Padre tenirà sempre il luogo di Padre, e quì si verifica la regola. Ma, circa gli effetti della Cognazione, può in molte occasioni il Jus Civile porvi impedimento, limitarli, ò dargli norma diversa, secondo le necessità umane, il bene comune, e la conservazione delle Repubbliche; e però nelle successioni può non solo mutarne l'ordine; ma anche impedirne l'effetto, quando così convenga,

(a) *Syntag. Juris lib. 41. cap. 2.*

(b) *lib. 4. ad Sabinum.*

(c) *l. Si ff. de Just. & Jur.*

essendo che *ratio est anima legis*, (*a*) Sentiamo come parla nell'Instituta Giustiniano. *Jus Civile quandoque effectus Cognationis quoad Successiones, & Tutelas certis de causis impedire potest* (*b*) E non si vede ciò anche nella Legittima, che viene assegnata in luogo di alimenti, quale per Statuto particolare può venire diminuita? (*c*) Il Padre non è tenuto di alimentare il Figlio? E pure se da sè può alimentarsi il Figlio, può anche il Padre negargli gli alimenti; (*d*) la regola dunque suddetta deve intendersi ne i termini abili, e secondo le circostanze de' tempi, poichè come s'è detto, *Lex est quæ regulatur à ratione*. (*e*)

Non vorrei veramente insistere con altre prove, perchè basterebbe in testimonio addurne il Costume delle Genti, l'usanza de' Popoli, gli Statuti delle Provincie, e se per lo spazio di 400. anni ciò venga universalmente approvato, e con tante Sentenze ne' Tribunali giudicato; onde come ben dice Arneo Ruberto, e seco una turba numerosa di Juristi, così al chiaro consta di questa verità, che il non conoscerla, è segno di ostinata ignoranza. *Renuntiationes constat apud nos, & usu nostro admissas, ac plerique Senatus Judiciis comprobatas*. (*f*) Pure acciò coll'autorità di tanti Uomini Illustri, più la ne resti auvalorata, m'avanzerò à solamente dire, che tutt'i Canonisti nella Decretale al Capitolo *Quamvis de pactis*, ò per dir meglio, tutti li Dottori di Europa approvano le Rinunzie. In Ispagna Montalvo, Vasquio, Covaruvia: In Francia Molineo, Bordeax, Lovet, du Molin, e Argentero: in Fiandra Christineo, Everardo,

(a) *l. cum Oratio 7. ff. de bonis damnat. Alex. cons. 32. Clarissimè n. 5.*

(b) *§. fin. Institut de cap. dimin.*

(c) *Auth. de hered. & falcid. §. primum itaque.*

(d) *l. si quis à liberis. 5. §. 8. ff. de agnoscend. & alend. liber.*

(e) *l. scire 17. ff. de legib. Barth. Berett. ad Extravag. Ambitiosæ de reb. Eccles. in inst. n. 41.*

(f) *Rerum Judicatar. lib. 2.*

rardo, Groenueg, Chintſcozio, e Stockmans; che però con ragione ebbero à dire Afrerio, e Boetio *Renuntiationes istæ validè, ac legitimè afferuntur*. (*a*) E perchè alcun altro poco amatore del vero potrebbe dirmi, che ciò trà le importanze private ſol venga praticato, e non trà Prencipi, vi prego à portarvi nell'Archivio di Parigi, dove il genio forſe più v'inclina, e prendere per mano li Contratti Nuziali di Franceſco Primo con Leonora d'Auſtria: di Eliſabetta di Francia con Filippo Secondo: di Margherita parimente di Francia con Emanuelle di Savoia: di Maria de' Medici con Arrigo Quarto: di Anna d'Auſtria con Luigi Decimoterzo, che non averete occaſione di porre più in dubbio, ſe furono ſtipulate per parte delle Donne ampliſſime Rinunzie de' beni Paterni, e Materni, coll'approvazione, e giuramento de' loro Mariti, e con reſtare le medeſime di un'ordinaria dote à pieno contente; ma di queſto baſti, e veniamo alle prove.

(a) *Aufr.* 452. *Boet. deciſ.* 204. *Guido Papa q.* 109.

Primo: La Rinunzia della Regina Maria Tereſa fù ſtipulata con tutte quelle ſolennità neceſſarie, & eſſentiali, intrinſeche, & eſtrinſeche, che ſi ricercano dalle Leggi, per rendere valido un Contratto, onde non vi eſſendo difetto, per queſta parte non può eſſer invalida. Si prova: non può eſſere difettoſa à cagione di qualche ommiſſione quella Rinunzia, quando il Prencipe con la ſua preſenza ſuppliſce ad ogni difetto, perchè *Princeps ſua præſentia ſupplet omnia ſolemnia Juris*. (*b*) Ma il Rè Cattolico fù preſente, e ſupplì ad ogni difetto nella Città di Fonterabbia, quando ſi formò

(b) *l. omniũ C. de Teſt. l. penult. de donat. inter Vir. & Uxor. C. l. Sancimus juxta Arib.*

 mò

mò il solenne Contratto, adunque non fù difettosa: Sentite un poco s'è vero: *S. M. Cattolica supplisce colla sua Reale autorità à qualunque difetto, ommissione di ragione, ò di fatto, di sostanza, ò di qualità, di stile, ò di costume, che potesse essere incorso nella forma del presente Contratto di Rinunzia, conformandolo, & approvandolo con la sua piena, & assoluta Potestà, come Rè, che non conosce superiore; con abrogare per questa volta qualunque Legge, ordinazione, usanza, ò costume, che potesse contrariarne, ò impedirne l'effetto.*

E se questo non bastasse contro la protervia ostinata de' Francesi, che l'impugnano, almeno deve bastare la protesta, che in simile tenore fà il Rè di Francia nel Trattato di Esclusione, che approva, sottoscrive, & in ogni miglior modo convalida, con derogare à tutte le Leggi, Costumi, e Disposizioni in contrario. Se ciò dunque è vero, argomento così. Quell'Istrumento, che viene approvato, sottoscritto, e convalidato da una delle parti, che coll'autorità, che tiene, supplisce à tutt'i difetti, deroga à tutte le Leggi, non può dalla medesima parte chiamarsi difettoso; ma il Rè di Francia approva l'Istrumento di Esclusione, lo sottoscrive, convalida, supplisce à tutt'i difetti, e con la propria autorità deroga à tutte le Leggi, Costumi, Disposizioni contrarie; adunque l'Istrumento di Esclusione non può dal Rè di Francia chiamarsi difettoso. La maggiore non può negarsi, perchè implica contradizione, che uno nelle medesime circostanze approvi una cosa, e la disapprovi: *Et factum proprium nemo impu-*

impugnare potest tanquam vitiosum. (*a*) E la ragione si è *Quia non meretur auxilium legis, qui se facto proprio in necessitatem conjecit*. (*b*)

La minore si prova con la confessione del Rè di Francia, nella ratificazione del suddetto Trattato. *Promettendo in buona fede, & in parola di Rè di effettuarlo, farlo osservare, inviolabilmente mantenere, senza mai direttamente, ò indirettamente contravenire, in qual si sia modo, ò maniera che possa essere, derogando à questo fine à tutte le Leggi, Costumi, e Disposizioni in contrario, perchè così è la nostra volontà*.

Ma ditemi ancora: il Giuramento dell'Infanta, ò del Rè di Francia, ch'è parte interessata, opera alcun effetto? Io non ne dubito punto, se dicono il vero i Dottori, e se volete sapere qual è l'effetto; sentite la Legge, *Supplet juramentum omnes solemnitates alioqui requisitas*. (*c*) Voglio stringere più l'argomento *à fortiori*. Se in un'Atto giudiciale fatto da un Giudice, si presume esser intervenute tutte le solennità, dice Socino, (*d*) non per altra ragione, se non perch'è fatto da quello ch'è Giudice; & in un Rè, in un Monarca Superiore à tutt'i Giudici, e à tutte le Leggi, che ordinò l'Atto, e fù presente, non si ammetterà tal presunzione, ma si dirà l'Atto manchevole di solennità?

Il formale de' Contratti non consiste nelle solennità accidentali, & estrinseche; ma nel consenso

 de'

(a) *l. 9. C. 21. l. post mortem 25. ff. de adoption. l. per fundum 11. ff. de servit. rust. præd. l. sicut 5. C. de actio. & obligat. l. cum à Matre 14. C. de rei vendic. l. generaliter §. fin. de non numer. pecun. l. non idcircò 12. C. de contrah. empt. l. Creditoribus 5. de servo pignori dato l. cum profitearis 4. C. de revocand. donat.*

(b) *l. 7. §. qui satisd. cog.*

(c) *Alex. Conf. 53. n. 6. vers. aut non intervenit. vol. 3. Joh. Andrea ad speculat. de sentent. §. ut autem verb. procedendum, Grammatic. Consil. Civil. 108. num. 77. Anton. Gabr. Roman. lib. 2. de Jure jur. conclus. 5. n. 14. VVesemb. 1. Conf. 23. num. 22.*

(d) *in tr. fallent. reg. 463.*

de' Crontraenti, ch'è la causa intrinseca, e l'essenziale loro. *In Contractibus primò respiciendum est formalis causa circa consensum, nam si consensus absit, nec Contractus ullo modo valebit, quia fundamentum non habet* (*a*) onde ogni qual volta non si provi in contrario circa il consenso, vale il Contratto, perocchè come ben dice la Legge, *Solemnitates intrinsecæ præsumuntur*, (*b*) e le solennità estrinseche, e non necessarie, non viziano l'Atto, benchè vengano ommesse, ma lo rendono solo meno solenne. (*c*)

Oltre di che vi si fà ancora il considerare, essere questo un Contratto di buona fede, e non *stricti Juris*, qual è stato frà due gran Rè stipulato, che hanno per massima dall'uso stabilita, che i loro Contratti siano Contratti di buona fede, e purchè dalla violenza, ò dal timore non siano estorti, il che non è, sono sempre validi, e però tali formalità, ò solennità, dice Grotio Autore dottissimo, sono considerate per sottigliezze del Jus Civile. *Qui metum non intendit, promissio validè fiet; nec scrutabimur quid, aut quantum ejus intersit, quæ Juris Romani sunt subtilitates*. (*d*)

Ma perchè non manca chi ardisce falsamente di sostenere, avere l'Infanta rinunziato senza l'intervento del Marito, sotto la potestà del quale già si ritrovava, in virtù del Matrimonio concluso, cosa ch'essendo da tutte le Leggi proibita, & in particolare da quelle di Spagna, rende nullo il Contratto, qual non possa dall'approvazione, dalla firma, e dal giuramento del Cristianissimo venire convalidato; imperocchè, *Quod initio non valet*,

(a) *l. 1. de de pact. P. C. cum Paulus Tolos. l. 50. cap. 5.*

(b) *§. si scriptum 17. instit. de de inutil. stipulat. l. Juris gentium 7. §. quod ferè 12. ff. de pact. l. sciendum ubi Jason. de V. O. vid. omnino. Menoc. de præsumpt. l. 3. cap. 32.*

(c) *Valeron de Transact. tit. 5. Quæst. 4. num. 20.*

(d) *de Jur. bell. & pac. lib. 3. cap. 19.*

let, tractu temporis convalescere non potest. (*a*) E necessario, per togliere all'Europa l'impressione di sì temerario supposto, usare il documento del Savio, con rispondere anche alla sciocchezza. *Responde stulto juxta stultitiam suam, ne sibi sapiens esse videatur.* (*b*) Dirò dunque in prima, non esser vero, che le Leggi di Spagna, ò di qualsivoglia altro Paese, levino dalla potestà paterna le Figlie Reali, contratti subito gli sponsali per impegno di presente; di modo che non possano quelle in qualunque maniera contraere, senza il consenso del marito, & ancorchè al sentire di Broerio, le consuetudini del Regno di Francia trasportino le Figlie sposate dall'arbitrio del Padre à quello dello Sposo; non per questo auviene lo stesso ne' Regni di Spagna, come fondatamente sostiene Giovanni Lupo, uno de' più celebri Dottori, che concorsero in Ispagna, à decretare la Legge Tauris, quale s'addatta appunto al nostro caso; imperocchè solamente dopo consumato il matrimonio, viene alle Mogli proibito il formare Contratti, senza là permissione del Marito, e tale è il sentimento della detta Legge, dottamente da Covaruvia interpretata. *Leges Regiæ locum habent in Uxore Nuptiis jam celebratis, vel in Sponsis matrimonio tamen consumato, non autem in Sponsis de præsenti nondum cognitis, nec ad domum traductis.* (*c*)

Ma supposto per vero, che fosse alle Figlie sposate, dalle Leggi tolta ogni facoltà di stipulare Contratti senza l'assenso del Marito, chi è quello che negar presuma, che il Rè di Francia non abbia ciò saputo, e tacciuto senza contradire alla

(a) *Paul. lib. 6. ad Sabinum.*

(b) *Prov. c. 26. v. 5.*

(c) *De Matrim. P. 2. Cap. 7. §. 1.*

Rinunzia della Sposata Infanta? Se questo è, come punto non si può dubitare, ciò à me basta per rendere valido il Contratto secondo le dette Leggi di Spagna; e Vasquio Dottor insigne ne può dar sicurezza di questa verità. *Cùm Lege Tauri prohibeatur Uxor sine Viri sui licentia contrahere: si ipsa se ignaro contraxisset, etiam post longum tempus Mariti licentia non præsumeretur. Cæterùm sciente, vel patiente Marito licentia præsumeretur, vel taciturnitas pro licentia haberetur.* (*a*)

(a) *ff. Filius famil. ff. l. qui in aliena Ferdinan. Vasquius lib.* 1. *c.*64.

Ma per scuoprir meglio la bugia, bisogna che vi apporti la dichiarazione, che fà l'Infanta nell'Instrumento Nuziale. *Sua Maestà Cattolica* (dice ella) *mi tiene ancora sotto la sua possanza Paterna:* adunque s'era sotto la possanza del Padre, non era sotto quella del Marito. Vengano avanti questi testimonj di Susana, e mi rispondano, se quando il Contratto di Rinunzia ne fù concluso erano ancora solennizzati i Sponsali? E se il Rè di Francia, come principal attore non s'obbliga nell'Articolo Sesto del suddetto Contratto di approvarlo, volerlo, e confirmarlo, con abrogare tutto ciò che l'effetto impedir ne potesse dell'accordato? Di modo che con detta approvazione, e consenso venne à permettere la Rinunzia, e Ratificazione solenne, che doveva fare l'Infanta, e poi ne fece in Fonterabia l'Anno 1660 Sentiamo come parla l' Articolo: *Sua Altezza farà un' Atto di Approvazione, e Confermazione della detta Rinunzia, & Esclusione insieme col Rè Cristianissimo subito maritata, e Sua Maestà dovrà farlo registrare, & approvare dal Parlamento di Parigi; e la detta nuova Rinunzia, Ratificazione, & Ap-*

Approvazione, essendo fatta, & annessa al presente, & in virtù di questo Trattato, e del Maritaggio, che seguirà, si averà per fatta, spedita, approvata, & insieme registrata dal Parlamento di Parigi, con la pubblicazione della Pace in quel Regno. Posto questo per fondamento, ne formo questo Dilemma: ò che l' Infanta era sotto la potestà Paterna, ò del Marito; se era sotto la potestà Paterna, e non s'erano contratti i Sponsali, è sciocchezza il dire, ch'era necessario il consenso del Rè suo Marito; se poi era sotto la potestà del Marito, ecco che il Marito si obbliga nel detto Contratto di approvarlo, volerlo, confermarlo, farlo approvare, e registrare nel Parlamento di Parigi; adunque non si può dire, che abbia rinunziato senza il consenso del Marito, perchè, *Consentire dicitur, qui quando actum prohibere potest, non prohibet, multò magis si verbis expressis dicit se non prohibiturum*. (a) Finalmente per concludere sopra di questo punto: quando tutte le Leggi Civili pugnassero contro una Rinunzia comune, per cagione di qualche difetto, ò mancanza, quì non ponno aver luogo, essendo come già s'è detto un Contratto questo frà due de' più gran Rè dell'Europa, che al Jus restando della Natura appoggiato, viene puramente regolato dal Diritto delle Genti; e necessario considerato alla Salute della Monarchia, all'Interesse del Ben Pubblico de' due Regni, all'Importanza della Pace, di cui è fondamento, e cagione, e con cui è talmente unito, e congiunto, che parte essentiale si rende, non può dalle Leggi Civili Romane del volgo venire corretto, od alterato, onde la sua validità, ò sussi-

(a) *Arg. l. 2. & 4. ff. de noxal. act. l. item 13. §. 7. ff. locat. can. non inferenda 7. Can. qui potest 8. & Can. ult 23. q. 3. c. sicut dignum 6. §. illi de homicid. cap. dilecto 6. vers. & quidem de sentent. excomm. lib. 6.*

ò sussistenza, dal Tribunale dipende della ragione di Stato, ò Sovranità, dalla quale traendo i suoi principj, può solamente essere da quella giudicato; ma di questo *ex professo* ne tratteremo nel secondo Capo.

Secondo: Non vi è stata lesione, onde sussiste il Contratto. Che non vi sia stata lesione, si prova; perchè fù assegnata all'Infanta Dote proporzionata, e conveniente; e se trà privati prende questa la norma dalle consuetudini del Paese, dicono Socino, e Corneo (a) così trà Prencipi dal costume la ne riceve la giusta misura. E che ciò sia vero, sentite cosa ne dice la medesima nell'Instrumento di Dote: *Sò benissimo, che de' Beni Paterni, e Materni, per conto di Eredità, ò Legittima, non poteva in rigore appartenermi la Somma promessa di* 500000. *Scudi, e che questa è una Dote assai competente, e la maggiore che abbiano mai ottenuto le Infanti di Spagna.* Sì che, se la sua Legittima non poteva arrivare à 500000 Scudi, e la Dote ascese alla Somma di 500000. Scudi, adunque la Dote fù maggiore della Legittima; e se vogliono i Dottori, che *Dos congrua dicatur quae respondet Legitimae* (b) adunque non solo fù Dote congruente, ma soprabbondante, perchè fù maggiore della Legittima. Ma supponiamo ancora, che vi possa nascere dubbio, se'l Padre abbia soddisfatto alla convenienza, dice Castrense, e seco altri Jurisprudenti: *In dubio Lex, Judex, & quilibet bonus Vir arbitratur Patrem semper discretè, & congruè, ac convenienter Filiae Dotem constituisse.* (c) E però molto lontano dal vero sarebbe, se si volesse affermare con alcuni, che hanno

(a) *Conf.* 288. *circa prim. qu. col.* 7. *n.* 17. *lib.* 2. *conf.* 48. *incip. de pluribus col.* 3. *vol.* 2.

(b) *Salicet in l. Sancimus in fin. C. de Nupt. Alex. Cons.* 69. *n.* 2. *vol.* 1. *Dec. conf.* 180. *in princ.*

(c) *Conf.* 275. *n.* 5.

il

il cervello stroppiato, come i Francesi, che all'Infanta fosse stata assegnata una piccola portione delle immense facoltà à lei dovute, onde rimanga annullata per effetto di enorme lesione la detta Rinunzia, essendo che, come s'è detto, le fù assegnata Dote competente, *Et quod Patri fuit competens visum, alteri videri incompetens non debet* (*a*) e con molta ragione. *Urget enim naturalis stimulus Parentis ad cogitandum de Liberis.* (*b*) Sì che falsamente si asserisce, che le appartenessero immense facoltà, come di sopra dalla confessione della medesima consta, e più à basso si proverà.

(a) *l. si furios. Paul. de Castr. consil.* 275. *lib.* 1. *Decius Consil.* 181. *col.* 4. *in princ.*

(b) *l.* 36. §. *ult. ff. de excus. tut.*

Ma se lo volete vedere più apertamente, in mostraverlo con molti casi seguiti. Dimando, cosa fù data in Dote all'Infanta Anna, Primogenita di Filippo Terzo, e maritata con Luigi XIII? Voi trovarete, che furono parimente 500000. Scudi d'Oro. Ma che dico? Qual fù la Dote di Leonora Sorella di Carlo V., maritata con Francesco Primo? Osservate nell'Istromento di Matrimonio, e di Pace al Cap. XIV., e vedrete, che non furono che 200000. d'Oro dal Sole, per tutt'i Diritti Paterni, & Aviti. E perchè sò, che non bastano gli Esempi de' Rè di Spagna, per rovinare sì maliziosò supposto, prendiamo per mano quelli della stessa Francia. Cosa diede dunque in Dote Enrico II. Rè di Francia ad Isabella sua Figlia, che maritò con Filippo II.? Certamente non furono che 400000. Scudi, da pagarsi nel termine di 18. Mesi; e dallo stesso Rè Enrico non furono assegnati 300000. d'Oro per Dote à Margherita pure sua Figlia, e Duchessa di Berry, che si maritò col Duca

ca di Savoia Emanuele Filiberto? Se dunque *Exemplis rem declarare est optimus dicendi modus*, (*a*) dovrebbe ciò bastare. Ma che occorre mendicare dagli Esempi le prove, mentre si sà, che i Matrimonj, che seguono trà Rè, non hanno per fine il denaro Dotale, bensì l'interesse dello Stato, e la pubblica utilità, non soccombendo alle Leggi comuni del Foro, ma alle costumanze Regie delle Corti; sichè una Somma conveniente di denaro per Dote basta, e per Legittima, e per tutto ciò che possa alla Figlia appartenere della Casa Paterna. Il determinare quanto ascender possa precisamente il valore della Legittima, ch'aspettar ne può alle Figlie Reali, è troppo lontano dalla pratica, nè l'Aritmetica può dar regola giusta di proporzione. Se ne' Patrimonj delle Persone private interminabile è il giudicio della discussione de' beni; che si dovrà poi dire di un Patrimonio Reale? I di cui esiti nelle varie vicende de' Regni, arrivano tal volta ad eccessi non creduti. Con ragione dunque s'è introdotto dal lungo uso il costume, e poscia trà Monarchi quasi per Legge stabilito di dotare le Figlie con somma determinata di contante, nè giammai trovo esser insorti litiggi per il supplimento delle Legittime alle Principesse nella divisata maniera dotate, lasciandosi alla debil fortuna de' privati per simiglianti cagioni l'aggiramento sù Tribunali de' Processi. Nondimeno per abbondanza di cortesia con chi è di Nazione insolente, supponiamo che all'Infanta appartenessero ricchissime sostanze, ch'eccedessero l'ammontar della Dote, e che il Rè suo Padre,

(a) *Matth. de Afflict. in praelud. constitut. Neapolit. q.12.n.17.*

Padre, come sol per costume mentiscono i Francesi, le fosse debitore di un millione, e cento mille Scudi d'Oro, per conto de' Beni Materni; per qual ragione non poteva ella rinunziarle, e farne dono al Padre, al Fratello, alla Casa, per benefizio della Famiglia, per utilità de' Regni, e quiete de' Popoli? *Unusquisque cujus gratia res est instituta* (Non dice la Legge?) *potest de ea liberrimè disponere, eique cui velit renuntiare, ac prætermittere; quinimmo etiam prodigere.* (*a*) La Legge lo dice certamente, ma non lo dicono i Francesi, che non ne conoscono alcuna. Voglio avanzar più l'argomento, con far un'istanza à quei del Gabbinetto di Francia. Per qual cagione furono al Cristianissimo concedute tante Provincie, e Stati nella Pace de' Pirenei? Sì mi risponderanno lo sò, con la solita loro massima, perchè le aveva acquistate, e che *Jus est in Armis*. Qui li aspettavo, ma il titolo era legittimo? Non lo credo. Era bene un parto d'un insolente, & ingiusta usurpazione, tanto connaturale à quella Nazione; ma s'è anche vero, che il Jus dell'Armi tanto dura, quanto dura il possesso, e che perduto il possesso, si perde anche il Jus; dunque non è difficile, che torni il tempo, che si possa ripetere con l'Armi quello ch'è suo; perchè se per forza solo s'è convenuto lasciare, con la forza ancora potrassi riprendere: *Quale dominium talis vendicatio inde oritur.* (*b*) Volete dunque saperlo, ve lo dirò Io: Fù ciò à contemplazione del Matrimonio, & acciò risultassero à favore della Figlia, che si considerava allora come una cosa stessa col Rè suo Marito; perocchè il Tratta-

(a) *l. penult. C. de pact. Jason. ib. Vasquius. controv. lib. I. cap. 24.*

(b) *l. 23. pr. ff. de R. V. lib. 16. §. fin. ff. de pign. act.*

to di Matrimonio non deve già tenersi come un Trattato particolare, e ne' puri termini di Matrimonio, ma come membro essentialissimo del Trattato di Pace, e per conseguenza à tutte le altre condizioni relativo. Dove trovate dunque questa lesione?

Per confondere nondimeno la maliziosa ostinazione di chi si oppone, mi si fà il riprendere in mano le Leggi. Verità è così trita, che non hà di bisogno di prove, perchè, viene sostenuta da gravissimi Autori, che le Rinunzie de' Beni futuri, non ostante qualsivoglia lesione, mai ponno dirsi nulle; bensì questo ne' Beni acquistati tiene forza di ragione, e tale, e non diverso è il senso, con che parlano li Jurisconsulti: *Læsio enim enormis non rescindit Contractum; nam in Renunciatione non agitur de Jure quæsito, sed quærendo, quod ex incerto futuro eventu pendet, & Filiæ nullum Jus competit in bona Patris viventis.* (*a*) Lo conoscete chi è questo che parla? Se non lo sapete, vi dirò ch'è Bartolo, quale virtuosamente viene seguitato da Paulo Castrense, che dice: *Tempore autem mortis, quid & quantum de bonis ejus futurum sit incertum est.* (*b*) Essendoche il Jus futuro, dice il sopraccennato Bartolo, dipende dall'incertezza degli eventi, *quod ex incerto futuro eventu pendet*. E Carlo Molineo, tanto venerato da' Francesi, forse non confessa, e con lui Boerio, sentenziarsi ad ogni occorrenza nella Curia di Parigi, (*c*) che le Figlie minori congruemente dotate, benchè con enorme lesione, non possano avere perciò alcun regresso alle facoltà Paterne? Ma più chiaramente il Vescovo Covaru-

(a) *Bart. in l. 1. nuntiatio n. 34 l. 1. §. si Impub. ff. de Collation. Bonor.*

(b) *Paul. Castr. Cons. 174. Cravetta cons. 114. Anchsran. q. 50. Parisiens. lib. 3. Cons. 26. cum Imola Alexand. & aliis quos citat & sequitur Gabriel. lib. 3. conclus. tit. de Jure not.*

(c) *in Alexand. cons. 29. lib. 1. deci. 62.*

via Autor dottissimo di Spagna non dice? *Renunciatio Paternæ hæreditatis, vel deferendæ facta à Filia, etiam minori 25. Annorum, si fuerit geminata, & juramento præstito poterit non rescindi adhuc ratione gravissimæ læsionis, cui per actionem geminatam renunciatum esse præsumitur, & hoc arguitur ex l. Codice ad Velleian; idque probatur in specie à Decio cons* 181. (*a*) E benchè s'avanzi à dire alcuno. *Si læsio gravissima contigerit renunciatio nulla est, quod non videatur jurans in tantam læsionem consensisse.* (*b*) Rispondo, che siamo fuori del caso; perocchè l'Infanta ben sapeva cosa rinunziava, e che anche rinunziava à tutt'i privilegi; che annullano i patti, & in particolare al benefizio della lesione.

(a) *Par.* 3. §. 3.

(b) *Bal. in l.* 1. *n.* 1. *C. si advers. vendit.*

Da quanto dunque si è detto, si può raccogliere, che quando i Dottori negano la validità delle Rinunzie, ò perchè non siasi ceduto a' Beni Materni, ò per capo di lesione, ò di minorità, ò per la Dote poco conveniente, e simili eccezioni, doversi intender sempre, purchè non s'abbia rinunziato spezialmente anche à tali particolarità, con dichiarata derogazione. Sì che tutte le volte, che le Figlie minori giurano di non voler sotto qual si sia pretesto rivolgersi à pretendere nullità delle Rinunzie, sia per conto di Legittima, di Dote non conseguita, di minorità, ò di lesione, resta immobile la validità del Contratto, il che anche con le Leggi di Spagna prova il sopradetto Covaruvia, assistito da una gran caterva di Dottori. *Si Minor expressè promiserit juramento præstito se non acturum contra Contractum, nec ratione minoris ætatis, nec alia quacunque (quæ Gloss. in specie explicat in D. l.* 2. *C.*

de

de rescind. vendit.) non potest agere auxilio ad rescindendum Contractum, quod quidem æquissimum est, & deducitur ex interpretatione Regiæ Legis 55. tit. 5. par.
(a) Par. 3. § 3. *5. (a)*

Che poi nel Contratto Dotale dell'Infanta vi siano tutte le dichiarazioni più specificate, e le derogazioni à tutti quei privilegi, che concedono le Leggi, lo dica la medesima, che così nell'Istrumento protesta. *Che per la Dote promessami di 500000. Scudi, &c. mi dovrò contentare in luogo di ogni Diritto, & Azione, che mi appartengono, e potrebbono appartenere al presente, ò all'auvenire sopra i beni, & eredità della Serenissima Regina Isabella mia Madre, e sopra la futura eredità del Rè mio Signore, &c. e sopra tutto quello, che potesse appartenermi come à Figlia, & Erede delle loro Maestà Cattoliche, per loro Diritto, e Capo, e per qualsivoglia titolo pensato, ò non pensato, saputo, od ignorato, per Linea Paterna, come Materna.* E più abbasso soggiunge.

Non ostante che l'Eredità, che lascierà la Maestà del Rè mio Signore, fosse opulentissima, e di sì gran valore, e importanza, che di quella, come ad uno de' suoi Figli, che siamo al presente, e che saremo per l'auvenire, me ne potesse appartenere una maggior Somma che delli suddetti 500000. Scudi, per grande, e straordinario che fosse l'eccesso, e se anche arrivasse il caso, (che Dio non voglia) che al tempo della sua morte Io fossi Figlia unica, affinchè altri in nessun caso possa dimandare, ò pretendere per me, ò in mio nome alcun' altra portione maggiore de' Beni, Legittima, ò Eredità del Rè mio Signore, Io prometto, che in nessun tempo, per alcuna ragione, ò sotto qualunque pretesto non consenti-

sentirò, che altri operi contro questa mia Rinunzia, e cessione, che faccio de' miei Diritti, Azioni, ò pretensioni; onde desisto, e congiuntamente rinunzio à tutti, e qualunque rimedio ordinario, e straordinario, che potrebbono appartenermi per Diritto comune, Legge di questo Regno, ò Privilegio speziale, e particolarmente quello della restituzione in integrum, fondata sopra il mancamento della mia età, e sù la lesione enorme, ò enormissima, ò sul dire, che la Dote fosse stata causa di questo Contratto, ò sopra l'incertezza di quello che Io rinunzio, affinchè nessuno delli suddetti rimedii, ò ricorsi mi servano, ò mi possano servire in Giustizia.

Io non sò se l'Infanta possa parlare più chiaro, ò se ci voglia qualche interprete, per spiegare questo linguaggio. Da tutto ciò ch'ella dice, due cose dunque principalmente si deducono: L'una, ch'ella non poteva avere altra pretensione, che sopra li Beni, ò Dote della Regina Isabella sua Madre: L'altra, che deroga, e rinunzia à tutt'i Privilegi, che in qualunque modo vengono alle Figlie dalle Leggi concessi, onde ancorchè la Rinunzia fosse con lesione, l'Infanta non si può dir lesa, perchè si chiama contenta, *Læsus enormiter nunquam is dicitur qui in læsionem consentit.* (*a*)

Se però volessimo entrar più à dentro nella materia, e produrre novi argomenti in prova di questo assunto, direi, che non basta per sostenere la lesione il dimostrare che una Figlia cedendo à larghe ricchezze, in qualunque modo pertinenti alle di lei ragioni non abbia conseguito dal Padre, che una scarsa, anzi povera Dote; perocchè

(a) *Ang. in disp. incip. duo litigantes per cap. scienter de reg. jur. VVesenb. 1 Cons. 23. n. 49. Cravet. Cons. 192. n. 1. Cons. 114. num. 12. Marpurg. 1. cons. 32. num. 30.*

chè quando migliorando condizione le Figlie notabilmente nel maritaggio s'auvantaggiano, con esserne stato procurato dall'affetto Paterno, ancorchè Dote non ricevessero, ò Legittima, restano non ostante da tutte le Leggi escluse, sempre à poter rescindere il Contratto per capo di lesione. Nè deve biasimarsi il Padre, di avere così operato (*a*) poichè come dice Bartolo: *præsumitur Pater diligenter, & bona fide ea, quæ in commodum liberorum vergunt egisse.* (*b*) Perlochè se da un canto perdono alcuna cosa, dall'altro in molto più s'auvantaggiano, e vengono in tal modo beneficate, e non danneggiate, e ciò le auviene in virtù del Contratto. Onde chi con attenzione considera la condizione dell'Infanta, evidentemente conosce, che nel Contratto di Matrimonio, dove rinunziò al benefizio di poca Dote, e di molte (sì è vero) ma incerte, dubbiose, e lontanissime speranze, ad acquistar venne un bene certo, presente, per dignità, fortuna, e gloria maggiore di quello lasciava, come ne fù l'essere Regina di Francia, il che non le sarebbe arrivato, potendo restare povera Principessa, e però con prudente Consiglio la ne operò, essendo vero che, *certum tenendum, & incertum dimittendum, quia quod certius est, tutius est.* (*c*) Sì che dunque quando queste due circostanze *de damno vitando, & de lucro captando* si scorgono in prò della Rinunzia, qual lesione vi potrà essere, onde la Dote non fosse bastante? Al certo alcuna; e però *Filia Patrem non potest inquietare, & dicere se incongruè esse dotatam.* (*d*) Mentre, *Nemo melius quàm Pater in Liberis suis creditur*

(a) *Parif. Conf.* 106. *num.* 49. *Gadd. conf. Marp.* 27. *num.* 35.

(b) *in l.* 2. *col.* 4. *n.* 22 *verf. item quaero. ff. de vulgar. fubftitut. Mafcard. de probat. conc.* 1149 *n.* 12.

(c) *Spec. de actore ver. porro. vid. Can. fi quis* 4. §. 1. *in fin. dift.* 7. *de pœnit.*

(d) *Marcant. in quaeft. leg. difp.* 10. *num.* 21.

tur capere consilium . (*a*) Ma à che più traviare seguendo le Leggi del Volgo? Le consuetudini Reali formano Legge diversa dalle private Persone, e le Rinunzie, e le Doti delle Figlie de' Rè non prendono altra norma, che dalle convenienze dello Stato, e la loro validità sussiste sul consenso de' Sovrani Contraenti.

(a) *l. 36. nec in ea 22. §. ult. ad l. Jul. de adult. l. si pater 4. C. de Sponsalib.*

Terzo. E perchè la condizione del pagamento Dotale non adempita, non invalida la Rinunzia, come gli Scrittori Francesi hanno con tutto lo sforzo procurato dimostrare, è bene parlarne alcun poco, acciò apparisca sussistere maggiormente la validità della medesima. Dico dunque, che ogni qual volta viene alla Figlia costituita, & assegnata Dote precisa, benchè non venga per qualche accidente al Marito consegnata, resta sempre valida la Rinunzia della medesima. Si prova col testimonio di Gregorio Tolosano, che sostenuto dall'autorità della Legge, e più dalla forza della ragione costantemente l'afferma. *Dos constituta, seu assignata, quamvis non tradita fuerit, valeat tamen Renunciatio*, eccone la ragione che apporta, *quia videtur rem habere, qui habet actionem ad eam repetendam*. (*b*) Ma molto apertamente lo dice il loro Molineo, cioè non sussistere la Rinunzia per cagione del pagamento, e perchè venga esborsata la Dote, ma bensì per la convenzione della medesima, sì che non può per tal causa restare invalida la Rinunzia, onde la Figlia, che viene esclusa ritornar possa in pristino del suo Jus. Sentitelo un poco, se ve lo dice: *Semel Filia exclusa per Renunciationem, certa Dote promissa, non potest*

(b) *Tolosan. lib. 41. cap. 12.*

ampliùs reverti, cùm non per Dotis numerationem, sed per Dotis conventionem Filia excludatur; (*a*) e la ragione si è, perchè mediante la convenzione, ella acquista l'azione sopra la Dote; acquistata che hà l'Azione, non può più retrocedere. *Quia videtur rem habere, qui habet actionem ad eam repetendam*, come fù detto di sopra (*b*) onde per tal cagione non può restar invalida la Rinuzia. Ma più: chi è quello, che costituisce il formale de' Contratti, altri che il consenso delle parti? Se questo è, non ponno sciogliersi, ò annullarsi che coll'istesso reciproco consenso. *Solvitur unumquodque eodem modo (præcipuè & magis propriè) quo ligatur; & contrario Jure pereunt omnia, quæ Jure contrahuntur.* (*c*)

Adunque non è la Dote non pagata, che sciolga la Rinunzia, ò pagata, che la faccia sussistere, mentre non influisce alcun effetto di validità, ò invalidità nel suo essenziale; & ancorchè dica la Legge, che *Dotis numeratio, non Scriptura Dotalis rem faciat Dotalem*, (*d*) e Bartolo soggiunga, *Dos enim traditionis facto constitui dicitur.* (*e*) Si risponde, che il detto Testo si deve intendere ne' termini abili, cioè, che la Dote non si possa dir effettivamente costituita, se non è pagata, rispetto agli effetti che vanno à carico del Marito, e non altrimenti, essendo contro Giustizia, ch'egli resti tenuto per cosa che non hà ricevuto.

Mi si fà d'incontro un Legisperito della Sinagoga Francese, e mi propone questo argomento: Ad intuito della Dote effettiva, dover avere anche effetto la Rinunzia; ma la Dote non essendo

stata

(a) *Art. 37 consuetud. Avern.*

(b) *l. rem in bonis 52. ff. de aquir. rerũ Domin. l. is qui actionẽ 15. ff. de reg. jur. l. id apud se 143. ff. de verb. signif.*

(c) *l. ab emptione 58. ff. de pact. l. nihil tam naturale 35. ff. de R. J.*

(d) *l. 1. C. de Dotl. Caut. non num.*

(e) *in Rub. ff. solut. matr. n. 16 & 21.*

ſtata in tempo effettuata, nè potendo più effettuarſi, adunque nè meno la Rinunzia può più avere il ſuo effetto; prova queſto aſſunto, che và accompagnato da cento falſità, con un'Articolo del Contratto Dotale, che dice così: *Che mediante il pagamento effettivo fatto à S. M. Criſtianiſſima dentro il termine ſopraccennato, la Sereniſſima Infanta avrà da contentarſi, e ſi contenta della Dote*; onde vuole, che le parole, *mediante il pagamento*, ſiano di neceſſità relative alla Rinunzia, non ſolo per quello tocca alla total ſoddisfazione, ma anche riſpetto à i termini del pagamento nel ſecondo Articolo ſtabiliti. Che ve ne pare della dottrina di queſto Uomo, ò per dir meglio della ſua beſtialità; Senza una total inverſione della natura di tutto il Contratto, ò ſenza chioſare perverſamente come fà, e contro l'intenzione de' Contraenti, non può dalle dette parole inferirſi una tal illazione. Se in quella Clauſola veniſſe detto, che *mediante il pagamento, ella rinunzierà*, vi ſarebbe pur qualche occaſione di dubitare, ma il fatto non ſtà così; perchè dice: *doverſi ella contentare con la detta Dote*, onde ne riſulta, che pagata intieramente la Dote, ne deve reſtar contenta, godere la pienezza de' ſuoi contenti, non per altro, ſe non perchè l'avrà ricevuta, come all'oppoſto, venendo prolungato il pagamento, le reſterà viva la pretenſione ſopra la Dote; queſta è la vera illatione, e che naturalmente ne viene da quelle parole *mediante il pagamento*, e non come vuole queſto famoſo Interprete, che ſe foſſe uno de' quaranta della Biblia Sacra, ſtarebbe molto male la

nostra Fede. Non voglio trattenermi di più, ma solamente dirvi, che quello che con le parole non si esprime, non bisogna credere che sia stato colla mente nè meno concepito, giusta la regola: *Verbo quod quis non exprimit, mente non videtur cogitasse*, (a) e le parole non si tirano co' denti, come il cuojo de' Ciabattini, ò pure s'interpretano, *More Judaico*, proibito dalla Legge, ma devono intendersi, come vengono proferite: *Verba* (soggiunge la stessa legge) *debent intelligi eo respectu, quo sunt prolata*. (a)

Se si pretende dunque da' Francesi decaduta la Rinunzia dalla sua validità, perchè non si apporta qualche Clausula espressiva di riserva, che si restituisca l'Infanta nelle sue ragioni, e diritti, ogni qual volta dal Rè Cattolico al puntual pagamento della Dote si manchi? Ma tutto il contrario si vede, poichè nell'Articolo dice la medesima: *Rinunzio à tutti, e qualunque rimedii, &c. e particolarmente à quello della restituzione in integrum, fondata sul mancamento della mia Dote, ò sù la lesione enorme, ò enormissima, ò sul dirè, che la Dote sia stata causa di tal Contratto*; e però dicasi, che la Rinunzia non è per verun conto relativa alla Dote, e che la parola *mediante* non opera alcun'effetto, che sospender, od annullar possa la medesima; e se vogliamo venir più alle strette, e terminare questa questione, facciamo che meglio ce lo dichiari l'Infanta nell'Atto della Rinunzia: *Si è concertato, che il Rè mio Signore per cagione di questo Matrimonio, & acciò che ottenga la mia Dote, & i miei Beni proprii, prometta: si come hà promesso di*

darmi

(a) *l. 4. §. toties ff. de damn. infect. l quod constitutũ 21. ff. de milit. testam.*

(b) *l. si quis domum 9. §. 1. vers. quid tamẽ ff. locat.*

darmi 500000. *Scudi*. Non dice dunque, che in virtù della Rinunzia le sia stata assegnata la Dote, ma per cagione del Matrimonio, che ordinariamente non cammina senza Dote; ma che dico? Non si espresse di sopra con tanta chiarezza, che più non si può: *Che la Dote non è stata causa di questo Contratto*. Sento rispondermi; qual ne fù dunque questa causa? Udite la medesima: *Il riguardo che importa lo Stato Pubblico, e la conservazione (delle Corone) quale essendo così grande, acciò non venghino à congiungersi*. Se dunque, come dice la Legge: *Verba clara non admittunt interpretationem, neque voluntatis conjecturam*. (*a*) A che maliziosamente stroppiare il senso delle parole, con falsissima interpretatione?

E ridicola l'asserzione ancora, che per cagione della tardanza, ò per non essersi effettuato il pagamento nel termine prefisso, ne venga ad esser invalida la Rinunzia. Se il Diritto comune, e l'equità entrano à giudicare, nelle contravenzioni in materia di tardanza, Io non trovo che abbiano altro terminato, se non, che quella si purghi colla esibizione della pronta soddisfazione dell'accordato. *Debitor post moram offerendo purgat moram*. (*b*) S'amplia la Legge; ancorchè ne' Contratti fosse posta qualche pena ad uno de' Contraenti, per difetto di mancanza: *Datur locus purgationis morae, etiam si dies, & poena apposita fuerit Contractui*. (*c*) Sì che al più, che potesse soccombere la tardanza di un pagatore, ad altro non potrebbe ridursi, che all'usura del tempo trascorso: *Post moram quis tenetur ad usuram à tempore morae*. (*d*)

(a) *l. licet Imperator 4. ff. de legat. 1.*

(b) *l. 73. ff. de verb. oblig.*

(c) *Decretal. in Can. potuit. Bald. in l. cum alleg. in jest. opposit. C. de usurp. Gomes in act. de action.*

(d) *l. in bon. fid. C. de usur. l. moram §. in contract.*

Se

Se ne' Contratti dunque non vi è Claufola precifa, che in cafo d'inoffervanza delle condizioni, efpreffamente deroghi, reftano nel loro vigore le pretenfioni delle parti; e la ragione fi è, perchè altrimenti l'azione che compete all'Attore, eftinta rimarebbe, il che è ripugnante al giufto, & al coftume. E non fi vede, che colui, che hà venduto un Bene, e per anche non ne hà il prezzo ricevuto, ne conferva il Diritto di dimandarlo, non folo della vendita, ma degl'intereffi ancora: non però già fi vede, ch'egli acquifti il titolo, ò ragione ancora di rivocare la vendita, e refcindere il Contratto; poichè al Compratore refta fempre una legitima azione di pretendere il Bene, ogni qual volta foddisfi al Contratto, & à i danni del ritardato pagamento: *Venditor quanti intereft experiri poteft, non vero ex eo, quod emptor non fatis conventioni fecit Contractus irritus conftituitur*. (*a*) Lo fteffo milita appunto rifpetto al Marito, che pretende la Dote non pagata, per effere la di lui condizione molto fimile. Anzi vi dirò di più, che Bordeos, Lovet, Autori Francefi, apertamente dicono, che la promeffa folamente della Dote fia baftevole, fenza l'effettiva confegna di effa, ancorchè la confuetudine ricerchi, che fia data alla Figlia qualche cofa dal Padre; aggiungendo che qualche cofa fi è dato, qual volta fiafi coftituita la Dote, e che la fede compromeffa rifguardi la materia di denaro, ò di altra cofa, che fia nel genere di prezzo, effendochè, *Pro æquipollentibus habentur in Jure pecuniam effe numeratam*, & *fidem de ea habitam*;

(a) *l.* 14. *C. de refcind. vendit.*

tam ; (*a*) e però conclude il suddetto Bordeos non servir punto alla Figlia il dire, che il Padre non le abbia consegnata la Dote promessa, mentre stà in lei il poter conseguire il pagamento, e così decide Baldo (*b*) singolarmente *in terminis*; adunque la tardanza del pagamento quì non suffraga, se l'esborso del denaro non è quello che fà la Dote, nè costituisce le Rinunzie, e particolarmente nell'Infanta, che come s'è detto, non ebbe per motivo la Dote à fare la Rinunzia, ma'l benefizio de' Regni di Spagna, e la quiete de' Popoli.

(a) *l. ff. venditæ instit. de aquir. rer. Dominio.*

Concesso nondimeno ciò, che vogliono intorno detta tardanza, dimando. Perchè non può una Persona trattenere il pagamento di un debito, per compensare la pretensione di un suo credito liquido? *Compensatio est quædam solutio*. (*c*) Io non sò certamente! Ma trovo, che così fù praticato nel pagamento delle Doti delle due Principesse Anna Infanta di Spagna, maritata à Luigi XIII. & Isabella di Borbon con Filippo IV., E vi è forse dubio, che il Rè Cattolico non rinunziasse à tutt'i Diritti che gli competevano sù l' Alsatia? Non fondò la Rinunzia sopra di una simile parola *mediante*, & assai di maggior forza di quella, che apportano gli Auversarii per loro fondamento; mentre non può attribuirsi ad altra cagione, che à quella, che s'esprime nelle parole che seguono: *Mediante la qual Rinunzia S M Cristianissima offerisce di soddisfare il pagamento di trè millioni di lire, che di già trovasi obligata à pagare à i Signori Arciduchi d'Insprucb*. Supposto questo ch'è vero,

(c) *l. 4. ff. qui pot. in pign.*

vero, dico così; l'obbligazione del Rè di Francia trovasi inserta nell'Istrumento di Pace; nell'Istrumento di Pace è anco inserto il Contratto di Dote con la Rinunzia, adunque l'obbligazione del Rè di Francia, & il Contratto del Matrimonio, hanno la stessa forza, in ciò risguarda l'effettuazione. *Sed sic est*, che il Rè di Francia non ne adempisce l'effetto, che è il pagamento de' trè millioni, adunque il Rè Cattolico non è obbligato pagar la Dote del Contratto di Matrimonio: *Delicta paria mutua compensatione tolluntur*: (*a*) Sento rispondermi; che il Rè di Francia andava debitore agli Arciduchi di Austria, e non al Rè Cattolico, onde la parità non vale. Ed Io soggiungo; che il Rè Cattolico era quegli che aveva rinunziato, & al quale s'era fatta la promessa, onde à lui aggiudicato parimente rimaneva il Jus di esigere dal Rè di Francia quel tanto, à cui s'era obbligato per soddisfazione degli Arciduchi.

(a) *l. 39. l. 47. ff. de solut. Matrimon.*

Se all'esame nondimeno di un Diritto Civile la presente questione ridur volessimo, assai largo campo avrei co' gl'istessi Autori Francesi di provare, che non al Rè Cattolico, ma bensì al Rè di Francia imputar si deve la dilazione di tal pagamento; onde supposto anche per vero ciò, che falsissimo si rende, che la Rinunzia sopra la Dote si fondi, e che per ciò inseparabile ne sia l'una dall'altra; nè anche per questo il Rè Cattolico poteva, nè doveva pagar la Dote, se non vedeva adempite in prima le condizioni intiere del Contratto, e prestate le necessarie cauzioni, che dovevano precedere il pagamento Dotale, il che non essendo stato effet-

tuato

stuato dal Rè di Francia, non sò per qual ragione egli solamente fosse tenuto adempirlo: *Quoties impedimentum provenit ex facto illius cui quid faciendum, toties dicitur non stare per alterum quominus faciat.* (a) E chi averà l'ardimento di negare ciò che fù stipulato nell'Articolo IV. del Matrimonio. Che l'Infanta: *Oltre l'atto di obbligazione, & approvazione, che averà fatto, ne dovrà subito maritata farne un'altro somigliante unitamente col Rè Cristianissimo, che dovrà essere registrato, e passato dal Parlamento di Parigi, nella forma, e secondo tutte le Clausole che si costumano.* Questo fù dunque adempito? Non già, anzi della di lui ommissione, in prova della nullità della Rinunzia, si sono malignamente serviti i Francesi, contro del Rè Cattolico, il quale non sarebbe al certo rimaso cauto, se non avesse fatto apporre nel Contratto la Clausola: *Siano obbligati al presente S. M. Cristianissima, e S. Altezza, che in caso non facessero la detta Rinunzia, e Ratificazione, s'intendano fatte, e spedite adesso per allora, in virtù di questo Contratto.*

(a) l. 31. ff. de cond. & dem. & C. 66. de R. J. in 6

Sì che per concludere, dico: che per accordo delle Maestà de i due Rè, se meglio non direi *per Legge, e Prammatica Sanzione*, secondo nell'Articolo VI. manifestamente si vede, fù stabilito per fine, fondamento, e causa della Rinunzia il Pubblico bene delle Corone, acciò si conservassero nel grado della loro positura, e non venissero à congiungersi, il che non sarebbe potuto seguire senza lo sconcerto, e total distruzione della Monarchia di Spagna. E se voleste restarne maggiormente persuasi, sentite come ne parla il suddetto Articolo:

ticolo: *Questo affare è accordato dal Rè mio Signore, che procura con tanto amore il contento, e'l mio bene, avendo insieme riguardo al ben pubblico, e comune de' Regni incaricatigli da Dio, ne' quali sono interessati anco quelli di Francia, acciocchè conservino in sè medesimi la chiarezza, e Maestà che sostengono, e che dopo tanti anni, e con tanta bontà, e gloria del nome de' Rè Cattolici, e Cristianissimi, non si sono punto diminuiti, e disciolti, come necessariamente si diminuerebbono, e scioglierebbono, se per il mezo, & à causa di tal Maritaggio venissero à congiungersi in qualch'uno de' Figli, e Discendenti, la dove il successo cagionarebbe á Sudditi, e Vassalli la scontentezza, e l'afflizione che si può considerare, &c.*

E per tanto s'è convenuto di prevenire col rimedio; acciocchè tal Maritaggio non produca effetti contrarii à quelli, che si compromettono, e devono sperarsi. E questo essendo il Ben pubblico, e comune, deve preferirsi à quello de' miei Figlioli, e Discendenti.

E finalmente che l'unico motivo de' Contraenti fosse il Pubblico Bene, e la conservazione de' Regni, lo confermi la richiamata, che si fà dell'Infanta nel medesimo Articolo alle ragioni Paterne, qual volta resti Vedova, e senza Figlioli, onde non sia in positura di rovinare la Patria: *Che venendo l'Infanta à restar Vedova, e senza Figli di tal Matrimonio, sia libera dalla mentovata Esclusione, e tornando in Ispagna, ò per convenienza del Pubblico Bene, ò in considerazione di giuste cause, rimaritandosi di consenso del Padre, ò del Fratello, possa ereditare, e succedere.*

Può desiderarsi dunque prova più certa, per dimo-

mostrare qualmente la Dote non è stata causa della Rinunzia, e che la condizione del pagamento non adempita, non hà forza alcuna à poterla invalidare? Ma perchè la turba adulatrice de' Scrittori Francesi, volendo seguitare l'ingiustizia della Corte di Parigi, hà voluto sostenere in faccia del Sole una falsità sì grande, mi si fà il rimproverarli con Isaia: *Labia vestra locuta sunt mendacium, & lingua vestra iniquitatem fatur*. (a)

(a) *Cap.* 59

Quarto: La Rinunzia dell'Infanta fù volontaria, adunque anco per questo capo è valida. Si prova: Ne' Contratti, perchè siano validi, si deve considerare la volontà delle parti, perchè come dice la Legge: *Conventio partium Legem dat Contractui*, (b) ma nella Rinunzia vi fù la volontà delle parti, adunque è valida. Che vi sia stata la volontà delle parti, dal canto del Rè Cattolico non si pone in dubbio; dal canto dell'Infanta, e del Rè di Francia si deve provare. Dove non vi sono state minaccie, timori, rispetti, ò violenze, quell'atto si deve dire volontario, ma nella Rinunzia dell'Infanta, non vi sono state minaccie, timori, &c. adunque l'atto è stato volontario. La maggiore è certa di questo sillogismo, poichè un atto volontario altro non è, che *motus animi nullo cogente ad aliquid, vel non imitandum, vel adipiscendum*. (c) Ma che sia vera la minore, non posso citarvi testimonio più legittimo della medesima Infanta, che giura: *Io giuro per li Santi Evangelj contenuti in questo Messale, dentro cui porgo la destra, &c. che à questo Atto di Rinunzia non sono stata tirata, indotta, ò persuasa dal rispetto, ò riverenza, che devo,*

(b) *l. legem* 10. *C. de pact. l.* 1. *§. si* 6. *dispos. l. pen. c. pro. loc.*

(c) *C. in pr.* 15. *q.* 1.

devo, e porto al Rè mio Signore, che mi hà tenuto, e mi tiene ancora sotto la sua possanza Paterna, come Sua Maestà si è sempre rimessa al mio franco arbitrio, e volontà, avendolo avuto libero, e sciolto da ogni rispetto in tutto quello ch'è appartenuto à quest' Instrumento. E più à basso.

Io hò avuta tutta la libertà desiderabile per dire, e dichiarare la mia volontà, senza che da parte del Rè mio Signore, ò di alcun'altra persona, mi sia stata inferita alcuna paura, ò minaccia per ind..rmi. Se dunque secondo la regola: *Confessio est probatio omnibus melior, & efficacior quae fieri potest*, (*a*) e che universalmente tutt'i Dottori la chiamano la maggiore, e la più certa di tutte le prove, e Baldo dice, *Quod ubi adest confessio partis ibi est relaxatio omnis probationis*, (*b*) e che oltre la libera confessione che fà l'Infanta della sua intenzione, vi aggiunge il giuramento ancora, del quale parlando il sopradetto Baldo, ebbe à dire: *Lucem veritatis quam somnium factionis inspicere debemus*. (*c*) vi pare che l'argomento non stringa?

(a) *l. cum à Matre* 14. *C. de rei vend. l. generalit.* 13. *C. de num. pecun.*
(b) *Conf.* 353. *col.* 1. *lib.* 3.
(c) *in Conf.* 2. *factum tale est lib.* 3. *in fin.*

Se però vogliamo avanzarsi un passo di più: E non è forse vero, che la Rinunzia fù sempre considerata come condizione essenziale del Contratto del Matrimonio, e che non insorse mai motivo di porla in dubbio, mentre senza di essa, non si sarebbono avanzati i progetti, nè i Sponsali conchiusi, e per conseguenza fermata la Pace? Se ciò è, come si può vedere dal Contratto, e che da noi più à basso si dimostrerà; dove sono stati dunque i timori, i rispetti del Padre, che per invalidare la Rinunzia s'apportano?

E ben-

E benchè l'Infanta fosse necessitata à rinunziare à tutt'i diritti, che poteva avere sopra i Regni Paterni, non fù questa però una necessità assoluta, e forzosa, ma condizionale, cioè à dire, che se ella voleva il Matrimonio del Cristianissimo, ne nasceva l'obbligo della Rinunzia. Poteva non volerlo, & era libera, ma volendolo, ne cadeva la necessità di voler anche la Rinunzia, per l'incompatibilità che frà di loro avevano queste due azioni; ed il Rè Cattolico non ne poteva dispensare in alcun modo l'Infanta. Considerava questo saggio Prencipe con riflesso di Zelo appassionato la necessità del Ben Pubblico, e la conservazione della Paterna Monarchia, che non si poteva frenare l'avidità della Legge Salica, che divorando tutt'i Principati che cadono in potere della Corona di Francia, li rende membri inseparabili della medesima, se non coll'unico mezo della Rinunzia; onde prima di venire ad alcuna formalità di Trattato sopra i proggetti tante volte esclusi del Matrimonio con rettitudine candidissima, ed animo libero di ogni passione, rappresentò distintamente alla Figlia la grave positura di questo affare, lasciando à lei l'arbitrio intero, e libera la volontà à poter'eleggersi l'uno de' due partiti, cioè la Persona del Cristianissimo, e l'essere Regina di Francia, ò la speranza incerta, e lontana di succedere a' Regni Paterni; mentre voler ritenere questa speranza, e conseguire anche il grado illustre di Regina di Francia, non era possibile potersi dare, incompatibile ciò riuscendo per la contrarietà delle leggi fondamentali di Spagna con quelle di Francia.

Que-

Quest'è un chiaro così lucido di verità, che non ci vedo nè meno ombre d'intorno. E qual bisogno aveva il Rè Cattolico di violentare, con arti improprie tanto alla di lui Maestà Reale, una Principessa d'anni venti, così inclinata dalla forza del genio, se non dicessi spinta dall'occulta passione ad amare la Persona del Rè Luigi, à soddisfarsi d'un apparenza vana di rimotissime speranze, per non conseguire la gloria effettiva della Corona di Francia, e non avere per Consorte un Rè sì grande, da Dio formato sù l'esemplar del suo cuore; e però con lasciar in disparte tutti quei riguardi, che servivano di remora alla consecuzione de' suoi voti, di buona voglia non avesse abbracciato il ricco partito delle nozze col Rè di Francia.

E chi sarebbe sì semplice, se non dicessi privo di senno, che senza molto pensare non fosse corso di primo impeto ad abbracciare un ben sicuro, grande, e di genio, e non avesse abbandonato un'altro che dipendeva dall'incertezza degli eventi, e dal dubbio di una lontanissima fortuna. Se'l documento seguir si deve del Savio, che dice *nunquam temerè certa pro incertis dimittenda sunt? (a)* Sì che come poteva supporsi, che l'elezione non fosse stata volontaria, e che si fossero usati delle minaccie i rigori, ò delle violenze? La presenza de' Genitori non toglie forse ogni sospetto di fraude ne' contratti nuziali? *Proximorum, & Parentum præsentia fraudis suspicionem tollit*, dice la legge; *(b)* Se toglie dunque ogni sospetto di fraude, tanto maggiormente le ombre fà svanire del timore; ma se voleste esserne à pieno persuasi, ne parli un altra volta la legge.

(a) *l. cum Titia 55. ff. de leg. l. non quemadm. 35. ff. de judic.*

(b) *l. transact. 35 C. de transf. l. 1. C. de iis quæ per met.*

legge. *Metum justum Filiæ renuntianti non infert præsentia Patris, quia hìc metus Paternus vim non habet, & ideo non subiicitur edicto*. (*a*) In somma le Decisioni più celebri della Rota Romana non confermano lo stesso? Et interpretando la detta Legge, non aggiungono, che non potendosi suppor timore inferito dal Padre, resti obbligato l'accusatore à provar il delitto con tutta l'evidenza delle circostanze? *Non solùm non præsumitur metus à Patre illatus, sed etiam cùm illis resistat præsumptio Juris, ad hoc probandum requiruntur clariores probationes cum qualitatibus & circumstantiis*. (*b*)

Io non saprei intenderla certamente, se torno ad esaminare le circostanze di questo fatto; come possa essere all'Infanta stata la violenza usata, che viene da' Scrittori Francesi maliziosamente asserita. *Quæ in facto consistunt, debent probari*, (*c*) si devono provare le cose, che consistono nel fatto, e non presumerle, ò dirle gratis; Ma diciamo un'altra volta. Se l'Infanta avrebbe fatto dono di un Mare Eritreo di ricchissime gemme ripieno, non che il soffio sprezzato di un'aura lieve di vanissima speme, per conseguir la sorte delle bramate nozze col Cristianissimo, e con salvare anche la Patria, conservare i Regni di Spagna nella sua Eroica Famiglia; con qual ragione si può dubitare, che mal volontieri, e con animo auverso acconsentisse à farne la Rinunzia? Se maritandosi con un Rè di Francia, non poteva temere di vivere men felice, e da gran Regina, di quello che in non rinunziare alla dubbiosa Eredità del Padre, la ne poteva sperare? Perchè voler credere sì leg-

(a) *in l. 1. C. quod met. caus.*

(b) *Caputa decis. 223. Cardinalis Mantica Dec. 142. Rota R. Decis. 643. Carol. Boss. de Matr. cap. 12.*

(c) *l. si ex plagis 52. §. in clivio ff. ad l. Aquil.*

germente, che in lei cadesse renitenza ad abbandonare ciò che non possedeva, e con troppo incertezza sperava? Non l'era noto, che come le Figlie di Francia non portano giammai ragione alcuna di Principato fuori della loro famiglia, così quelle di Spagna non potevano trasportare Corone in Parigi, per fabbricarsi annelli di catena servile? Aveva forse perduta la ricordanza della Regina Anna di Austria, sù le cui orme camminava la sua Rinunzia, onde fosse necessaria la forza, per traerne il di lei consenso?

Se però vogliamo anche stringere più l'argomento, in tal modo ne riprendo il discorso. Se li Ministri, ò Plenipotenziarj informati della mente de' loro Sovrani, niente meno che dell'importanza della Rinunzia, ch'era inseparabile dalla conclusione del Matrimonio; mentre senza di quella fù da' Spagnuoli sempre rifiutato, in valersi della loro plenipotenza accordano il Contratto di Matrimonio con la detta circostanza di Rinunzia, si conclude, e si stipula il detto Contratto dalle parti, e poi si dirà che il consenso de' Contraenti non è stato libero? A' Contraenti innanzi viene notificato il Trattato, vi è il concerto con loro, vengono all'atto della stipulazione; e poi si avrà da dire, che il consenso de' Contraenti è stato sforzato? Se dice la legge, che ne' Contratti si deve considerare il loro principio, e causa, per farne il giudicio della conclusione. *Contractus uniuscujusque initium spectandum est & causa, unde conclusio attenditur.* (a) Il principio del Contratto Matrimoniale sono i Ministri, che mostrando la

(a) *l. si procuratorem 8. in pr. ff. mandati l. 1. §. non solum 27. ff. depositi. l. si dominus 8. ff. de praes. verb.*

cagio-

cagione di dover così operare i loro Sovrani, con la plenipotenza ricevuta, concertarono l'Esclusione, le parti la stipularono, adunque vi acconsentirono, e non vi fù alcuna forza.

Se poi mi si rispondesse dall'ordinaria petulanza de' Francesi, esser vero averne concluso i Ministri d'ambe le parti il Trattato, & essersi anche stipulato l'Istromento, ma ciò non essere bastante à rendere ferma la Rinunzia, poichè detto Istrumento doveva essere ratificato dal Rè Cristianissimo, e dall'Infanta subito maritata, & approvato dal Parlamento di Parigi; il che non essendo seguito, mancava il fondamento ad un atto essenziale, per la validità della Rinunzia; direi che leggessero in prima quella clausola dell'Articolo Sesto, e poi parlassero meco. *Siano obbligati al presente S. M. Cristianissima, e S. Altezza, che in caso non facessero la detta Rinunzia, e Ratificazione, si intendano per fatte, e spedite adesso per allora in virtù di questo Contratto*; onde chi hà studiato niente la legge, chiaramente potrà vedere, che *Ratificatio præsumitur subsecuta per clausulam appositam*. (a) Ma perchè co' Francesi bisogna sempre guardarsi di dietro, fà che Io pure mi rivolti, e per levarmeli d'intorno ridica loro un'altra volta. *Violentia non præsumitur, sed potiùs contrarium, donec de ea clarè probetur*. (b)

Quinto, l'Infanta era fuori della minorità, onde secondo le leggi potendo stipular Contratti, anche in questo la Rinunzia sussiste; ch'ella fosse fuori della minorità, si mostra. Le Leggi Civili comunemente dispensano alle Figlie negli anni

(a) *l. si Filius* 10. *C. de petit. hered. l. Paulus* 5. *l. bonorum* 24. *ff. de rem. rat. haber.*

(b) *l. non est* 23. *ff. quod met. caus. l. metum* 9. *C. eod.*

dieciotto la minorità (a) e le consuetudini delle Corti Sovrane pongono i Figli, e Figlie Reali nell' anno sedicesimo fuori della minorità; ma l'Infanta quando stipulò la Rinunzia arrivava già agli anni venti, adunque era fuori di minorità. Che l'Infanta arrivasse agli anni venti, quando rinunziò, uditelo dalla sua bocca. *Trovandomi per grazia di Dio di Età maggiore di anni sopra venti*. Ma dato, e non concesso, che la non fosse dal confine ancor uscita della minorità, per questo nulla ne resterà la Rinunzia? Chi curiosità tiene di leggere la Decretale di Bonifacio VIII. che per quattro secoli intieri viene da tutta l'Europa approvata, vedrà quanto sia falsa questa opinione. Dice dunque la Decretale. Che tutte le Rinunzie fatte con Giuramento da una Figlia che habbia li dodici anni passati, in favor del Padre, nel suo Contratto nuziale, nel quale però le venga assegnata una dote sufficiente, debba valere ancorchè la detta Figlia fosse sotto la potestà Paterna. Se però, com'è il solito de' Francesi, gli venisse in capriccio di non voler stare alla decisione della suddetta Decretale, mi par necessario, per ridurli alla ragione, che sì poche volte usano, far loro conoscere questa verità, coll'asseveranza ancora di due de' loro più famosi Autori, Lovet Collaterale delle Leggi de' Parlamenti, e Bordeos suo illustre Commentatore. Dicono dunque. *Cosa certa, e regolata da' Parlamenti si è, che nelle Rinunzie delle Figlie Minori alle Successioni future dirette collaterali, fatte in Contratto di Matrimonio, le clausole accessorie delle medesime Rinunzie prendono per coerenza la stessa natura, forza, sussistenza, e auto-*

(a) *l. non est 23. ff. quod met. caus. l. metum. 9 C. eod.*

autorità del Matrimonio; *e sono validissime*, *tanto per consuetudine del Paese*, *quanto per legge scritta*; *onde le Figlie non possono essere risarcite per qualsivoglia causa di Minorità*, *timore*, *ò lesione enorme*. E se questo à loro paresse poco, ascoltino il Dottore Du Molin, che dice molto di più. *Le Rinunzie delle Figlie minori sono principalmente fondate sopra una ragione politica dell'interesse, che il Pubblico, e gli Stati tengono della conservazione delle Famiglie, i Beni delle quali devono più posto essere conservati, e distribuiti à Maschi, che sostengono lo splendore, e dignità della Casa, onde prendono il nome, e l'Armi, che alle femmine, le quali trasportano i Beni in mano di Famiglia straniera; & i Padri avendo dotate le Figlie che rinunziarono, hanno soddisfatto à tutto quello ch'è di dovere, di pietà, di Carità del sangue, della natura, e della Paterna affezione. E medesimamente le Figlie, che rinunziarono, non possono più dimandare il supplimento della loro Legittima, perchè la Dote è in luogo di Legittima*. Ma ciò ch'è da osservarsi ne' suddetti Autori, come negli altri Francesi, e Fiaminghi, che non hanno per uso nelle Rinunzie delle Figlie minori l'approvi il Giuramento, persuasi con ragione, che la Figlia capace à contraere Matrimonio, sia parimente abile à stipularne il contratto, che al medesimo deve servire.

Ma sè finalmente per ultimo volessimo anche concedere, che l'Infanta si trovasse allora nella minorità, e che per cagione di questa, (il che è stato totalmente da noi reprovato) restasse invalida la Rinunzia, ciò si verificarebbe solamente, come coll'autorità di Covaruvia fù già di sopra accennato, ogni qual volta nell'Istrumento di

Matrimonio non avesse rinunziato al privilegio, che concede la legge per la restituzione in integrum; essendo che *contra proprium suum factum nemo venire debet*. (*a*) cosa, che per di lei asserzione si vede non essere seguita. *Io rinunzio à tutto, e specialmente à quello della restituzione in integrum, fondata sù l'ignoranza, ò inavvertenza della mia minorità*; sì che su questo non occorre più dilungarsi.

Sesto. Perchè la volontà dell'Uomo non si porta ad inclinare in cosa, che non venga prima dall'intelletto conosciuta, ed, *Ignorantia facti justa, & probabilis excusat* (*b*) dico che i diritti rinunziati dall'Infanta non l'erano ignoti, e sapeva ciò che rinunziava; se sapeva dunque ciò che rinunziava, valida è la Rinunzia anche per questa cagione. Io non voglio già entrare, che ella prendesse in mano l'Atlante maggiore, e studiasse in quelle Carte di Geografia il Mondo vecchio, e il nuovo, esaminando le Città, bilanciando le forze, e finalmente con esatto squitinio cercasse quali Provincie, e Regni fossero alla Monarchia di Spagna soggette; sostengo bene, ch'ebbe ella la necessaria notizia di quelle cose, che si ricercano à render valido un Contratto. Si prova. I Beni, a' quali rinunziò l'Infanta, consistevano nella semplice speranza di succedere in mancamento de' Maschi a' Regni del Padre; ma quali, e quanti fossero i Regni Paterni l'era à sufficienza noto: adunque ebbe sufficiente cognizione; e che ciò sia vero, quando la medesima no'l dicesse, la presunzione in contrario servirebbe di prova, mentre se ogni uno chi che sia di privata fortuna è tenuto à sapere lo stato delle

(a) *l. si creditoribus 5 C. de serv. pign. dat. l. si filius 4. C. revoc. bis qua in fraud. cred.*

(b) *Cap. Ignorant. 13. de reg. Jur. lib. 6.* 7

le

le cose sue, uscito ch'egli sia dalla minorità, nè altrimente in Jure lo scusa l'ignoranza, come dice la legge, *Ignorantia in iis non excusat, quæ quisvis ratione propriæ conditionis tenebatur indagare (a);* tanto maggiormente bisogna credere, che tal ignoranza non potesse cadere in una Principessa di tanto spirito, e che di già era all'età di anni venti avanzata; S'era dunque tenuta à sapere della sua sorte, questo mi basta, *quia scire, & scire debere sunt paria.* (b) Ma più, se non mi si può negare, che gran tempo innanzi la non ne avesse sentito proggettare il di lei Matrimonio, e le giuste cagioni, che insorgevano per impedirlo? come potrà darsi dunque, che di cosa à lei così appartenente non ne avesse anche subito procurato le più esatte informazioni, s'è vero che *Vigilantibus jura scripta sunt? (c)* E come potrà credersi ancora, che il Rè suo Padre, che teneramente l'amava, non l'abbia à pieno istruita del tutto, e delle più precise circostanze, perchè meditasse in tempo le proprie risoluzioni? Ascoltiamo nondimeno quello che ella ne dice in causa propria. *Trovandomi per grazia di Dio in età maggiore di sopra anni &c. dentro a' quali hà piacciuto à Dio Nostro Signore di donarmi capacità, e discrezione, per intendere, e comprendere la sostanza, e l'effetto de' suddetti Articoli Quinto, e Sesto; Io però ne sono certa, & auvertita, essendomi spesse volte informata di essi, e delle loro convenienze nel tempo di sei mesi, che già corrono doppo l'accordo, e risoluzioni di quelli.* Et innanzi aveva detto: *Rinunzio à tutt'i Beni, ragioni, e diritti Paterni, e Materni, saputi, & ignorati.* Sì che per argomentare in forma, dico così: L'Infan-

(a) *Cap. cũ in cunctis, & cap. in noluit circa finem extr. de Elect. tex. in cap. quamvis de R. J. Gail. 2. observat. 48. sub n. 21.*

(b) *Carp. 6. resp. 10. num. 17.*

(c) *l. pupillus 24 in fin. quæ in fraud. credit. l. summa 21. v. sed & si in fin. pr. de peculio.*

ta è informata del Quinto, e Sesto Articolo; ma nel Quinto, e Sesto Articolo si contengono i Beni Paterni, e Materni, adunque s'è vero secondo l' asioma legale, che *sequentia debent intelligi secundùm præcedentia, ne resultet contrarius, vel absurdus intellectus*. (*a*) L'Infanta è informata de' Beni Paterni, e Materni; ma se questo argomento anche non concludesse in forma, ella vi aggiunge quelle parole *saputi*, & *ignorati*, onde si toglie ogni difficultà.

(a) *l. si Servus plur. 50. §. fin. l. qui filiabus 77 ff. de legat. l. 21. §. 1. l. de testam.*

Ma di grazia. In un Contratto di buona fede, in cui la Maestà Reale di due Anime grandi aveva concertato nell'essenza della Rinunzia, che ne dovesse cadere sopra tutt'i Beni in Universale, e così come erano pienamente informate, che non dovevano soccombere alle formole volgari degli Uomini d'oscura fortuna, colla somma lor Potestà supplir vollero à tutte le ommissioni, ò eccezioni, che mai potessero alterare il patto. E vi par conveniente al Regio decoro, che si fosse con metodo plebeo sminuzzato ad uno per uno i Beni, che cader potevano nelle ragioni della Rinunzia; e tanto più che trà Prencipi non era mai invalso il costume di ciò fare, come de' Contratti Matrimoniali di Leonora, & Anna di Austria, Isabella, e Margherita di Francia, e Maria de' Medici, Moglie d'Enrico IV. si può vedere?

Dovrei cessare di più parlare, se non mi restasse l'obbligo di difendere dalle calunnie de' Francesi un fatto sì certo; sia dunque questo per ultimo argomento. Tra gli Uomini volgari, e plebei, quando si dice rinunzio, e cedo a' Beni Paterni, e Materni,

terni, presenti, e futuri, resta sufficientemente esplicata la materia, come la maggior parte de' Dottori ci insegna; & à fortiori ne' Prencipi, che sono sopra le Leggi, non dovrà ciò bastare? Cosa ne dite? Ma uditene l'insigne Tolosano per fatalità Francese. *Valere renuntiationem alioquin legitimè factam, etiam si expressè non fuerit explicata res Filiæ; quia verba formulæ renunciationis. Renunciat Bonis Paternis, Maternis, Præsentibus & Futuris, satis manifestè rem explicat, & Filia præsumitur scire vires Patrimonii Patris, ut certa certior ampliùs reddi non debeat.* (*a*) Ma supposta l'ignoranza anche come vogliono, l'Infanta rinunzia ad ogni privilegio della restituzione in integrum per tal cagione. *Io rinunzio à tutt'i rimedj, e privilegi, e specialmente à quello della restituzione in integrum fondata sù l'ignoranza, ò sù l'inauvertenza della mia Minorità*. E perchè frà i diritti dell'Infanta non saputi, alcuno non si persuada, che ci fossero quelli ancora delle Provincie Basse, onde restasse dubbio sopra la Rinunzia de' medesimi, eccovi un'altro articolo, sciogle le difficultà. *Che la Signora Infanta, e suoi discendenti restino esclusa & esclusi di poter succedere in alcun tempo, nè caso, agli Stati de' Paesi Bassi delle Fiandre, Contea di Borgogna, di Charolois, con tutte le loro appartenenze*. Tutto dunque viene à sufficienza espresso; e se à caso si fosse incorso in qualche difetto, e qualche clausola ommessa. *Princeps sua presentia supplet omnia solemnia juris*. (*b*) come s'è ampiamente detto di sopra.

(a) *lib. 14. C. 12. l. 1. in fin. de act. empt. C. ad Vellejan. l. eleganter dif. pos. §. facit l. fin. quare mal. off. Tut. C. in Auth. ut liceat Matr. & Avia.*

(b) *l. omnium supracit.*

Mi si farebbe veramente l'entrar alcun poco in discorso sopra il punto della Devoluzione, se le

Pro-

Provincie Basse restino soggette à questo Diritto ; Ma perchè questa materia è stata da altri virtuosamente discussa, che con evidentissime ragioni hanno sostenuto la parte negativa, in particolare il dottissimo Stockman, che ne hà sopra di questa Chimera espressamente composto un trattato, si lascierà ad altro tempo il parlarne: Dirò solamente ben questo. Supposta per vera questa gran falsità; che la sovranità del Principato soccomber debba al Jus della Devoluzione, e che le consuetudini di Lovanio, che furono con la clausula specifica stabilite *senza pregiudizio del diritto, e Sovranità del Rè*, come pure quelle del Brabante, e però non accomunate col diritto della Successione de' Sovrani, rendesser'obbligato il Prencipe all'osservanza di quelle, non sò per qual ragione l'Infanta sola non abbia potuto rinunziare, quando mi si volesse opporre, dalla fronte temeraria de' Francesi, il beneficio della Devoluzione, mentre nel Brabante gli Uomini di privata fortuna, mediante i Capitoli Matrimoniali, ò disposizioni testamentarie derogano giornalmente alla Devoluzione. Se il Sovrano è quello che concede a' suoi Vassalli la facoltà di poter derogare alla Devoluzione, poichè secondo Baldo: *Princeps potest derogare statutis Municipalibus, quia dicuntur jus positivum* (*a*) perchè non potrà dispensarla ad una figlia? Ma troppo è lontano, che il jus delle Successioni Reali si mescoli con questo costume plebeo, da' Prencipi nòn mai praticato.

(a) *Conf.* 177.

Settimo. Qui mi bisogna entrare in una materia, della quale ne fanno poco conto i Francesi,

orde

onde ci vorrebbe l'Inquisizione, perchè loro ricercasse *quid sentis de Fide*, onde potessero cauzionarsi i Prencipi, che trattano con loro; andiamo dunque pian piano avanti.

Se il Giuramento promissorio, secondo tutti li Teologi, e Canonisti, è un'invocazione del nome di Dio, in testimonio dell'obbligo, che alcuno si assume di voler mantenere ciò che promette; e se appresso tutte le Nazioni anche più barbare fù considerato di tanta forza per l'osservanza delle promesse, che ebbe à dire Cicerone, *Nullum vinculum ad stringendam Fidem Majores nostri Jure jurando arctius esse voluerunt*. (a) Come potrà mai supporsi invalida la Rinunzia? Che con tante Clausole legali stipulata fù con tutti gli Atti maggiori di Religione confirmata, mentre fù solennemente, e con tali dichiarazioni giurata, che più non può farsi; onde s'è vero che, *Juratus actus fortior est quam simplex*, (b) è validissima la detta Rinunzia. Ma ascoltiamo un poco il Giuramento, che fà l'Infanta: *Io giuro per li Santi Evangelj, contenuti nel Messale, dove appoggio la destra, che in ogni tempo, e fin tanto che da me potrà dipendere, Io l'osserverò, & adempirò (cioè questo Atto) senza dire, nè allegare, che per farlo, & accordarlo, Io sia stata indotta, attratta, ò persuasa, per rispetto, ò venerazione che Io devo, e porto al Rè mio Signore, il quale mi hà tenuto, e mi tiene sotto la sua Paterna possanza; non meno dichiaro, che Sua Maestà si è mai sempre riportata al mio assoluto arbitrio, e volere, e che l'hò avuto libero, e senza alcun rispetto in tutto quello che appartiene à questo Contratto, promettendo di non dimandare mai la Dispensa di*

(a) off. 3.

(b) l. cum Pater 77. §. Filius Matrem 2. de Legat. 2. l. unic. §. & cum C. de rei Uxor.

di questo mio Giuramento al Nostro Santissimo Padre, & alla Santa Sede Apostolica, nè al suo Nunzio, o Legato à Latere, nè à persona alcuna, che abbia facoltà, e potere di conseguirmelo; e se fosse chiesto à mia istanza, ò di qualche terza Persona, ò fosse concesso motu proprio, non l'userò, nè me ne prevalerò punto; ancorchè ciò non servisse ad altro, che ad entrare nella Giustizia, senza toccare la forza, e sostanza delli due Articoli del Matrimonio, nè à quella del presente Atto che faccio, per confermarli, non ostante che ciò fosse con qualsivoglia Clausola derogatoria à tale Giuramento; & in caso che mi fosse conceduto una, e più volte, faccio di nuovo altri Giuramenti, fin à tanto che resti uno superiore à tutte le dispense, e sul medesimo dichiaro, e prometto, che non hò fatto, nè farò mai alcuna protesta, nè richiamo in pubblico, ò in segreto, contrario à questa mia promessa, & obbligazione, per indebolire, ò diminuire la sua validità, e che se Io venissi à farlo, ancor che ciò fosse con un'altro Giuramento contrario à questo, non mi possa punto servire, nè essere di alcun vantaggio. E che ne dite? Vi par questo un Giuramento da beffe, ò pure con tutt'i requisiti, e circostanze maggiori proferito? Che cosa si poteva aggiungere di più, che dal zelo religiosissimo dell'Infanta sia stato ommesso; ma li Francesi se ne burlano di questi giuramenti circa l'osservanza; se ne servono bene per ingannare i Prencipi di Europa, che ci credono, poichè meglio non s'ingannano gli Uomini, che col manto della Religione, e questa è la massima che seguono, onde di loro si può dire con Eristofane, *Queis nec Ara, nec Fides, nec ulla firma Pactio*. Ma riprendiamo gli argomenti. Dimando,

Qual

Qual è il fine principale del Giuramento? L'Appostolo San Paolo sia quello che risponda, *Omnis Disputationis finis est Juramentum rem sanciens*. (*a*) Se dunque l'effetto principale del Giuramento è di troncare tutte le controversie, perchè adesso si vuol porre in dubbio la Rinunzia? Di più se il Giuramento dice, lo stesso Appostolo, vien posto per confermazione di quanto si promette, *Ad confirmationem est Juramentum*. Per qual cagione da' Francesi si manca di Fede? Non mancano subterfuggii, nè false ragioni d' assegnarsi da loro, cioè, che per cagione della lesione, della minorità, della Dote non pagata &c. non sussistendo il Contratto, cade anche il Giuramento. A questo s'è di già risposto, onde vi dico con la Legge in mano: *Juramentum ad unguem est observandum, ac præcisè obligat, itaut absque subterfugio sit adimplendum*. (*b*) Ma volete vedere se questo Giuramento è valido, e la Rinunzia sussiste? Cosa soggiunge l'Infanta nell'esplicazione degli Articoli V. & VI. uditela: *E in tanto che doppo il mentovato Trattato il Nostro Santo Padre Alessandro Settimo hà dispensato in grado della Parentela corrente frà il Rè Cristianissimo, e mè, & approvato con la sua Autorità, e Benedizione Appostolica il nostro Trattato di Matrimonio, e suoi Articoli, e che il caso, e'l tempo è venuto, che il Matrimonio deve celebrarsi, e contrattarsi colla benedizione di Dio, & à quello se ne deve sperare per sua gloria, e servizio, & esaltazione della Santa Fede, e tranquillità della Repubblica Cristiana; mediante che il caso, e'l tempo sia già arrivato, e che Io debba adempire quello mi tocca avanti il mio Matrimonio, per lo contenuto* degli

(a) *ad Heb.* 6. 16.

(b) *C. debitores 6. de jure jur. Jason. in §. itera si quis n. 12. Parij. cons. 69. nu. 31. volum. 3.*

degli Articoli V. *e* VI. *inseriti in questo Atto*. Sì che dunque, il Papa coll'Autorità Appostolica che tiene (osservate questo) approva il Trattato del Matrimonio, e suoi Articoli V. e VI. Vuole che l'Infanta avanti di contraere il Matrimonio adempisca al contenuto negli Articoli V. e VI. ma negli Articoli V. e VI. l'Infanta fà la Rinunzia, e'l Giuramento, adunque il Papa approva la Rinunzia, e'l Giuramento; e questo Giuramento coll'approvazione del Papa si potrà porre in dubbio, e dire invalida la Rinunzia? Un certo vien fuora dal Gabbinetto di Versaglie, e dice, siete pur buono à credere che s'usi in Francia il ricevere queste Approvazioni, se le stesse Bolle Pontificie sono soggette agli Arresti del Parlamento di Parigi, considerate dunque quanto conto si fà di questa vostra approvazione. Io non m'immaginavo aver che fare con gente, che credono sì poco nel Papa, onde ne voglio lasciar la briga alla Corte di Roma di rispondere à questo punto, perchè saprà bene far star in dovere questi, che vogliono à tutto pasto del superlativo con un'*Anathema sit*; proseguiamo in tanto il nostro discorso, argomentando con questo Dilemma. O che il Giuramento è valido, ò nò; s'è valido, valida è anche la Rinunzia. Io lo sò, mi rispondete, che non è valido, &c. Io lo provo, e vi dico ch'è valido, perocchè hà tutti trè i requisiti che ci vogliono per render valido un Giuramento. *Est cum veritate*, *est de re licita*, *& fuit factum cum justa causa*. Che vi fosse la verità, non si deve porre in dubbio nell'anima religiosissima dell'Infanta; che la materia fosse lecita, e non sia stato *contra*

tra

tra Justitiam, chi è quello che l'ardisca negare, potendo ella liberamente delle cose sue disporre, senza far torto ad alcuno, rinunziare à qualsivoglia pretensione à suo piacere, che la ne poteva avere sopra l'eredità Paterna, e Materna, se la regola deve aver luogo, che *Renuntiare quilibet potest Juri pro se introducto, & unusquisque potest contemnere ea quæ pro se introducta sunt*. (*a*) E che finalmente fosse con giusta causa, è troppo evidente il fatto, mentre la Gloria di Dio, l'Esaltazione della Santa Fede, la Tranquillità della Repubblica Cristiana, e finalmente la Pace, la Quiete universale de' Popoli, e di tutta l'Europa, furono i principali motivi, che indussero l'Infanta à fare la Rinunzia, e col Giuramento confermarla; sì che essendovi questi trè requisiti, e l'approvazione del Pontefice, il Giuramento non può dirsi invalido; se dunque è valido il Giuramento, come può esser invalida la Rinunzia, che sopra di quello principalmente s'appoggia? Come può nascervi contestazione di giudicio, se il Giuramento è decisivo di ogni lite, e fà piena prova? *Juramentum litis decisivum vim plenæ probationis habet*, (*b*) come si può giudicare in contrario, se *Vim Sententiæ obtinere dicitur*? (*c*) ma ne volete la ragione; sentitela; *Quia pro veritate habetur, & majorem obtinet vim, quàm res judicata*. (*d*)

Che le Rinunzie, che fanno le Figlie innanzi di maritarsi, de' Beni Paterni, siano valide, benchè non vi sia il Giuramento apposto, s'è mostrato di sopra, ma che siano valide coll'addizione del Giuramento, oltre la Decretale di Bonifacio VIII. (*e*) viene

(a) *l. si quis conscribendo 29. C. de pact. l. si judex 41. ff. de minor.*

(b) *l. non erit 5. §. dato 2. ver. quasi l. n. §. fin. vers. per inde ff. de jur. jur.*

(c) *dicta l.*

(d) *l. 2. ff. de jur. jur.*

(e) *C. Quāvis.*

(a)Imol. in l. Qui sup. ff. de aquir. Haredit. Ruinus Cons. 204. l. 1. Seraph. Privileg. 20. n. 29.

(b)Contr. lib. 3. c. 4.

viene ciò da' Dottori universalmente sostenuto, (a) & in particolare da' Canonisti, anzi Fachineo afferma avere il Giuramento tanta gran forza nelle Rinunzie delle Figlie, di farle sussistere, benchè non abbiano ricevuta la Dote. *Semper illa ratio constitutionis viget, servandum esse Juramentum, quod absque dispendio salutis æternæ servari potest. Etenim in proposita specie in qua Filia nullam Dotem accipit, negari nequit quin hæc ratio ex Juramenti Religione petita locum habet. Et licèt verba Constitutionis speciem istam non comprehendant, ratio tamen quæ (ut dicitur) est anima legis eam comprehendit, & hoc sufficit.* (b)

Se il Rè di Francia poi sia tenuto al Giuramento, in risguardo la suddetta Rinunzia, Io non ve lo potrei dire, bisogna dimandar à lui come hà giurato; se la materia è grave, ò lieve, e se crede esser vincolato in conscienza ò nò. Ma volete che Io vi faccia vedere la formula del suo Giuramento, che così presto lo saperete? Eccola:

Noi Luigi per la Gratia di Dio Rè Cristianissimo di Francia, e di Navarra, promettiamo sopra il nostro Onore, & in Fede, e Parola di Rè, giuriamo sopra la Croce, i Santi Evangelj, & i Canoni della Messa da noi toccati, che osservaremo, e pienamente adempiremo di buona Fede tutti, e cadauno de' Punti, & Articoli contenuti nel Trattato di Pace, Riconciliazione, & Amicizia, insieme con gli altri Articoli segreti del medesimo Trattato fatto, e concluso in nostro Nome dal nostro Carissimo, & Amatissimo Cugino il Cardinal Mazarini, e dal nostro Carissimo, & Amatissimo Cugino D. Luigi Mendez d'Haro, e Guzman Duca d'Olivares à Nome del Potentissimo Prencipe Filippo, ancora per Grazia

zia

tia Divina Rè Cattolico delle Spagne, nostro Carissimo, & Amatissimo buon Fratello, Zio, e Suocero, il dì 7 Novembre dell'Anno 1659 nell'Isola del Fagiano, e da Noi ratificato de' 24. dello stesso Mese &c. Tutto Noi faremo osservare, tenere, e guardare inviolabilmente da nostra parte, senza mai contravenire, nè sopportare, che si contravenga in alcuna sorte, e maniera che sia. In Fede di che Noi abbiamo sottoscritto la presente di nostra propria Mano, e fattovi apporre il nostro Sigillo.

Nella detta Isola il dì
6. Giugno 1660.
e del Nostro Regno
il 18.

Luis.

(L.S.)

Che un Cristiano dunque, che giura sopra la Croce, i Santi Evangelj, i Canoni della Messa, di voler osservare ciò che promette, sia obbligato in foro interno, & in foro esterno, non credo che il possa negare altri che un Pazzo, un'Ateista, ò un Francese. Ma il quesito appunto, che mi viene à proporre uno di questi Novelli Convertiti di Francia, assai scandalizzato, merita ben riflesso.

Per qual cagione il Rè Cristianissimo non osservò, nè osserva il detto Giuramento, avendo ingiustamente mosso tante volte l'Armi contro

Carlo Secondo defunto, & usurpata adesso con modi sì obliqui, & arti tanto insidiose la Monarchia di Spagna, & osservi il presente Giuramento fatto da Francesco Primo, e da lui col Turco rinnovato, e confirmato?

Per Deum Magnum, & Altum, Misericordem, & Benignum, Formatorem Cæli, & Terræ, & omnium quæ in eis sunt: Et per Sancta Evangelia: Per Sanctum Baptisma: Per Sanctum Joannem Baptistam, & per Fidem Christianorum promitto & juro, quòd omnia quæ novero, aperta erunt Altissimo Domino Sultano Solimano, cujus Regnum Deus fortificet. Ero Amicus suorum unicus, & Inimicus Inimicorum. Ero Redemptor Captivorum Turcarum ex Vinculis Hostium ejus. Nihil in mea parte fraudolentum erit. Quod si hoc neglexerim, ero Apostata, & Mandatorum Sancti Evangelii, Christianæque Fidei Prævaricator. Dicam Evangelium falsum: Negabo Christum vivere, & Matrem ejus Virginem fuisse: Super Fontem Baptismatis Porcum interficiam, & Altaris Presbiteris maledicam: Super Altare fornicabor cum Luxuria, & Sanctorum Patrum maledictiones omnes in me recipiam. Ita Deus respiciat ex alto. Io à dir il vero per me, non saprei qual altra risposta dare, se non che come dice Charron: (*a*) Venendo i Francesi chiamati Fratelli da' Turchi, siano forse più obbligati per loro come consanguinei, che per li Cristiani à loro lontani di parentela, & in Linea transversale; ma perchè è materia, che appartiene al Foro di Coscienza, stimo meglio rimetterla alla Sorbona di Parigi, perch' esaminando tutti due li Giuramenti, ne dia la Decisione, e quieti questo pover'Uomo, che per

(a) *Hist. univ. c. 35. p. 192.*

un

un esempio sì scandaloso, dubito che non abbia prevaricato, e viva in Conscienza erronea. Vi sò però dire, che al tempo di Francesco Primo un solo trà Ministri di quel Rè, che fù il Cancelliere de Perat, ebbe tanta Religione di non approvare sì escrando Giuramento; così s'usa nelle Corti, e particolarmente in quella di Parigi, dove s'esaminano le cose della Politica al fondo, e quelle della Coscienza in superficie, ò tanto che basti per ingannare la simplicità di quei Prencipi, che non vogliono una volta intenderla à non credere alla Francia, se ben giura sopra gli Evangelj; adunque non ci è più Religione, voi mi direte. E ci fate dubbio di questo? Ma riprendiamo il filo di ciò che parlavamo; sì che se il Rè di Francia è obbligato al Giuramento, adunque è valida la Rinunzia, anche in ciò risguarda i di lui Diritti, non potendo avere più ragione di pretendere sopra la Monarchia di Spagna. Piano: v'ingannate Signor mio, e prendete un grand'errore, mi dice un altro Importuno: Il Rè di Francia giurò l'osservanza del Trattato di Pace, concedo; l'osservanza del Contratto del Matrimonio, e della Rinunzia, nego. Si prova: Se il Rè di Francia avesse giurato detto Contratto, non occorreva dire nel medesimo, che si dovesse Ratificare, Giurare dal Cristianissimo, e venir passato dal Parlamento di Parigi; il che non è successo, come ogniuno sà. Io vedo, che mi bisogna perdere il tempo in questioni, ma perchè apparisca la Verità all'Europa, è necessario di soddisfare à tutti: rispondo dunque. Il Contratto del Matrimonio,

benchè non sia stato ratificato con mala intenzione dal Rè di Francia, e sua gran colpa; per questo dunque non fù giurato? Leggete un poco quelle parole del Giuramento suddetto: *Che osservaremo, e pienamente adempiremo di buona Fede cadauno &c. Insieme con gli Articoli segreti del medesimo Trattato fatto, e concluso in nostro Nome dal nostro Carissimo, & Amatissimo Cugino il Cardinal Mazarini, e dal nostro Carissimo, & Amatissimo Cugino D. Luigi Mendez d'Haro*. Vi dimando: Quali sono questi Articoli segreti trà detti Ministri conclusi, altro che il Contratto di Matrimonio, e della Rinunzia; perocchè se bene questo nella sua estensione non venne inserito nel Trattato di Pace, e che gli Atti del medesimo restassero collocati in Istrumento separato; in virtù nondimeno delle parole dell'Articolo XXXIII. non è però che un sol Trattato con quello di Pace. Uditelo, se no'l credete: *Il qual Trattato, ancorchè separato sia, tiene però la medesima forza, e vigore, che tiene il presente Trattato di Pace, come la parte più principale, e l'arredo più prezioso per la maggior sua sigurtà, e durevolezza*. Andatevene dunque à spasso con la vostra Logica.

Comparisce in Scena un altro Zelante, e mi dice: Il Rè di Francia certamente è obbligato ad osservare il Giuramento, & hà fatto male, anzi hà peccato gravemente à violare un Contratto appoggiato ad un Giuramento, che risguarda la Religione, & il Diritto delle Genti, che constituisce gli Uomini nella buona Fede, ma questo non serve, perchè si possa dire valida la Rinunzia, appartenendo al Delfino il Diritto della Monarchia

chia di Spagna, e non al Rè di' Francia; onde se il Rè solo hà giurato, come ci entra quì il Delfino, che non hà giurato, nè confirmato il Giuramento del Padre: *Juramentum censetur esse personale, nec personam jurantis egredi*. (*a*) Sì che se il Giuramento non lega, se non l'anima di chi lo fà, non si può estender, nè anche agli Eredi, dicono Bartolo, e Baldo. (*b*) L'obbietto veramente avrebbe qualche forza, se la Filosofia non m'insegnasse l'ordine del discorso, che le cose si ponno intendere in due modi, cioè materialmente, e secondo la loro ragion formale; onde vi è di bisogno di distinzione, poichè se bene formaliter il Giuramento non lega il Delfino, perch'egli non hà giurato, materialiter però l'obbliga, essendo stato fatto dal Padre in sua considerazione, onde come dottamente soggiunge il sopradetto Baldo. *Licèt enim Juramentum quoad prius ad Successores non extendatur, virtus tamen & vinculum juramenti bene transibit*. (*c*)

(a) *Cap. veritatis 14 extra de jurejur.*

(b) *Ad l. ultim. nu. 16. in fin. C. de pact.*

(c) *Ad dictam l. ult. Alciat. in Cap. cum contingat num. 120. de jurejur. Socin. cons. 4. col. 1. v. praterea.*

Entriamo un poco più innanzi, perchè vi voglio porre alle strette. Cosa giura il Rè di Francia? Non altro certamente che il Trattato di Pace, e quello del Matrimonio che n'è la base, e che tutti due non sono che un'istessa cosa. Dimando. Li Successori di Luigi XIV. sono obbligati ad osservare il detto Trattato di Pace, sì ò nò? Se voi mi dite di nò, Io vi risponderò che siete un mentitore, e ve lo proverò: Se sono dunque obbligati, benchè il giuramento loro non neghi, à me non importa, e mi basta che resti l'obbligazione, ma il Trattato di Pace è appoggiato so-

pra il Matrimonio, e la Rinunzia, adunque il Delfino, ed i suoi Figli devono mantener il Contratto di Matrimonio, e della Rinunzia. Grotio Uomo di tanta dottrina, e di tanta fama, ne sarà quello che mi darà luce per toglier l'oscurità di ogni dubbio. *Huc illa frequens quæstio referenda est de pactis personalibus ac realibus. Et quidem si cum Populo libero actum sit, dubium non est quin, quod ei promittitur sui natura reale sit, quia subjectum est res permanens. Immo etiam si Status Civitatis in Regnum mutetur, manebit fœdus, quia manet idem Corpus, & si mutato capite, & ut supra diximus Imperium, quod per Regem exercetur, non desinit Imperium esse Populi.*

At si cum Rege contractum sit, non statim personale erit censendum fœdus, nam ut rectè dictum est Pedio & Ulpiano plerumque Persona pacto inseritur, non ut Personale pactum fiat, sed ut demonstretur cum quo pactum factum est, quod si adjectum sit fœderi, ut perpetuum sit, aut factum in bonum Regni, aut cum ipso & Successoribus; sicuti solere adiici in fœderibus & Posteris, ait Libanius in defensione Demosthenis, aut ad tempus definitum, jam satis apparebit reale esse. Tale videtur fuisse fœdus Romanorum cum Philippo Macedonum Rege; quod cum Perseus ejus Filius ad se pertinere negaret, bellum eo nomine ortum est; (a) Si che dunque, benchè il Giuramento sia personale, non per questo il patto deve dirsi personale; mentre trattandosi di una Pace, di un'amicizia, di una confederazione, e finalmente del Ben Pubblico. *Rex jurat pro Populo, cujus pars est Successor.* (b) E come dice lo stesso Grotio, non s'inserisce nel

(a) *lib.2.c.16.§.16. de Jure Belli & Pacis.*

(b) *Gronov. ad not. Grot. lib.2. c.16.§.16.*

patto

patto la Persona, perchè il patto sia personale, ma perchè si dimostri con chi s'è fatto il patto. E se à caso mi si replicasse, che i patti, e le Società sogliono restar con la morte estinte; risponde l'Autor sopradetto. *Pertinet enim hoc ad Societates privatas, & juris est Civilis.* (a) E più à basso soggiunge. *Minimè verò admittenda est Bodini argumentatio, fœdera ad Regum Successores non transire, quia Juramenti vis personam non exeat: Potest quippe Juramenti obligatio Personam tantùm obstringere, & ipsa promissio obligare hæredem.* Da ciò che così dottamente dice questo grand'Uomo, si può sciogliere ogni obbietto, perocchè, secondo la di lui dottrina, quì non si deve considerare il Contratto di Matrimonio, come azione puramente particolare, e privata trà due Prencipi, ma come Pubblica, e Regia, che risguarda la Pace, e confederazione di due gran Regni, trà quali nasce mutua obbligazione. *Ita hic quoque distinguendum censemus inter actus Regis, qui regii sunt, & actus ejusdem privatos. Nam in regiis actibus, quæ Rex facit eo loco habenda sunt, quasi Communitas faceret*; (b) onde benchè venga ad estinguersi il Giuramento con la morte di Luigi XIV. non però cessa l'obbligazione nel Delfino, e Discendenti di mantenere il Trattato di Pace, & in conseguenza quello del Matrimonio, e della Rinunzia, per esser la base, e il fondamento del detto Trattato di Pace.

(a) *Idem Gr. eod. loco.*

(b) *Idem Author. l.* 2. c. 14. §. 1

Ottavo. S'è invalida la Rinunzia, resta invalido anche il Trattato de' Pirenei, e gli altri, che dipendono da quello, & il Rè di Francia possiede con mala fede ciò che possiede, nè può render le-

gitime le sue conquiste, mentre il Trattato di Pace avendo per base il Matrimonio, il Matrimonio per fondamento la Rinunzia, caduta la Rinunzia il tutto dirocca.

Nam collapsa ruunt subductis tecta Columnis.

Per provare questo fatto, e per istruire anche chi legge, fà di mestieri tirarsi un passo à dietro con un breve racconto.

Dal punto in cui si meditò dall'una, e l'altra Corona, esser il tempo ormai di dar fine ad una Guerra sì lunga, e sanguinosa, che aveva per lo spazio durato di 25. Anni: varii temperamenti furono da' Ministri scambievolmente proposti, ma non ne fù adequato creduto alcuno à poter stabilire una perpetua Pace, Amicizia, e Confederazione, trovandovisi in tutti grandi opposizioni; uno solo però ne fù stimato potersi addattare alle circostanze d'allora, e si era il Matrimonio dell'Infanta Maria Teresa col Cristianissimo, essendochè co'l nodo d'un Sacramento, che nelle anime opera Grazia, sperar si poteva di mantenere uniti in una perfetta carità gli animi di que' due gran Rè; è però vero, che in questo anche varj impedimenti si framettevano d'alta conseguenza.

Il primo che si considerava, era la diversità delle Leggi fondamentali de' due Regni, con le quali venendo nell'uno alla Successione chiamati i Maschi, ed escluse per sempre le Femmine, nell'altro s'includevano le Femmine nella mancanza de' Maschi.

L'altro

L'altro si era il diritto ingordo della Legge Salica, che in Proprietà converte tutti gli acquisti, che con qualunque titolo vengono fatti da' Rè di Francia, & in modo tale, che restando incorporati talmente à quella Corona, perdono il loro essere intieramente, e convengono governarsi con le medesime Leggi del Regno, non solo per ciò risguarda la Successione Sovrana, ma anche in quello concerne lo Stato Pubblico; onde da un tal disordine ne veniva in conseguenza, che se per cagione del Matrimonio fosse in potere della Francia ricaduta la Spagna, la ne restasse per sempre Provincia di quella, cosa che direttamente contraria restava alla massima fondamentale della Monarchia Spagnuola, che al passaggio s'oppone del proprio dominio in altrui potere, con voler che governi un Rè sempre in Ispagna, nè possi questa giammai unirsi ad incorporarsi ad altra Corona.

Queste difficultà dunque così rilevanti tenero per lungo tempo in sospeso gli animi del Consiglio di Spagna. Bramava questi, è fuor di dubbio, la Pace, per aver il comodo d'unire contro del Portogallo tutte le forze; ma dall'altro canto il pericolo vedeva d'una servitù, che non poteva con alcun prezzo aver più riscatto, nè ad alcuno de' Grandi in mente cadeva il soggettarsi, & obbedire a' Rè d'altra Nazione.

Per evitar dunque non solo il pericolo, ma il timore ancora d'una tale sciagura, ricusò sempre di prestare orecchio la Spagna alle proposizioni della Regina Madre, fatte co'l mezo del Cardinale, finchè per toglier affatto ogni dubbio, non si venne

à que-

à questo espediente, che ne dovesse la Regina Madre, e'l Cristianissimo insieme acconsentire, che avanti di contraere il Matrimonio, potesse l'Infanta farne un' assoluta, e pienissima Rinunzia di quanto di diritto, ò di ragione sopra del tutto, ò della parte ne avesse potuto pretendere intorno la gran Successione della Monarchia.

Ciò accordato convennero i Plenipotentiarii nell'Isola del Fagiano a' Pirenei, e fù l'Istrumento estoso della Rinunzia, e stipulato con quello del Matrimonio li 7. Decembre 1659. sottoscritti dal Cardinale, e D. Luigi, e poi confirmati, e firmati dal Rè Cristianissimo in Tolosa li 24. dello stesso Mese, & il primo dell'altro, che seguì dal Rè Cattolico in Madrid; e questa fù la base, il fondamento del Trattato di Pace.

Sì che supposta questa verità à tutti nota, non sò come restar invalida ne possa la Rinunzia, e valido rimanere il Trattato suddetto, essendo queste due cose trà di loro talmente connesse, che si rendono inseparabili, e non si può infringere l'una, che non ne venga ad essere lacerata anche l'altra. *Connexorum idem est Judicium* (a) ne assegnano la ragione i Dottori: *quia connexa, & individua reputantur idem, & nihil fieri potest contra unum ex individuis, quin fiat contra alterum.* (b)

Ma perchè questo fatto meglio si confermi, sentiamo un poco quello che si dice nell'Articolo XXXIII. del Trattato medesimo: *Promiserunt, & concluserunt Matrimonium Regis Christianissimi cum Serenissima Infante D. Maria Theresia Regis Catholici natu majori Filia: & eodem die de dato praesentis inierunt, & Jub-*

(a) *l. 3. §. judicio contrario ff. de contr. tut.*

(b) *Sigism. Scac. de appellat. q. 17. limit. 21. sub nu. 26. Anachar. cons. 160 n. 2. Crav. cons. 275. & alii.*

& subsignaverunt specialem Tractatum, quo se referatur, comprehendentes conditiones mutuas dicti Connubii, & tempus circa quod id celebretur; quia Tractatus partialis, & Tractatus de Matrimonio earundem virium, & vigoris, ac praesens Tractatus Pacis sit; tanquam illius pars praecipua, & dignissima; nec non maximum, & pretiosissimum tutissimae ejusdem perpetuitatis Pignus. Che cosa vogliono significare quelle parole: *Tanquam illius pars praecipua*? Non altro al certo, che il fondamento, sopra del quale s'appoggia la Pace, s'è vero l'asioma legale, che *dicitur Principale, sive Praecipuum id, cujus species major est, & potentior, & cujus rei ordinandae causa res altera adhibetur*. (*a*) E però soggiunge anche *dignissima*, per denotare la forza del Contratto Matrimoniale: essendochè *digniora sunt quae habent majorem virtutem, & potentiam*. (*b*) Ma ciò non basta, poichè per dimostrare con più evidenza, ch'era questo la base immobile della Pace, segue dicendo: *Nec non maximum, & pretiosissimum tutissimae ejusdem perpetuitatis Pignus*: Io non voglio porre in esame il valor di queste parole, con la dichiarazione de' Giuristi, essendo da sè medesimo il senso patente, e che il pegno è quello, che si dà ad alcuno per sicurezza, sopra del quale s'appoggia la fede. Discorriamo dunque in questo modo. Il Contratto di Matrimonio con la Rinunzia è la parte principale, e più degna del Trattato di Pace; quello non sussiste rispetto la Rinunzia, adunque non sussiste il Trattato di Pace; mentre non sussiste il principale, e più degno, *cùm principalis causa non consistit, nec ea quae sequuntur locum habent*. (*c*) Di più, il Contratto della Rinun-

(a) *l.* 19. §. 1. *de aur. & arg. leg. l.* 32. §. 1. *eod.*

(b) *l. assiduis* 12. *C. qui pot. in pign. Cap. cum inferior.* 16. *de major. & obed. Fachin.* 11. *contr.* 63.

(c) §. 17. *J. de legat.* 92. §. 1 *&* 178. *ff. de R. J.*

nunzia, e quello del Matrimonio sono un pegno il più prezioso, e'l maggiore che si sia dato per una ferma perpetuità del Trattato di Pace, quelli non sussistono, adunque non sussiste la Pace nella perpetua durazione, e tornano le cose in pristino, perchè manca il pegno, ch'è il fondamento della sicurezza: *fundamentum ubi deficit, totum etiam ædificium, sive omne id quod superducitur corruit.* (a) Mi pare, che la cosa sia così evidente di non vedervi una minima oscurità, poichè se togliamo quello, sopra del quale un'altro si ferma, questo non resta più stabile. *Tollamus capitale præsuppositum, seu fundamentum, & illata per se cessabunt.* (b)

Ma se anche nell'Istrumento di Matrimonio apparisce questa verità, che occorre mendicar altre ragioni? A detto Istrumento siamo tenuti di prestar piena fede; mentre il Trattato di Pace lo dice all'Articolo XXXIII. *Subsignaverunt specialem Tractatum, quo se referunt.* Come parla dunque l'Istrumento di Matrimonio? Sentitelo: *Affinchè mediante questo Matrimonio s'ottengano gli effetti mentovati nel Patto del medesimo, i quali sono così importanti al Ben Pubblico della Cristianità, & alla contentezza, e soddisfazione di questi Regni; per tanto approvo &c.* E se foste curiosi sapere quali erano gli effetti nel Patto mentovati del Matrimonio; Io vi dirò, che furono: la Reconciliazione sincera degli animi auversi, la Durevolezza della Pace, il Bene importantissimo del Pubblico, la Contentezza, e la felicità de' Popoli, come in altro luogo ella spiega: *Essendo questo delle Corone il Ben Pubblico, e comune; deve per buona ragione preferirsi al* mio

(a) Cap. cū Paulus 26. 1. q. 1. Menoch. Cons. 48. num. 35. Ir. Viv. decis. 21. num. 25.

(b) Soburf. 2. cons. 77. num. 1.

mio *Bene particolare*, e *quello de' miei Figlioli*. Se tutti questi Beni sono dunque la causa movente che l'Infanta rinunzia; per conseguenza il loro effetto è appoggiato alla Rinunzia.

Se però ne vogliamo, senza alcun commento, un Testo più chiaro, ascoltiamo la suddetta Infanta nel Contratto dell'Esclusione: *Oltre la considerazione delle cause pubbliche sopranominate, e quella di conservare, & assicurare la Pace frà le due Corone*. Cosa ne dite? ma avanti, *è concorso nello stato presente, & è stato considerato come causa pubblica, la più principale, e la più grande, per la Rinunzia accordata nel Trattato del mio Matrimonio: Che l'accordo del mio Matrimonio sia stato notoriamente il mezo, e la causa più principale della Pace in una Guerra di 25 Anni, frà le due Corone Cattolica, e Cristianissima (nelle quali erano interessate per alianza, ò dipendenza i più Gran Potentati del Cristianesmo) e verso il Bene universale, e la pubblica, e suprema cagione della Religione Cattolica, il tutto avendo notabilmente patito per la Guerra, e non essendo capace di rimedio, che colla Pace accordata col mezo, & à cagione di questo Matrimonio, il quale non si sarebbe concluso, nè il Rè mio Signore l'aurebbe consentito senza la Rinunzia quì accordata, e considerata nel primo Articolo del mio Matrimonio, e nel trentesimo terzo della Pace, che si riferisce al Trattato particolare conchiuso sopra le condizioni delle Nozze, essendo stati ambidue sottoscritti nel medesimo giorno, e dichiarato nell' Articolo* XXXIII *della Pace, Che il Contratto del Matrimonio, non ostante che fosse separato, avrebbe la medesima forza, e vigore, che quello della Pace, come parte più principale di esso*: Sì che posto questo principio, possiamo

argo-

argomentar così: La Rinunzia fù cagione del Matrimonio; il Matrimonio cagione della Pace; adunque la Rinunzia fù cagione della Pace: *Causa Causæ, est Causa Causati*. (*a*) Adunque argomentando con i Filosofi *à contrario sensu*, resa invalida la Rinunzia, resta invalido il Trattato di Pace: *Quod enim operatur propositum in proposito, id operatur oppositum in opposito*, (*b*) essendo sempre vero, che *Contrariorum contraria est ratio, & contrarius effectus*. (*c*)

Ma perchè queste illazioni si deducono dalle premesse, che sono nel Contratto di Pace, e di Esclusione, per maggior evidenza di questo parli un altra volta l'Infanta nel Contratto di Matrimonio: *Che il Matrimonio fù cagione della Pace, e che per conseguire il Matrimonio siasi voluta la Rinunzia, e l'Esclusione*. E finalmente non si stancando, presaga de funesti auvenimenti, che sono à tal cagione per arrivare, torna à ridire, *l'Accordo del mio Matrimonio è stato notoriamente il mezo, e la causa più principale della Pace*. Concludiamo dunque, l'Infanta lo dice, e lo giura. Il Trattato di Pace lo conferma. Il Cardinale, e D. Luigi sono testimonii. Il Rè Filippo, e Rè Luigi con giuramento due volte l'approvano, e si sottoscrivono; adunque come si può più porre in dubbio la validità della Rinunzia? *Causa expressa regulat actum, & indistinctè factum restringitur secundùm causam expressam*. (*d*)

Da quanto s'è dunque diffusamente detto, potrebbe apparire il giorno della verità, onde vedesse l'Europa, qual sia la giustizia delle pretensioni di Sua Maestà Cesarea sopra la Monarchia di Spagna; perocchè sostenuta per valida la Rinunzia dell'Infanta,

(a) *l. Manumissiones 4. ff. de just. & Jur. Bart. in l. 4. §. actor. n. 2. ff. de re jud. Jason. in l. pecuniam 5. n. 21. ff. de condict. causa data*

(b) *l. si ex toto 8. in princ. l. ult. ff. de legat. 3. l. si contra 35. v. hic conseq. ff. de vulg. instit.*

(c) *l. fin. ff. de edendo l. qui accusare 8. ff. de accusatoribus.*

(d) *Angel. Cons. 248. Punctus est exort. n. 3. Ant. de Butr. cons. 51. n. 5. v. item hoc declarat. Bald. Cons. 312. Factum super quo n. 2. v. 3. ut Causa li. 4.*

ſanta, non viene à reſtar più il caſo compreſo ſotto la diſpoſizion della Legge, ma reſta per neceſſità chiamata alla Succeſſione, come ſi dirà più à baſſo, la Maeſtà di Ceſare, e cade in conſeguenza il falſo Teſtamento di Carlo II. ultimo ritrovato dall'iniquità de' Galli.

CAPITOLO III.

Si prova la validità di detta Rinunzia, con le Leggi delle Genti.

AVendo ſin'ora quaſi ſempre diſcorſo della validità della Rinunzia ſecondo i fondamenti delle Leggi Civili, ſenza volermi attaccare à formar deduzioni, riempir i fogli di falſi ſuppoſti, & apportar fatti apocrifi, come da molti Scrittori fatto ſi vede, perchè parlando ſenza la Legge, niente provano in Jure: *Et erubeſcimus ſine Lege loqui*: (a) mi cade nuovamente il diviſare alcun poco ſopra la medeſima, ſecondo il Diritto ancora delle Genti, col quale come più ſicura norma vengono da' Regi governati i loro Stati; eſſendoche le Leggi Romane limitando puramente i confini dell'azioni private, non s'eſtendono à por miſure à quelle de' Prencipi, che ſoli ſi conſiderano nella circonferenza della Sovranità; e però volendo toglier affatto di mezo tutte le difficultà, che vengono in iſcritto propoſte dalle penne de' Franceſi, intinte nel veleno della perfidia; mi trovo dalla neceſſità richiamato ad altro ragionamento.

(a) *l. 19. C. de collat. l. 5. C. de repud.*

S2

S'è con forti ragioni provato nell'ultimo punto, non poterſi render invalida la Rinunzia, che non ne venga à cader anche il Trattato de' Pireneï, che sù quella s'appoggia; onde potrebbe ciò baſtare per far vedere, ch'eſſendo ſtato il Contratto di Matrimonio un'Atto non puramente Civile, ò Privato, ma un'Atto pubblico trà due Gran Rè, e però regolato dal Diritto delle Genti, ne debba produrre il ſuo effetto, e venir per conſeguenza oſſervato con buona fede; nondimeno mi conviene aggiungere, che ſuppoſta la Pace, che tanto ſi deſiderava da' Popoli, come Bene univerſale, e ſuppoſto il Matrimonio come l'unico mezo di conſeguirla, e ſuppoſta la Rinunzia come baſe del Matrimonio, ſe ſi voleva da' Popoli la Pace, ſi doveva voler anche il Matrimonio, e la Rinunzia; i Popoli dunque, che accoſentirono à voler il fine ch'era la Pace, per neceſſità dovevano concorrere à voler anche il mezo, ch'era la Rinunzia, s'è vero che, *Qualis eſt finis, tale quoque cenſetur medium, cujus eſt finis*. (*a*) Sì che reſtando queſta ſoſtenuta dal loro conſenſo, non può negarſi, che validamente la non ſuſſiſta; nè me ſi dica, che in tal occaſione vi ſi doveva un conſenſo eſpreſſo de' Popoli, il che non può affermarſi vi ſia intervenuto; poichè riſponderò, non cader queſto neceſſario; e tanto più, che *Expreſſum dicitur, quod ſub ratione comprehenditur*. (*b*) onde mi baſta che ſotto la ragion formale del fine, ne venga compreſo il mezo; ma ſentitene con queſta dimanda ſciolta l'obbiezione; ſe i Popoli, nel tempo che ſi proponeva la Pace, ſtati ne foſſero interrogati, ſe la vole-

(a) *lib. 1. §. iſtius ſtudii ff. de l. & l. l. 4. §. itemque fieri ff. de alienat. jud. mut. Cauſ. fact. l. ſi quis ſit 17. §. item apud ff. de Edilit. Edict.*

(b) *l. quaeſitum ſcio 13. ff. de teſtib. l. ſi poſtulaverit 27. §. ſed ſi negaverit 13. ff. de adult. Tiraquell in l. ſi unquã verb. ſuſceperit liberos nu. 37. C. de revocand. donat. & alii quam plurimi.*

volevano: credete voi che avrebbono detto di nò? Io non lo credo, nè si deve credere; e se avesse loro soggiunto, che non c'era altro mezo per conseguirla, che il Matrimonio, e per conseguenza la Rinunzia, che faceva l'Infanta per sè, e per li Figli, quale volentieri, per il loro Bene, e quiete comune cedeva, & abbandonava dubbiose, e remotissime speranze; ond'essere necessario il loro consenso: vi pensate che l'avesser negato? Che per una cosa, che allora era un'Ente di ragione, avesser lasciato un Bene Reale presente, che doveva porre in calma le loro afflizioni, e dar fine à tutti gl'infortunj, che avevano per cagione della Guerra sofferti? Se lo pensate, Io non lo penso, e sono pazzi quei che lo pensano; sì che eccovi il consenso espresso de' Popoli: e perchè non credeste, che questo fosse mia invenzione, ve lo dirà la Legge, *Pro expresso semper est habendum id, quod quis interrogatus, verisimiliter respondisset*. (a) E se non vi basta, ve ne darò anche la ragione, *Paria enim sunt, vel exprimere, vel verisimiliter voluisse*, (b) e poi mi si opporrà, come à basso diremo, che il Rè Cattolico non aveva tale Autorità di derogare alla Legge fondamentale delle Successioni, s'era in benefizio de' Popoli, col consenso de' Popoli, e col consenso dell'Infanta?

Voglio respingere gli Aversarii un passo più à dietro: Se il fine principale delle Leggi fondamentali de' Regni, che si dicono Leggi delle Genti, altro non è che il Ben Pubblico, che consiste nel conservare la Monarchia nella sua essenza di Maestà, e Splendore di Gloria, con tenerla al

(a) *Glos. & D.D. in tale pactum §. ult. ff. de pact. C. Titius 25. §. Lucius 1. de liber. & posthum. Ba. in l. 1. n. 2. C. quae res oblig. poss. Soccin. jun. cons. 78. n. 31. vol. 3. Gab. Roman. conc. 10 l. 6 de reg. jur. Tib. Decia. resp. 48. n. 79. vol. 2. Hartim. Pistor. 2. q. 36. n. 22. & centū alii.*

(b) *l. cum res 7. in pr. vers. ubi testat. de legat. Jas. in l. Filius §. Lucius n. 3. de lib. & posthb. Vvesenb. 2. cons. 85. n. 42. Dec. cons. 555. num. 67. Vvesenb. 2. cons. 51. num. 42.*

 pos-

ſibile lontana dalla ſua diſtruzione: adunque così argomento: il Matrimonio ſenza la Rinunzia era contro le Leggi fondamentali; adunque non poteva ſeguire. Queſto sò che vi parerà un Paradoſſo, mentre voi ſupponete tutto il contrario, che anzi dalle Leggi fondamentali vengano chiamate le Femmine alla Succeſſione in mancanza de' Maſchi, Io però lo provo: Il Matrimonio ſenza la Rinunzia portava irreparabilmente la diſtruzione della Monarchia; ma la diſtruzione della Monarchia è contro le Leggi fondamentali, che tendono à conſervarla; adunque il Matrimonio ſenza la Rinunzia è contro le Leggi fondamentali. Che il Matrimonio ſenza la Rinunzia portaſſe la diſtruzione della Monarchia, la coſa è evidente; mentre il Matrimonio dell'Infanta ſenza la Rinunzia portava neceſſariamente nella Perſona del Rè di Francia, e ſuoi Diſcendenti le ragioni della Monarchia di Spagna: & in virtù della Legge Salica, che come Legge ſoppoſta fondamentale tende non ſolo alla conſervazione del proprio Regno, ma alla diſtruzione, e rovina degli altri, veniva la Spagna ad eſſere incorporata alla Francia, con diventar Membro di quella, onde reſtava nel ſuo coſtituito anichilata, e diſtrutta, ch'è contro le Leggi fondamentali di Spagna, che tendono alla di lei conſervazione.

Il Veſcovo di Ambrun, che fù uno de' principali, che ſcriſſero contro la Rinunzia, vien fuora con un Catalogo di Matrimonii di Femmine, che ſono ſuccedute ne' Regni di Spagna, e ſi ſono portate con sè in Dote quei Regni, e cominciando

da

da Ormisinda Figlia di Pelagio Primo Rè di Castiglia, và à terminare in Giovanna Moglie di Filippo Padre di Carlo V. e pretende con questo provare l'invalidità della Rinunzia, come che in virtù delle Leggi di Spagna, chiamate *de las Partidas*, alle quali non essendosi potuto, dice egli, derogare da Filippo IV. n'avesse dovuto succedere l'Infanta, nella mancanza di Carlo Secondo, alla Monarchia di Spagna.

Io non nego, che, secondo il Costume di dette Leggi, le Femmine non debbano succedere in difetto de' Maschi, essendo questa Successione cognatica lineale; ma vorrei che la Dottrina di Monsignore mi facesse vedere nelle sue Letanie (essendo il suo Libro composto solo d'esempi) quante Donne abbiano portato fuori di Spagna i Regni di Spagna; onde si siano incorporati ad altri Regni Stranieri, e siano diventati Provincie di quelli. E però se bene al Regno di Castiglia si sono per via di Donne uniti altri Regni, questo non è già stato un portarli fuori della Spagna in Francia, e distruggere la Monarchia, ma un formarla, e fabbricarla, con la conservazione delle loro Leggi, à quella grandezza, alla quale è tanto cresciuta: se al presente con nuova inondazione, non più de' Mori, ma assai più infesta, & inimica de' Galli, la non avesse perduto l'antico splendore; e lo stesso non si vede del Regno di Francia, il quale è parimente cresciuto con l'additione di tante Provincie, che col mezo de' Matrimonii se gli sono unite, benchè con la rovina di quelle. Non è sola la Spagna, che chiama le Femmine alla Successione, v'è l'Inghilterra,

la Svezia, v'è la Danimarca, &c. e pretendono forse per questo, che una Femmina porti il loro Regno in altra Nazione, e s'incorpori con quella, onde perda l'esser suo? Ma questa è la fatal sfortuna di chi marita le Figlie in Francia; perchè con la forza d'una Legge iniqua, dall'ambizion proterva de' Politici inventata, tutti gli Stati, che in qualunque modo cadono in potere del Rè *per fas*, *&* *nefas*, converte in proprietà naturale, se non dicessi, che come Drago le divora, e li trasforma nel proprio veleno.

Ma venga quì tutta la Setta perversa di questi sediziosi Scrittori, e mi risponda à questo Argomento: I Regni, secondo il principio delle Genti, nella Successione lineale cognatica, sono inalienabili certamente; ma il Regno di Spagna viene regolato dalla Successione cognatica lineale; adunque è inalienabile; adunque il Matrimonio non poteva seguire senza la Rinunzia. Che i Regni che vengono per Successione lineale cognatica siano inalienabili, fondatamente l'afferma Grotio; (*a*) ma la ragione più ce'l dimostra, poichè se il loro formale è la Successione cognatica lineale, ogni qual volta vengono alienati, passando sotto Dominio d'altro Rè, e divenuti Provincie, con obbedire alle Leggi di quello, in istanti vengono à perder il loro costitutivo, ch'è la Successione cognatica lineale, il che è contro l'intenzione de' Popoli, quali, secondo lo stesso Autore, volendo un Rè naturale, fondano tutta la loro speranza sù l'ottima educazione di quelli, che hanno ragione di pretendere il Regno: *Fundamentum*

(a) *lib.* 1. *c.* 3 §. 13. *de jure belli.*

autem

autem hujus Successionis, quatenus ab hæreditaria differt, est spes Populorum de optima educatione eorum, qui spem Regni habent justissimam, quales sunt, quorum Parentes si viverent, essent successuri. (a) Che il Matrimonio dunque non potesse seguire senza la Rinunzia, è evidente il fatto; mentre senza la Rinunzia portava l'Infanta con sè le ragioni della Monarchia, e per la violenza della Legge Salica restava questa incorporata con la Francia, e perdeva affatto le proprie Leggi, & intieramente il suo essere. Onde le Leggi di Spagna, che chiamano i Maschi, e le Femmine, per conservare la Successione, se fossero state osservate *ad literam*, ò non limitate, ò non derogandosi al benefizio, che nel caso di Matrimonio recavano all'Infanta, venivano ad operare, anzi tutto l'opposto, ch'era la distruzzione, il che è contro la regola: *Quod ad conservationem inductum est, non debet operari perditionem.* (b)

(a) *lib. 2. Cap. 7. §. 22. n. 2.*

Conosciutasi pertanto questa verità da entrambi li due Rè, Cattolico, e Cristianissimo, si venne di concerto, acciò per consolazione, & utilità de' Popoli succedesse la Pace, a stabilir il Contratto d'Esclusione; ma uditene per grazia due righe del medesimo nel Sesto Articolo:

(b) *l. nulla 25. de ll. Jason in l. legato n. 9. de leg. 1. VVesemb. 1. cons. 1. n. 30.*

La Maestà Cattolica e Cristianissima consentono à questo Matrimonio, per render perpetua la Pace pubblica della Cristianità, e l'amore, e la fratellanza, che si brama trà loro, ed in considerazione di giuste cause, che fanno conoscere, e persuadono la convenienza di detto Maritaggio, mediante il quale, e col favore, e gratia di Dio, hanno potuto sperare felici successi al gran

bene, & accrescimento della Fede, al comune beneficio de' due Regni, e de' Popoli Vassalli, in riguardo all' importanze pubbliche dello Stato, e conservazione delle loro Corone, acciocchè, essendo così grandi, non vegano à congiungersi; però prevedendo le occasioni, che potrebbono avere di congiungersi, & in considerazione dell' ugualità, & altre giuste ragioni, hanno decretato per accordo, e convenzione, le Maestà loro, che vogliono, che abbia forza, e vigore di legge stabilita in favore de' Regni loro, e del pubblico interesse de' medesimi, che la Serenissima Infanta, e suoi figli, giammai non possano succedere à i Regni di Spagna &c. Avete sentito, cosa si dice in questo Articolo? Con quali circostanze rilevantissime si parla? Ma ponderiamolo un poco, e vediamo di qual natura sia questo Contratto.

Per saperlo dunque, io trovo, che, parlandosi in detto Articolo di due cose principalmente, cioè del Matrimonio, e della Rinunzia, è di mestieri il dividerlo in due parti, una, che risguarda il Matrimonio, e l'altra, la Rinunzia; Per lo che dovendosi dunque considerare la prima, per determinare il giudicio, bisogna vederne, qual sia l'oggetto del Contratto. L'oggetto dunque del Contratto, non è altro che la Pubblica Pace. E che ciò sia vero, rileggete quelle parole. *Le Maestà Cattolica, e Cristianissima consentono à questo Matrimonio, per rendere perpetua la Pace pubblica della Cristianità*. Posto questo, così argomento: I contratti, che hanno per oggetto la Pace pubblica, sono contratti delle Genti; ma il Contratto di Matrimonio hà per oggetto la Pace Pubblica; adunque il

il Contratto di Matrimonio è contratto delle Genti. Sì che dunque questo Contratto di Matrimonio non è un'atto civile privato particolare trà due Rè, ma un'atto Regio trà Rè, come Rè *reduplicativè*, cioè un patto delle Genti, una Convenzione Publica; e se per vostra maggior credenza ne volete un testimonio di grande autorità, ve'l dica il sopradetto Grotio, che meglio non può dirlo, *Conventiones Ulpianus divisit in publicas & privatas. Et publicum exposuit, non, ut quidam putant, definitione, sed exemplis additis, quae sit per* PACEM. E più à basso, *Publicas ergo conventiones eas intelligit*, QUÆ NISI JURE IMPERII MAJORIS, AUT MINORIS, FIERI NEQUEUNT, *qua nota differunt non tantùm à contractibus Privatorum, sed à contractibus Regum, circa negotia privata*; (*a*) ma diamo più forza alla nostra ragione: cosa soggiunge l'Articolo? sentitelo: *Mediante il quale, e col favore, e grazia di Dio, hanno potuto sperare felici successi al gran bene, & accrescimento della Fede*. Questo Contratto dunque deve promovere il gran bene della Religione; ma à chi appartiene il regolare il culto della medesima, se non alle Genti? essendo appoggiata la Religione al Jus primevo naturale delle Genti, per essere uno degli effetti di quello. Parli lo stesso Grotio, che miglior Autore non saprei scjegliere. *Quare ipsa quasi necessitate auctore, hae duae Notiones* (intende della Religione) *apud omnes fermè, quos novimus populos per tot jam saecula conservatae sunt.. Hinc Pomponius erga DEum Religionem Juri adscribit Gentium*; & *apud Xenophontem Socrates* DEOS COLERE, LEGEM ESSE *ait*, *quae apud omnes homines valeat*;

(a) *lib.* 2. *cap.* 15. §. 1 *de Jur. bel.*

 Quod

Quod & Cicero, *tum de Natura Deorum libro primo*, *tum secundo de Inventione*, *affirmat*. *Dion Prusaensis oratione XLI. vocat*, PERSUASIONEM, QUÆ INSIT HOMINIBVS COMMUNITER OMNIBUS, NON MINUS *barbaris*, *quàm Græcis*, *necessariam*, *ac* NATURALEM CUNCTIS RATIONE UTENTIBUS. *Et paulò pòst*: PERSUASIONEM VALDE ROBUSTAM, AC SEMPITERNAM APUD OMNES GENTES ACCEPTAM, ET PERMANENTEM. (*a*) Onde il Contratto di Matrimonio è contratto delle Genti.

(a) *lib. 2. Ca. 20. §. 46. n. 3. L. veluti de Just. & Jure.*

In quello, che concerne poi la seconda parte, dove si parla della Rinunzia: quale sia 'l fine ò l' oggetto del Contratto di Rinunzia, chiaramente si scopre dallo stesso Articolo. *In riguardo alle importanze Pubbliche dello stato*, *e conservazione delle loro Corone*, *acciocb' essendo così grandi*, *non vengano à congiungersi*; *però prevenendo l'occasioni*, *che potrebbono avere di congiungersi*, *&c.* sì che l'oggetto del Contratto di Rinunzia è l'impedire, che la Corona di Spagna non si congiunga con quella di Francia, che non è altro, che il preservarla nella sua integrità, nella sua forma, che si governi con le proprie leggi, e non serva a Nazioni straniere. Se questo non è un Contratto, che risguarda il Jus primevo delle Genti, perchè tende alla conservazione de' Regni, ond'è puramente fondato sù i principii della natura, & hà per base il dettame della ragione, lo dica chi hà niente d'intelletto. *Quod naturalis ratio inter homines constituit*, *id apud omnes peræquè custoditur*: *vocaturque jus gentium*, *quasi quo jure omnes gentes utuntur* disse Ulpiano. (*b*)

(b) *in l. 9. ff. de Just. & Jur.*

Se

Se però la verità avesse forza di far aprire gli occhj a coloro, che maliziosamente vogliono esser ciechi, con un tal argomento, pur mi farei a credere di ridurli alla ragione; dirò dunque così: Quello, che di concerto vien stabilito per legge, colla somma potestà trà due Rè in benefizio comune de' loro Regni, e Popoli, è legge delle Genti; ma che l'Infanta non possa succedere ne' Regni di Spagna, è stato stabilito per legge di concerto trà due Rè, cioè Cattolico, e Cristianissimo, in benefizio comune de' loro Regni, e de' Popoli; adunque che l'Infanta non possa succedere ne' Regni di Spagna, è legge delle Genti; adunque il Contratto della Rinunzia appartiene al Jus delle Genti. La maggiore di questo Sillogismo, per la ragione di Ulpiano sopracitato, è evidente; ma vi s'aggiunge ancora l'esplicazione di Grotio, per più validarla. *Possunt tamen quædam esse mixta ex contractibus, & legibus, ut contractus cum vicino Rege, aut cum publicano factus, qui simul pro lege publicatur, quatenus ei insunt quæ subditis observanda sunt.* (a) (a) *lib.* 2. *Ca.* 14. §. 9.
Che poi sia stato stabilito per legge di concerto dal Rè Cattolico, e Cristianissimo che l'Infanta, ed i Figli non possano succedere ne' Regni di Spagna, ch' è la minore, così chiaramente ne parla il sudetto Articolo, che non c'è bisogno di prova. *Hanno decretato per accordo, e Conventione le Maestà loro, che vogliono, che abbia forza, e vigore di legge stabilita in favore de' Regni loro, e del pubblico interesse de' medesimi, che la Serenissima Infanta, e suoi Figli giammai non possano succedere a i Regni di Spagna.*

Io dimando: c'è qualche oscurità in queste parole? c'è

c'è qualche ſenſo equivoco dubbioſo? Io certamente non celo vedo *Dubium* (dice la legge) *eſt quod poteſt referri ad utrumque ſignificatum* (*a*) le parole ſono così chiare, & eſprimono così bene la mente de i due Rè, che baſta il leggerle per vedere; ſe lo dicono. *Expreſſum dicitur, quod oculis legi poteſt*: (*b*) ò come dice Baldo, *vel quod per ſcripturam apparet*. (*c*) Se dunque non v'è alcun dubbio, e conſta della volontà eſpreſſa de' due Rè, che vogliono, & intendono, che la Rinunzia ſia una legge immutabile intorno il non poter ſuccedere l'Infanta, e ſuoi Figlioli ne' Regni di Spagna, e voi non me lo potete negare; qual legge, ò qual Contratto ſi potrà dir queſto? del Jus Civile, ò delle Genti? Se i Franceſi, temerarj ſolamente per natura, riſpondeſſero, del Jus Civile, io ſarei obbligato à ridire:

(a) *l. ita fidei 40. ff. de jure gloſ. in l. veteribus ff. pact.*

(b) *Put. deciſ. 144. n. 2. lib. 1. l. 1. in princ. ubi Bart. & alii ff. de his quæ in teſt. delentur.*

(c) *in Cap. ult. col. 4. verſ. quæro extr. de conſuet.*

Il Contratto di Matrimonio hà per ſoggetto, ò materia, la Pace, l'amicizia, la confederazione di due Rè, la publica utilità de' Popoli, l'accreſcimento della Religione. Il Contratto di Rinunzia hà per ſoggetto la conſervazione, l'integrità della Monarchia di Spagna, i fortunati Succeſſi di due Regni, il pubblico intereſſe de' medeſimi: ambidue Contratti ſono ſtipulati come Atti Regii, e non privati, giurati con giuramento ſolenne trà due Rè, come Rè; Ma la Pace, la Confederazione, l'amicizia, l'utilità de' Popoli, la religione, &c. come s'è provato di ſopra, è ſoggetto, ò materia, che aſpetta al Jus primevo delle Genti; Adunque il Contratto di Matrimonio, e di Rinunzia ſono Contratti, che appartengono al Diritto delle Genti.

Se

Se dunque la legge sudetta è legge delle Genti, e l'effetto della medesima si è la Rinunzia, dimando: questa deve sussistere, sì, ò nò? insolentemente dicon di nò i Francesi. E perche? Perchè è nulla. Io la vedo, bisogna ricominciare da Capo. O' che è nulla per le leggi del Jus Romano, ò per quelle delle Genti. Non per quelle del Jus Civile, perchè si è provato in contrario nella prima parte, e non è nulla, perchè supposto ancora che vi cadesse qualche difetto per sottigliezza delle medesime, non può essere giudicata da quelle; e se me'l negaste, chiamerei Grotio a rimproverarvi di falsità; ma sentitelo, come virtuosamente lo dice, anzi vi aggiunge, non potersi dare in questi contratti la restituzione in integrum. *Quare aduersùs hos contractus restitutio locum non habebit, venit enim illa ex jure Civili, non admittenda igitur exceptio aduersùs Contractus, quos Minores fecissent.* (*a*) E nel §. quinto. *Ceterùm quod diximus supra leges Civiles Regni, locum non habere in Regum pactis, & contractibus, id rectè vidit & Vasquius.* (*b*) Non è nulla per le leggi delle Genti, perchè, come habbiamo detto, è l'effetto d'una legge giusta delle Genti: Ma vedo che volete replicarmi. Se niuno può essere Giudice in propria causa, chi dunque deve essere Giudice ne' Contratti delle Genti, e particolarmente se sono trà due Rè, che non hanno superiore alcuno? Non ci è di bisogno di sudare molto a rispondervi, perchè vi dirò con tutti i Jurisconsulti, che nel caso, vi cadesse dubitazione, e che non fossero Contratti di buona Fede, la ragione naturale ne deve essere il Giudice; perchè sopra di quella il Jus delle

(a) *lib.* 2. *Cap.* 14. §. 1. *n.* 2.

(b) *Eod. loc.*

le Genti s'appoggia, e Mevio Dottor insigne intieramente ne scioglie il dubbio. *Et cùm inter eos, qui eundem non agnoscunt superiorem, ex alio jure nulla sit obligatio, illorum fœdera, cautiones, pacta, dicta, facta, quoties in disceptationem veniunt, ex jure naturali, & ratione sociali interpretationem accipiunt: sic explicanda, ut per illud facienda, vel dicenda honestè, piè, iustè. Hoc est quod ab Jurisconsultis dicitur, cùm de mente ex verbis non constat, interpretem esse rationem naturalem.* (*a*) Sì che per sapere, se la legge stabilita trà i due Rè, è giusta, ò nò, bisogna vedere il motivo, per lo quale è stata fatta, s'è secondo la ragione, *ratio enim est anima legis.* (*b*) Se questo dunque non s'oppone alla ragione, anzi và accompagnato dalle due circostanze necessarie, dell'onesto, e dell'utile, bisogna concludere che la legge è giusta. E che ciò sia vero, vi pare contro la ragione il fare una legge, che hà per fine la Pace, l'accrescimento della Religione. la conservazione d'una Monarchia, il Bene de' Popoli, io non lo credo, e se vi è qualche Pazzo, lo affermi. Mà più, vi prego per gentilezza; I Contratti delle Genti, per essere secondo la ragione, non devono avere per fondamento l'eguaglianza? *Æqualitas in Contractibus semper servari debet* (*c*) ma la sudetta legge è appoggiata all'ugualianza; adunque è secondo la ragione; che sia appoggiata sù l'eguaglianza, leggete l'Articolo sesto, che ve lo dirà. *Et in consideratione dell'ugualità, & altre giuste ragioni hanno decretato, &c.* qual poi sia quest'egualianza, è anche manifesto, cioè, che, sì come la Francia non può mai diventar Provincia della Spagna, così viceversa

(a) *Dispect. 2. de Jure Gentiũ n. 27.*

(b) *l. cum oratio 7. ff. de bonis damnati l. scire 17. ff. de legib.*

(c) *l. cum Pater 77. §. evictis 8. ff. de legat. 2. l. cum oportet 6. C. de bonis quæ liber l. petenda 6. C. de tempor. in integr. rest.*

sa la Spagna non mai possa essere incorporata alla Francia; cosa operava dunque il Matrimonio senza la Rinunzia? V'era l'uguaglianza senza la Rinunzia? Non certamente; adunque perchè vi fosse l'uguaglianza, v'era necessaria la Rinunzia contra il diritto de' Figli ancora, s'è vero, secondo l'asioma, che *propter servandam æqualitatem sæpe receditur à regulis juris*. (*a*) La legge dunque è giusta, perchè è secondo la ragione, e *lex est, quæ regulariter à ratione* (*b*) l'effetto dunque della medesima, ch'è la Rinunzia, validamente sussiste.

Ma s'è legge giustissima delle Genti, perchè s'hà da violare? Perchè non deve osservarsi da quelli, in particolare che à tal fine l'han fatta? Parli il sopracitato Mevio, che diffusamente sopra di tal materia s'estende. *Ratio monet, ex eo sumendam esse communis juris notam, ex quo obligat, non enim est jus sine obligationē observantiæ. Quæ si est gentibus omnibus communis, ad quod obstringit, gentium, rectè dicemus. Taleque erit, & si non receptum ab omnibus: satis est recipi debere, ut inter illos fiant justa: Si apud omnes, de quibus constat, populos aut plures, præsertim moribus cultiores, usurpatum; Non malè quidem præsumimus, id pro jure probatum; at non magis certò concludimus, quàm inde negamus, quòd multi isto non utuntur*. Ma uditene come bene ne aggiunge la ragione. *Ratio autem cunctos obligandi ad observantiam, est in necessitate atque utilitate communi, pro colenda Justitia, obtinenda Pace, ac avertendo Bello*. (*c*) Sento à ridermi in faccia da un certo, che mi dice. Io non sò da qual Paese veniate, che non sapete ancora chi sono i Francesi; Leggete l'Istorie,

(a) *l. fin. C. Commun. utriusque jud. l. quæsitum 12. §. 43. vers. sed & ipse Papinianus ff. de fundo instar.*

(b) *l. scire 17 ff. de legib. Bart. Berett. ad extravag. ambit. de reb. Eccles. in init. n. 41.*

(c) *Inspect. 5. de Genti Jur. n. 17.*

rie, se à caso non vi fosse stato riferto; cercate in quelle, quali leggi abbiano mai osservate, divine, ò humane; qual fede, qual pace non abbiano rotta, infranta, qual giuramento, qual religione non abbiano violata, profanata, deturpata. Sì, sì, leggete in quelle le lor belle azioni, che vedrete quanto gettate il tempo in vano; e come potreste risparmiare à miglior uso tanta fatica di scrivere. Se quest'è, non occorre di più stancarsi in trovare argomenti, ò in produr ragioni per vincere questa causa; Ma bisogna raccomandarsi à Dio, e dire con quel Rè, che sonando la cetra profetizzava. *Eripe me Domine ab homine malo: à viro iniquo eripe me.* (*a*)

(a) *Psal.* 139.

CAPITOLO IV.

Che l'Infanta D. Maria Teresa poteva rinunziare alla Successione de' Regni Paterni, non solo per sè, ma per li Figli ancora.

CHe l'Infanta D. Maria Teresa abbia potuto rinunziare alla speranza dubbiosa di succedere ne' Regni Paterni, s'è bastantemente dimostrato nel principio del Capitolo secondo, dove si fece vedere, venir le rinunzie delle Figlie approvate dalle Leggi Canoniche, e dall'uso delle Genti, ma che in spezie la ne potesse rinunziare ancora ai Jus certo della Primogenitura, ò del Majorato per sè, e per li Figli. Oltre il testimonio della Scrittura nella Genesi al Cap. 25. e di S. Paulo ad Hebræos

Cap. 12.

Cap. 12. vi è l'Autorità della Legge ancora. (*a*) E vi sono molti Dottori insigni che l'affermano, (*b*) e ciò in particolare abbia à verificarsi, quando la Rinunzia, ò Cessione, sopra di quello ne cada, che nel grado più vicino viene à seguire, (*c*) anzi n'aggiungono, sussister la medesima, ancor la ne fosse stata, vivente il Possessor precedente del Majorato, stipulata. (*d*)

Ed in fatti cosa è costante, e che cade conforme al vero, che *Quilibet Juri, & favori pro se introducto renuntiare potest:* (*e*) e che stante un tal fondamento, vogliono i Dottori che le Rinunzie delle Figlie sussistano; perocchè come vien da loro affermato. *Regula Juris est, uti eo nobis licere, quod nobis nostri causa lex dedit, & unumquemque de Jure suo detrahere posse.* (*f*) Ma perchè l'Infanta non rinunziò per sè solamente, ma per li Figli ancora, e Discendenti, vien opposta la Legge, *Si quis Filium.* che dice, *Renuntiationes esse personales, nec transmitti in gradum sequentem*, con aggiungere, *Si quidem Jus repudiatum, in Filium non transmittitur,* (*g*) si fà necessario il scioglier adequatamente questa difficultà, e tanto più che Bartolo, con altri Autori, apertamente sostiene, non pregiudicar al Figlio la Rinun-

(a) *In cap. quam periculosum ubi gloss. id annotavit q. 1.*
(b) *Hosti. Jo. And. praepos. Ancharra & Panorm. in C. licet de voto. Jason. in l. pactū quod Dotali n. 4 C. de colla. Gulliel. Bened. in rep. c. Rainutius de testa verb. duas habens filias n. 24 Rodericus Xuar. in rep. l. quoniam in prioribus C. de inoff. test. limit. 5. n. 4. Tiraquel. de Primogen. q. 29. n. 1. Jo. Lacenier. de Primog. lib. 3. q. 8. Matth. de Afflictis in C. 1. de natura Succ. feud. n. 38. cum seq. Burgos de Pace in proem. ll. Taurin. n. 94.*
(c) *Jacob. Bellovis. Bal. Marti. Lau len. Alvaro. & Prapo. in c. 1. §. praeterea quib. mod. feud. amitta. Jas. in l. quae Dotis n. 64. ff solut. Matr. Tiraq de Primog. q. 26. n. 1. cum seq. Burg. de Pace in d. proem. ll. Taurinar. n. 95*
(d) *Jason. in l. pactum quod Dotali n. 4. C. de colla. Dec. cons. 445. n. 29. Xuar. in d. rep. l. quoniam 5. limit. n. 4 Tiraq. q. 29. num. 2. Burgos. d. proem. num. 98.*
(e) *l. si quis in conscribendo 29. C. de pactis l. pen. C. de transact. c. super hoc 5. extra de renunciat. cap. dilecti 17. extr. de for. compet.*
(f) *Cujac. in retit. C. de rescindend. vendit.*
(g) *l. si quis 34. Cod. de inoffic. testament. Vvesenb. 1. Consil. 15. num. 15.*

nunzia della Madre, in modo, che pretender più non possa l'eredità dell'Avo, *(a)* e ciò vuol Socino, maggiormente verificarsi nella materia de' feudi, dove il Figlio succede, non col Jus ereditario, ma per la forza del patto, e però in virtù del proprio Jus, e non di quello del Padre, viene chiamato alla Successione. *(b)*

In risposta dunque dico per primo, che, come tutte le Leggi ammettono esplicazione, così quest' ancora; e però la ne deve essere intesa de' beni presenti, e non de' beni futuri, e tanto più, quando sono futuri contingenti, come nel nostro caso, nel qual poteva darsi, che Carlo II. non fosse morto senza aver Figli, ò che l'Infanta non ne avesse avuto; onde s'è vero, che *Futura contingentia sunt incerta apud nos, quia de futuris contingentibus non datur determinata veritas*, *(c)* non restano soggetti alla Legge, che hà sempre per fine materia certa. *(d)* sopra la qual cade. E questo è anche il sentimento di Bartolo, nell' esplicazione della Legge prima *Nuntiatio num.* 34. dove, come s'è detto nel Capitolo Primo, sostiene, non potersi dalla Donna rescinder il Contratto di Rinunzia de' Beni futuri, con assegnarne dottamente la ragione; *Nam in renunciatione non agitur de Jure quæsito, sed de Jure quærendo, quod ex incerto futuro eventu pendet.* *(e)* E nello stesso senso parla Socino, che suppone, possedersi attualmente il feudo dal Padre, ò almeno esser l'evento futuro, non incerto contingente.

Secondo rispondo, che per giudicare, se questa Legge militi nel caso della Rinunzia dell'Infanta, ò nò,

(a) *in l. qui superstitis n.* 3. *Castr. ibid. nu.* 3. *de acq. har. Anchar. cons.* 315. *& alii.*

(b) *cons.* 73 *nuper n.* 1. *cap. si Capitaneus vers. per investituram de Feud. Marcb.*

(c) *l. ventre* 84. *ff. de acquir. hæredit. l. si putator* 31 *ff. ad legem Aquiliam l. qui bona* 13. §. *cum inter* 2. *ff. de damno infecto.*

(d) *l. quemadmodum* 29. §. *si vario* 2. *ad leg. Aquil.*

(e) *in dicta l. nuntiatio*

ò nò, bisogna prender la norma dalla causa finale di detta Rinunzia, *Renunciatio quævis judicatur à causa finali*, (*a*) essendochè come si deve tener per certo, così affermando i Jurisprudenti, che quello, che rinunzia sotto la causa finale, intende comprender'anche tutte le altre cagioni, motivi, e ragioni, che'l movono a rinunziare; (*b*) così è vero, che la causa finale è quella, che principalmente mostra l'intenzione degli agenti intorno la cosa, che operano. (*c*) Posto questo, se abbiamo da prender regola dalla causa finale per la Rinunzia dell'Infanta, trovaremo, che i motivi, che l'hanno spinta à rinunziare, sono stati d'alta considerazione; e perchè, per sciogliere tutte le difficultà, che ponno incontrarsi in questo, *Renunciationis tenor est attendendus*, (*d*) *ex eo enim mens, & intentio renunciantis spectatur*, (*e*) vediamo, cosa dice l'Infanta nell'esplicazione del Sesto Articolo della Rinunzia, *E questo essendo il Ben pubblico, e comune, si deve per buona ragione preferire al mio particolare, & à quello de' miei Figli, e Discendenti; e questo nello stato presente deve esser tenuto in poca considerazione, essendo anche assai lontano, come ben si conosce*. Dice dunque, che il Pubblico Bene è la causa finale, che la move à rinunziare, quale deve preferirsi al Ben particolare de' Figli, che gli verrebbe, non rinunziando. E perchè *Repetitio fieri debet tantùm in necessariis* (*f*) considerando la grande importanza di

I que-

(a) *Matthesil. in tract. extes. col. 2.*
(b) *Job. And. post. gl. in verb. Italiæ de temporib.* | *ord. in 6. Jason in Auth. quas actiones n. 17. C. de SS. Eccles.*
(c) *Dec. Cons.* 350. *n.* 4.
(d) *Cap. porro 7. extr. de privil. C. un. in fin. de duob. fratrib. à Cap. investit. l. si ita stipulatus* 126. *§. Chrysog.* 2. *in fin. ff. de V. O.*
(e) *l. Emp.* 65. *§. ancillam* 1. *ff. de rei vind. l. in fideicomis.* 3. *§. cum Pollidius ff. de usur. l. si is qui animo* 27. *ff. de acquir. poss. l. cum parte* 77. *§. dulcissimis* 20. *ff. de leg.* 2. *leg. nomen deletoris* 34. *§. fin. ff. de legat.* 3.
(f) *Bart. in leg. repetendis col. pen. de legat.* 3. *& consil.* 39. *Socin. consil.* 10. *incip. quamvis col.* 6. *lib.* 2.

questo affare, torna à ripetere, con tenore poco diverso, le stesse cose: *E che oltre le considerazioni, e cause pubbliche sopranominate, quelle di conservare, & assicurar la Pace frà le due Corone, le quali parimente concorrono, e s'allegaranno nel detto Trattato, e Rinunzia, nello stato presente è concorso, & è stato considerato come causa pubblica, la più principale, e la più grande per la Rinunzia, accordata nel Trattato del mio Matrimonio; che l'accordo del mio Maritaggio sia stato notoriamente il mezo, e la causa principale del rappacificarsi una Guerra di 25. Anni frà le due Corone Cattolica, e Cristianissima, nella quale s'erano interessati, per Allianza, ò Dipendenza, i maggiori Potentati della Cristianità, e'l suo bene universale, e la causa pubblica, e suprema della Religione Cattolica.*

Sì che quì ancora, con nuova repetizione, conferma, che la causa principale, ò finale della Rinunzia, è stato il Bene universale de' Popoli, la Pace trà le due Corone, Cattolica, e Cristianissima, la causa pubblica, e suprema della Religione. Adunque, se il Ben pubblico, la Pace trà due potentissimi Rè, il forte interesse della Religione, sono la causa finale della Rinunzia; dimando, hà d'aver luogo in questo caso la Legge *Si quis Filium*? S'hà d'anteporre, per volersi osservare la detta Legge, alle grandi, e pubbliche conseguenze, al Bene universale d'Europa, le private occorrenze, il ben particolare de' Figli; se v'è un solo Jurisconsulto, che'l dica, Io taccio. Mi si risponda per grazia? Questo caso non deve esser considerato sotto la ragion formale del pubblico interesse, del bene universale? Se ciò è veramente; come può dunque venir compre-
so

ſo nella diſpoſizione d'una Legge , che hà per oggetto formale l'intereſſe privato, o'l bene particolare , ch'è totalmente diverſo , anzi à quello direttamente oppoſto; ſi che dunque *Ubi eſt diverſa ratio* , *diſpoſitio quoque debet eſſe diverſa*, (*a*) e ſe ne volete la ragione: *Quia diverſitas rationis* , *diverſitatem quoque Juris inducit*. (*b*)

Se milita dunque nel caſo preſente diverſa ragione, coſa potiamo concludere? Ve lo dirò, che la Legge ſuddetta, ò che non s'eſtende al detto caſo, ò che reſta corretta. Sentitelo s'è vero , *Legis ratione remota* , *Lex ipſa correcta intelligitur*; (*c*) per lo che dunque, acciò la detta Legge non ſia fruſtratoria, ò repugnante al bene pubblico , deve eſſer inteſa ne' termini abili, da'quali viene riſtretta(*d*) *Ideoque publicæ utilitatis cauſa ſtrictam rationem inſuper ſemper habemus*. (*e*)

Finalmente , per ſtringer l'argomento , ſupponiamo, che ſotto di una ragion comune, non dico formale, la detta Legge comprenda tutt'i caſi particolari, che ponno auvenire, ciò non oſtante in queſto caſo, nel quale ſi tratta dell'utilità, ò per dir meglio, della ſalute pubblica, biſogna recedere dalla regola, *Qua de cauſa utilitati*, *ſalutique publicæ adeò intensè favent prudentiores* , *ut ejus cauſa à legum præſcripto*, *ipſo Jure permittente*, *deflectendum*, *ſemper*, *atque omni ætate quaſi per manus tradiderint*. (*f*)

Un'altra Legge apporta il Veſcovo di Ambrun, unica nel ſuo Libro, perchè altre non ce ne trovo, qual dice: *Quæ verò non à patre* , *ſed à gene-*

I 2 re ,

(a) *l. ſi ita 8. ff. de manumiſſ. teſtam. l. ſi Servus* 34 *de ſtatu lib. Dec. conſ.* 344. *n.* 3. *Surd. Conſ.* 67. *n.* 19.

(b) *l. inter ſtipulantē* 87. §. *Sacram.* 8. *ff. de ritu nupt.* & *arg. l. quod dictum* 32 *ff. de pact.*

(c) *argum. l. adigere* 6. §. *quamvis* 2. *ff. de jur patron l.* 6. *in fin. ff. de verb. ſignific. Carpſov. p.* 2. *conſtit* 8. *defin.* 16 *num.* 8.

(d) *l. ut gradatim* 11. §. & *ſi* 1. *ff. de muner.* & *bonorib.*

(e) *l.* 43. *de religioſ.*

(f) *Nov.* 7. *Cap.* 9. §. *oportet. VVarem ab Eberemberg. de regni ſubſid. C.* 8. *num.* 9. *Dan. Otto Cap.* 8. *de Jure publico pa.* 136.

re, *à Civitate*, *à rerum natura tribuerentur*, *manere eis incolumia*; (*a*) e con questa pretende provare l'invalidità della Rinunzia, rispetto a' discendenti. Povero Monsignore! se non hà altro, come credo, è mal proveduto; peròche è molto facile il dargli risposta, dicendo parimente, come la detta Legge deve intendersi ne' termini abili (*b*) e secondo le circostanze della materia, dalle quali viene ristretta. *Variant enim circumstantiæ rem* (*c*) e ciò tanto più *quando agitur de favore pubblico*, *ub non extenditur Lex etiam ex identitate rationis*. (*d*) Sì che da quanto si è detto, e da quello si dirà, apparisce, come abbiano ad intendersi i Testi, ancorchè vengano da altri addotti in contrario, cioè Tex. in l. *si Mulier*. *§. ex asse*. ff. de Jure dot. Tex. in auth. *res quæ* C. *communia* de legat. l. *Filius familias* *§. divi*. ff. de Legat. 1. l. *Pater Filium* *§. quindecim* ff. de legat 3. Tex. in Cap. 1. *§. hoc quoque* de Success. Feud. ubi gloss., quali devono esplicarsi secondo la ragione, e non altrimente. *Ratio enim potiùs*, *quàm verba spectanda*, (*e*) e tanto più, quando i fatti sono diversi, *diversitas enim factorum diversa Jura desiderat*. (*f*) E circa gli Autori, che in opposizione vengono pure citati, Burgos de Pace in proem. ll. Taurinarum n. 93. & 95. 96. Jason in l. is potest n. 33. ff. de acquir. hære. Deci. Consil. 443. num. 29. & Consil. 445. num. 56. Tiraquel de Primog. q. 26. num. 5. Si risponde con Bartolo, & DD. in l. *non solùm* 8. *§. Si verba liberationis* de librat. legat. Jason in l. *servorum Filii* *§. Si pocula* n. 6. de legat. 1. Socin. Consf. 62. n. 9. vol. 1. che *Doctorum dicta sunt* *intel-*

(a) *ex lege 30. ff. inter & releg.*

(b) *l. adigere 6. §. quamvis 2. de jure patron. l. 1. §. ult. ad S.C. Tertull. l. ut gradatim 11. §. 1. de mun. & honor.*

(c) *l. 26. §. 12. vers. Celsus de condict. indeb.*

(d) *Bart. in l. 24. quæst. 11. sol. Matr. & in l. 7. C. Ag. & cens.*

(e) *l. scire 13. § aliud ff. de excus. tutor.*

(f) *l. aut facta §. 3. ff. de pœn. l. ut responsum 15. C. de transact.*

intelligenda secundùm ea, quæ allegant; mentre si considera, non la Persona, che dice, ma la cosa, che dice; e però à questo fatto non può applicarsi la loro dottrina.

Ma perchè tal questione, più al Jus Civile appartiene, che à quello delle Genti, e perchè anche, come abbiamo detto coll'autorità di Grotio (*a*) il Jus Civile non hà luogo ne' Patti, e Contratti de' Rè, come nel caso presente accade, dove la detta Rinunzia è appoggiata ad una convenzione, che cade trà il Rè Cattolico, e Cristianissimo, per la salute de' loro Regni, si potrà credere d'aver abbastanza soddisfatto à questa difficultà.

(a) *l. 2. cap.* 14. §. *v.*

Quello nondimeno, che riesce di maggior considerazione, si è il vedere, se le Leggi delle Genti si oppongano alla detta Rinunzia, come vogliono i Scrittori Francesi; e però quì entra la questione, se possano abdicarsi i Regni, e il Jus delle Successioni? Per saper dunque questo, fà di mestieri il prender in mano Grotio, perch'egli è il Maestro, che tutti hà instruito nella materia delle Genti. Propone questo insigne Jurisprudente la questione *in terminis*, e risponde con distinzione: O che uno, dic'egli, intende abdicare il Regno, ò il Jus della Successione per sè solamente, ò per li Figli ancora. S'è per sè solamente, intende abdicare, che lo possa fare, non vi pone alcun dubbio; ma che'l possa fare anche per li Figli già nati, subdistingue. Ne i Regni Ereditarii, rinunziando il Padre al proprio Jus, passa anche ne' Figli questo effetto, e non hanno più alcun Jus sopra del Regno rinun-

ziato; ma ne' Regni, dove succedono i Figli con Successione lineale, il fatto del Padre non può pregiudicare a' Figlioli nati, nè à quelli che nasceranno. Pone però questa differenza trà quelli che sono nati, e quelli che nasceranno, che a' Figlioli che nasceranno non ci è ancora pervenuto il Jus; onde non avendolo acquistato, se lo può loro levare col consenso de' Popoli, purchè i loro Padri, a' quali appartiene, che il loro Jus passi ne' Figli, abbiano parimente rinunziato. Sentiamo però il medesimo come parla:

Similis est quæstio: an abdicari possit Regnum, aut Jus succedendi in Regnum? Et quin pro se quisque abdicare possit, non est dubium: an & pro liberis? magis controversum, sed quod eadem distinctione expediri debet? nam in hæreditariis, qui Jus à se abdicat, in liberos nihil potest transferre; at in lineali Successione, Patris factum nocere non potest liberis natis, quia simul existere cœperunt, Jus proprium eis quæsitum est ex Lege: sed nec nascituris, quia impedire non potest, quin ad illos quoque suo tempore Jus pertineat ex populi dono: e più à basso, *Illud interest inter natos, & nascituros, quòd nascituris nondum quæsitum sit Jus; atque ideo auferri iis possit Populi voluntate, si etiam Parentes, quorum interest Jus ad Filios transire, Jus illud remiserint.*

Sì che, per venire dunque all'applicazione, secondo questo dottissimo Autore, che possa l'Infanta per sè abdicare il Jus della Successione, non v'è alcun dubbio, ma che la ne'l possa fare per i Figli, ancora che non sono nati, giusta la di lui dottrina parerebbe di nò, quando non vi sia il consenso

ſenſo de' Popoli; nondimeno perchè nella diſpoſizione, con la qual parla, non venendo compreſo il caſo dell'Infanta, non ſi può dire, ch'egli s'opponga; e ciò ſi vede chiaro, poichè nel proporre che fà, ſe poſſa abdicarſi il Regno, ò il Jus della Succeſſione per i Figli, non intende parlare del Regno, ò della Succeſſione futura contingente & incerta, come abbiamo anche detto di ſopra, in riſpoſta à Bartolo, ma della Succeſſione futura neceſſaria, che neceſſariamente, con la morte del più proſſimo Aſcendente deve eſſere traſmeſſa nel Padre de' Figli, che naſceranno, e quì v'è neceſſario il conſenſo de' Popoli; poichè la loro ſperanza è intenta nell'ottima educazione di quelli, i quali naſcendo vedono neceſſariamente dover ſuccedere, il che non auviene negli altri, che naſceranno da un Padre, che non hà del Regno, ò della Succeſſione altra ſperanza, che futura incerta, e contingente, e ciò per non venir allora da detti Popoli conſiderati; ma'l dica il ſuddetto Grotio, e vediamo, ſe milita per noi la di lui autorità: *Fundamentum autem hujus Succeſſionis eſt Spes Populorum de optima educatione eorum, qui ſpem Regni habent juſtiſſimam, quales ſunt, quorum Parentes ſi viverent, eſſent ſucceſſuri*. (*a*)

(a) *lib.* 2. c. 7. §. 22. *de Jur. bel.*

Qual neceſſità dunque vi cade nel noſtro caſo, del conſenſo de' Popoli; & acciò la Rinunzia, che fece l'Infanta, per i Figli non ancor nati, della Succeſſione futura contingente, e dubbioſiſſima, poteſſe validamente ſuſſiſtere, vi foſſe di biſogno della loro approvazione, mentre, come hò detto, non potevano cadere nella loro conſiderazione le coſe

future incerte, e contingenti? e che ciò sia vero; sentite la Legge, se ve'l conferma: *Futura non considerantur, aut impediunt nisi certa sint, & infallibilia.* (*a*)

Da ciò, che dunque si è detto, si può chiaramente comprendere, che, secondo la dottrina di Grotio, l'Infanta poteva rinunziare, non solo per sè, ma per i Figliuoli non ancora nati, senza il consenso de' Popoli, e senza che venisse derogato dal Rè Cattolico ad alcuna Legge.

Ma vedo il Vescovo di Ambrun, che ritorna col testo in mano delle Leggi *de las Partidas*, e mi argomenta così: La Rinunzia è contro le Leggi fondamentali di Spagna; adunque non è valida. Lo prova: le Leggi *de las Partidas* sono Leggi fondamentali di Spagna; ma la Rinunzia è contro le Leggi *de las Partidas*; adunque è contro le Leggi fondamentali di Spagna. Che le Leggi *de las Partidas* siano le Leggi fondamentali di Spagna, che regolano la Successione, egli lo prova pure con le medesime Leggi, che'l dicono; con la consuetudine: coll'uso: co' gli esempj, & in particolare col Testamento di Carlo V. il quale secondo le Leggi *de las Partidas* espressamente in quello nominate, vien regolato, e da altri vi s'aggiunge anche il Testamento di Filippo II. che dispone della Monarchia, quasi in simil tenore.

Sì ch'essendo questo il forte degli argomenti de' Scrittori Francesi, è necessario rispondergli, non con esempj, ò con rapportar fatti, quali non provano, ma in forma, come vuol la Logica, negando l'antecedente del suo argomento, cioè che la Rinun-

(a) *l. quemadmodum 29. §. si vario 2. ad l. Aquil. l. 1. de in lite jur. Vuesemb. in Comm. C. de condict. ob caus. dat. n. 43.*

nunzia dell'Infanta sia contro le Leggi fondamentali di Spagna, e *de las Partidas*, onde *Antecedenti destructo, nullum potest dari consequens*. (*a*)

Per dilucidar però meglio questa materia, bisogna, che Io preghi Monsignore à farmi il favore, di prestarmi le Leggi *de las Partidas*, per saper almeno come parlano. Sì, appunto, eccole quì, che con tratto obbligante hà voluto prevenirmi. Queste finezze son veramente naturali a' Francesi, & in particolare quando vogliono tradire alcuno, onde disse quel Poeta:

(a) *l. 1. §. bujus rei ff. de officio ejus l. 4. ff. de itinere, actuque privato*.

Gente di Nome, e di parlar cortese,
Ma d'opre scarsa, e di pietà nemica. (*b*)

(b) *Guarin*.

Ma veniamo alla lettura delle Leggi: *Pero con todo esso los Omes sabios & entendidos catando el pro comunal de todos, e conociendo, que esta particion no se podria facer en los Reynos, que destruidos no fuessen, segun Nuestro Sennor Jesu Christo dixo, que todo Reyno partido seria estragado, tovieron per derecho, que el Sennorio del Reyno non lo oviesse, si no el Fijo Mayor despues de la muerte de su Padre, & esto siempre usaron en todas las tierras del Mondo, do el Sennorio ovieron por lenage, & mayormente en Espanna, e por escusar muchos males que acaecieron, & podrian aun ser fechos, pusieron, que el Sennorio del Reyno eredassen siempre aquellos, que viniessen por Linea derecha, e por ende establecieron, que si Fijo varon y non oviesse, la Fija mayor eredasse el Reyno; e aun mandaron, que si el Fijo mayor muriesse, antes que eredasse, si dexasse Fijo, ò Fija que quedasse de su Muger legitima, que aquel, ò*

aquella

aquella lo oviesse , e non otro ninguno , pero si estos falleciessen , devè eredar el Reyno el mas propinquo Parente , que oviesse , seyndo Ome , para ello & non oviendo fecho , cosa porche la deviesse perder . (a)

Hò letto le Leggi , nè posso negare che non siano fondamentali , perchè voler sostenere , che siano di secondo , ò di terzo ordine , che non siano state stipulate da' Popoli con condizione , &c. questo non si può fare , e si mostra di non saper sciogliere l'obbietto. E ben vero , che non vanno già intese materialmente , ma bisogna esplicarle ; avanti però di venire all'esplicazione delle medesime , vedo , rendersi necessario il sapere in prima , che cosa sia questa Monarchia di Spagna , e in che consista.

Io non voglio , per adulazione mentire ; poichè se bene scrivo contro Francesi , Io professo la verità , e contro quella farei , se volessi dire : che la Monarchia è un composto di più Regni , il modo di succeder de' quali era diverso avanti tutti s'unissero nella Persona di Carlo V. ma doppo questa unione , stante che Carlo avendo Ferdinando per Fratello , al quale aveva cesso coll'Imperio gli Stati Ereditarii di Germania , si sia formato un nuovo ordine di succedere , cioè , ch'essendosi divisa l'Augustissima Casa di Austria in due Rami , estinta la discendenza Mascolina di Carlo , nella quale era la Primogenitura , debba succedere per diritto di rappresentazione la Linea Mascolina di Ferdinando Secondogenito , perocchè questo non mi pare che sia così , & il Testamento di Carlo V. che regola la Successione , secondo le Leggi *de las Partidas*

(a) *Siete Partidas p.2. tit.15.*

tidas, non è molto favorevole à questa opinione. Io non nego, che questo Augustissimo Imperadore Leopoldo Primo, volendo perpetuare nella sua gloriosissima Casa il Diritto della Successione, non procurasse nella Dieta Generale di Presburgo l'Anno 1687. far dichiarare, come seguì, che in mancanza della sua Linea Mascolina, avesse da succedere la Linea Collaterale Mascolina di Carlo II. defunto, ma non fù reciprocamente corrisposto dal suddetto Rè con egual dichiarazione. Sì che volendo parlare *pro veritate*, dico, il Costitutivo della Monarchia di Spagna essere un'aggregato di più Regni, e Stati, parte Ereditarii, parte non Ereditarii, ma che per Legge si trasmettono nella futura Successione cognatica lineale, & agnatica lineale, e parte feudali, ne' quali tutti secondo le loro proprie Leggi fondamentali si succede, e non altrimente, nè le Leggi loro fondamentali per questa unione, hanno perduto niente della loro virtù, nè per cagione di tal unione le Leggi dell'uno sono state distrutte dalle Leggi dell'altro, come opera la Legge Salica con i Regni, che alla Corona di Francia s'uniscono, onde restano tutte nel loro vigore.

Posto questo fatto per vero, perchè è evidente, *Et probatio quæ fit per evidentiam facti, multùm rem declarat* (*a*) Dico dunque, & è vero: le Leggi *de las Partidas* sono Leggi fondamentali, che regolano le Successioni, ma già non di tutta la Spagna, bensì solamente del Regno di Castiglia, e Leone; mentre è cosa notoria, che Alfonso X. detto il Savio Rè di Castiglia, e di Leone, fù quel-

lo,

(a) *Bal. cons.* 379. *n.* 6. *vol.* 1.

lo, che, avendole tratte dall'Antichità, le compilò per norma di quei Regni, che possedeva, nè poteva estenderle sopra degli altri, per difetto di giurisdizione, la quale non s'acquista, che per consenso de' Popoli, ò col Jus delle Armi, n'è verisimile, che avendo gli altri Regni il loro Rè naturale, volessero ricevere le Leggi da un'altro Rè, e però *Jurisdictio non præsumitur, sed est probanda*. (*a*) E la ragione è patente, *quia Jurisdictio est qualitas quædam accidentalis, quæ homini naturaliter non inest, sed ita competit uni, & non alteri, ideò probanda*, (*b*) essendo che, com'è certo, che il Prencipe altra giurisdizione non tiene sopra de' Popoli, che quella, che, ò limitata, ò plenaria, da loro riceve (non intendo quì parlar de' Regni, che s'acquistan coll'armi) sì che se la Rinunzia dell'Infanta è contro le Leggi fondamentali di Spagna, è solamente contro le Leggi *de las Partidas*, e del Regno di Castiglia, perchè di quelle d'Aragona si parlerà à suo luogo.

(a) *Bald.in l. prohibitū C.de jur.fisci n.* 111.

(b) *gl. & DD.in cap. si fortè.ver. scientiæ de Elect.in 6. Carp. p.* 3. *qu.enim* 109.*n.*95.

Ma che la Rinunzia dell'Infanta sia contro le Leggi *de las Partidas*, dico, ch'è falso, e ve lo voglio far toccar con mano. Discorro dunque così: tutte le Leggi per esser ben'intese, devono in prima venir spiegate; poichè *etiam facilium non est negligenda interpretatio, quoniam licèt multa intelligentibus facilia videantur, simplicibus tamen satis sunt difficilia*; (*c*) qual è dunque il modo più proprio per interpretarle? ve'l dica la Legge *Plautius* 8. de aur. legat. *Via autem legis interpretandæ optima, partim in explanatione scripti, sive verborum, partim mentis, & sententiæ est posita*. (*d*) Sì che per intender le

(c) *l.*1.§.11 *de vent. inspic.*

(d) *Donel* 1 *comm.*15.

Leggi

Leggi *de las Partidas*, bisogna vedere due cose, la prima come parlano, e la seconda, qual sia la loro mente; come le dette Leggi parlino è facile l'intenderlo, e solo basta il rileggerle un'altra volta, e però sentitele.

Hanno creduto giusto, che solo il Figlio Maggiore ereditasse il Regno doppo la morte di suo Padre. E più à basso, *Hanno essi dunque ordinato, che li Discendenti in Linea retta ereditassero sempre il Regno, e per questa ragione hanno voluto, che se non v'erano Figli Maschi, la Figlia maggiore succedesse alla Corona: hanno ancora ordinato, che se il Figlio maggiore morisse prima d'aver potuto ereditare, e che lasciasse di sua Moglie legitima, Figlio, ò Figlia, che esso, ò essa avessero l'eredità, senza che passasse ad alcun'altra Persona, ma se accadesse, che tutta questa Linea, tanto Masculina, quanto Femminina, venisse à mancare; il più prossimo Parente dovrebbe ereditare il Regno, essendo questo capace, nè avendo fatto cosa, per la quale dovesse perdere*. Dalla lettura di questo Testo si può dunque chiaramente comprendere la disposizione, che tiene, e l'ordine, che pone per istabilire la Successione del Regno. In prima costituisce la Primogenitura nel *Figlio maggiore*, qual vuole passi *nelli Discendenti della Linea retta*, ne' Maschi prima, e poi nelle Femmine, con successione cognatica lineale. Doppo aver costituito quest'ordine di succedere, pone due casi, che ne potrebbon'arrivare; il primo: *Che, se il Figlio maggiore morisse prima d'aver potuto ereditare, e che lasciasse di sua Moglie legitima Figlio, ò Figlia, ch'esso, ò essa avessero l'eredità*. Il secondo, *Ma se accadesse, che tutta questa Linea, tanto Masculina,*

quanto

quanto Femminina, veniſſe à mancare; *il più proſſimo Parente dovrebbe ereditare il Regno*. E poi v'aggiunge un'eccettuazione : *Eſſendo queſto capace*, *nè avendo coſa*, *per la quale lo doveſſe perdere*. Dimando : Dalla diſpoſizione di queſta Legge ſi può argomentare, che vi ſia ragione contraria, che abbia potuto impedire all'Infanta il rinunziare per sè, e per li Figli, alla ſperanza incerta di ſuccedere a' Regni Paterni ? Io non ce la ritrovo, e per certificarſene, baſta leggere le ſuddette parole, per vedere ſe'l dicono, mentre *Verba ſunt ſigna*, *& teſtimonium mentis noſtræ*, *& demonſtrant uoluntatem animi;*(*a*)Ogni qual volta dunque le parole no'l dicono, niente reſta diſpoſto in contrario. E che ſia vero, lo provo: ogni diſpoſizione deve conſiderarſi ſecondo ſi dirigono le parole: ma le parole non ſi dirigono al preſente caſo; adunque niente reſta diſpoſto circa il preſente caſo. La minore è evidente, poichè, come dice Baldo, *Quod oculus videt*, *nemo fideliter negat*. (*b*) La maggiore ſi prova coll'Autorità della Legge, *Diſpoſitio omnis inſpicitur*, *&. interpretatur prout Verba diriguntur*, (*c*) cioè, ſecondo ſpiega Aleſſandro, *Ut determinent id*, *ad quod diriguntur*, *non autem alia extranea*. (*d*)

Di più vi dimando: la diſpoſizione di detta Legge, è proibitiva, ò permiſſiva? il primo non ſi può dire, perchè, come hò detto, leggendo le parole; ſi può veder co' gli occhi, s'è, ò non è, onde, come dice Quintiliano, *In rebus apertis argumentari tam eſt ſtultum*, *quàm in clariſſimum Solem mortale lumen inferre*. (*e*) Se dunque non è proibitiva, particolarmente in riſguardo à queſto caſo, perchè non dice,

(a) *l. labeo 7. §. 2. verſ. idem Tubero ff. de ſupellect. leg. l. ſcire 21. ff. de tutor. & curat. l. 1. §. divus 3. ff ad leg. Cornel. de Sicar.*

(b) *Conſ. 379. nu. 6. vol. 1. Curt. Conſ. 70. n. 18. Bertazol. lib. 1. conſ. Dec. 1. 1. n. 25.*

(c) *l. miles 75. §. pro parte 1. ff. de l. 2. Caſt. conſ. 252. viſo puncto col. 2. in pr. lib. 1.*

(d) *Conſ. 120. amiſſis n. 9. l. 2.*

(e) *lib. 5. cap. 12.*

dice, che uno non possa rinunziare alla Successione, alla quale viene chiamato; per qual ragione non potrà l'Infanta, ò qualunque altro, che sia, rinunziare al Jus del Majorato; ma se all'incontro è permissiva, che permette tanto l'accettare, quanto il non accettare, *Lege permittente: quodquod fit, dicitur justè, & bene fieri*, (*a*) *quia id facit, quod publicè facere arbitratur*. (*b*) Adunque può l'Infanta rinunziare al benefizio, che le concede la Legge, mentre le permette il poter non accettare, e però, *Renuntiare quilibet potest Juri pro se introducto*, (*c*) perchè, come dice l'Asioma volgato: *Beneficium non confertur in invitum*, (*d*) vi pare che convinca questa ragione?

Ma venite quì, e rispondetemi: Due casi puonno arrivare nell'ordine della Successione cognatica lineale: Il primo, che il Figlio Primogenito, al quale appartiene il Majorato, morisse prima di averlo ereditato, onde lasciasse della Moglie legitima Figlio, ò Figlia. Il secondo, se accadesse, che tutta la Linea, tanto Mascolina, che Femminina, venisse à mancare. Vi sarebbe il terzo, che non è espresso, se si estinguesse, non solo la Linea diretta, ma anche la transversale, onde non vi fosse più alcun Discendente dallo Stipite. De' due primi parla la Legge, e provede, con costituire l'ordine da osservarsi. Del terzo non ne fà menzione, perocchè nell'estinzione di tutte le Linee, ritornando al Popolo l'autorità, egli allora dovrebbe venire all'elezione di un nuovo Prencipe, ò coll'istesso ordine di succedere, ò diverso; sì che non vedo, che altri possano darsi. Ma perchè voglio

(a) *l. quid sit fugitivus 17. §. apud Labeonem 12 ibi*.

(b) *ff. de adil. edicto, l. 7 ff. de ss. c. quid dicam 11. 14. q. 4. Picbard. ad rubi. instit. de inoffic. test. n. 9. Marc. Anton. Genuens. in pract. Eccl. q. 46. num. 4.*

(c) *l. si quis in conscribendo 29. C. de pact. l. pen. C. transact.*

(d) *l. fin. C. unde legit. 1. l. nec emere 16. C. de jur. deliber.*

porvi colle spalle al muro, dico così: O che questo caso nella disposizione della Legge è stato ommesso, perchè non si poteva dare, ò che è stato ommesso, perchè è stato ommesso se ben si poteva dare. Se mi rispondete, ch'è stato ommesso perchè non si poteva dare, Io hò conseguito l'intento; se poi mi dite, ch'è stato ommesso, perch' è stato ommesso, se bene si poteva dare, onde si può estendere à quello la disposizione della Legge, dico ch'è falso; poichè questo caso non si poteva dare in quella disposizione, essendo di natura diversa, se non dicessi contraria, da' casi espressi nella medesima; *Et dispositio de simplicibus loquens, non comprehendit casus qualificatos, contrariae, sive diversae naturae*, (*a*) nè la dispositione poteva estendersi al detto caso, non militando la stessa ragione. (*b*) *Quia tota ratio extensionis fundatur in rationis identitate, qua cessante, cessat extensio*. (*c*) Ma supponiamo, che s'avesse potuto dare: cosa vorrete dire? Ch'essendo stato ommesso, s'intenda for se compreso? Sentite, s'è vero ciò, che pensate, *Casus omissus habetur pro omisso*. (*d*) Cosa rispondete? Che se bene vien ommesso nell'espressione delle parole, resta non ostante compreso nella disposizione; perdonatemi, che poco l'intendete, perocchè *Dispositio non habet locum ubi verba non conveniunt dispositioni*, (*e*) e come soggiungono i Dottori, *Illud, quod verbis omissum est, verè & re ipsa omissum esse; siquidem cessantibus verbis, cessabit & ipsa dispositio*, (*f*) s'amplia

(a) *Surd. cons.* 429. *n.* 25. *Card. Tusch. pr. conc. tom.* 5 *lit. M. conc.* 294. *n.* 12.
(b) *l. Julia* 44. §. 6. *ff. de ritu nupt*
(c) *Cravet. cons.* 17. *in princ. Quaeritur an nobilis n.* 2.
(d) *l. commodissimè* 10. *ff. de liberis & posthum. c. inter corporalia* 2. *de transl. Episc. Cap. Dilectus* 18. *de off. ordin. c. is qui* 18. *de sentent. excomm. in* 6.

(e) *l.* 4. §. *toties* 6. *ff. de damn. infect. l. quod constitutum* 21. *ff. de Milit. testam.* (f) *Vvesemb.* 2. *Consil.* 51. *num.* 328. *Tusc. l.* 5. *conclus.* 89. *numer.* 2.

s'amplia la Regola, *Et primò in Lege, Statuto, vel Consuetudine* (*a*) *secundò in Statuto loquente de Feudis*, ma più *etiam si Statutum sit juratum*. (*b*) E si distende *licèt in omisso major sit ratio*. (*c*)

Ma permettetemi, che vi dica ancor questo. Che l'Infanta abbia rinunziato alla Successione incerta, e dubbiosissima, chi può negare, che non sia questa una cosa futura contingente? Mentre poteva non rinunziare, e non rinunziando, poteva non accadere. Ma più, l'effetto della Rinunzia, che impedisce à i Figli il succedere, non era pur futuro contingente? mentre bisognava, che nascessero in prima i Figli, se doveva impedir loro la Successione, e questi potevano non nascere. Vi s'aggiunge, che bisognava, che morisse anche Carlo II. senza Figliuoli, il che poteva non succeder; Se dunque non solo la Rinunzia, ma anche l'effetto di quella eran futuri contingenti, adunque non erano compresi nella disposizion della legge: Sentite un poco s'è vero: *Accidentia non veniunt sub generali dispositione* (*d*) & *ratio est, quia prævideri non possunt*. (*e*) Ma dato, e non cesso, quel che volete, che le altre rinunzie, che vengon fatte per i Figli per cagion privata, possano aver luogo nella general disposizion della legge, ciò non ostante, la Rinunzia dell'Infanta non resta compresa; perocchè questa non hà avuto per fine alcun interesse privato, ma il ben pubblico, onde per tale importantissi-

(a) *Tiraq. de jure primog. q. 40. num. 194. Alex. cons. 123. n. 21. lib. 4.*

(b) *Socin. cons. 32. num. 18. lib. 1. Surd. cons. 38. num. 5. Sigism. Scacc. de judic. lib. 1. cap. 32. num. 17. And. Negusant. resp. 27. num. 3.*

(c) *Anton. Mangil. de imput. q. 59. num. 1 Steph. Gratian. disc. forens. to. 5. cap. 813. num. 15.*

(d) *gloss. 1. in C. ad aures 7. de ætat. qualit. cap. unic. Comm. C. fin. de homicid. l. 18. commod.*

(e) *Bart. in l. Cæsar. 15. num. 14. de publ. & vect. Dec. Cons. 473. Dec. 473. Dec. & Cagn. in l. de R. J. Cephal. cons. 20. 12. Dec. cons. 523. num. 3. Alex. l. sed si §. quæsitum num. 19. si quis cauti.*

ma cagione viene eccettuata dalla diſpoſizione, e ſe la Regola, che'l dice, mentiſce, Io mi ritiro. *A quacunque enim diſpoſitione, ac prohibitione intelligitur excepta publicæ utilitatis ratio.* (*a*)

Entra con bravura per farmi mutar opinione un Uomo ignoto, e mi argomenta così: *Omiſſus caſus non habetur pro omiſſo, in quo major verſatur ratio, quàm in verbis claris comprehenſa*; (*b*) ma nel caſo della Rinunzia dell'Infanta, maggior ragione ſi conſidera, che in quelli, che ſono compreſi; adunque il caſo della Rinunzia dell'Infanta ommeſſo, deve tenerſi per non ommeſſo. Prova la minore, perchè con la Rinunzia dell'Infanta ſi viene à portare direttamente impedimento alla Legge, mentre, chiamando generalmente la detta Legge tutt'i Diſcendenti della Linea retta, chiama per conſeguenza anche i Figli dell'Infanta; i quali, ſtante la ſuddetta Rinunzia, non reſtan beneficiati, ma eſcluſi dal benefizio; il che è totalmente contro l'intenzione del Legislatore; onde maggior ragione deve conſiderarſi in queſto caſo, che negli altri, dove ſi pone ſolamente l'ordine di ſuccedere.

Ma ecco comparir un'altro, che Io non conoſco, à dirmi con arroganza: Voi avete citato la Regola, *Renuntiare quilibet poteſt Juri pro ſe introducto*; (*c*) ma non avete ancor imparato, che vien queſta limitata in molti caſi, & in particolare quando la Rinunzia, che uno fà delle ſue ragioni, è in pregiudicio di un terzo; e però quì non hà luogo la Regola ſuddetta, dove l'Infanta non può con la ſua Rinunzia pregiudicare a' Diſcendenti, perchè vengono chiamati dalle Leggi *de las Partidas*.

Queſte

(a) *l. iubemus 14. in fin. Auth. hoc jus porrectum C. de SS. Eccleſ. ubi Bald. C. de SS. Eccl. l. nullus 11. ubi Bart. de curſ. publ. l. in provinciali 3. §. fin. cum l. ſeq. de oper. nov. nunc. D. C. ſi quis in gravi utrum 14.*

(b) *Cravet. conſ. 130. n. 7. lib. 1.*

(c) *l. ſi quis in conſcribendo C. de pact.*

Queste Persone, se bene son venute sconosciute, mi pare però di conoscerle, e che uno sia un Francese, e l'altro un Spagnuolo, di quelli che fecero il Testamento falso di Carlo II. onde bisogna, che mi guardi da questa Gente perversa; nondimeno perchè l'Europa deve esser Giudice di questa causa, è di mestieri il rispondere alle loro ragioni.

Al primo dunque, con tutta civiltà bisogna dargli una mentita, negando la minore, & alla ragione, che adduce, risponder, che non è vero, che la Rinunzia dell'Infanta ponga impedimento all' intento della Legge; perocchè, se bene la Legge intende chiamar tutti li Discendenti della Linea retta al Majorato, e che, sebene *Lex generaliter, & simpliciter loquens, generaliter debet intelligi*, (*a*) nondimeno *recipit restrictionem de habilitate personarum* (*b*) onde non intende chiamare se non quelli, che sono abili, e quando si verifichi la condizione. Sì che quando l'Infanta rinunziò, ella non era chiamata che in potenza, perchè viveva Carlo II. che attualmente era chiamato, onde non aveva che una lontanissima speranza; perchè non poteva dunque rinunziare à quella, per li Figlioli ancora, e tanto più, che non erano nati, senza impedire l'intento della Legge? Se almeno mi diceste, ch'essendo arrivato il caso, nel quale era chiamata, & avesse avuto Figlioli, e poi avesse rinunziato, si potrebbe anche dire, ch'ella nel rinunziare al Majorato per i Figlioli ancora, ponesse impedimento all' effetto della Legge, la quale subito nati, li benefica, e dà loro il Jus, ma non essendo ella chiamata, nè chiamati i Figlioli, perchè non ne aveva

(a) *l. de pretio 8. ff. de pub. in rem act. l. in fraudem. 15. §. ult. ff. de Test. mil.*

(b) *l. ut grad. alim. 11. §. & fit, ff. de muner. & honorib. l. cum pater. §. 77. §. dulcissimis ff. de legal. 3. l. si de certare 31. C. de transf.*

quando rinunziò, come si può dire, che, rinunziando per i Figli, faccia contro la Legge in risguardo i Figli? perocchè la Legge non può beneficar i Figli, se prima non benefica la Madre, essendo viva, e non essendo viva, la suppone *per fictionem juris*, ma quando viene ad arrivare il caso, che la Legge vuol beneficar la Madre, la Madre non è più abile à ricevere il benefizio, perchè hà rinunziato al detto benefizio per sè, e per li Figli; adunque non puonno venir beneficati, nè meno i Figli, perchè la Madre è il fondamento, diciamo, ò canale di questo benefizio, nè questo benefizio può portarsi per altro mezzo, che per quello della Madre, la quale resa inabile col proprio fatto, ne' Figli cessa la Legge di produr in quelli il suo effetto. Per lo che venendo il caso, com'è successo, che moja quello, che hà il Majorato, essendo anche premorta la Sorella maggiore, che avrebbe potuto succedere, se fosse vivuta, i di lei Figli non puonno già pretender il Majorato, s'ella il rinunziò avanti di maritarsi.

Ma perchè restiate affatto convinto, vi dimando: morta ne sia la Madre, che avanti arrivasse il caso della sua vocazione al Majorato rinunziò per sè, e per i Figli non ancor nati, come supponete voi, debban succeder i detti Figli? *Jure hæreditario* forse? *Jure repræsentationis*? ò pure per *transmissionem*? se mi dite *Jure hæreditario*; il Padre dunque può rinunziare per i Figli, non solo non nati, ma nati ancora, e questa è la comune opinione, e di Grotio in particolare: *Nam in hæreditariis, qui Jus à se abdicat, in liberos nihil potest transferre.* (a)

(a) D. §. 26

Se

Se *Jure repræsentationis*; Voi non dite la verità, perchè questa Successione è Successionꝰereditaria, ma cognatica lineale, come potete vedere dalle Leggi *de las Partidas*, e poi, supposta qual voleste, come puonno i Figli succedere, rappresentando la Madre, se la Madre rinunziò per sè medesima, e per loro? Se la Madre è il fondamento di poter loro succeder, e'l fondamento cade; adunque cade l'edifizio ancora. *Fundamentum ubi deficit, totum etiam ædificium, seu omne id, quod superducitur, corruit*. (*a*) Sì che bisogna ridursi al terzo modo di succedere, cioè *per transmissionem*; ma nel caso presente non ponno succedere nè meno, perocchè, avendo la Madre espressamente abdicato il Majorato, per sè, e per li Figli, non lo trasmette loro quando viene il caso, nè intende trasmetterlo. Voi m'interrompete con poca patienza, e dite: Se la Madre non trasmette il Majorato ne' Figli, lo trasmette loro la Legge. Et Io vi dico, ch'è falso; perchè la Legge suppone l'ordine della natura, come s'è detto, e che per la via del Sangue si porti il Majorato, (non intendeste già che Io voglia dire, che le parole, per la via del sangue, volessero significare, che il detto Majorato fosse un Jus del Sangue, e che però secondo l'Asioma *Jura Sanguinis nullo Jure dirimi possint*, (*b*) perocchè questo è contro il vero senso, essendo che il Majorato è un Jus dato dalle Genti, un privilegio, che concedono i Popoli al Primogenito: ma di questo asioma si è abbastanza parlato nel principio del Capitolo secondo) onde la trasmissione è fondata sopra del Padre, il quale non volendo trasmet-

(a) *Cap. cum Paulus 26. 1. q. 1. Menoc. cons. 48. n. 35. Fr. Viv. decis. 21. n. 25. Aleman. in Palast. consultat. cons. 7. pag. M. 358.*

(b) *Pomponius lib. 4. ad Sabinum.*

terlo, perchè sopra del Figlio tiene tutta la potestà, nè meno lo trasmette la Legge, perchè è appoggiata sul fondamento del Padre, come s'è detto ancora; e che ciò sia vero, ve'l dicano le Leggi de las Partidas: *Hanno creduto giusto, che solo il Figlio maggiore ereditasse il Regno doppo la morte di suo Padre, e questo è stato il Costume di tutti li Paesi del Mondo, ne' quali la sovranità è per via di Sangue; e questo Costume è stato principalmente osservato in Ispagna*; se dunque per via di Sangue si deve portar il Majorato, il Padre, ò la Madre è quella, che lo deve transmetter; e però da questo, si può anche vedere, che la Successione del Regno di Castiglia, è Successione ereditaria *per Legem Gentium*, onde si possa dal Padre rinunziare per sè, e per li Figli, quando non sono ancor nati. E questo è il sentimento de' sopracitati Autori, Jason, Decio, Tiraquello.

Nuova difficultà mi muove quest'Uomo importuno, e dice: se potesse il Padre rinunziar per i Figli ancora, si venirebbe à distruggere direttamente ciò, che intende espressamente la Legge, cioè, che *se il Figlio maggiore morisse, prima d'aver potuto ereditare, e che lasciasse di sua Moglie Figlio, ò Figlia, ch'esso, od essa avessero l'eredità, senza che passase ad alcun'altra Persona*: il che non potrebbe arrivare, mentre s'avrebbe potuto dar il caso, che il Padre, ò Madre avesse, avanti la sua morte, rinunziato per i Figli ancora, onde non potessero più conseguire la Successione, alla quale *nominatim* vengono dalla Legge chiamati, cosa non può altrimente fare il Padre, ò la Madre, che non può pre-

pregiudicare a' Figli nel benefizio, che loro concede la Legge. Si risponde, questo non essere il nostro caso; perchè qui suppone la Legge due cose: la prima, che il Padre sia in possesso del Majorato, la seconda, che i Figli siano nati; onde Io non m'oppongo à questo fatto, e *transeat hoc*, ma voglio però assegnarne la differenza, che è questa, che quando i Figli sono nati, e che il Padre è attualmente chiamato, subito dal medesimo viene per necessità alli suddetti trasmesso, in virtù della Legge, il Jus di succedere, e però avendo essi il Jus acquisito, non si può loro più togliere dal Padre, con voler doppo rinunziare; e'l fatto del Padre allora non può più cagionar loro alcun pregiudizio, e tal'è il sentimento di Grotio, ***At in lineali Successione Patris factum nocere non potest liberis natis, quia simul atque existere cœperunt, Jus proprium eis quæsitum est ex Lege.*** (*a*) Ma quando non sono nati, può venir loro dal Padre il Jus impedito, perchè, come dice il suddetto Grotio, ***Nascituris nondum quæsitum est Jus.*** (*b*) E più nel nostro caso si verifica, dove il fatto è totalmente diverso; perchè l'Infanta, quando rinunziò; non aveva in prima ancor'acquistato il Majorato, mentre, vivente il Padre, era vivo il Fratello, e i Figli non erano ancor nati, onde non avendo ella acquistato alcun Jus, meno il potevan fare i Figli, che non erano ancor nati, e però non tenendo della Successione, che un'incerta, e dubbiosissima speranza, che secondo i Dottori (*c*) non è Jus, nè dà alcun Jus, ma, come dice Platone, *Est somnium vigilantium*, (*d*) rinunziando à quella, poteva rinunziare per sè non

(a) *lib. 2. c. 7. §. 26.*
(b) *eod loc.*
(c) *Jason. in l. is potest. de acquir. har. Bart. in l. post mancipationem §. illud deliberat. legat. Dec. Cons.* 390. *num.* 11.
(d) *Alciat. in l. conditionales vers. qui Spem ff. de V. sign.*

solamente, ma per i Figli ancora non nati; e se di questo non voleste à me credere, almen prestate fede agli Autori più rinomati, che ve lo dicono, *Unde Jus, quod in spe dumtaxat est quæsitum, pœnitendo, repudiando, & alienando auferre alii possumus, priusquam illud plenè, & perfectè acquiratur.* (*a*) E se suppongono i detti Autori, che quelli, a' quali si toglie il Jus, siano già esistenti *extra suas causas*, come dicono i Filosofi, *à fortiori* non essendo esistenti i Figli non nati dell'Infanta, tanto più facilmente si poteva loro impedire d'acquistar il Jus, secondo la Regola, *Faciliùs impeditur Jus quærendum, quàm quòd tollatur jus quæsitum.* (*b*) Per concluder dunque, non si può dire, che rinunziando la Madre per i Figli, sia un far contro la legge; perocchè la legge, venendo il caso, chiama tutti quelli, che può chiamare nella linea retta, siano Religiosi, Monache, impotenti à poter regnare, pazzi, apostati, e che sò Io, &c. quali non essendo capaci, ò abili, come i Figli dell'Infanta ancora inabilitati dalla medesima con la Rinunzia, suppone estinta la linea retta, e chiama la transversale, avendo proveduto à tutt'i casi, che potesser'auvenire.

Al secondo che mi oppone la limitazione della Regola *Juri suo quilibet renuntiare potest*, che questa abbia luogo quando la Rinunzia non sia in pregiudizio di un terzo, com'è nel caso dell'Infanta, che notabilmente pregiudica a' Figli, mentre li esclude dalla Successione; Non v'è di bisogno d'affaticarsi molto in rispondere, quando si rimetta à ciò che s'è detto di sopra, onde passaremo avanti.

(a) *l. 3. ubi Bart. post gl. ff. de Serv. ex port. l. ubi Bald. C. si mancip. ubi fuerit Hartman. Pistor. 2. q. pr. 4. n. 32.*

(b) *l. fin. C. acquir. poss. gl. & DD. in l. Servus 3. C. de pact. fac. text. in l. quod autẽ D. in pr. ff. quæ in frau. cred. l. si sponsus 5. §. si maritus 1. de donat. inter vir. & uxor.*

Ma

Ma veniamo alla seconda cosa, che risguarda l'intender le leggi *de las Partidas*, qual sia la mente delle medesime. Per saperlo, bisogna leggere il Proemio. *Mens enim legis ex proemio colligitur*.(*a*) Ma come parla il Proemio? Uditelo. *Gli Uomini savii, & intelligenti, considerando il comun bene di tutti, e conoscendo, che la divisione della Successione de' Regni non si poteva fare, senza cagionare la loro distruzione, secondo le parole di Nostro Signor Giesù Cristo, che hà detto, che ogni Regno diviso sarà desolato, hanno creduto, che solo il Figliol Maggior ereditasse il Regno, dopo la morte di suo Padre*. Sì che nel Proemio si dice, che il comun bene è quello, che deve considerarsi, il qual consiste, che il Regno non si divida, onde di quello ne auvenga la rovina; adunque la mente della legge è intenta nella conservazione, & integrità del Regno. Posto questo per vero; *Quia non ampliùs dubitationi ullus potest esse locus, quando quis cum legis textu navigat*. (*b*) Se l'Infanta non rinunziava, ma che portava le sue ragioni in Francia, cosa ne auveniva? Ogni sciocco può darmi risposta; che il Regno di Castiglia veniva incorporato alla Corona di Francia, e ciò non in virtù, ma per malignità della Legge Salica. Che cosa vuol dir'essere incorporato? Non altro, che diventar un membro di quella, ricever da quella lo spirito, in conclusione di Regno diventar Provincia, obbedire alle leggi de' Franchi, e perder le proprie; onde addio leggi *de las Partidas*. Si poteva più chiamar Regno quello di Castiglia? Veniva ad impedirsi la sua destruzione, sopra di che insiste tanto d'impedire la legge? Se dunque questo non

(a) *Cap. ex multa 9. §. secundo quaesivisti de voto. l. fin. ff. de hared. inst. Castr. cons. 148. nu. 2. Dec. cons. 379. nu. 1. vol. 1. & alii*.

(b) *Rol. à Valle 1. cons. 25. in pr. Vves. p. 3. cons. 108 n. 29. & p. 7. cons. 319 num. 120*.

non è, e che nel ſpiegar la legge ſi deve conſiderar più, qual ſia la mente di quella, che le parole; ſecondo la regola. *Mens magis eſt attendenda quàm verba* (*a*) perchè vorremo inferire, che la Rinunzia dell' Infanta ſia contro la legge? Mentre le parole prima no'l dicono, e che con queſta anzi ſi ſalva l'intenzione della legge? Voi mi riſpondete, che ciò è compreſo nella diſpoſizione ſotto d'una ragion comune; & io vi replico, che ſiete una Perſona maligna, e che queſto non è vero, come di ſopra v'hò detto ancora; ma ſuppoſto v'inſorgeſſe dubbio. *Ratio generalis reſtringitur ex mente legis*; (*b*) E ne volete la ragione? *non enim quod dixerit, ſed quod intellexerit Legislator, advertendum eſt*. (*c*) Non sò ſe abbiate orecchie per intendere, ò intelletto per capir queſta verità, O' pure ſe ſiete di quelli, che malizioſamente non lo voglion fare, come ſi dice in quel Salmo *Oculos habent, & non videbunt, Aures habent, & non audient*. (*d*)

Ma venite quì, e ſenza far molte parole, prendiamo il teſto in mano, & eſaminiamo più in particolare la legge. Coſa dunque ſoggiunge queſta? *Hanno creduto giuſto, che ſolo il Figlio maggiore ereditaſſe il Regno doppo la morte di ſuo Padre; E queſto coſtume è ſtato principalmente oſſervato in Iſpagna per evitar molti mali, che ſono accaduti, e potrebbono ancor naſcer' all'avvenire*. Poſto queſto, mi ſi fà l'argomentar in tal modo. La legge diſpone, che il Figlio maggiore debba ereditar il Regno, per evitar molti mali; Ma non rinunziando l'Infanta, non s'evitano queſti mali; Adunque il figlio maggiore non può ereditar il Regno; perchè *ceſſante*

fine

(a) *l. Scire leges 17. ff. de legib. l. non aliter 69. ff. de legat. 3. l. nominis rei 6. §. verbum ex legib. 1. ff. de verb. ſignific.*

(b) *Surd. decis. 9. n. 13. Armend. in in proem. ad recopilat. legum Navarra n. 131.*

(c) *Arg. l. in conditionibus 19. ff. de cond. & demonſtr. l. 3. §. conditio ff. de adim. leg. Carp. part. 3. Conſtit. 3. definit 16. num. 12.*

(d) 113.

fine legis in aliquo casu particulari, cessat quoque ejus dispositio, (a) il che sarebbe contro l'intenzione della legge. La maggiore è certa per la disposizione della legge. La minore si prova, perchè non rinunziando l'Infanta, vien a succeder' il Delfino, come Figlio maggiore, e succedendo il Delfino, non si evitano i mali, che dice la legge. Che ciò sia vero, dico così: Per esser Figlio maggiore, deve succeder nel Regno di Spagna, ma perchè è Figlio maggiore, deve succeder' anco nel Regno di Francia, sì che ecco l'unione di due Regni in una testa, e fatta una Monarchia; Avanti un passo. Qual denominazione prenderà questo Figlio Maggiore da i due Regni? cioè, sarà chiamato Rè di Spagna, ò Rè di Francia. Io credo, che non ci voglia gran fatica a saperlo, che si chiamerà Rè di Francia: Sì che in tal caso la Spagna non hà più Rè particolare, ma obbedisce ad un Rè straniero. Di più, questi due Regni, che s'uniscono in un capo, saranno eguali d'autorità? ò pure subordinati, uno prevalerà all'altro? Voglio dire se saranno di quei segni celesti, che sono detti dagli Astrologi, Imperanti, & Obbedienti. Che restino eguali d'autorità, i Francesi se ne ridono, perchè quei Negromanti Salici, che formarono questa legge su'l Fiume Sala, che certamente al moto della lor verga da qualche Pesce gli fù portata in bocca, vollero che tutti i Regni, che s'uniscono alla Corona di Francia, diventino membri di quella, sì che uno sarebbe Regno, e l'altro Provincia, uno sarebbe segno imperante, e l'altro obbediente. Cosa ve ne pare? conseguisce dunque la legge il

(a) *l. 13. ff. de adopt. l. quod 32. ff. de pactis.*

il suo intento; Ma se la legge non conseguisce il suo intento col non rinunziar l'Infanta; adunque lo conseguisce col rinunziare. *Contrariorum enim, sicuti contraria est ratio, ita contrarius effectus*, (a) Adunque non è invalida la Rinunzia. Sento risponder-mi; Perchè maritar l'Infanta in Francia? non si poteva far di meno? Signor nò, che non si poteva far di meno. La causa Pubblica, il Bene di tutta l'Europa il voleva, onde tacete. Cresciamo l'argomento. In tanto è invalida la Rinunzia dell' Infanta, in quanto viene dalla legge chiamata à succeder nel Regno, ma in questo caso l'Infanta non viene dalla legge chiamata à succeder nel Regno; adunque non è invalida la Rinunzia: Voi mi negate la minore, & Io ve lo provo. In tanto vien chiamata la Figlia maggiore à succedere, in quanto s'evitano i mali, che dice la legge, ma i mali, che dice la legge, maritandosi in Francia la Figlia senza aver rinunziato, non s'evitano; adunque non viene chiamata: poichè. *Dispositio omnis intelligitur rebus sic stantibus, & in eodem statu permanentibus.* (b) e come dicono i Dottori. *Mutato, vel alterato statu rei, aut dispositionis, seu personae, mutantur res, dispositio, & persona.* (c) Che questi mali, succedendo l'Infanta senza rinunziare, non si possano evitare, non v'è di bisogno di prova, poichè. *Probatio nulla melior, quàm quae fit per evidentiam facti.* (d) onde basta il considerare la suddetta Legge Salica, il diritto delle Riunioni, & altre simili invenzioni magiche diaboliche portate dall' Erebo

(a) *l. fin. ff. de Edendo l. qui accusare 8. ff. de accusat. Everbar. in topicis legalib. loco 75. Surd. cons. 350. n. 22. Cels. Argel. de contradict. legit. q. 3. num. 75.*

(b) *l. quod Servius 8. ff. de cond. ob causam (l. 43. in princ. de vulg. subst. l. fin. C. de sponsalib.) cap. in parochia 3. 1. caus. 16. q. 1. gloss. in c. 2. de resc.*

(c) *Deciam. cons. 334. viso cons. n. 4. Soccin. cons. 22. n. 18. vol. 1. Alex. cons. 25. nu. 7. vol. 7. Cravet. cons. 95. num. 4.*

(d) *l. Magist. 7. C. de profess. G. & Bald. in l. si verò 5. §. 1. verb. evidentissimè locupletem ff. qui satisd. cog. Zas cons. 15. n. 24. lib. 1.*

Erebo da' Franceſi, à tutti note, per dilatare la loro Monarchia.

Ma proſeguiamo l'eſplicazion della Legge: *Hanno eſſi dunque ordinato, che i Diſcendenti in Linea retta ereditaſſero ſempre il Regno, e per queſta ragione hanno voluto, che, ſe non v'erano Figli Maſchi, la Figlia Maggiore ſuccedeſſe alla Corona*. Dimando alla voſtra ſapienza: Se l'Infanta portava in Francia con sè le ragioni del Regno di Spagna, venendo à mancar nella Linea retta i Maſchi, ſuccedevan forſe le Femmine? Non al certo, perchè la voſtra Legge Salica, contro natura, barbaramente l'eſclude, e di tutte le Paterne grandezze privandole, di tutte ancora le ragioni le ſpoglia, che puonno alle Perſone loro, e de' loro Diſcendenti appartenere: Chi dunque ſuccederebbe? La Linea più proſſima de' Maſchi; sì che ecco mutata la Succeſſione, di Cognatica Lineale, in Agnatica Lineale. Se ciò dunque viene à cadere, ſi potrà dir queſta la mente della Legge? Ma ſe all'incontro la Rinunzia dell'Infanta impediſce queſto inconveniente, voi direte invalida la Rinunzia? Sarà contro la Legge la Rinunzia, ſe ſalva l'intento della Legge? *Non committit in Legem qui favet Legi*.(a) Avanziamoſi un'altro paſſo: *Hanno ancor'ordinato, che ſe il Figlio maggiore moriſſe prima di aver potuto ereditare, e che laſciaſſe di ſua Moglie legitima Figlio, ò Figlia, ch'eſſo, ò eſſa aveſſero l'eredità, ſenza che paſſaſſe ad alcun'altra Perſona*. Veniamo all'applicazione: Muore l'Infanta, come è ſucceſſo, avanti di poter ereditare ſenza aver rinunziato, e laſcia con il Delfino anche una Figlia, premore il Delfino alla

(a) *l. auxilium 37. §.1. verſ. in delictis ff. de Minoribus l. Sancimus 15. C. de judic. cap. bona 33. de elect. cap. ult. de immunit. Eccleſ. cap. fruſtra 14. de uſuris.*

la Sorella, insto, chi dovrà succeder nell'eredità, dice la Legge, *ch'esso, ò essa avessero l'eredità*, onde dovrà toccar alla Sorella; ma in Francia ereditano i Regni le Figlie? Se ereditano, voi lo sapete; sì che succederebbe, come abbiamo detto di sopra, qualche Maschio d'altra Linea. Ma le Leggi *de las Partidas* non dicono *senza che passasse ad alcun'altra Persona?* E vero, ma la Legge Salica comanda in altra maniera. Vedete dunque come producono il loro effetto! Ma se l'Infanta rinunzia, e rinunziando toglie l'occasione d'un tale absurdo, la Rinunzia sarà contro le Leggi? Io non dò risposta à chi dicesse il contrario; perchè bisognerebbe trattarlo da pazzo. Non si fermiamo quì: *Ma s'accadesse, che tutta questa Linea, tanto Masculina, quanto Femminina, venisse à mancare, il più prossimo Parente dovrebbe ereditare il Regno*. Siamo arrivati al fine della Linea, onde la Legge, che hà voluto provedere à questo caso ancora, esprime la sua mente sopra ciò, e dice, *Che il più prossimo Parente* dovrà succeder; ma ditemi per cortesia, perchè i Francesi n'hanno di molta, benchè si converta presto in insolenza: se il più prossimo Parente fosse à caso una Femmina, succederebbe questa in Francia? Già ve l'hò detto, che la Legge Salica è quel Teschio di Medusa, che converte in pietre le povere Figlie di Francia, che non hanno più nè senso, nè moto per poter acquistar Regni, e che i Maschi soli sono quelli, che succedono. Vi par dunque di restar persuaso? Vi par che in questo modo venga adempita la Legge, e che rinunziando l'Infanta per li Figli ancora, faccia con-

tro

tro la Legge, mentre viene ad impedire ciò, ch' è contrario alla mente della Legge, & al Bene del Regno?

Con altra ragione voglio vedere, se possibil mi si rende, lo sgombrar queste tenebre maligne, che offuscan così il candore del vero. Cosa vien detto nel Titolo primo della seconda ripartizione delle Leggi *de las Partidas*, volete saperlo? uditelo: *Quello, che sposerà la Figlia erede del Regno, potrà bene in virtù del Matrimonio dirsi Rè, ma non avrà già alcuna giurisdizione sopra del Regno, nè meno l'amministrazione, perchè la Regina, che n'è l'unica Padrona, e Proprietaria, non può divider la Sovranità con suo Marito, nè obbligar i Sudditi à una doppia soggezione, mentre ciò sarebbe cagione di sturbare la felicità della loro condizione*. Questo dice la Legge, ed in conformazione della medesima v'aggiunge Gregorio Lopez (*a*) che al tempo di Ferdinando d'Arragona, e della Regina Isabella, fù agitata questa questione, e fù decisa secondo la Legge, e contro Ferdinando. Ma vediamo se l'Infanta non rinunziava, se quel che dice la Legge aveva effetto? Io per me non lo credo; e se voi, con la solita temerità de' Francesi, voleste sostenerlo, Io mi trovo obbligato à chiamar in giudicio l'Europa. Nel caso appunto che noi si troviamo: Se Carlo II. moriva, avanti che l'Infanta avesse avuto Figliuoli, non avendo rinunziato, ditemi, la Sovranità, ò almeno l'amministrazione del Regno di Spagna sarebbe restata all'Infanta D. Maria Teresa, ò al Rè Luigi XIV.? A non voler mentire, bisogna rispondere, al Rè Luigi, perchè

(a) *Sopra la parola chiamar della detta Legge.*

chè la Legge Salica così dice. Sarebbe restata l'Infanta Regina di Spagna, e Regina di Francia? Questo è un contradittorio, poichè Regina di Spagna, vuol dir'esser Sovrana, e Regina di Francia vuol dir non esser Sovrana, in conclusione esser niente; Sì che il Rè Luigi averebbe avuto la Sovranità, e l'Amministrazione del Regno di Spagna. Era dunque questo secondo l'intenzion della Legge? non mi pare; mentre non solo veniva divisa la Sovranità coll'Infanta, ma le veniva totalmente levata; non solo i Popoli avrebbon sentito una doppia soggezione, ma perdevano in tutto la Libertà, sotto del giogo d'una sfortunata schiavitù; non solo veniva sturbata la loro felicità, ma nell'ultima miseria venivano ridotti. Ed i Spagnuoli, che sono accostumati di veder regnare egualmente le Regine, come i Rè, e sogliono dire, quando ambidue si trovano nella Cappella alla Messa, *Los Reys estan en la Capilla*. Se il caso arrivava, che, non rinunziando l'Infanta, portava il Regno nella persona di Lodovico XIV., non sò, se avrebbon potuto dire: *Los Reys estan en la Capilla*, ò pur *le Roy est à la Messe*.

Ma voglio farvi vedere, che non solo l'Infanta poteva rinunziare, ma che non rinunziando, *ipso facto* la Legge della Successione l'escludeva, se sarà così, direte più, che la Rinunzia è contro le Leggi fondamentali di Spagna? Sentite, se Io ve lo provo: *Nulla Regula tam generalis, & firma, quæ non patiatur exceptionem, & propter diversitatem circumstantiarum jus certum limitationem recipit, vel propter speciales casus, qui à regula discrepant, debet exce-*

ptio

ptio sub regula contineri. (*a*) Posto questo principio dico: Tutt'i casi, che sono sotto della Regola, ma discrepanti dalla Regola, sono eccettuati dalla Regola, ma che l'Infanta si mariti in Francia senza rinunziare, è discrepante dalla Regola, cioè dalle Leggi *de las Partidas*; adunque l'Infanta senza rinunziare, è eccettuata dalle Leggi *de las Partidas*. La maggiore è fondata sù l'evidenza, la minore parimente è certa, mentre, come s'è detto, ne succederebbe la destruzione delle medesime Leggi. Ma lo volete veder più chiaro senz'altri argomenti? Se 'l dicano le stesse Leggi *de las Partidas*: sentite, come parlano, *Essendo questo capace, nè avendo fatto cosa, per la quale lo dovesse perdere*. Sì che non può succeder, nè ereditar'il Regno, chi non è capace, e chi hà fatto qualche cosa, per la quale lo deve perdere. Vi dimando: L'Infanta maritandosi in Francia senza rinunziare, vi pare, ch'ella non faccia qualche cosa, per la quale lo debba perdere, s'è cagione della rovina, e del Regno, e delle Leggi? Venite quì: cosa opera l'Infanta nel presente caso? si marita in Francia senza rinunzia: porta, & apporta la rovina del Regno, e delle Leggi, apportando la rovina del Regno, e delle Leggi, adunque fà cosa, per la quale lo deve perdere. Io già v'intendo, voi mi volete dire, che questo *est per accidens*, & indirettamente, e che non concorre come causa influente, ò immediata; & io vi rispondo, che non è necessario, per far contro le Leggi, che uno concorra direttamente, ò come causa immediata, ma basta per averne colpa, che potendo l'Infanta que-

(a) *l. 3. prin. & §. 1. de in jur l. ult. C. in quibus caus. restitut. in integrum*,

sto gran male impedire, ò col non maritarsi in Francia, ò col farne la Rinunzia; non lo faccia, *Et omne delictum est commissionis, vel omissionis*; (a) onde se bene non concorre come causa diretta nel male, basta per esser cagion del male, che concorra come causa occasionale, il ch'è sufficiente, perochè *Qui occasionem damni dat, damnum dedisse videtur*, (b) ma rinunziando, cosa ne auviene? Ne auviene, ch'ella non può più succedere; e la ragione si è, perchè rinunziando per sè, e per i Figli, rinunzia secondo l'intenzione; e la mente della Legge; e rinunziando secondo la mente della Legge, resta inabilitata, e non è più capace; e non essendo più capace, non può più succeder nè essa nè i Figli. Volete vederlo, s'è vero, ve lo dica la Legge: *essendo questo capace*. Monta in Catedra uno di questi Gimnosofisti, e mi dice: Voi avete fabbricato con cattivi fondamenti, onde la vostra fabbrica caderà presto, perchè voi supponete, che quelle parole della Legge: *essendo questo capace*, s'estendino à tutti quei della Linea retta, il che non è vero, mentre vanno a cadere solamente sopra il più prossimo della Linea transversale, che viene chiamato, estinta la Linea retta. Questo è un gran Dottore certamente, ma non sò, quando abbia ricevuto la Laurea, se non fù forse nel Mese di Maggio, perchè vedo, ch'intende poco la Legge; poichè s'è vero, che *exceptio est de regula* (c) tutt'i casi, che sono discrepanti dalla Regola, e sono sotto della Regola, come abbiamo detto di sopra, vengono eccettuati dalla Regola, e benchè l'eccezione posta nella Regola cada

sopra

(a) *l.* 40. *in fin. de judic. l.* 121. *de Reg. Jur. Clarissime in l.* 1. *C. de crimin. sacrileg. item in l.* 1. *de tut. & rat. di strab.*

(b) *l. praetor ait* 4. §. *hoc autem Edict. ff. de vi bonor. rapt. l. videamus* 11 §. *fin. l. qui Domum* 57. *in fin. ff. locati. l. nihil interest* 15. *ff. ad L. Corn. de Sicar. l. qui occidit* 30. §. *in hac* 3. *ff. ad L. Aquil.*

(c) *l. nam quod liquida* 4. §. *f de penu leg. Vid. l. ult. cod. Quand. ex fact. tut.*

sopra d'un solo, si può estender però la disposizione anche sopra degli altri casi simili, *Ea ratione potissima, quòd ubicunque militat eadem ratio, nunquam prohibetur extensio, dato etiam quòd major sit in uno, quàm in alio*, (a) e tanto più, quando, come dicono gli Autori, si tratta del Ben Pubblico: *Propterea quotiescunque principaliter tractatur de favore publico, etiam in dispositione prohibitiva pœnali, toties extensio ob identitatem rationis, maximè in correlativis, locum habet*. (b)

Ma più forte ragione. Voi non mi negarete, e che non sia vero, che *Ordo Scripturæ ordinem voluntatis ostendit*; (c) *Quia in ordine Scripturæ intentio dignoscitur disponentis*. (d) Se questo è, per saper l'intenzione della legge, vediamo con qual ordine procede. Vuole prima, che il Figliol Maggiore erediti il Regno. Secondo: Se non vi sono Figlioli Maschi, erediti la Figlia Maggiore. Terzo: Che se il Figlio Maggiore morisse prima d'aver ereditato il Regno, che il Figlio, ò la Figlia di quello succeda. Quarto: Ma se non vi fosse nè Figlio, nè Figlia, e che s'estinguesse la linea, erediti il più prossimo Parente. Questo è dunque l'ordine, col qual procede; ma perchè può darsi, che qualcheduno di quelli che sono chiamati, non sia capace; quando viene all'ultimo della disposizione, e che vuol che succeda il più prossimo Parente, pone un eccettuazione, e dice *se sarà capace, nè avendo fatto cosa, per la quale lo dovesse escludere*. A qual fine dice questo? se non per dar' ad intender, che vuole, che non possano succeder se non quelli, che sono capaci; onde

(a) *tex. notab. in l.* 1. *§. quod autem* 3. *ff. de a leat. Lodov. Gomez. ad §. rursus nu.* 18. *Inst. de action.*

(b) *Baptist. de S. Blas. in tract. de Correl. n.* 18. *vers. quinquagesima facit Farin. Con. crim.* 85. *n.* 72.

(c) *Bald. per text. ibi in l. quoties* 34. *l. heredis. mei* 57. *§. fin. ff. de Trebell. l. generaliter* 24. *§. quod si legatum* 16. *ff. de fideicom. liber t.*

(d) *Cap. mandato in fin. de præbend. lib.* 6. *cap. penult. in princ. de elect. eod. lib.*

con un' eccettuazione viene a comprender' anche gli altri casi, che hà posti di sopra, essendo vero, che ogni uno vien' eccettuato, quando non hà i requisiti, che ricerca la legge, e che ogni regola patisce eccezione. E che questa veramente sia la sua volontà, come hò detto, l' ordine della Scrittura lo dimostra. Perocchè rispondetemi, & abbiate pazienza, bench' è contro il natural de' Francesi. Come poteva, volendo porre à tutti l' eccettuazione, ch' intende, por questa nel principio; e servar l'ordine della Scrittura? come poteva con questa posta nel principio, comprender gli altri casi, se i casi non aveva ancor posti, e doveva porli nel fine? sì che non era questi un pervertir l' ordine? Di più, come poteva porre in principio un' eccettuazione, che avesse relazione agli altri casi, se i casi non erano ancor' espressi? essendo che la relazione non cade, se non sopra le cose, che già sono, ò che sono state; sì che bisognava porla in fine dell'ultimo caso, perchè potesse, con riferirsi agli altri, comprender anche gli altri, s'è vero, che *Ultimus rei status inspiciendus est in omni materia*. (*a*) Sì che stringo l'argomento; Posta questa eccettuazione nell'ultimo, come si potrà dire, che non abbia relazione agli altri casi ancora, se milita la stessa ragione? Essendo regola certa, che *Relatio ad omnia præcedentia est trahenda; ubi non apparet diversitatis ratio*: (*b*) anzi vi dirò, che *pertinet ad omnia præcedentia, de quibus dictum est*:

(a) *l. illud 20. C. de coll. l. si mater. 5. C. ne de statu defunct. Cap. cum venissent 6. de institut. cap. consultationibus de jure patr.*

(b) *Cravett. cons. 958. nu. 30. per l. 3. §. Filius de libe. & posthum. l. talis script. 30. in fin. ff. de legat. 1. l. si tibi purè 54. ff. de legat. l. Aurelius. 28. §. testam. 5. ff. deliberat. legat. l. fin. ibique Bart. ff. de reb. dub.*

est: (*a*) amplia *Et quidem principaliter*, *non enunciative*, *vel incidenter*: (*b*) e per convalidar più questo punto, aggiungo quest'altra ragione. Quando i casi sono eguali nell'ordine del succedere, ò equiparati, quello che vien disposto dell'uno, vien anche disposto dell'altro, e li Dottori ve'l dicono, se no'l sapeste: *Dispositum in uno ex casibus æquiparatis, censetur dispositum in altero*; (*c*) ma quì i casi sono eguali, & equiparati, perchè l'oggetto formale, che li specifica, è lo stesso; Adunque quello che vien disposto dell'uno, vien anche disposto dell'altro; onde se la disposizione nel più prossimo Parente, che deve succeder, cade in lui con eccettuazione, cade con eccettuazione anche negli altri. *Similium enim idem est judicium*. (*d*)

Se dunque, per le cose dette, contrario direttamente alla legge ne riuscirebbe l'effetto, bisogna dire, che non sia questa la sua mente, e se della legge diversa è la mente, diversa è ancora la disposizione. *Ubi enim est diversa ratio*, *diversa quoque debet esse dispositio*. (*e*) *Et diversitas rationis*, *diversitatem quoque Juris inducit*; (*f*) Onde che come l'Infanta non avrebbe in altro tempo potuto rinunziare in pregiudizio de' Figli, perchè avrebbe operato contro la mente della legge, che li chiama quando arriva il caso, così in questa occasione, dove non solo non opera contro la mente della Legge, ma che s'unisce all'intenzione della medesima, può legitimamente rinunziare. Et ancorchè di questo caso non parli la legge, è non-

(a) *Cravet. cons. 333. num. 1.*

(b) *idem cons. 805. num. 9.*

(c) *Reinose in observ. practicis observ. 44. n. 3. & observ. 70. num. 51.*

(d) *c. inter cæteras 4. de rescript. cap. 2. de translat. Episcop. §. item 10. vers. & huic simile. cap. in causis 19. extra de sent. & re jud. cap. super 4. extra de statu Monach. C. majores 3. §. illudere 20. extra de baptism.*

(e) *l. si ita 8. ff. de manumiss. testam. l. Servus 34. de Statu liber.* (f) *l. inter stipulantem 87. §. Sacra. 8. ff. verb. signif. l. fin. ff. de ritu nupt.*

è nondimeno nella legge compreso, e dalla legge approvato, perchè *Non solùm lege contineri, & approbari dicitur, quod verbis legis exprimitur, verùm illud etiam, quod sententia, & mente legis per certam rationem indicatur, & eruitur*. (*a*)

Che sia dunque questa la vera intelligenza delle leggi *de las Partidas*, s'è con tanta evidenza dimostrato, che non vi sarebbe aggiunger' altro, ma perchè più consti della giustizia di questa gran causa, che deve per la libertà comune giudicar l'Europa, dirò anche questo. Certo è perchè lo dice la regola, che *Leges, & jura oportet legibus, & juribus concordare* (*b*) *Et si videntur leges in aliquo casu contrariæ, posterior ad priorem trahi solet*, (*c*) *Et interpretatio est facienda quò meliùs leges legibus concordentur*. (*d*) Sì che fermato questo principio, argomento così. Le leggi *de las Partidas* devono interpretarsi in modo, che non siano contrarie alle leggi de' Goti, che con titolo giusto hanno in Ispagna regnato 300. Anni continui; Ma le leggi de' Goti non ammettevano al Regno alcuno di nazione diversa; e di gente straniera; adunque le leggi *de las Partidas* devono interpretarsi, che non venga ammesso al Regno alcuno di Nazione diversa, e di gente straniera; adunque non poteva l'Infanta maritarsi in Francia, senza rinunziare per sè, e per i Figli. Questa illazione, che par lontana à chi non intende la Logica, la provo con un altro Sillogismo. Se in Ispagna, in virtù delle leggi Gotiche, non poteva esser' abilitato al Regno chi era di Nazione diversa, e di gente straniera, *à fortiori*, il Regno di Spagna non poteva venir'

(a) *l. 6. §. 1. de V.S. l. non possunt 12. l. scire 17. l. contra 29. l. fra. 30. ff. de leg.*

(b) *l. unica C. de inoff. dot. Pinell. ad l. 1. p. 3. n. 82. C. de bon. matern. Phi lip. Matth. 2. Cons. Mar. 26. n. 75.*

(c) *l. 26 de legib.*

(d) *Cap. cum Dilectus de cons. l. 2. ibi DD. C. de noxal. action.*

venir'alienato, ò portato in gente straniera, perchè perdesse il suo constitutivo di esser Regno, e diventasse Provincia. *Minus enim cui non licet, nec majus licitum est*. (a) Ma le leggi *de las Partidas* devono interpretarsi, che concordino con le leggi Gotiche; adunque la mente delle leggi *de las Partidas* è, che il Regno non passi in gente straniera; *sed sic est*, che senza la Rinunzia dell'Infanta, passava il Regno ne' Galli, Gente straniera à tutte le Nazioni, per cagion delle leggi; adunque la Rinunzia dell'Infanta, che secondo la mente delle leggi *de las Partidas*, impedisce, ch'il Regno di Spagna non passi ne' Galli, non è contraria alle leggi *de las Partidas*. *Plures enim idem operantes unius locò habentur*. (b) Io non sò se abbia argomentato bene, e concluso in forma; ne aspetto il giudizio da' Francesi.

(a) *Cap. 13 X. qui fil. sine legit.*

(b) *l. 9. pr. ff. de pact.*

Per provar poi la maggiore del mio argomento, discorro così. Certo è, che le leggi Gotiche sono state universalmente leggi fondamentali di tutta la Spagna; ed in gran venerazione sempre tenute, per essere state ne' Concilii di Toledo da tanti Uomini illustri approvate, in modo che doppo la distruzione dell' Imperio de' Goti, nella prima elezione di D. Pelagio al Regno d' Oviedo, furono per lungo tempo ancora in loro vigore, è da i primi Rè di Leone con atti pubblici confirmate, come da Bermudo, & Alfonso V., ma quel ch' è più, dallo stesso Alfonso il Savio, che compose quelle *de las Partidas*, così considerate, che nel Codice Castigliano da lui formato volle in molte sue ordinazioni concordar

 con

con quelle, e che al presente ne vengon' ancora con forza d'autorità ne' giudizii citate; E perchè queste, chiamate *Forus Antiquus Gothorum Regum Hispaniæ* in dodeci libri compilate, oltre à ciò che contenevano spettante alla materia de' giudizii, ponevano due regolamenti ancora, co' quali dichiaravano la Corona elettiva de'Goti, e la forma prescrivevano dell' elezione. Se ciò dunque è così; ricerca una giusta cagione di dover concordar con le medesime le leggi *de las Partidas*, onde le leggi de' Goti abbino forza d' autorità, per poter esplicare quelle *de las Partidas*. Sì che quando cón uno stesso senso possiamo esplicar le leggi *de las Partidas*, acciò concordino con le leggi de' Goti, perchè vorremo esplicar le leggi *de las Partidas* con senso diverso, acciò discordino dalle leggi de' Goti? Perchè la mente aperta delle leggi Gotiche non potrà servir d' intelligenza alla mente, se fosse oscura, delle leggi *de las Partidas*? S' è vero quel, che dicono i Dottori, che *Intellectus ille recipi debet, per quem jura juribus concordentur*. (a)

Veniamo alla minore, che le leggi de' Goti non ammettessero al Regno alcuno di gente straniera, non ci fà di bisogno di prova, perch' è patentemente espresso nel proemio del Libro di dette leggi, ed anche vien ciò confirmato ne' Concilii di Toledo 4. 5. 6.; nondimeno, perchè in apportar il testo possiate maggiormente restar persuasi; sentite quel, che ne dice. *Rege verò defuncto, nullus tyrannica potestate, aut extraneæ Gentis Homo promoveatur ad Regnum*. E se le leggi *de las Partidas*

(a) *Alexand. in l. si cum Dotem §. maritus n. 7. ff. soluto matr. Armendar. in proem. ad dis. ad recopilat legum Navarræ n. 6.*

tidas devono interpretarsi secondo le leggi Gotiche, vi pare, possa aver luogo alcun dubbio, e che meglio non possa addattarsi al nostro caso? Mentre in escluder' i Galli dal Regno, non solo esclude Gente straniera, per la contrarietà delle odiose, & abborite leggi, ma Gente inimica ancora, che con la potestà tirannica insolente occupa gli altrui regni innocenti.

Il Vescovo d'Ambrun, che vorebbe fermar questo principio, che i stranieri non vengano altrimente esclusi da poter succeder ne' Regni di Spagna, s'affatica a produr' esempj di Forastieri, che han posseduto il Regno di Castiglia per il mezo de' Matrimonj. Povero Monsignore! se non hà altro d'attaccarsi, stà poco bene; ma mi dica sua Signoria Reverendissima, questi fatti, che riferisce, ò sono contro le leggi *de las Partidas*, e per derogare à quelle, ò veramente sono per interpretar le Leggi sudette, e perchè parlino in suo favore? Se sono contro le leggi *de las Partidas*, *Quae contra leges fiunt, ipso jure sunt nulla*. (*a*) *Et factum contra jus, pro non facto habetur*; (*b*) Ma se sono per interpretar le dette leggi, ancorchè *exempla aliquando declarant regulam*, (*c*) nondimeno, quando vi è la ragione, che conduce la legge per mano, essendo che *Lex est quae regulatur à ratione*, (*d*) come altre volte si è detto, *Exempla sanè rationi sunt postponenda*, (*e*) E tanto più, quando vi possa essere qualche altra legge, con la quale si possi interpretare, *leges enim legi-*

(a) *l. non dubium 5. ubi Bart. & Bal. C. de legib. l. cum lex. 47. ubi Bart. de fidejuss. Idem in l. si ita quis §. ea lege n. 5. de V. O. Jas. in l. filius fam. §. divi.n.85.de V. O. in 2. lectur.*

(b) *l. jubem. 14. §. 1. C. de SS. Eccles. Ca. quae contra jus 64. de Reg. Jur. lib. 6. l. non dubium 5. & ibi Bart. & DD. C. de legibus.*

(c) *l. prator. 3. §. quoties 2. ff. de collat. bon.* (d) *l. cum oratio 7. ff. bonis damn. l. scire 17. ff. de legib.* (e) *can ult. dist. 9.*

(a) §. 15. Inſtit. ad L. Aquil. *legibus invicem interpretandæ*, (*a*) e nel caſo preſente, dove naſce dubbio, ſe l'Infanta poſſa maritarſi in Francia, e portar il Regno di Spagna in poter di Gente ſtraniera, punto di così grand'importanza. *Non exemplis; ſed legibus eſt judicandum*. (*b*) *Siquidem per ſubauditiones, & conjecturas nec textus, nec gloſſæ debent impugnari*. (*c*) Ma ad un'altra coſa Io prego riſpondermi. Quali perſone egli intende per ſtranieri al Regno di Caſtiglia? alcuno forſe del Regno di Leone, d'Arragona, di Valenza, di Granata, e che sò Io? Se intende queſto, prende errore, perchè è vero, che ſon foreſtieri riſpetto al ſuddetto Regno, e perchè non ſono dello ſteſſo Regno; Ma queſti non ſono di quei Stranieri, che dicon le leggi de' Goti, e per conſeguenza le leggi *de las Partidas*: *Extraneæ Gentis Homo*; poichè eſſendo le leggi de' Goti univerſali à tutta la Spagna, non parlano, nè intendono, che ſiano tenuti per ſtranieri i Spagnuoli dagl'iſteſſi Spagnuoli, benchè ſia l'uno di un Regno, e l'altro di un'altro, mentre ſono tutti Spagnuoli, ma intende parlar de' Turchi, de' Mori, e de' Galli, e queſti ſono gli ſtranieri agli Spagnuoli; e ſe volete accertarvi, che ciò ſia il ſuo ſentimento, Io ve lo provo con queſto argomento: *Sequentia debent intelligi ſecundùm præcedentia, ne reſultet contrarius, vel abſurdus intellectus*; (*d*) Ma le parole precedenti della legge non ſignificano che Turchi, Mori, ò Galli; adunque le parole ſuſſeguenti non ſignificano che Turchi, Mori, ò Galli. Si prova la minore con le ſteſſe parole della legge. *Nullus Tyrannica poteſtate*, coſa vuol dir *Nullus Tyrannica poteſtate*, altro che

(b) l. ſed licet 12. ff. de offic. præſ. l. 13. C. de Sent.

(c) Gloſſ. in cap. cupientes §. quod ſi per 20. in verſ. petere de Elect. in 6.

(d) l. ſi Servus plurium 50. ff. fin. l. qui filiabus 17 ff. de legib. l. 21. §. 1. l. de teſtam.

Gente

Gente Turca; Mora, ò Franceſe, che tirannica-mente ſola occupa gli Stati degli altri, e vi pone il giogo d'iniquiſſime leggi? sì che queſti ſono i ſtra-nieri a' Spagnuoli.

Se poi all'incontro di detto Monſignor Veſcovo voleſſi Io pure apportare alcun caſo, due ne ave-rei alle mani, di Giovanna l'uno, e l'altro di Vio-lante, ambedue Figlie di Giovanni I. Rè d'Arra-gona, che furono eſcluſe, ſecondo dice Zurita *(a)* dal Regno Paterno, à cagione de' loro Mariti, i quali per eſſer di nazione Franceſi, furono ricono-ſciuti da' Popoli per Stranieri. Ma voglio laſciar di queſto la briga ad altri, che ſondano tutto lo sfor-zo degli argomenti ſopra tali racconti, laſciando la ragione, e la Legge da un canto, e tanto più, che ſi rincontra tal volta in Iſtorici appaſſionati, che alterando il vero, cagionano gravi pregiudicii à quelli devono ſucceder ne' Regni, come ſi vede fatto nel caſo di Bianca Figlia di Alonſo VIII. Rè di Caſtiglia, e maritata à Ludovico pure VIII. Rè di Francia, che da Molina Juriſconſulto, & altri Autori de' Secoli poſteriori, da' Franceſi corrotti, vien ſoſtenuta per Primogenita, per dar titoli à quelli di giuſta pretenſione ſopra il Regno di Ca-ſtiglia, eſſendo coſa così lontana dal vero, che più non può dirſi; mentre fù Berengaria la Primoge-nita, alla quale venne da' Popoli deferito il Re-gno, che poi rinunziò al Marito, e dagl'Iſtorici tutti di quel tempo vien ciò autenticato, & in par-ticolare da Roderico Ximenes Arciveſcovo di To-ledo, che coetaneo della medeſima, fù allevato nella ſua Corte, e da Lucca Tudenſe Veſcovo pur di

(a) lib. 7. cap. 35.

di quel tempo, e venerabile Scrittore delle cose antiche, per lasciare in disparte le Croniche scritte in quegli anni, e scritte anche dapoi, e gli Atti pubblici, che si veggono negli Archivii.

Ma perchè v'è il caso di Filippo Padre di Carlo V. che oppone il detto Vescovo, à questo si risponde in brevi parole. Che ancorchè Filippo non si potesse dire straniero, per non esser di Nazione odiosa, ò per dir meglio inimica a' Spagnuoli, come sono i Galli, e che con sè portasse, oltre le grandezze degli Stati, co' quali non impoverì, ma bensì arricchì la Spagna, lo splendore luminoso ancor della Gloria, e della Fama, perchè nato di stirpe d'Eroi, Figlio unico si vedeva di Massimiliano Imperadore, fù nondimeno da' Popoli con grande difficultà riconosciuto, mentre stettero sul punto di prender l'armi per escluderlo, sì che fù per consenso loro, e per privilegio speziale admesso, e non vi s'intruse per vie oblique, come al presente il Duca d'Angiò hà fatto; onde non deve passar in esempio, potendo il Popolo alterar le Leggi fondamentali, e mutarle ancora, in particolare, quando vede nascerne il bene universale, *Et Privilegium non extenditur ad alias Personas, quàm in eo expressas.* (*a*)

Non voglio più dilungarmi in addur prove maggiori, parendomi aver detto tanto, che basti, e quando non altro avessi fatto, sarebbe sofficiente l'aver dimostrato, che le Leggi *de las Partidas*, poste in non cale da tutti quelli, che hanno scritto, senza averle esaminate, non s'oppongono alla Rinunzia dell'Infanta, ma che anzi maritandosi in Fran-

(a) *cap. privileg. 7. de R. J. in 6. l. privilegia quædam 196. ff. de reg. jur. l. 1. ff. de constit. Princip. l. cum patronus 28. ff. de legat. 2. l. quia tale 13. ff. solut. matrim. C. petisti 17. 74. 1.*

Francia l'Infanta, non rinunziando per sè, e per li Figli, faceva contro le medesime Leggi. A questo ben sì vorrei, che mi venisse data risposta; per qual cagione sia invalida la Rinunzia dell'Infanta D. Maria Teresa, e non sia invalida la Rinunzia dell'Infanta Anna di Austria, perocchè se simili sono trà di loro, ò equiparate, s'è invalida l'una, è per necessità anche invalida l'altra; se voi mi dite, ch'è invalida anche quella dell'Infanta Anna, Io vi replico, ch'è una perfida menzogna, secondo il costume de' Francesi; poichè Luigi XIII. consentì à detta Rinunzia, l'approvò, la confirmò con applauso, e con soddisfazione de' Popoli, onde per conseguenza con loro consenso; nè mai fù contro di quella reclamato, nè fatta alcuna protesta di nullità; onde l'atto fù consumato, e passò detta Rinunzia, come cosa giudicata dà tutti, & *Sententia, quæ transivit in rem judicatam, non retractatur*. (*a*) Che siano simili trà di loro, ò equiparate, bisogna prenderle in mano, e leggerle, avendole à questo fine poste nel primo Capitolo, e poi, se tale trovate la verità; quello che vien detto dell'una, bisogna dirlo anche dell'altra, cioè, che s'è invalida l'una, è invalida anche l'altra, *Similium enim idem est Judicium*. (*b*) *Et dispositum in uno ex æquiparatis, in altero militat* (*c*) Ma con i Francesi bisogna che le Leggi si ritirino in un canto co' suoi Dottori, ò per dir meglio, che si straccino i testi, s'abolischino gli asiomi, si tolgano le regole, si distruggano tutt'i principij della Jurisprudenza, non per altra ragione, se non, perchè, come disse Speusipo: *Iniquitas est habitus, qui Leges despicit*. (*d*)

(a) *l. sub specie 4. C. de re judic. l. 35 ff. eod.*

(b) *Cap. inter cæteras 4. de rescript. cap. 2. de transl. Episcop. §. item 10.*

(c) *Reinoso in observ. practicis observ. 44. num. 3.*

(d) *in Plat. de definitionibus*.

Do-

Dovrei veramente, per terminar questo Capitolo, parlar ancora delle Leggi di Arragona, le quali, per quello, che consta dalle Istorie, avendo instituito la Successione Agnatica Lineale, non chiamano le Femmine, se non doppo l'estinzione di tutte le linee de' Maschi: e chiamando in quel caso le Femmine, vogliono, che ritorni lo stesso ordine di succedere ne' Maschi; onde per tal ragione il Regno di Arragona, con tutti gli altri à quello aggregati, viene giustamente ad appartenere all' Augustissima Casa d'Austria; ma perchè l'oggetto del mio discorso è stato di provar solamente la validità della Rinunzia dell'Infanta D. Maria Teresa, dalla quale dipendono le giustissime pretensioni di Sua Maestà Cesarea, e perchè la materia essendo à tutti nota, *& quæ evidentia sunt, non probantur*, (*a*) & altri ancora avendone scritto à sufficienza, si rimette à tempo più opportuno il trattarne.

(a) *cap. evidentia 9. extra. de accusat. cap. 3. X. de testib cog. vel non.*

(∴)



CA-

CAPITOLO V.

Che il Rè Cattolico poteva derogare in tal occasione à qualunque Legge fondamentale.

IL Rè Cattolico aveva la Somma Poteftà; adunque poteva derogare alle Leggi *de las Partidas*: Si prova l'antecedente: La fomma Poteftà è quella, ch'è immediata à Dio, ma il Rè Cattolico aveva la Poteftà immediata à Dio; adunque aveva la fomma Poteftà; adunque poteva derogare, &c. La maggiore è certa, per il teftimonio della Sacra Scrittura nell'Ecclefiaftico: *In Manu Dei Poteftas terræ, & utilem rectorem fufcitabit in tempus fuper illam*, (*a*) Ed in S. Paolo, *Non eft Poteftas nifi à Deo*. (a)Cap.10.
(*b*) La minore pur fi conferma coll'autorità della (b)ad Rom.
detta Sacra Scrittura ne' Proverbj: *Per me Reges* cap. 13.
regnant, & Legum Conditores jufta decernunt, (*c*) e
nel medefimo luogo, *Rex, qui fedet in folio judicii*, (c)Prover. cap.8. v.
diffipat omne malum intuitu fuo. (*d*) E col fopradetto 15.
Paffo dell'Ecclefiaftico; *Et utilem rectorem fufcitabit*: (d)Cap.20
E lo fteffo S. Paolo ad Romanos: *Dei Minifter eft: vindex in iram ei, qui malum agit*. (*e*) E perchè (e) d. Cap.
meglio s'intenda quefta materia, che deve effere il fondamento delle noftre ragioni, dico: quefta Somma Poteftà, che hanno i Rè, non è altro, come virtuofamente dice Grotio, (*f*) fe non un Sommo (f)de Imp.
Imperio con ampio fignificato, il quale non fi con- Sum.Pot.
fidera come oppofto alla Giurifdizione, ma ben co- cap. 1.n.1.
me quello, che include nella vaftità del fuo giro tutta la Giurifdizione, ò'l Jus Supremo di comandare,

dare, di permettere, e di proibire; per lo che ne viene à restar solamente soggetto all'Imperio di Dio; e però la Somma Potestà qui si considera *tamquam suppositum, vel Persona*, & in quanto chi la possede, non hà alcun superiore trà gli Uomini; onde ebbe à dire Optato Milevitano: *Super Imperatorem non est nisi solus Deus, qui fecit Imperatorem*. (*a*) Ma con maggior energia ne descrive Tertulliano questa Somma Potestà nella Persona, che hà l'Imperio sopra del Popolo: *Colimus Imperatorem sic, quomodo & nobis licet, & ipsi expedit, ut hominem à Deo secundum, & quidquid est à Deo consecutum, solo Deo minorem. Hoc, & ipse volet, sic enim omnibus major est, dum solo vero Deo minor est*. (*b*) Se nel Rè Cattolico dunque era questa Somma Potestà, e che n'aveva il Sommo Imperio della Maestà sopra de' Popoli, voi direte, che non poteva derogare alle Leggi *de las Partidas*? Io v'intendo, e già sò, cosa volete dire: Voi mi rispondete, che certamente aveva questa Somma Potestà, ma limitata dalle Leggi fondamentali di Spagna, alle quali non poteva derogare, ed in particolare nell'ordine della Successione. Et Io vi replico con altro Argomento: quello, che viene immediatamente da Dio, non può essere limitato, se non da Dio; adunque non può essere limitato da' Popoli; e quì viene à cadere ciò dice Tertulliano: *Ea est summi conditio, ut nihil illud adæquet, nedum superet*. Ma vi prego, rispondetemi ancor Voi: quello, ch'è Sommo, certamente non può essere altro, che uno, ma se quello, ch'è Sommo, vien limitato; adunque vien limitato dall'autorità d'un altro;

adun-

(a) *adversus Parmen. lib. 3.*

(b) *ad Scap.*

adunque non è più uno. Cosa che affatto contraria si rende alla natura dell'Imperio, che non ammette questa moltiplicazione di più Sommi. Ne volete un'altra ragione? dico così: Se dall'Imperio della Somma Potestà si viene à detraere qualche cosa, *eo ipso* che questa si detrae, ò questa non resta più soggetta all'Imperio di alcuno, ò pure all'Imperio d'altri, che non sono Somme Potestà; che quello, che si detrae, non resti soggetto ad alcuno, non si può dire, ma se quello, che si detrae alla Somma Potestà, viene à restare soggetto all'Imperio d'un altro, eccovi in un Popolo, in un Regno due Somme Potestà, cosa incongruente alla natura della Sommità: e per darne una somiglianza: appunto come nell'Uomo, una sola volontà è quella, che comanda à tutt'i membri del corpo, e fà tutte le operazioni, così nel Corpo Civile, quello, che comanda, non è che un solo, e l'arte è imitatrice della natura; e però lo Stato Monarchico contiene nel suo costitutivo l'unità come fondamento, perchè un solo impera; e se dagli effetti ancora vogliamo prenderne argomento, non mi potete negare, che gli effetti dell'Imperio non siano *obligatio*, & *coactio*, ma se ci fosser più Sommi, che imperassero, per esser più, potrebbono anch'esser le cose imperate l'una all'altra contraria, mentre uno potrebbe obbligare, e sforzare à fare una cosa, e l'altro obbligare, e sforzare à non farla, il che ripugna alla natura delle cose, & implica contradizione.

Ma per maggiore intelligenza di questa materia, è di mestieri il sapere, che la Somma Potestà, ben-

chè sia quella, che solo è soggetta à Dio, e che riceve il Prencipe anche *immediatè* da Dio; nondimeno la Giurisdizione sopra de' Popoli si trasmette da' detti Popoli nell'elezione, che fanno del primo Rè; e però quì si fà il considerare, se i Popoli la trasferiscono nel Principe con tutta la pienezza, che vien ciò chiamato da Aristotile *Regnum plenum*, ò pure con qualche riserva, detto dal medesimo *Regnum Laconicum*. (a) Se vien trasmessa pienamente, e senz'alcuna condizione, che quella dell' obbligo, che deve avere il Prencipe di governar il Popolo con Giustizia, difenderlo, protegerlo, e promovere unicamente il suo bene, allora si può dir Somma Potestà, perchè Iddio immediatamente la comunica al Principe, e si può difinire, come dottamente dice Grotio; *Summa Potestas est illa, cujus actus alterius Juri non subsunt, ita ut alterius voluntatis humanæ arbitrio irriti possint reddi.* (b) In virtù dunque di questa Somma Potestà, può il Principe promulgar Leggi, abrogarle, stabilire ordinanze, approvar consuetudini, secondo la norma della ragione, e la misura di ciò riguarda il pubblico bene, & in tali circostanze si può dire *Princeps Legibus est solutus*; (c) lo che da Baldo viene ampliato: *Princeps solutus est Legibus, & Successor in Regno, perinde liber est, ac qui præcessit, nec, si nolit, tenetur Leges Prædecessorum sequi.* (d) Se questo è; come potrà dunque darsi in un Regno una Legge, che costringa il Prencipe ad obbedirla? Se le Leggi non hanno altra forza di quella, che il Prencipe loro concede? Perchè, come dice Grotio parlando della Somma Potestà; *Omnis Jurisdictio ut ab ipsa fluit, ita*

(a) *Grot. lib. 1. cap. 3. §. 10. n. 1.*

(b) *lib. 1. cap §. 7.*

(c) *l. Princeps 31. de ll.*

(d) *Cons. 161.*

ad ipsam refluit. Ma veniamo all'applicazione: chi è quello, che possa oppormi, che il Regno di Spagna non sia uno di quelli, dove più la Sovranità indipendentemente regni, che in alcun'altro, essendo tutte le Leggi state costituite da' Rè, e le stesse fondamentali ancora di Castiglia, come dirò nel Capitolo seguente, che furono dal Rè Don Pelagio, benchè con l'approvazione degli Stati, stabilite, mentre spogliatosi il Popolo di tutta l'autorità, la transferì intieramente ne' Rè? Per lo che dunque la Somma Potestà, ch'era nel Rè di Spagna, non veniva ristretta da alcuna Legge, e benchè doveva, come Sovrano, mantenere principalmente le Leggi fondamentali, e quelle, che mirano in particolare alla conservazione dello Stato: *Officium enim Principis est Subditos in eo Statu conservare, in quo reperit*. (*a*) Poteva nondimeno derogare à quelle ancora, quando ne lo richiedeva la necessità pubblica; onde se in altri casi sarebbono indispensabili, in tal occasione della pubblica necessità lo poteva fare: *Princeps Legibus municipalibus minimè obligatur, quominùs iis derogare, si velit, possit, id maximè si æquitas ipsa id postulare videatur*. (*b*) Anzi v'aggiunge Arisneo, che, ancorchè vengano da' Prencipi giurate le Leggi fondamentali; non sono però questi obbligati ad osservarle, se non in quanto l'utilità pubblica lo ricerca, ò le circostanze 'l richiedon del Regno; ma sentitelo, come parla: *In Juramentis Principum de observatione Legum Imperii sui, non aliter audiendi sunt, quàm prout Reipublicæ conditio patitur, & publica utilitas suadet*. (*c*)

Ma se al proposito viene à cadere del nostro dis-

(a) *l. neminem 64. in fin. C. de decur. gl. in l. moveor C. de Servo export.*

(b) *Bodin. Rep. lib. 5. cap. 8.*

(c) *lib. 2. cap. 7.*

discorſo, quel che dicono comunemente i Dottori, che *Princeps*, *quando aliquid facit*, *ſemper præſumitur ex juſta cauſa facere*. (*a*) Avendo il Rè Cattolico, come Rè Supremo, con la Somma Poteſtà derogato à tutte le Leggi, per occaſione della Rinunzia dell'Infanta; creder biſogna, che abbia avuto motivo di giuſta ragione, & avendo avuto motivo di giuſta ragione, non s'addattarebbe il dire, che non aveva poteſtà di farlo, e però l'atto non ſuſſiſta, e non abbia forza di Legge, s'è vero, che *Supra, contra, & præter Leges ſtatuit Princeps*. (*b*) Ma perchè ſi ponga al chiaro queſta verità, ſentite, com'egli parla nell'Iſtrumento Matrimoniale: *Rè Supremo, e ſenza Superiore, moſſo da giuſte cauſe, e dall'intereſſe pubblico de' Regni datigli da Dio à cuſtodire, e di quel ben comune, à cui deve cedere il privato dell'Infanta, e de' ſuoi Figliuoli, vuole che la Rinunzia, & eſcluſione ſeguita in vigore di tal Contratto abbia forza di Legge, da oſſervarſi inviolabilmente, non oſtante qualſivoglia Legge, Conſuetudine, ò altra coſa in contrario, à cui vuole ſia pienamente derogato, &c.* Voi l'avete udito, & à me tocca diſcorrer così: Il Rè Cattolico è Rè Supremo, Sovrano, ſenza Superiore in Terra, vien moſſo da giuſte cauſe, dal pubblico intereſſe, per l'obbligo, che tiene da Dio di cuſtodire i ſuoi Regni, i ſuoi Popoli, fà una Legge, per derogare in un caſo ſpezialiſſimo alle altre in contrario, e voi dite, che la Legge non ſuſſiſte? Ma ſapete, coſa pur voglio à voi dire? che mi biſogna rimproverarvi di ſacrilegio, perchè *de Principis Poteſtate diſputare, inſtar Sacrilegii eſt*, (*c*) e particolarmente in tale occa-

(a) *Bald. in l. ſi teſtamentum C. de teſt. Dec. conſ. 292. column. 2. Alciattus reg. 3. præſump. 8.*

(b) *l. 3. C. de teſtam. l. Princeps de legibus.*

(c) *l. diſputare C. de crim. ſacril. l. ſacrilegii 5. C. de diverſ. reſcr.*

occasione,nella quale con ragion si può dire *Princeps est Dominus Mundi*, (*a*) e però *hoc grande nefas esse*. (*b*) Vorrei, se si potesse, che v'appagaste una volta della ragione, considerando l'obbligazione del Rè Filippo IV. che non poteva, nè doveva fare un Matrimonio, senza la Rinunzia, mentre prevedeva, poterne arrivare l'ultima desolazione al suo Regno, e la perpetua schiavitù a' suoi Vassalli; onde, come Padre di Famiglia, e per l'obbligo naturale, e per quello, che da Dio aveva ricevuto, doveva aver cura de' suoi Figli, che sono i Popoli: *Princeps est Pastor, qui pro Grege excubat*. (*c*) *Sicut enim Pastor Oves suas fovet, ita & Princeps suis Subditis Pastoris vice esse, eosque cunctis in necessitatibus tueri tenetur*. (*d*) *Unde & Pater vocatur communis, qui Filios placido sinu foveat*. (*e*) *Quomodo Xenophon in Cyropædia bonum Principem à bono Patre nihil differre dicit*. (*f*) Ma vi dimando: il ben privato, non deve cedere al ben pubblico? Tutte le Leggi dicono, che sì; onde non credo, mi si possa negare: *Utilitas publica præferenda est utilitati privatæ, & ubi versatur publica utilitas, ibi nullus potest esse immunis*. Si doveva far la Pace in Europa, per lo bene, non solo de' Popoli della Spagna, ma di tutta la Cristianità; per concluderla, era necessario il Matrimonio dell'Infanta; ma il Matrimonio non poteva stabilirsi senza la Rinunzia; che fà il Rè Cattolico? deroga alle Leggi, che risguardano

(a) *l. deprecatio 9. ad l. Rhod. de jact. l. benè à Zenone 3. §. qui enim ultim. C. de quadr. præscript. l. si duas 6 §. est autem 2. ibi Universo orbi ff. de excusat. tut.*

(b) *Ant. de Padill. ad D. l. 5. C. div. resc. Bender. de revis. concl. 36. n. 4. Borell. de comprom. §. 2. gl. 1. n. 231. Decian. resp. 41. n. 137. & alii.*

(c) Hier. *Alban. de potest. Papæ p. 1. n. 43. Modest. Pist. cons. 9 n. 10. lib. 2.*

(d) *C. cum Apostolus 6. §. sustinemus extr. de censibus. Lucas de Penna in 6. unic. col. 2. C. de superindict. Gail. 1. obs. 17. Coler. de process. executiv. c. 9. n. 58. Pruckman. cons. 28. n. 70.* (e) *Baldus cons. 410. num. 5. lib. 5. Natt. Cons. 445. num. 6. Cravett. cons. 933. num. 25.* (f) *Menoch. Cons. 1. num 157. Reincking. de Regimin. sæcul. & Ecclesiast. lib. 1. class. 1. num. 47.*

il privato interesse dell'Infanta, e de' suoi Figli, acciò sussista la Rinunzia, e succeda la Pace, ch'è il ben comune; adunque non poteva farlo? In occasione di tanta importanza non poteva derogare ad una Legge, che risguardava il ben privato, per salvare il Regno? Ma sentite, come per giustificar la sua azione, egli medesimo lo dice nel sopradetto luogo; *E di quel bene comune, à cui deve cedere il privato dell'Infanta, e de' suoi Figliuoli*. E lo stesso conferma l'Infanta nell'Articolo Sesto della Rinunzia, *E questo, essendo il ben pubblico, e comune, deve preferirsi à quello de' miei Figliuoli, e Discendenti* Io non sò, se abbia errato Platone, che dice: *Principatus ad Subditorum utilitatem inventus est*, non mi par però verisimile l'affermarlo; onde se questo è, il Prencipe *tenetur ex officio*, ed in riguardo al gran ministerio, che tiene, di procurare non solo il bene de' Sudditi in tutte le occasioni, ma d'impedire il male ancora, che potrebbe loro arrivare, come molto à nostro proposito mi par, che dica Sesto Cecilio, che paragona il Prencipe ad un Nocchiero; essendochè, come questi usa tutta l'arte per condurre in sicuro la Nave, e ne lasciano gl'inesperti Passaggieri al di lui arbitrio il valersi di quelle vele, che più gli servono per raccoglier il vento, e movere à sua voglia il timone, quando vede il bisogno, per non romper ne' scogli, ò schivar l'urto del Mar borascoso; così il Prencipe assiso sul Trono del Regno, quasi sopra la poppa d'una nave, maneggia le Leggi, si serve di quelle, secondo il tempo, ò delle procelle della Guerra, ò delle borasche degl'interni tumulti, delle sedizioni, de'

con-

contaggi, delle carestie; & i Popoli, che hanno in lui fidato la loro salvezza, devono lasciare alla di lui prudenza il valersi di quelle Leggi, che vede cader più opportune per toglierli dagl'imminenti pericoli: *Leges in Principis arbitrio perinde esse debent, ut in potestate Gubernatoris Navigii ipsa gubernacula, quæ essent inutilia, nisi ad omnem Cœli faciem, & opportunitatem moveri, ac converti possent; ne ipsa Navis cum Gubernatore priùs naufragium patiatur, quàm Vectores consuli possint.* (*a*) Ma mi si risponda un'altra volta: Per qual cagione gli Uomini, essendo dispersi, e vagabondi, nel raccogliersi insieme posero in mano di un solo il governo, e la cura delle cose loro? Non per altro certamente, se non perchè, come dice il Savio, *Ubi non est Gubernator, corruet Populus.* (*b*) Perchè, rinunziando ad uno l'autorità, gli diedero l'arbitrio intiero d'instituir le Leggi, secondo la necessità de' tempi, & i bisogni della società umana? Se non perchè, desiderando menare i giorni lieti, e vivere sicuri da' pericoli, applicar potessero alle varie cure delle loro Famiglie, e con attendere a' negozj, a' traffichi, poter'essere intenti alle utilità loro private, onde vi fosse chi, regnando sul Trono, li difendesse, chi col movere dello Scettro li protegesse, e chi finalmente, reggendo le Leggi, vigilasse alla loro custodia, essendochè *Princeps est propter Populum, ejusque utilitatem, non Populus propter Principem*, disse Cicerone. (*c*) E però quando il Prencipe vede il Popolo in pericolo, ò in qualche necessità grave, non essendovi Regno così ben composto, Repubblica così bene ordinata, che non venga, ò nell'interno

(a) *Sextus Cæcil.*

(b) *Prov. cap.* 11.

(c) *lib.* 1. *de off.*

dalle discordie civili turbata, ò dagl'inimici aperti esternamente insidiata, in tal caso deve subito valersi della Somma Potestà, per rimediar al male, che insorge, usando delle Leggi, se servono al bisogno, ò derogando à quelle, se con quelle non si salva il pubblico bene; onde con giusta ragione ebbe à dir Fachineo: *Principem posse propter publicum bonum dispensare contra Leges omnes, communissima est Sententia*. (*a*) E però i Dottori tutti, quando parlano dell'obbligo, che hanno i Prencipi d'osservar le Leggi fondamentali, ò Statuti, non li considerano nell'atto della Somma Potestà, ma della Potestà ordinaria, e sempre con l'eccezione, *Nisi aliud velit, ac exigat Reipublicæ salus, & necessitas*; (*b*) & in tal caso *Principibus convenit Summa Potestas*. (*c*) Ogni Legge dunque fondamentale, municipale, Statuto, che contiene espressa disposizione proibitiva, con la quale venga limitata l'autorità del Prencipe, deve intendersi sempre con la condizione, che sempre resti salvo l'interesse del ben pubblico; mentre, se le Leggi fondamentali son destinate alla conservazion del Regno, & hanno per fine il ben de' Popoli, che giovarebbono tali Leggi, se per osservarle ne nascesse la rovina della Repubblica, ed il Prencipe con non poter derogare à quelle nella giusta necessità, non potesse, con rimediare agl'inconvenienti, salvarla? sì che dunque *A quacunque dispositione, ac probibitione, intelligitur excepta publicæ utilitatis ratio*. (*d*) S'amplia *unde ob evidentem utilitatem, ac ob necessitatem res etiam Ecclesiæ, vel bona alienari possunt*. (*d*)

Ma se il Rè Cattolico solamente avesse costituito

(a) *controv. lib.3.c.66. Azorius Instit.moral.p.2.lib.10.*

(b) *Besold. de Majest. p.1.*

(c) *Bornitius de Jure Maj. cap.X.*

(d) *d.l.jubemus 14. ubi Bald. C.de SS. Eccl.l.nullus 11. & supracitatis.*

(e) *Post Geminian. Phil. Frãc. n.19. & communiter DD. in cap.1.de reb. Eccl. non alien. Nicol. Everhard. con.30. visis n.3.to.4 cons. Francof.*

to questa Legge, vorrei anche passarmela, ma non fù solo; perchè unitamente vi concorse il Rè Cristianissimo, onde furono due Rè per lo bene de' Regni loro, che ne la stabilirono, & alle altre derogarono che in contrario venir potevano. Per giustificar però meglio questo fatto, riprendiamo il testo in mano, e diamogli una lettura. *Tutto questo*, dice altrove il Contratto, intendendo parlar dell'Articolo V. e VI. *è stato risoluto di comune accordo* (cioè dalli due Rè) *e d'una medesima volontà, &c. per condescender al comune desiderio de' Sudditi, e Vassalli, &c. per riguardo dello Stato pubblico, e conservazione delle due Corone, &c. le quali vogliono, che abbia forza di Legge stabilita à favor de' loro Regni, e dell'interesse pubblico de' medesimi, abrogando ogni contraria Legge.*

O quì mi si farebbe il prorompere in invettive contro la temerità insolente de' Galli, quali, non ostante Legge sì forte, unitamente col loro Rè decretata, ne oppongono al Rè Cattolico deficienza d'autorità. Viva Dio, come si può più disputare con chi nega la luce del giorno! Pure perchè ne resti la perfidia confusa, esaminiamo un poco questa Legge, per veder se sussiste: *E stato risoluto di comune accordo*, cioè dalli due Rè. Ma di qual cosa si sono in comune accordati? Ve lo dirò, *Che la Rinunzia, & Esclusione abbia forza di Legge*. Per qual fine? Sentitelo: *di quel ben comune*; adunque due Rè si sono accordati in comune, che la Rinunzia abbia forza di Legge per il ben comune. Adunque uno non può più recedere dall'altro, *Quæ enim ad communem utilitatem*

tem generaliter instituta sunt, nulla commutatione varientur, nec ad privatum trabantur commodum,, quæ ad bonum sunt commune præfixa. (*a*) Se questo è, perchè dunque il Rè di Francia recede dal comune accordato? Perchè si vuol sostenere da' Francesi, che il Rè Cattolico non aveva autorità d'instituir questa Legge? Se vi concorse il Rè loro? Seguitiamo. *E di una medesima volontà*. Tantochè due Rè in formar questa Legge non hanno che una sola volontà; Se dunque non sono più due volontà, ma una sola, perchè si dividono? *Unitas divisionem non recipit.* (*b*) Perchè il Cristianissimo si separa dal Rè Cattolico, e si dice, che questa Legge è nulla, se cade sopra una sola materia, e con una stessa intenzione? *Una, eademque substantia non debet diverso Jure censeri.* (*c*) Non ci stanchiamo, *Per condescendere al comune desiderio de' loro Sudditi, e Vassalli*. Qual interpretazione date à queste Parole? Niuna al certo, perchè non c'è oscurità; ma Io dimando bene à voi: per qual ragione non poteva il Rè Cattolico dispensare nelle Leggi per stabilire la Rinunzia dell'Infanta? Voi non mi potrete dir altro, se non, perchè sono Leggi fondamentali, e che, per poterle dispensare, ò derogare, per parlar più proprio, vi ci voleva il consenso de' Popoli: se questo è, mi basta, replico: Cosa desideravano i Popoli? La Pace certamente, e non altro. Ma gli era noto, che questa non si faceva, che col mezo del Matrimonio dell'Infanta, qual rinunziava per sè, e per li Figli? Il porlo in dubbio sarebbe perversità di mente. Se questo gli era adunque noto, perch'era pubblico, essendo

stato

(a) *Can.* 3. *C.*25.*q.*1.

(b) *Cap.*1. *X. de seq. possess.*

(c) *Cap.*22 *X. de priv.*

stato trattato in faccia di tutta l'Europa, *Et quæ publicè fiunt, nulli licet ignorare*: (a) il Popolo dunque, che grandemente bramava la Pace, bramava, che seguisse anche il Matrimonio con la Rinunzia. Sicchè eccovi il suo consenso; lo vedo, mi volete replicare, che questo, essendo un consenso tacito, non bastava; & Io vi dico, che bastava, e sò di avervi risposto à sufficienza nel Capitolo III. oltre di che, quando l'Infanta rinunziò, vi fù il consenso de' Popoli; onde se i Popoli acconsentirono, che l'Infanta rinunziasse, acconsentirono ancora, che il Rè Cattolico derogasse. Che vi sia stato il consenso de' Popoli nella Rinunzia dell'Infanta, si prova con la Legge promulgata dalle Corti l'anno 1618. ch'esclude l'Infanta D. Anna d'Austria, suoi Figli, e Discendenti à poter succedere ne' Regni di Spagna. [La Legge dice così: *Quòd Regina Franciæ Christianissima Domina Anna, illiusque Liberi, & Descendentes ex Matrimonio cum Rege Christianissimo Ludovico Decimotertio, succedere non possint in Regnis Hispaniæ, & connexis, præterquam in casibus, quos Lex ista complectitur.*] la quale per l'identità di ragione milita nel caso ancora dell'Infanta D. Maria Teresa, per esser simile in tutto à quello della detta Infanta Anna, *& ubicunque ratio locum habet, locum debet habere extensio Legis.* (b) Nè mi si opponga con dire, che la detta Legge sia stata solamente per l'Infanta Anna, onde *Extensio de Persona ad Personam fieri non debeat*, (c) e che *Extensionem omnem vetat expressio specialis*: (d) perchè in questo luogo non s'estende la Legge da Persona in Persona, ma da caso in caso; mentre non si consi-

(a) *Cap. 1. de postulat. Prælat.*

(b) *l. 44. §. pen. ff. de rit. nupt.*

(c) *Cephal. consf. 2. num. 22.*

(d) *arg. l. cum nodissimè 10. ff. de liber. & posthum.*

considera l'Infanta D. Anna in sua spezialità ; ma in quanto il di lei Matrimonio portava la rovina de' Regni di Spagna, senza l'avere rinunziato ; e lo stesso si dice in risposta alle Leggi, che anzi : *Casus omissus continetur sub expresso ex consequentia necessaria*, come dice la Glosa. *(a)* E però chi ben considererà la detta Legge, vedrà esser generale la sua mente, benchè le parole si ristringano : *Et quoties ratio Legis generalior est verbis, toties ad casus similes extendi potest* ; *(b)* ma dato ancora, e non concesso, che l'espressione della Legge fosse speziale : ciò non ostante, *Quotiescunque principaliter tractatur de favore publico, etiam in dispositione prohibitiva pœnali, toties extensio, ob identitatem rationis, maximè in correlativis, locum habebit*. *(c)* Ma che occorre più dilungarsi ; mentre la Rinunzia dell'Infanta Teresa insieme col Trattato de' Pirenei fù concordemente da tutti gli Ordini di Spagna, ch'espressamente, & à tal fine si radunarono l'anno 1662. approvata, e confermata ? Ed intorno le sciocchezze vomitate dal Vescovo d'Ambrun circa la nullità della Legge sopracitata dell'Infanta D. Anna, Io ne rimetto agli Uomini savj il farne giudicio.

(a) *Gloss. fin. in d. l. commodissimè.*

(b) *l. 12. & 13. ff. de ll. l. 32. ff. ad l. Aquil.*

(c) *Baptist. de S. Blas. in tr. de Correlat. num. 18. vers. quinquagesima facit Franc. cons. crim. 85. num. 72.*

Proseguiamo il discorso : soggiunge la Legge : *Per riguardo dello Stato Pubblico, e conservazione di due Corone*. Sichè anche quì si considera il ben pubblico : per la conservazione di due Regni non si potrà fare una Legge, con derogare ad un'altra, che, con osservarla, produce effetto contrario ? Io cito Giustiniano avanti l'Europa à dire, se ciò è vero. Parli questo gran Legislatore ; *Quæ de causa*

utili,

utilitati, salutique publicæ adeò intentè favent pruden-tiores, ut ejus causa à Legum præscripto, ipso Jure permittente, deflectendum semper, atque omni ætate quasi per manus tradiderint. (a) Ma sentite quest' altro: *Le quali vogliono, che ciò abbia forza di Legge stabilita à favore de' Regni loro, &c. abrogando ogni contraria Legge*. Cosa mi rispondete quì? Niente, Io credo; perchè risposta non si può dare. E due Rè, due Somme Potestà unite non hanno avuto tanta forza di stabilire una Legge? Una Legge dico, che riguarda la conservazione de' loro Regni? Derogare ad una Legge, che n'impediva l'effetto? Ditemi un'altra volta: se il Rè Cattolico col Sommo Impero lo poteva far solo, come no'l poteva fare unito col Rè di Francia? *Duo plus ponderis habent, faciliùsque aliquid operantur, quàm unum*. (b) Io resto stupito, come mi si neghi! O pure, se questo è, mi conviene chiamare Grotio in Giudicio, e condannarlo per un bugiardo, perchè disse: *Liberum est Summæ Potestati quidquid Lege Divina non circumscribitur*; (c) ma quando il testimonio d'un Uomo sì grande non bastasse, parli Ambrosio, Dottore della Chiesa così illuminato, e di Celeste Sapienza ripieno, e ve'l confermi: *Rex ipse erat, nullis ipse Legibus tenebatur, quia liberi sunt Reges à vinculis delictorum, neque enim ullis ad pœnam vocantur Legibus, tuti Imperii Majestate*. (d) Ma voglio concedervi tutto, quel che volete, ditemi sol questo: Si può dare, che mai arrivi un caso, nel quale cada necessità di derogare à qualche Legge fondamentale per il bene de' Popoli? Se voi mi dite di nò, il caso presente vi convince; perchè la Pace

(a) *Nov. 7. cap. 9. §. oportet. Vuarem a' Eberemberg. de regni sub. c. 8. n. 9.*

(b) *Auth. cessante C. de legit. hered. §. sed hodie inst. de adopt. cap. non potest de prab. DD. in l. 1 C. de pact.*

(c) *cap. 3. num. 3. de Imp. sum. potest.*

(d) *Apud eund. Grot. de Imper. Sum. Potest. cap. 9. num. 20.*

si do-

si doveva far certamente, e per farla vi ci voleva il Matrimonio dell'Infanta, e per concludere il Matrimonio vi si ricercava la Rinunzia della medesima, e perch'ella potesse rinunziare, vi abbisognava derogar alle Leggi, che l'impedivano; se dunque si poteva dare questo caso, perchè s'è dato; per qual cagione anche non si poteva derogare, acciò l'Infanta potesse rinunziare. Al solito voi mi darete in risposta; perchè il Rè Cattolico non aveva facoltà; & Io vi replico, che sì, perocchè non essendo dalle Leggi di Spagna stato provisto à questo caso, apparteneva al Rè Cattolico il determinare ciò, ch'era espediente per benefizio comune; *Omnes enim actus, etiam qui naturaliter aliis competunt, dum causas ex natura definitas non habeant, rectè videmus exerceri à Summa Potestate* (a)

Sentitene una più forte ragione; dimando: la Legge di un Superiore può essere impedita da quella d'un'inferiore? una Legge subordinata può fare ostacolo ad una Legge principale, anzi suprema? A me non pare; perch'è cosa evidente, che *Lex superior non potest tolli per inferiorem*. (b) La salute del Popolo, e l'ordine di succedere nel Regno di Spagna, sono certamente due Leggi: non è vero? Ma sono queste uguali trà di loro, ò pur l'ordine di succeder'è Legge inferiore? Qualche Pazzo Francese è capace di sostenere il primo: ma un'Uomo prudente non lo dirà. Se dunque l'ordine di succedere è Legge inferiore, e subordinata alla salute de' Popoli, ogni qual volta l'ordine di succedere impedisce la salute de' Popoli (men-

(a) *Grot. de Imp. Sum. Pot. Cap. X. num. 15.*

(b) *l. ille à quo 13. §. tempestivum 4. ff. ad S.C. Trebell.*

(mentre certamente non si faceva la Pace se l'Infanta non rinunziava ,) perchè non si potrà derogare all'ordine di succedere per la salute de' Popoli ? Venga Platone con quell'aurea Sentenza à sostener questa verità, e Cicerone ne la conferma: SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO (*a*) Amplia la Legge Civile , *Qua de causa & in necessitatibus eam parentibus præferendam esse*, (*b*) *ac pro ea pugnandum*, (*c*) *siquidem Patria cuique dulcissima esse debet* , (*d*) *& Patriæ amor ratione valentior omni* , (*e*) *ac naturaliter unusquisque ad tuendos mores Patriæ movetur* : (*f*) Nè mi tornate à ridire , che il Rè Cattolico poteva bensì derogare , ma col consenso degli Stati , perchè vi hò già risposto, che ne fù da loro approvata la Rinunzia dell'Infanta l'anno 1662. vi soggiungo però , che non cadeva necessario questo consenso , mentre'l poteva fare *ex officio* , e coll'impero della Somma Maestà : sentitene il virtuoso Arisneo , s'è di questa opinione : *Unica mutandarum Legum norma Principis Justitia esse debet* , *aut evidens utilitas* [l. 2. §. de constitut. Principis .] *Et tunc nec erogationem Populi expectare* , *nec jusjurandi* , *conservandique gratia eas abrogare debet* , *sed quia officium Regis ita facere jubet* : (*g*) sì che quando nel mutare le Leggi vi concorre la Giustizia , e l'utilità de' Popoli , non hà bisogno di convocar gli Ordini , per dovere attendere i loro Suffraggi , ma bensì d'usare la Somma Potestà , operando secondo il bisogno , e le urgenze della pubblica necessità : & il Popolo in tale occasione ne lo considera *tanquam corporalis Mundi Deus eminens super omnes* , *& sicuti Stella Matutina in medio Nebulæ* (*h*)

Terzo

(a) *lib. 1. de Offic.*
(b) *l. 19. §. fi. ff. de Captiv. & postlimin. reversi.*
(c) *Accurs. ad lib. 3. ff. de just. & jur.*
(d) *arg. l. qui habebat 29. ff. de legat.*
(e) *Vasquez l. de Succes. 1. l. 2.*
(f) *Lodov. Gomez ad §. item Serviana. inst. de act. num. 28.*
(g) *lib. 2. cap. 3.*
(h) *Matth. Stephan. l. 2. c. 1. nu. 49. de jurisdict.*

Terzo quì vedo, cadermi molto al bisogno la Legge, perchè meglio comparisca la mia ragione. Vorrei dunque sapere, se un Patto fatto trà due Rè, con la Maestà del Sommo Impero, acciò deroghi ad una Legge fondamentale per lo ben comune de' Popoli, ne debba produrre l'effetto? Se à me tocca anche il rispondere, dico; Che possano due Rè derogare à quella Legge solamente con la Somma Potestà, s'è di sopra dimostrato essere vero, ma che'l possano fare con un Patto ancora, che s'aggiunge al Contratto, mi pare, che molto meno v'abbia à cader dubbio. Con un tale argomento lo provo: I Patti privati rompono le Leggi; adunque anche i Patti trà Principi rompon le Leggi. Che i Patti rompino le Leggi, la Regola lo dice: *Pacta rumpunt Legem, & ex conventione Contractus Legem accipiunt (a) unde & Pactum inter partes initum Lex privata dicitur. (b)* Voi mi distinguite l'antecedente: I Patti rompono le Leggi Civili, ma non le Leggi delle Genti, & in particolare le Leggi fondamentali de' Regni. Et Io vi replico: i Patti privati rompono le Leggi private delle Genti; adunque i Patti pubblici, rompano le Leggi pubbliche delle Genti; ma i Patti trà due Rè, con la Maestà fatti del Sommo Impero, sono Patti pubblici; adunque rompono le Leggi pubbliche delle Genti. Che i Patti privati rompono le Leggi private delle Genti, non hà bisogno di prova: *Cùm juxta formam traditam ab homine, vel à jure regulentur, & modificentur obligationes. (c)* Ma che i Patti fatti con la Maestà del Sommo Impero, siano Patti pubblici, Grotio sopracitato lo conferma; *Publi-*

(a) *l. 1. §. si conveniat 6. ff. de pact. l. contractus 25 ibique glos. de R. J.*

(b) *l. legem 30. C. de pact.*

(c) *l. sed si pupillus 12. §. conditio 5. de Inst. act. c. cum dilecti 22. extr. de rescript. Gail 2. obs. 24. num. 6.*

Publicas ergo Conventiones eas intelligit, quæ nisi Jure Imperii majoris, aut minoris fieri nequeunt, qua nota differunt non tantùm à Contractibus privatorum, sed à Contractibus Regum circa negotia privata. (*a*) La ragione poi, perchè rompano le Leggi pubbliche delle Genti, si è, perchè la Somma Potestà contiene in se tutta l'autorità, ch'era ne' Popoli; onde può rompere tutte le Leggi fatte da' Popoli: *Quod si hoc Jus summæ Potestati convenit in ea, quæ singulorum fuere, multò magis in ea, quæ sunt Populi, cùm Populi Potestas in eam translata sit.* (*b*) Ma perchè non basta il dire, che questa Legge trà i due Rè stabilita, sia un Patto, una Convenzione, con la quale si derogasse à tutte le Leggi, si deve anche provarlo; e però sentite quello, che dicono i due Rè nel Contratto d'esclusione all'Articolo VI. *Hanno decretato per accordo, e Convenzione le Maestà loro, che vogliono che abbia forza, e vigore di Legge stabilita in favor de' Regni loro, e del pubblico interesse de' medesimi, che la Serenissima Infanta, e suoi Figli giammai possano succedere a' Regni di Spagna.* In altro luogo: *E tutto ciò s'è terminato con Patto di Convenzione da Prencipi, e Rè Sovrani, che nel temporale non conoscono Superiore, in grazia, e favore della causa publica de' duoi Regni, per lo desiderio de' Popoli, &c. volendo, che abbia forza, e vigore di Legge, e Prammatica Sanzione.* Sì che dunque questa Legge è un'Accordo, un Patto, una Convenzione, una Prammatica Sanzione, fatta da due Rè coll'Imperio della somma Maestà, in favore della Causa pubblica, per il desiderio de' Popoli. Ma à che fine? Per qual'effetto? Udite, *Che la Serenissima Infan-*

(a) *Idem Grot. lib. 2. Cap. 15. §. 1.*

(b) *Idem l. de Sum. potest. cap. X. num. 15.*

ta, e suoi Figliuoli giammai possano succedere à Regni di Spagna. Perchè dunque si pretende adesso, che succedano, se sono esclusi da questo Patto? *Exclusio, cùm non est temporalis, intelligitur esse perpetua*. (*a*)

E se sono state d'accordo le parti, perchè da una si retrocede? *Causa sive vera, sive falsa, semèl approbata non retractatur*. (*b*) Se due l'hanno voluto, perchè uno più non lo vuole? *Voluntate unius non potest infirmari quod duorum consensu est contractum* (*c*) Se ad ambidue è piacciuto, se si è acconsentito, perchè ad uno dispiace, perchè più non vi acconsente? *Quod semel placuit, ampliùs displicere non potest*. (*d*) Ma con qual'autorità ancora si è formato questo Patto? *Da Prencipi, e Rè Sovrani, che nel temporale non conoscono Superiore*. Adunque è stato fatto con la Somma Potestà; ma s'è stato fatto con la Somma Potestà; adunque può derogare alle Leggi fondamentali, e tanto più, che'l dicono ambidue: *abrogando ogni contraria Legge*; anzi'l Rè Cattolico con formola più precisa se n'esprime: *Che questa Legge, e Sanzione Prammatica fosse ricevuta, & osservata senza riguardo di qualunque Legge, Consuetudini, e Costumi, che si potessero opporre, à quali deroga, volendo*, CHE PER QUESTA VOLTA S'INTENDA DEROGATO, ANCORCHE FOSSERO DI TAL QUALITA', CHE PER LA DEROGAZIONE LORO VI OCCORRESSE NECESSARIAMENTE UN' ALTRA PIU' ESPRESSA, E SPEZIALE MENZIONE. Se con questo Patto dunque viene abrogato alle Leggi fondamentali, perchè si pre-

(a) *l. 1. §. 1. ff. de Famil. bercisc. l. 2. ff. de except.*

(b) *l. 9. ff. de negot. gest. l. 5. ff. de decret. ab ord. fac.*

(c) *l. nihil tam naturale 35. l. ferè 183. ff. de R. J.*

(d) *Cap. 21 de J. in 6. l. 9. ff. de neg. gest. l. 5. c. de O. & A.*

pretende, che sussistano ancora? *Non est decens, ut quæ benè exclusa, vel abrogata sunt, in Rempublicam rursus introducantur.* (*a*) E se questo Patto è regolato dalle Leggi delle Genti, mentre hà stabilita la Pace d'Europa; perch'è stato rotto con Atti crudeli di Guerra? *Pactum dicitur à pactione, id est Pacis nomine appellatum.* (*b*) S'è appoggiato al Jus Naturale, consegnato alla Fede; perchè viene perfidamente violato? *Edictum de Pactis æquitas naturalis est, cùm nihil tam congruum sit fidei humanæ, quàm ea, quæ placuerunt, servari.* (*c*) Se con questo Patto resta la Concordia ristabilita, la Quiete assicurata di due Nazioni inimiche, perchè si ingannano dolosamente i Popoli innocenti con modi iniqui, operando contro de' Patti? *Si nemini licet adversùs Pacta sua venire, & Contrahentes decipere, & Pacta conventa omninò observanda.* (*d*) In somma che un Patto fatto in presenza di due Regni, al cospetto di tanti Popoli, di Nazioni così diverse, per la Pace, per la Quiete, per il Ben pubblico, fatto, fermato, stabilito da due Sovrani, da due Rè, da due Monarchi, e ne venga da uno di loro infranto, rotto, profanato, violato, è cosa che trapassa la credenza, che trascende lo stupore! Questo ne dirò solamente. Iddio, Signore, Padrone di tutto l'Universo, che comanda nel Cielo, nella Terra, è negli abissi, osserva i Patti, che hà fatto con l'Uomo, e tutta la Sacra Scrittura n'è ripiena di esempj; e l'Uomo no'l fà coll'altro Uomo, ch'è simile, & eguale à lui? *Qui dat Solem in lumine diei, ordinem Lunæ, & Stellarum in lumine noctis: qui turbat Mare,*

(a) *Nov. 89. cap. 11*

(b) *lib. 1. ff. de pactis Cap. 11. X. de V. S.*

(c) *l. 1. pr. ff. de pact. l. 20. C. de transact.*

(d) *l. 29. c. de pact.*

(a) *Jerem. 31. v. 35.* *& sonant Fluctus ejus* (*a*) osserva i Patti, e l'Uomo li prosterne! Ma venga quì Geremia, e per confondere la Gallica perfidia, ne dia un testimonio di questa infallibil verità: *Ecce dies veniunt, dicit Dominus: & feriam domui Israel, & Domui Juda fœdus novum, non secundùm Pactum, quod pepigi cum Patribus eorum, in die, qua apprehendi manum eorum; ut educerem eos de Terra Ægypti, Pactum, quod irritum fecerunt, & ego dominatus sum eorum, dicit Dominus: sed hoc erit Pactum, quod faciam cum Domo Israel post dies illos.* (*b*) Sicchè se il rompere i Patti, è un'Azione la più perfida, la più iniqua, la più malvaggia, che possa dirsi; cosa crediamo, che lo stesso Iddio operi contro di questi, che per ingannare la fede de' Prencipi innocenti, si servono dolosamente de' Patti, e de' Giuramenti? Ve lo dica lo stesso Geremia: *Docuerunt enim Linguam suam loqui mendacium, ut iniquè agerent laboraverunt: habitatio sua in medio doli: in dolo renuerunt scire me: idcirco hæc dicit Dominus Exercituum: Et dispergam eos in Gentibus, quas non noverunt ipsi, & patres eorum, & mittam post eos gladium, donec consumantur.* (*c*)

(b) *Jerem. d. cap. 31. à v. 31.*

(c) *idem Cap. 9. v. 5 7. & 16.*

Da quanto s'è detto si può dunque chiaramente vedere, come il Rè Cattolico poteva col Sommo Impero della Maestà derogare alle Leggi fondamentali di Spagna; e tanto più, che puramente'l faceva per la salvezza del Regno, e de' Popoli: nella quale occasione, dice Aristotele, devono da' Prencipi porsi in non calle tutte le Leggi, usando d'un'autorità assoluta, regolata però da una ragione universale, appunto come l'Architetto, che avendo

avendo in mente l'idea dell'edifizio, non si vale del consiglio degli Operarj, ma dispoticamente di loro si serve, essendochè *Princeps aliquando pro bono publico operatur de plenitudine Potestatis, quæ Potestas propriè Architectonica dicitur, & nullis subjicitur legibus*, *(a)* Io però v'aggiungo, che non comprendendosi il caso della Rinunzia dell'Infanta (come s'è detto nel passato Capitolo) nella disposizione delle dette Leggi, non si può dire, che fosse à quello contrarie; e nel dubbio della disposizione tanto maggiormente poteva il Rè Cattolico con la Somma Potestà determinare, non essere questa la loro mente, che à poter l'Infanta rinunziare s'opponesse; ma ascoltiamo il sopracitato Besoldo, come à meraviglia di questa materia ne parla: *Nullæ Leges ità scribi possunt, ut omnes casus, qui quandoque, tàm ad publicum, quàm ad privatum Jus spectantes, inciderint, comprehendant.* [l. 10. d. 12.] *ideoque planè est necessarium, ut aliqua in Republica sit Potestas, quæ vel Jure non decisos casus discernat, vel contra Legum tenorem, propter aliquam communem utilitatem, occasione ita ferente, aliquid faciat, vetet, aut permittat*. *(b)* Sì che per concludere, avendo derogato il Rè Cattolico con la Somma Potestà à tutte le Leggi, & essendo, come s'è pur detto, la Somma Potestà, *Cujus actus alterius Juri non subsunt, ita ut alterius voluntatis humanæ arbitrio irriti possint reddi*, *(c)* non sò, come dalla protervia de' Francesi se gli possa opporre di non aver avuto autorità à poter derogare alle Leggi fondamentali di Spagna. Gregorio Turonense sia quello, che con la sua autorità coroni il fine di questo Capito-

(a) *Besold. de Majest. Cap.* 5.

(b) *Majest. Cap.* 7.

(c) *Grot. lib.* 1. *c.* 3. 7.

 lo:

lo : *Si quis de nobis* (parla à Childerico Rè di Francia) *ò Rex*, *Justitiæ tramites transcendere voluerit*, *à te corripi potest*; *si verò tu excesseris*, *quis te corripiet*? *Loquimur enim tibi*, *sed*, *si volueris*, *audis*, *si autem nolueris*, *quis te damnabit*, *nisi is*, *qui pronunciavit esse Justitiam*? (*a*) e nello stesso tenore Ottone Frinsingense, esentando i Rè ài dovere ad alcuno render conto delle loro azioni, mirabilmente conclude : *Soli Reges*, *utpote constituti supra Leges*, *Divino examini reservati*, *sæculi Legibus non cobibentur*: *unde est illud tam Regis*, *quàm Prophetæ*, *testimonium*: *Tibi soli peccavi* : (*b*) e finalmente con il Poeta (*c*)

(a) *Apud Grot. lib.* 1. *cap.* 3. §. 8. *num.* 15.

(b) *Epist. ad Fridericum Imp.*

(c) *Elcbil.*

Tu res Populi, *tuque urbs tota es*,
Non judiciis subditus ullis,
Regni solio fultus, *ut ara*,
Unoque regens cuncta arbitrio.

CAPITOLO VI.

Essere invalido il Testamento di Carlo II. non potendo testare.

FU' molto savio Augusto, che alle Vergini Vestali diede in custodia il suo Testamento, perciocchè, se nelle ultime volontà degli Uomini, anche di volgare fortuna, dove si dispone di cose infime, s'usano tante fraudi, e tanti inganni; molto più ne' Testamenti di Monarchi, ne' quali si tratta di ereditare i Regni, si deve temere vengano

no praticate le insidie, e le falsità. Carlo II. veramente non fece à tempo avanti la sua morte Testamento alcuno; bensì ne l'aveva disposto per l' Arciduca d' Austria; ma perchè questa sua mente si rese à tutti palese, la perfida Setta de' Congiurati Ispagno-Galli, pochi momenti innanzi'l terminare i periodi della di lui vita, ne produsse uno con malizia sì nera, che per tutte le ragioni si deve credere falso; mentre, con monstruosità orrenda, e non più udita, comparve Erede della Monarchia di Spagna il Duca d' Angiò, Prencipe Francese, e Figlio del Delfino. Come ne sia la cosa andata, non s'è potuto fin'ora al fondo penetrare; quello però, che di certo ne conta la Fama, si è, che trovandosi quel Rè moribondo, e quasi agonizante, se gli mostrasse innanzi un'Uomo in orrido aspetto, con un Cristo alla mano, quale, alzando spaventosamente la voce, lo minacciasse di eterna dannazione, se per la salute de' suoi Popoli non dichiarava per suo Successore nella Monarchia il Duca d' Angiò; mentre la Francia, no'l facendo, era disposta con potentissima Armata di assalire, e desolare i Regni di Spagna. Fù questi uno di quei Profeti, per quello mi vien detto, de' quali parla Geremia: *Falsò Prophetæ vaticinantur in nomine meo; non misi eos, & non præcepi eis, neque locutus sum ad eos: Visionem mendacem, & divinationem, & fraudolentiam, & seductionem cordis sui prophetant vobis.* (*a*) Per lo che, estorta da questa iniquissima violenza la di lui volontà, fù rogato il Testamento, e sottoscritto, se meglio non dicessi, fermato colla Stampiglia, non si ritrovando il

(a) *Cap.* 14 *v.* 14

detto Rè più ne' sensi. Che questo sia'l fatto, se ne hanno molti rincontri, essendochè volere con sicurezza affermare, che il Testamento sia falso, non si deve dire. Ma non sarà fuor di proposito il riferirne il punto del detto Testamento, acciò in considerarlo l'Europa possa formarne giudicio.

Conoscendo ancora, secondo diverse Consulte de' Ministri di Stato, e della Giustizia, che la ragione, nella quale, ò sopra la quale è fondata la Rinunzia delle Signore Donna Anna, e Donna Maria Teresa, Regine di Francia, mie Zia Paterna, e Sorella, overo l'abdicazione della successione di questi Regni, sia stata, per togliere il pregiudicio dell'unione con la Corona di Francia, e venendo à cessare questa ragione movente fondamentale, sussiste il Diritto della Successione nel più prossimo Parente, secondo le Leggi di questi Regni, e che questo stesso caso si verifica adesso nel Figliuolo Secondogenito del Delfino di Francia; perciò, seguitando le Regole di dette Leggi, dichiaro, se per volontà di Dio, mancassi senza Figliuoli, per mio futuro Successore il Duca d'Angiò, Figliuolo Secondo del Delfino, & esso, come tale, chiamo alla Successione di tutti li miei Regni, e Dominii, quali, succedendo l'accennato caso della mia morte, senza lasciare alcuna legitima Progenie, abbiano, e conoscano quello per Rè, e Signore suo naturale, & à quello diano subito, e senza minima tardanza, il Reale Possesso, premesso il Giuramento, il quale farà, che siano osservate le Leggi, Statuti, e Consuetudini delli miei Regni, e Dominii; perchè certamente la mente mia è, e cade espediente alla Pace del Mondo Cristiano, e di tutta l'Europa, ma particolarmente alla tranquillità delli

miei Regni, che queſta Monarchia ſtia ſempre ſeparata dalla Corona di Francia. Ordino conſeguentemente alle coſe antedette, che mancando il Duca d'Angiò, overo chiamato alla Succeſſione di Francia, e preferendo l'acquiſto di eſſa al poſſeſſo di queſta Corona, allora ſi debba trasferire l'iſteſſa Succeſſione di queſta Monarchia al Duca di Bery, Figlio Terzo del Delfino. Ma ſe anco il Duca di Bery moriſſe, overo ſuccedeſſe nel Regno di Francia, in queſti caſi diſpongo, e chiamo alla Succeſſione l'Arciduca Figlio Secondogenito dell'Imperadore mio Zio Materno, eſcludendo per la medeſima ragione del danno, ò pregiudicio, che ne riſulta alla ſalvezza pubblica, il Figlio Primogenito dell'Imperadore mio Zio: ma in caſo, che mancaſſe l'Arciduca, in quel caſo nomino, e chiamo alla Succeſſione il Duca di Savoja, e li di lui Figliuoli. Et in queſta maniera comando, che ſia eſeguita queſta mia volontà da tutti li miei Vaſſalli, come ricerca la propria loro ſalvezza, nè permettendo eſſi alcuna minima diviſione, e diminuzione della Monarchia coſtituita da' miei Progenitori con tanta Gloria. Ma perchè mi è ſommamente à Core, e unicamente deſidero, che ſi conſervi la Pace, & unione tanto giovevole alla Criſtianità, trà l'Imperadore mio Zio, & il Rè Criſtianiſſimo; prego quegli, & eſorto, acciò eſſa più ſtrettamente impegnata col modo del Matrimonio diſegnato trà il Duca di Angiò, & Arciducheſſa, ſia con queſto mezo per conſeguire l'Europa la neceſſaria quiete.

Due coſe ſi puonno dire ſopra queſto Teſtamento, una probabile, e l'altra certa. Ciò ch'è di probabile, è, che poſſa eſſere falſo: di certo è, che non ſuſſiſte, ma è nullo.

Ed

Ed intorno il primo, vi ſono congetture, & argomenti: le congetture, ſono molte Lettere, che tiene l' Auguſtiſſimo Imperatore Leopoldo di mano di Carlo II., quale lo aſſicura di chiamare alla Succeſſione l' Arciduca. Altri Foglj pure ſottoſcritti dal detto Rè, e mandati per conſegnarſi a Sua Maeſtà Ceſarea dal Duca Moles, acciò, ancor vivendo, eſigeſſe ubbidienza, e la conſegna delle Fortezze di Napoli, e di Milano. I gran preparamenti, che fece Carlo II., per opporſi, unitamente con Ceſare, alla Lega della Repartizione; le continue inſtanze, che faceva il Duca Moles, Teſtimonio degno di queſta verità, acciò Sua Maeſtà Ceſarea mandaſſe Truppe nello Stato di Milano: La caduta di queſto Miniſtro, e del più degno, e del più capace di quanti abbia avuto la Spagna, la privazione di tutte le Cariche, che poſſedeva, nè per altra ragione, ſe non, perchè ſi ſono ritrovate Lettere da lui ſcritte a Carlo II. ſopra queſta materia. Coſe, che tutte eſaminate, moſtrano la coſtante volontà, ch' aveva il Rè defunto di chiamare l' Arciduca: *Et in rebus, quæ cum deliberatione ſunt factæ, voluntatis mutatio non præſumitur, ſed eſt probanda.* (*a*) All' incontro le inſidie continuamente da' Franceſi praticate, per ridurre il Rè Cattolico à queſta neceſſità. L' aver queſti guadagnato in loro favore il Conſiglio di Stato, corrotti à queſto fine la maggior parte de i Grandi; impreſſo ne' Popoli il timore d' una devaſtazione di tutta la Spagna; ma più ciò, che fà forza, ſi è l' aver' i Spagnuoli fatto naſcer' ad arte, e di concerto co' Franceſi la Repartizione, per dimo-

(a) *l. eum qui 12. ff. de probationib. l. fidei commiſſa. 11. §. ſi rem. 12. de legat. 3. C. Scribam de præſumpt.*

dimostrare, che dovendosi quella apertamente rifiutare, non v' era altro scampo per fugire gl'imminenti pericoli, che gettarsi in braccio della Francia, col chiamare alla Successione un Figlio del Delfino; e finalmente gli sforzi fatti da' Congiurati, per impedire al possibile l'armamento dal Rè Cattolico stabilito, distornata, ò mal esequita la riscossione delle Mercedi, e praticato ogni studio per togliere al loro Rè le difese. Da tanti effetti dunque di prava, & iniqua malvagità bisogna argomentare con la Legge, ch' abbiano anche commesso il misfatto enorme del Testamento falso; essendochè *Semel malus, semper praesumitur malus in eodem genere mali*, (*a*) e particolarmente i Francesi, che sono d' un naturale atto à commettere tutte le iniquità; e però *Accidens malitiae, sive qualitas mala, semper praesumitur existere, donec probetur sublata* (*b*) lo che non credo potranno mai fare.

Gli argomenti poi sono: Che il Rè Carlo II. in voler fare un Testamento nelle circostanze che vi sono espresse, operava contro la mente delle Leggi fondamentali di Spagna, operava contro la Legge del Patto, ò Prammatica Sanzione, operava contro il Trattato de' Pirenei, operava contro i Testamenti di Filippo III., e Filippo IV. Padre, & Avo; & essendo tutte queste cose à lui ben note, così operando, operava contro la ragione, lo che non si può presumere in un Prencipe così

(a) *l. si cui crimen. 7. 1. ff. de accusat. ibique Gloss. & Bart. in verb. admittendũ. Nov. 72. in praefat. cap. illo vos 4. §. fin. de pignor. Cap. Scribam. 9. de praesumpt. Cap. semel malus 8. de regul. Juris lib. 6*

(b) *l. sive possidetis C. de prob. cap. praeterea 10. de trãsact. c. si forte de Elect. in 6. l. si verò 15. ibi qui pro rei qualitate ff. qui Satisdar. cog. Abbas in c. accidentibus n. 6. de privileg. Alciat. reg. 3. praes. 1. juncta. reg. 2. in princ.*

così Savio, e Prudente: *Naturalis enim ratio homini inest tanquam propria actio, & perfectio* (a) *& ratio naturalis cuncta rectè, & bene disponit*. (b)

In quanto il secondo Punto, che il Testamento sia nullo, è così evidente il fatto, che poco al bisogno verrebbe il parlarne, ma perchè l'Europa ne deve dar Sentenza di questa gran Causa, è bene il produrne alcune ragioni; avanti però di ridurmi à questo, veggo, convenirmi di ritornare à dietro alcun poco.

S'è nel Capitolo Quarto à lungo discorso delle Leggi *de las Partidas* intorno l'ordine di succedere nel Regno di Castiglia, come Leggi di quello fondamentali, da Alfonso il Savio compilate; ma perchè della loro origine non se n'è fatta menzione alcuna, si rende opportuno molto in questo luogo il trarle dall'oscurità, dove stavano sepolte; perchè, in comparire al giorno della notizia comune, si vegga, di quanta forza le siano, e se da Carlo II. si poteva fare un Testamento à quelle contrario.

Le Leggi dunque *de las Partidas* non sono altrimente una forma di succedere, che Alfonso abbia ritrovato sul costume, e da lui per Regola ricevuta, à perpetuare la Successione della Primogenitura, come alcuno à capriccio s'è fatto lecito di dire, ma sono le Leggi vere de' Goti, che furono da loro instituite nell'elezione di D. Pelagio al Regno d'Oviedo, con la condizione di dovere anzi essere osservate da tutt'i Rè; e però tutto ciò, che ne viene contro di quelle operato da' Rè, (eccettuatone la necessità del Ben pubblico, ò la salvezza

(a) *Rawdens. in judice lib. de Analog. verb. intellectus Bald. cons.* 38.

(b) *idem Bald. cons. 343. examinanda sunt in pr. lib. 1 Card. Tusch. tem. 6. lit. R. conclus.* 33.

de' Popoli) è nullo, e di niun valore; per lo che, come pienamente farò vedere, essendo il Testamento di Carlo Secondo direttamente contrario alle dette Leggi, non vale, nè in niente sussiste.

E che sia vero ciò, che da me si dice, Giovanni Lupo, Autore prestantissimo, lo conferma, ma sentite, come parla: *Tempore Pelagii à Gothis Lege generali sancitum fuisse, quòd si Rex fuisset Catholicus, Primogenitus ejus, atque ante obitum Patris, decendente Primogenito, Secundo natus, & sic per ordinem, quantumcunque minimæ fuisset ætatis, in Regnum substitueretur. Si autem deficeret Filius Masculus, statuisse, ut Filiæ eodem ordine ad Regni successionem admitterentur, cui ipsa magnorum Gotborum providentia ex nobilioribus Gothis virum deligeret, quo Regalis posteritas conservaretur.* (*a*) Cosa ne dite, vi pare che *verbum ad verbum* le Leggi *de las Partidas* non sian state copiate da questa Legge antichissima de' Goti. Un Testimonio solo però sò che non vi basta; onde ve n'addurrò un'altro di Melchior Goldasto, di peso non inferiore. Questi dice così, *Quamquam Gothi in Hispania extincta Regia Balthorum stirpe, semel atque iterum ad electionem confugissent: tamen Pelagium Regem cum Ordinum consilio, & consensu, Comitiis Legione habitis Legem tulisse circiter annum Domini DCC. XX., quæ sic se habet*, e rapporta la stessa Legge di sopra riferita, con variazione solamente di qualche parola: *Postremò etiam Gothi ejus Legibus se astrinxere pro Lege perpetua statuentes, ut Regis Filius Primogenitus, vel major si deesset primus, si Pater fuerit Catholicus,* cujus-

(a) *de obten. Re. Navar. §. 9. par. 6.*

cujuscumque etiam minimæ sit ætatis, substituatur in Regnum. Si autem desit Filius Masculus, Filia ejus ordine prædicto adsumatur in Dominam: & illa Magnatorum providentia de Nobilibus Gothis accipiat virum, de quo Regalis Posteritas conservetur. (*a*) Ma bisogna sapere, per maggior fondamento delle cose dette, che questa Legge viene inserita in particolare da Luca Tudense, di veneranda autorità, nelle sue Croniche, dove tratta del Rè Pelagio, e ciò asseriscono anche li suddetti Autori; per lo che contro di questa Verità non può aver luogo alcun dubbio, e vi dirò quello, soggiunge di più lo stesso Goldasto, che doppo Pelagio furono da Alfonso X., sopra di detta Legge fondate quelle *de las Partidas*: *Post hunc Alfonsus X. ejus nomine Rex Hispaniarum novum Juris universi corpus composuit, quod Partitas inscripsit*. Ma più chiaro lo dice Molina, insigne Jurisconsulto, il quale movendo dubbio, se questa Legge si contenga veramente nell'Istorie di Luca Tudense, s'esprime in questo tenore: *Quod etsi suspicari possit, quòd ea non sit pars ejus historiæ: non tamen quòd ea non fuerit Lex Gothorum. In quem sensum, ea quæ hic dicunt, accipienda sunt, & quod hic etiam dicitur, quòd Lex Partitarum originem duxit à Lege Gothorum*, e più à basso: *Sed si quis ex ultimi illius Codicis vel similium fide, atque præstantissimi Viri Doctoris de Placi Ruvi relatione fidem adhuc probabilem esse contenderit, ex quo facile deducere poterit, l.* 2. tit. 15. part. 2. *ubi de Regni Castellæ Successione agitur, ex eà Lege Gothorum antiquissima originem duxisse*. (*b*) E finalmente per ultimo mi si fà l'aggiun-

(a) *de Majoratu lib.* 2 *Cap.* 21. *num.* 1.

(b) *de primogen. Hispan. lib.*1.*Cap.* 2.*n.*11.12. 13.*& in annotat.ad quædam loca.n.*2.3.

giungere quello, che riferisce nelle sue Istorie Mariana dell'Origine delle dette Leggi *de las Partidas*: *Octo ad Medinam Pomariam millibus passuum Oppidum extat Bijudicum nomine, & in eo tribunal vetusti operis: unde Incolæ, ducta per manus opinione, persuadent, ab his judicibus Leges promulgatas esse, juraque data disceptantibus: ex vetusto scilicet* JUDICUM LIBRO, *in quem veteres Castellæ Leges collectæ erant, & cujus frequens mentio reperitur in Schedis, & Monumentis hujus ætatis: tenuitque tamdiu, donec ab Alphonso, cui Sapientis cognomen fuit, antiquatus est, novo Legum volumine promulgato, quod in septem partes distribuitur.* (a)

Provata questa verità, vediamo un poco, se il Testamento di Carlo II. sia valido, ò nò, e rispondendo anche alla questione, dico essere nullo, e di niun valore: lo provo; *Quæ fiunt contra Legem, ea ipso Jure sunt nulla* (b) *& factum contra Jus, pro non facto habetur* (c) Ma il Testamento di Carlo II. è contro le Leggi de' Goti, e per conseguenza contro le Leggi *de las Partidas*; adunque è nullo: si prova la minore: Le Leggi proibiscono, che la Donna, ch'erediterà il Regno, non solo non possa maritarsi con alcuno fuori del Regno, che vuol dire Straniero, ma che debba prendere anzi uno della Stirpe de' Goti; adunque *à fortiori* alcuno Straniero, non maritandosi con l'Erede del Regno, non può possiedere il Regno: *Ridiculum est enim, eum, cui prohibita sunt minora, ad majora adspirare.* (d) Ma vediamo se dicono così le dette Leggi: sì, questo è il loro tenore: *Et illa Magnatorum providentia de Nobilibus Gothis accipiat Virum.*

(a) *lib.8. cap.3. ad A.C.* 923.

(b) *l. non dubium* 5. *ubi Bart. & Bal. C. de legib. l. cum lex* 47. *ubi Bart. de fidejus.*

(c) *l. jubemus* §. 1. *C. de SS. Eccles. cap. contra ius* 64. *de reg. Jur. lib.* 6. *l. non dubiū supra cit.*

(d) *l.* 7. §. 22 *ff. de interdict.*

rum. E se lo volete anche più chiaro, Io v'addurrò la Legge, da me altra volta citata nel Capitolo IV.: *Nullus Tyrannica Potestate, aut extraneæ Gentis Homo, promoveatur ad apicem Regni*. I Spagnuoli, che adorano adesso questo loro Sol nascente, rispondono, ch'essendo nato il Duca d'Angiò del Sangue dell'Infanta D. Maria Teresa, non si può dire Straniero; & Io dico loro, che s'ingannano assai; perocchè questo Sole non può lungo tempo regnare, se comincia à nascere nell'Occidente, e le Leggi de' Goti se gli oppongono; onde presto caderà dal Carro, essendo un'ambizioso Fetonte. Che sia nato del Sangue dell'Infanta, poco importa, essendo un Prencipe Francese; nè un Francese sarà mai Spagnuolo, ma sempre Straniero; oltre di che l'Infanta ne fù esclusa co' suoi Discendenti, come per le tante ragioni da noi addotte apparisce evidente, ma più per questa, che adesso ne ricavo dalle medesime Leggi, quali espressamente ne l'escludono, e rendono incapace à poter succedere co' suoi Discendenti, e non per altra cagione, che per essersi maritata fuori del Regno con Gente Straniera, & avere in tal modo contravenuto alle dette Leggi; e però, come abbiamo detto nel Capitolo IV., la ne venne anche eccettuata dalle Leggi *de las Partidas* in quella clausola; *Essendo di questo capace, nè avendo fatto cosa, per la quale lo dovesse perdere*; ma vediamo come parlano le Leggi de' Goti: *Et illa de Nobilibus Gothis accipiat Virum*. Sì che non mi pare vi cada dubitazione alcuna, che, quando anche non avesse rinunziato, per effetto di queste Leggi, la non ne resti esclusa. Il

Du-

Duca d'Angiò dunque; e per venir escluso, e per essere incapace, come Straniero, non può succedere ne' Regni di Spagna; onde il Testamento cade, e cadendo il Testamento, succedono *ab intestato* i più prossimi Parenti: *Et quoties hæres est incapax, toties hæreditatem retinent ab intestato succedentes, quia quod incapaci relictum est, habetur pro non scripto*. (*a*) *Quæcumque autem pro non scriptis habentur, illa manent penes hæredes ab intestato*. (*b*) Ma per farvi vedere più patente questa nullità, vi dimando: qual è la mente delle Leggi Gotiche, e *de las Partidas*? Ascoltate, che ve lo dicono: *de Nobilibus Gothis accipiat Virum, de quo Regalis posteritas conservetur*; sì che la mente delle Leggi è, che si conservi la Posterità Reale. Ma chiamandosi al Regno il Duca d'Angiò, si conserva la Posterità Reale? Un Francese, che non aveva ancora parlato, mi dice di sì,& Io gli replico quello, che hò detto agli altri: *Mendaces Galli*, (*c*) volete vederlo s'è falso? torni à parlare la Legge: *accipiat Virum de Nobilibus Gothis*, dice, che prenda per Marito un'Uomo Nobile della Stirpe de' Goti, & à qual fine? *De quo Regalis Posteritas conservetur*, perchè da lui ne venga conservata la Posterità Reale; non dice dunque, che prenda un Francese, acciò si conservi la Posterità Reale; per lo che dunque maritandosi con un Francese, quello che nasce non può dirsi della Posterità Reale, e non essendo della Posterità Reale, non può venir ammesso al Regno, e venendo instituito, ò chiamato per via Testamentaria, l'Instituzione, & il Testamento è nullo,

(a) *l. 4. & ult. ff. de his quæ pro non script. habent.*

(b) *l. 3. pr. ff. eod.*

(c) *Mornacius ad l. 14. §. 1. de præsc. verb.*

O perch'

perch'è contro le Leggi. Volete sentirne un'altra ragione, e di sopra toccata? l'Infanta, e suoi Discendenti sono stati certamente esclusi, e per la Rinunzia da lei volontariamente fatta in risguardo del Ben pubblico, e per la Legge del Patto trà i due Rè, e per l'approvazione degli Ordini l'anno 1662. sì che, se il Duca d'Angiò è uno de' Discendenti; adunque anche egli vien'escluso; *Generalis enim dispositio omnes species comprehendit*. (*a*) Adunque manca l'Erede, e se manca l'Erede, il Testamento non sussiste più; *Hæredis enim institutio est basis, & fundamentum totius Testamenti*. (*b*) Ma supponiamo, che il Duca d'Angiò non fosse incapace, ò non venisse escluso, il Testamento, ciò non ostante, è nullo; perchè non serva l'ordine costituito dalle Leggi. E per dimostrarvelo, non in lontananza di prospettiva, ma ben da vicino, permettetemi, che Io vi legga una parte del medesimo. *Avendo riconosciuto per diverse Consulte, &c. che la ragione, sù la quale si fonda la Rinunzia delle due ultime Regine di Francia, mia Sorella, e Zia, alla Successione di questi Regni, fù d'evitare il pregiudizio di unirsi alla Corona di Francia, e che venendo à cessare questo motivo fondamentale, sussiste il Diritto della Successione nel più prossimo Parente, secondo le Leggi di questi Regni; onde adesso viene à verificarsi'l caso nel Figlio Secondogenito del Delfino di Francia; che però regolandomi sù queste Leggi, venendo Io per volontà di Dio à mancare senza Figli, dichiaro debba esser mio Successore il Duca d'Angiò, secondo Figlio del Delfino.* Per qual cagione Carlo II. chiama il Duca d'Angiò, Secondogenito del Delfino? Se deve osservar l'or-

(a) *l. si Chorus 79. ff. de legat. 3. facit l. si duo 51 sub fin. de administrat. tut. l. omnes 4. post princip. c. de præscrip. triginta.*

(b) *§. ante hæredis Instit. de legat.*

l'ordine delle Leggi *de las Partidas*, deve chiamare il Delfino, ò non vi essendo il Delfino, chiamare il Duca di Borgogna; e se volete veder, s'è vero, ve'l dicano le dette Leggi: *Hanno creduto giusto, che solo il Figlio maggiore ereditasse il Regno;* sì che non servando l'ordine, fà contro l'ordine, e per conseguenza contro l'intenzione della Legge. Mi risponderete, già v'aspetto, che non poteva chiamare il Delfino, ò Duca di Borgogna, perchè in una sol testa non s'unissero tutte due le Corone. Ma Io vi replico: ò che Carlo II. si vol regolare con le Leggi *de las Partidas;* ò con la Legge del Patto trà i due Rè. Se si vuol regolare con le Leggi *de las Partidas*, come attualmente dice di fare: *Che però regolandomi sù queste Leggi*, non può contravenire all'ordine di quelle, & è tenuto ad osservar l'ordine, che viene prescritto; nè deve avere questo riguardo, se i due Regni s'uniranno in una sola Corona, ò nò; mentre le Leggi non fanno menzione di questo caso, per lo che dunque, supposto, voglia osservare l'ordine; non può variar l'ordine; poichè osservar l'ordine, e non osservar l'ordine, sono contradittorii; onde deve chiamare il Delfino, ch'è il Primogenito: se poi si vuol regolare con la Legge del Patto, ò Prammatica Sanzione; questa esclude l'Infanta, e tutt'i Discendenti in perpetuo; onde ne viene à restar escluso anche il Duca d'Angiò. Seguitiamo l'osservazione del Testamento: soggiunge: *Et in caso, che morisse il Duca d'Angiò, ò pure divenisse Erede della Corona di Francia, e quella volesse preferire à questa Monarchia; in tal caso debba*

passare la Successione nel Duca di Berry suo Fratello, e Terzo Genito del suddetto Delfino. E nel caso pure, che venisse à mancare il detto Duca di Berry, ò venisse à succedere nel Regno di Francia, in tale caso pure dichiaro, e chiamo alla detta Successione l'Arciduca, Figlio secondo dell'Imperador mio Zio. Cosa ne dite di questa disposizione testamentaria? se ciò non è un rivoltar sotto sopra tutte le Leggi *de las Partidas*, mentre confonde l'ordine di succeder secondo le dette Leggi, con la disposizione della Legge del Patto trà i due Rè. Vuole, che succeda al Duca d'Angiò, in caso di morte, ò di essere chiamato alla Corona di Francia, il Duca di Berry, & al Duca di Berry, per le stesse ragioni, l'Arciduca Carlo; nè fà alcuna menzione de' Figli; onde si vede, che perverte l'ordine, & imbroglia le cose; però che se il Duca d'Angiò averà Figliuoli, *ad quid* l'avervi sostituito il Fratello: e lo stesso dice del Duca di Berry, cui sostituisce l'Arciduca, mentre s'egli averà Figliuoli, non serve l'avervi sostituito il Duca di Berry, che non può succedere in quel caso, dovendo succedere i di lui Figli, secondo la disposizion delle Leggi; e benchè i Rè di Spagna abbiano sempre dichiarato l'Erede, l'hanno anche sempre fatto secondo l'ordine delle Leggi, e farlo diversamente, non ne avevano questa autorità, essendo le Leggi *de las Partidas*, come abbiamo detto, le vere Leggi de' Goti, fatte col consiglio, e col consenso degli Stati dal Rè D. Pelagio, dichiarate, e tenute per Leggi fondamentali di primo ordine. Se poi il Duca d'Angiò non fosse per aver Figliuoli, può ben sosti-

sostituire à quello il Duca di Berry, (supposta per valida l'instituzione del Duca d'Angiò) ma deve anche esprimerne il caso, per toglier gli sconcerti, che potrebbono arrivare, à causa de' pretensori della Monarchia, *Absurdum enim in omnibus dispositionibus semper est vitandum*. (*a*) Sì che da quanto s'è detto apparisce manifesto, che l'Autore di questo Testamento spurio (non essendo mai stato Carlo II.) hà voluto tirare co' denti le Leggi *de las Partidas* col farle dire quello che non è mai stato la loro mente, & insieme valersi in alcuna parte della Legge del Patto, mostrando in apparenza di osservare quella disposizione, in ouviare, che le due Corone non si congiungano in una sola Testa. Ma perchè più appariscano le repugnanze, se non dicessi le contrarietà, che si ritrovano nel detto Testamento, vi prego osservare quello, che si dice: *Che, avendo conosciuto per diverse Consulte, &c. che la ragione, sù la quale è fondata la Rinunzia delle due ultime Regine di Francia, Zia, e Sorella, alla Successione de' suoi Regni, fù di evitare il pregiudicio di unirsi alla Corona di Francia, e che venendo à mancare questo motivo fondamentale, il Diritto della Successione sussiste nel più prossimo Parente, secondo le Leggi de' suoi Regni, e che adesso si verifica il caso nel secondo Figlio del Delfino di Francia*. Cosa ne dite di questa disposizione? vi pare che sia così? A me nò: Che sussista il Diritto della Successione nel più prossimo Parente, non v'è alcuno che il neghi, ma che il Duca d'Angiò sia il più prossimo Parente, è così falso, quanto il giorno si possa dir notte; mentre il più prossimo Parente è l'Au-

(a) *l. 51. §. ult. ad l. Aquil. si ita 39. in fin. ff. de oper. libert. l. nam. absurdum 7. ff. de bonis libert.*

gustissimo Imperadore Leopoldo, stante la Legge della Convenzione, e del Patto, con la quale s'è derogato (supposto che fosser contrarie) alle Leggi *de las Partidas*, per motivo della causa pubblica. Non poteva Carlo II. dichiarare il Duca d'Angiò per il più prossimo Parente, senza derogare alle Leggi del Patto, nè poteva derogare à questo Patto, essendo un Patto pubblico, e però un'Atto Regio fatto trà due Rè, come Rè, e stabilito col consenso de' Popoli: ad un Patto fermato per la conservazione di due Regni, e per il bene comune di due Nazioni: ad un Patto finalmente, ch'era la base della Pace de' Pirenei, della confederazione, & amicizia di due Nazioni nemiche, e per conseguenza l'immediata cagione della quiete d'Europa: e però Grotio, tanto illustre di fama, ne obbliga il Successore del Regno ad osservare i Patti fatti da' loro Precessori, non essendo questi altrimente Patti personali privati, ma Patti pubblici, e Reali, che vengono fatti da' Rè in nome del Popolo. *Minimè verò admittenda est Bodini argumentatio, fœdera Regum ad Successores non transire; quia Juramenti vis Personam non exeat: potest quippe Juramenti obligatio Personam tantùm obstringere, & ipsa promissio obligare hæredem*. (a) Et in altro luogo: *At si cum Rege contractum sit, non statim personale erit censendum fœdus; nam, ut rectè dictum est Pedio, & Ulpiano, plerumque Persona Pacto inseritur, non ut personale Pactum fiat, sed ut demonstretur, cum quo Pactum factum est, & quòd si adjectum sit fœderi, ut perpetuum sit, aut factum in bonum Regni, aut cum ipso, & Successoribus*. (b) Non son

(a) *lib. 2. cap. 16. § 16. n. 2.*

(b) *idem ead. loc. n. 4*

son Io però già per dire ciò, che mi par vedere scritto da alcuni, che questa Legge di Convenzione, ò Prammatica Sanzione debba regolare la Successione forse in modo, che le Leggi *de las Partidas* perdano il loro vigore, ò pure asserire, che la detta Legge di sua intrinseca ragione, ò esser formale, chiami alcuno alla Successione; perocchè l'uno, e l'altro è falso, essendochè questa Legge non fà altro effetto, che derogare, in questo caso alle Leggi *de las Partidas*, acciò l'Infanta, e suoi Discendenti non possano succedere, come incapaci; restando per altro alle dette Leggi sempre la stessa virtù, esclusane l'Infanta, di chiamare il più prossimo Parente; e l'addurre esempj, che si sia operato in contrario, non è buon modo di argomentare; poichè *Factum contra Jus, pro non facto habetur (a)* e non si chiama derogare, quando si contraviene ad una Legge, essendo che derogare ad una Legge fondamentale, non lo può fare altrimente che un Rè, quale abbia il Sommo Impero della Potestà, & in occasione ancora del ben publico, ò della salute de' Popoli.

(a) *l. jubemus 14 §. 1. c. de SS. Eccles. cap. qua contra Jus 64. de R. J. lib.*

E se non vi fosse à noja, ritornate coll'attenzione à queste parole, e ditemi il vostro parere: *Che la ragione, sù la quale è fondata la Rinunzia delle due ultime Regine di Francia, mia Zia, e Sorella, alla Successione di questi Regni, fù d'evitare il pregiudicio di unirsi alla Corona di Francia, e che venendo à mancare questo motivo fondamentale, il Diritto della Successione, &c.* Se l'avete considerate, credo possiate con sicurezza anche affermare, essere falso ciò, che vien detto; mentre vuole, ch'essendo stato il mo-

tivo, per il quale le due Infante hanno rinunziato, l'impedire, che non si vengano à congiungere i Regni di Spagna con la Corona di Francia, in dichiararsi per Successore della Monarchia il Duca d'Angiò, manchi adesso questo motivo. Se ciò è vero, ditelo voi; quanto à me, dico ch'è falso; poichè, ancorchè succeda il Duca d'Angiò, non per questo s'impedisce, che non possi arrivare un caso, che vengano à congiungersi in una sola Testa: mentre il Duca di Borgogna, come Primogenito, in virtù delle Leggi fondamentali del Regno di Castiglia, può pretendere, che in lui venga à cadere il Majorato, e può protestare di nullità contro del Testamento di Carlo II.; e poi, quando anche ciò non auvenisse, la Legge Salica, i Diritti della Corona, delle Reunioni, ma più la pazza, e superba pretensione, eguale à quella de' Turchi, che tiene la Francia, come discendente da' Gomeri, (*a*) sopra di tutto il Mondo, può estendersi un giorno à pretendere molto più la Monarchia di Spagna; ma supposto, che pur cessasse questo motivo, non ve ne sono stati degli altri, per li quali s'è trà i due Rè fatta questa Legge del Patto, mediante la quale ne fù esclusa l'Infanta? e non vi fù anche il motivo dell'uguaglianza, che non viene à cessare? & altri motivi ancora di ragione dal Rè Filippo IV. non espressi? E perchè non crediate, che Io mentisca, che non uso questa moda di Francia, voglio apportarvi quattro righe del Contratto d'Esclusione: *Le Maestà Cattolica, e Cristianissima consentono à questo Matrimonio, &c. in riguardo alle importanze pubbliche dello Stato, e conserva-*

(a) *Claude du Prè lib. I. cap. I. pag. 3.*

servazione delle loro Corone, acciò ch'essendo così grandi, non vengano à congiungersi, e però prevenendo le occasioni, che potrebbono avere, di congiungersi, & in consideratione dell'ugualità, & altre giuste ragioni, hanno, &c. Sicchè non vi fù il solo motivo d'impedire, che le Corone non venissero à congiungersi; ma ve ne furono degli altri, *Et quotiescumque plures causæ concurrunt, tunc una cessante, non statim cessat effectus.* (*a*) Ma supposto, che fosse anche stato sol questo il motivo della Rinunzia; *Non semper, cessante causa finali, cessat effectus, quando est consumatus.* (*b*) V'è di più, che il fine principale, per lo quale rinunziò l'Infanta D. Maria Teresa, ne fù, perchè si potesse fare la Pace, e perchè questa, essendo stata fatta, è la causa finale, e perpetua nella sua durazione, onde tale è anche l'effetto; *Quia causa perpetua perpetuam facit dispositionem*; (*c*) *& effectus sequitur dispositionem causæ, post conditionem adimpletam.* (*d*) Ma sentitene un' altra contrarietà. Dichiara: *Che la sua intenzione si è, e che anche così conviene per la Pace della Cristianità, e dell'Europa, e tranquillità de' suoi Regni, che si mantenga la Monarchia sempre separata dalla Corona di Francia*, & à basso dice, che annulla le Rinunzie, e deroga tutti gli atti contrarii: *Non ostante tutte le Rinunzie, e Atti, che fossero stati fatti in contrario: per mancar questi di giuste ragioni, e di fondamenti*: come si puonno combinare queste due cose? Volere che il Regno di Spagna si mantenga disunito da quello di Francia, e nello stesso tempo derogare alla Legge, che n'impedisce l'unione? Uolere l'effetto, e toglier la causa) Questa

(a) §. 6. & 7. J. de nupt.

(b) Mantic. dec. 131 num. 5.

(c) Perez c. de bis qui à princip. num. 4.

(d) Afflict. §. si quis per 30. annos in notab. num. 7 si de feud. defunct. Vvejemb. 1 cons. 16. num. 9.

sta Filosofia Io non l'intendo. Sò bene, che la Legge dice, che *remota causa, removetur effectus*, e che *causa cessante, essendi tollitur effectus*, (a) Onde si vede, in detto Testamento esservi una mistura di sciocchezza Spagnuola, e di furberia Francese, un'estratto di malizia Francese, e d'ignoranza Spagnuola, se non dicessi meglio, una quinta essenza di perfidia d'una parte, e dell'altra.

(a) *l. adigere 6. §. quamvis 2 ff. de Jure patr. l. si pater 40. ff. de hered. instit. l. generaliter 52. c. de Episc. & Cler. l. cum te 6. c. de pactis interempt.*

Ma comunque ne sia la cosa, il defunto Carlo II. instituisce erede il Duca d'Angiò, & esclude l'Arciduca Carlo: questo è il fatto. Se però mi si dicesse, se hà derogato alle Leggi d'Arragona, ne avrei molto à caro, perchè, se non hà derogato à quelle, deve ne' Regni d'Arragona succeder la Maestà di Cesare; perchè succedono sempre i Maschi, supposto, che venisse escluso da quelli di Castiglia, per una falsa interpretazione delle Leggi *de las Partidas*. Ma vorrei ancora sapere, come abbia potuto Carlo II. testare, mentre v'erano due Testamenti anteriori al suo, cioè di Filippo III. e di Filippo IV. di lui Padre, & Avo, l'uno appoggiato ad una Legge costituita dagli Ordini, e l'altro sostenuto da un Patto pubblico trà due Rè, approvato dagl'istessi Ordini. Vediamo quello, si contiene nel Punto del primo Testamento: *Di quà ne segue, che nello stato delle circostanze presenti, stante i casi espressi nelle dette Capitolazioni, essendo restata mia Figlia, come maggiore, & unica, l'Infanta D. Maria, doppo la morte de' detti Prencipe D. Filippo, e Infanti D. Carlo, e D Ferdinando senza Discendenti, Io dichiaro, e comando, la ne debba succedere in*

questi

questi Regni, e Dominii, con tutta la sua Progenie legitima. Per lo che dunque Filippo III. sustituisce, doppo la morte de' Figlj nominati, & estinzione delle lor Linee, alla Successione de' Regni di Spagna, l'Infanta D. Maria seconda Figlia, e che fù Madre dell'Augustissimo Imperador Leopoldo regnante, co' suoi Discendenti. E per venire al secondo, se siete curiosi, sentite come parla: *Se come s'è detto, venisse à mancare, che Dio non permetta, il Prencipe mio Figlio, senza lasciar Figliuoli, ò Discendenti Maschi, ò Femmine legitimi, e di legitimo Matrimonio nati, ò se Iddio dandomi di questo, od altro Matrimonio molti Figli Maschi, e questi venendo à morire senza aver lasciato Figliuoli, ò Discendenti, come è stato detto, in difetto de' suddetti, instituisco Erede universale de tutti li detti miei Regni, Stati, e Dominii, l'Infanta D. Margherita mia Figlia, & i di lei Figliuoli, e Figlie, e Discendenti, Maschi, e Femmine, legitimi, e di legitimo Matrimonio nati*; onde anche Filippo IV. à simiglianza del Padre, instituisce Erede la seconda Figlia D. Margherita, che fù Moglie di questo Augustissimo Imperadore; se dunque due Testamenti del Padre, & Avo, ordinando la Successione secondo le Leggi di Castiglia, come in legger quelli si può vedere, chiamano alla Successione della Monarchia la Maestà dell'Imperadore suddetto, suoi Figliuoli, e Discendenti; come potrà Carlo II instituire Erede il Duca d'Angiò, e quel ch'è più, col pervertir l'ordine delle Leggi? Se vuol testare de' Regni di Castiglia, non lo può fare; Perchè bisogna testare secondo le Leggi *de las Partidas*. Se vuol testare de' Regni d'Arragona,

ragona, non lo può fare; Perchè bisogna testare secondo quelle Leggi; se vuol testare de' Regni Feudali, non lo può fare; Perch'egli non ne hà il Dominio diretto, ò alto Dominio che sia. S'egli vuol testare de' Stati Patrimoniali, non lo può fare; Perchè il Padre, e l'Avo, che n'erano assoluti Padroni, e li possedevano con pieno Dominio, ne hanno disposto in favor dell'Augustissimo Imperador Leopoldo, e suoi Discendenti, doppo la di lui morte; sì che di che cosa vuol testare? Di quello che non può, ò che non hà? Adunque il Testamento è nullo: *In iis enim, quæ impossibilia sunt, vel Legibus interdicta, vel aliàs probrosa, Testamentorum dispositiones non valent*. *(a)* Ma perchè potrebbè dirsi da alcuno, che cadendo dubitazione à chi aspetti la Successione della Monarchia, mentre v'è contestazione trà le parti, appartenga à Carlo II. il giudicar questa causa, onde resti decisa con la dichiarazione, ch'egli fà dell'Erede, m'è parso bene, col negar assolutamente questo falso assunto, riferirne il sentimento di Grotio, tanto considerato nella materia delle Successioni de' Regni, perch' egli ne sciolga pienamente il dubbio, *Solet & hoc quæri, an de Successione Regni judicare possit, aut Rex, qui nunc regnat, aut Populus per se, aut per Judices datos? Negandum utrumque est de Judicio Jurisdictionis, nam Jurisdictio non est nisi apud Superiorem, non nuda ratione habita personæ, sed causæ simul, quæ spectanda est cum suis circumstantiis. Est autem causa Successionis non subjecta Regi nunc regnanti, quod inde apparet, quòd Rex nunc regnans nulla Lege obligare potest Successorem. Successio enim Imperii non est sub Jure Imperii, ac proin-*

(a) §. *ult. J. de legat.*

proinde mansit in Statu naturali, quo nulla erat Jurisdictio. Soggiungendo il detto Autore, che in tal' occasione, quelli, tra' quali v'è controversia, prudentemente operano col rimettere a' Giudici arbitri le loro differenze: *Attamen si controversi Juris sit Successio, rectè, & piè facient, qui Jus vendicant, si de Arbitris inter se conveniant*. (*a*)

Coll'aver dunque procurato, quanto n'è stato possibile alla mia debolezza, di por in chiaro le giustissime pretensioni, che tiene la S. C. R. M. di Leopoldo Primo sopra la Monarchia di Spagna, insidiosamente occupata da' Galli, tocca al presente all'Europa, che ne hà sentito le ragioni, che sono state addotte, à darne la Sentenza, & avendo Io soddisfatto à quanto mi conveniva, possa dir anche con ragione; *Finito officio, molestias, & labores finiri consentaneum est*. (*b*)

(a) *lib.2. cap.7.§.27 de Jur.Bel. ac Pac.*

(b) *l.ult.C. de peric. tut.*

CAPITOLO VII.

Riflessione sopra lo Stato presente d'Europa.

MI vedrei obbligato, se sodisfar volessi alla necessità presente de' tempi, ad un più lungo discorso di ciò m'è convenuto fare in difesa della Causa di Cesare; ma perchè il fine delle mie applicazioni non è stato di avanzarmi nelle materie politiche, con formare un sistema degli affari correnti, e proporne i temperamenti, che caderebbon opportuni per impedire le rovi-

rovina imminente di tutta l'Europa, mi contenterò di restringermi à questa sola considerazione.

Che non si veda da tutti, come la Francia, avendo adesso conseguito la Monarchia di Spagna, è per arrivare ancora in brevissimo tempo all'Universale, direi ch'è cieco chi ardisse negarlo. E certamente ben lo vedono i Prencipi d'Europa, e son anche di loro disposti molti ad entrare in Lega, per abbassare la di lei Potenza: ma perchè non consiste la salvezza comune di far solamente una Lega, e di mover la Guerra ancora al nemico, ma deve essere il fine di ridur quello à tale stato, che non possa più offendere; dico, che chi non abbasserà la Francia, ad un segno, che la riduca ad un'impotenza di prender più in mano l'armi, con grazia di tanti Prencipi, che sono per farle la Guerra, non si farà niente di buono; perch' ella, armando tutte le forze col starsene sù la difesa, sostenirà l'impeto primo della Lega, & à poco à poco ralentandosi il vigore, e seminando ella continue discordie trà gli Aleati, e proponendo sempre partiti di Pace, e movendo la Svezia in particolare, per essere mediatrice, essendo questo il suo colpo di riserva, e la Svezia ne l'hà per massima di voler rendersi arbitra delle Paci, e delle Guerre d'Europa con la mediazione, romperà finalmente la Lega, come gli è sempre riuscito in tutte le guerre passate, e le riescerà ancora Le Leghe quello, che non operano nel principio, non lo fanno più; perch'essendo molti Capi, che le compongono, ogni uno hà la mira particolare, se non

dicessi

dicessi meglio, interesse diverso; onde rare volte concordano nel fine della Lega, che deve essere il bene comune, e la salvezza di tutti. Ma supponiamo, che ciò anche auvenisse, il tempo, che hà per costume di portar l'oblivione alle nojose cure de' mortali, e che col suo dente edace distrugge tutte le cose terrene, scioglie anche, e dislega le Leghe, e mi si fà rassomigliarle ad un liuto ben'accordato, il quale appeso alla parete, da sè si scorda senza toccarlo, nè si può dire, che altri l'abbia scordato, che il tempo.

Cuncta trahit secum, vertitque volubile tempus:
Nec patitur certa currere quemque via. (a) (a) *Corn. Gall.*

Se i Collegati dunque vorranno far la Guerra alla Francia, è di mestieri farla subitamente con tutti gli sforzi; voglio dire, porvi tutte le forze, e non la metà, essendo questo grande errore in un Prencipe, che non deve arrischiare mai tutta la fortuna, e non tutte le forze; poichè facendo guerra al nemico con la metà delle forze, questi può resistere, operando con tutte le forze, lo che non può fare, se si opera con tutte le forze Suppongo sempre, che molti uniti, siano più forti di quello, cui fanno la guerra; onde se la Lega sarà più forte della Francia, come credo, e facendole la guerra con tutte le forze, la batterà certamente. Nè mi vengan fuora certi Politici de' nostri tempi, à dire, che la Francia sola hà fatto la Guerra à tutta l'Europa; perchè l'Europa è grande, ma se anche l'avesse fatta, cosa vogliono dire per questo?

questo ? che resisterà ad una Lega più forte di lei? Io rispondo, e dico, ch'è anzi vero, che la Francia hà fatto la guerra à gran parte dell'Europa, ma più, che la farà anche all'Asia, & Africa insieme, se à lei se le farà la guerra, come l'è stata fatta, non dico con la metà, ma col terzo delle forze; la Francia hà tanti cauterj, che non si vedono, nè Io hò tempo di scoprirli, ma in altra occasione ben lo farò; onde un paro di sconfitte, che ne riceva, se la non è perduta, voglio Io esser tenuto per un Francese, che vuol dire un mentitore. Quello, che importa, si è, che bisogna sapere, che cosa sia la Guerra, il fine delle Guerre, e gli effetti della Guerra; essendo che la Guerra è un disenso, ò disentimento, per lo quale si muovono l'armi, per riparare le ingiurie, ò difendere la libertà, &c. onde se si muovono l'armi, bisogna moverle, come hanno fatto i Romani, che son sempre stati vincitori: voglio dire, con disporre le cose in tal modo, che si possa vincere, prevedendo, prevenendo, e provedendo; mentre

Vis consilii expers, mole ruit sua. (*a*)

(a) *Horatius.*

Il fine della Guerra è vincere l'Inimico, non già in dargli qualche rotta, ma in domarlo, & in esser padrone di lui; e perchè questo fine non si conseguisce, se non col mezo, che sono gli effetti della Guerra, ciò è l'occisione degl'inimici, e vien permesso l'ammazzar l'Inimico in Guerra, *Quidquid enim in hostibus feci, Jus Belli defendit*, disse Marcello presso Livio (*b*) e S. Cipriano *Homicidium cum admit-*

(b) *Lib.* 26.

admittunt singuli, crimen est. Virtus vocatur cùm publicè geritur. (*c*) I Romani sono stati Padroni di tanto Mondo, perchè han saputo far la Guerra, cioè, perchè hanno saputo vincere i loro Inimici: e Cartagine, emola della lor gloria, sarebbe sempre risorta, se non l'avessero vinta, come conviene, e disfatta; ma al tempo d'adesso si fà una Guerra 15. e 20. anni continui, e'l vincer l'inimico, consiste in dargli qualche rotta, ò in prendergli 18. ò 20. Piazze, e poi vien fuora un Mediatore, e dice: basta così, e si fà la Pace; e quello, che à te è stato inimico, riposa due, trè anni: rimette l'Erario: comincia à far delle Leghe; ti fà movere una Guerra dal Turco, e poi prende qualche picciol pretesto di Dipendenze, di Reunione, &c. e rompendo la Fede, i Patti, i Giuramenti, come fà la Francia, torna proditoriamente mente, da Pirata, senza nè meno intimare la Guerra, ad attaccarti: e questo si chiama far la Guerra? bisogna legger Giustino, Curtio, e Livio in particolare, e là si vede, come si son fatte le Guerre da' Greci, e da' Macedoni, e più da' Romani. Ma non è più tempo Europa, se hai da far la Guerra con la Francia, di farla come hai fatto per lo passato, ma bisogna, ò vincerla affàtto, ò esser vinta; perchè se le tornerai à render la Pace, avrai certamente perduto, e quello, che importa, avrai perduta la libertà. Considera, che fai la Guerra ad una Nazione, che discende da' Sciti, e dalla Palude Meotide viene (*a*) e che però, avendo tanta cognazione co' Turchi, è anche di quelli sempre stata amica, e come quelli, non hà mai osservata nè Pace, nè Tregua,

(a) *Balthasar de Vias in Sylva Regia pag. 42. Lupianus de Magistr. & praef. Francor. lib. 5. tit. Regia Majest. Claude du Trè en l'abbregè de l'origine des Francois chap. 4. p. 16. & 17. Estiene Pasquier liv. 1. des recherches de la Frãc. chap. 14. Bernhard. de Girard. d. liv. 1. pag. 18. Tighius in Hercule prodicio pag. 39. Junius in Batavia hist. cap. 9. pag. 72.*

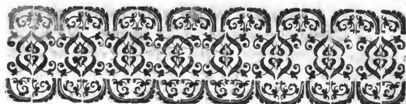
ma più di quelli hà sempre violata la Fede, sprezzati i Giuramenti, e profanata la Religione; onde dovrebbe bastare à renderti più cauta. Et è certo, che questo è il tempo di far la Guerra alla Francia; ma anche di scordarsi affatto della Pace: d'impugnare la Spada, ma di gettar il Fodero lontano. In somma si tratta adesso della publica causa, del pericolo comune, si tratta della salvezza di tutti, e della sicurezza delle Genti. Si tratta, dico, d'un nome eterno, si tratta d'una Fama illustre, e d'una Gloria immortale; onde con generosa risoluzione riprendendosi l'armi, dicasi co' Volsci: *Aut in perpetuum arma, bellumque oblivioni danda, jugumque accipiendum; aut iis, quibuscum de Imperio certatur, nec virtute, nec patientia, nec disciplina rei militaris cedendum.* (a)

(a) *Livio.*

***

I L F I N E.

LO



LO STAMPATORE
A CHI LEGGE.



Rà le più dotte, e più elaborate Scritture, con le quali sia stata fin quì comprovata la validità della Rinunzia, fatta dall'Infanta di Spagna, Donna Maria Teresa, Io per me credo, che debba ragionevolmente annoverarsi questo eruditissimo Libro, il di cui Autore, per rendere più gloriosa la verità, è arrivato à farne dimostrazioni cotanto evidenti, che fino i

più ostinati si trovano ò confusi nella propria pervicacia, od illuminati finalmente dalla ragione. Nè solo si contenta di corroborare le sue prove coll'efficacia delle Leggi Civili, ma perchè queste prescrivono la norma limitata intorno alle azioni private, per ciò Egli si serve opportunamente del Diritto delle Genti, come quello, che puol misurare con più accertato polso la circonferenza della Sovranità. E ben vero, che per convincere, e sorprendere affatto i Francesi, fà di mestieri ormai battere un'altra strada; Imperciocchè non si fondano più sù la nullità della Rinunzia, da Essi altre volte tanto ingordamente pretesa, e con più discorsi pubblicamente celebrata, ma bensì vanno adesso à piena bocca dicendo: che il Duca d'Angiò non è entrato in possesso della Monarchia di Spagna, come uno de' Discendenti di Maria Teresa, ma come Erede chiamato da Carlo II. nel suo ultimo Testamento. Affinchè dunque l'Europa abbia pienamente à conoscere l'insussistenza di questa pretensione de' Francesi, ch'è ingiusta, e nulla per ogni capo, si pubblicherà quanto prima dal medesimo Autore un'altro Libro, col quale resterà, non solo indebolita, ma dissipata la forza del Testamento suddetto, ed intanto per non lasciar digiuna la tua curiosità, ò per dir meglio, per non lasciarti nel pericolo di rimaner guadagnato dalle cavillazioni ingegnose de' Leggisti di Francia, hò stimato bene di recartene preventivamente la notizia con la seguente mia riflessione sopra questo particolare.

Quando ancora si giustificasse, che il defunto Rè delle Spagne avesse sottoscritto il Testamento coll'intiero suo consenso, e doppo una ben matura deliberazione; nulladimeno non sarà mai vero, che la Casa Borbon possa ereditare la Monarchia di Spagna, à pregiudizio della Casa

d'Au-

d'Austria; & eccone l'argomento: L'Erede non puole pregiudicar al suo sostituto; sed sic est, *che l'Augustissimo Imperadore è l'Erede sostituito à Carlo II.; dunque Carlo II. non hà potuto, con la chiamata del Duca d'Angiò, pregiudicare alla Casa Imperiale. Che si risponderà mai da' Francesi à questo Argomento? La maggiore è indubitata, e con la Legge alla mano vien corteggiata dall'Autorità di mille Dottori. La minore si prova col fatto; poichè Filippo III e Filippo IV. chiamaro ne' loro Testamenti alla Monarchia di Spagna (in mancanza di legitima prole) l'Augustissimo Imperadore: e questi Testamenti sono stati ricevuti, & applauditi, al pari di qualunque Legge fondamentale del Regno; Sicchè la conseguenza è palpabile. Di più, senza star ad esaggerare l'artifizio doloso, che fù tenuto dalli Consiglieri di Spagna, già preoccupati dalle auree insinuazioni della Francia, nel tessere un Testamento, che conta più errori, che sillabe, mi sia lecito il dire, che sì come trà Privati un'Erede gravato non puol nè vendere, nè donare, nè in verun modo alienare li Beni Fideicommissarii; così trà i Prencipi non puol un Regio Erede disporre de' suoi Stati diversamente da quello, che gli è stato specificatamente prescritto da' suoi Maggiori. Ma di tutto questo ne vedrai nell'accennato Libro autentiche riprove, accompagnate dal ratiocinio de' migliori Giuristi, e de' più esperti Politici, che abbiano fin'ora illustrata la Repubblica Letteraria. Onde mi basta per ora di farti sapere, che sì come la volontà di Carlo II. fù sempre lontanissima dal chiamare alla Successione di Spagna il Duca d'Angiò, così quando ancora sussistesse, che avesse mutato opinione, non poteva per verun conto indurre un pregiudizio sì enorme alla propria Casa: ripugnando ciò*

espres-

espressamente all'intenzione de' suoi Sapientissimi Antenati, alle Leggi della Monarchia, al genio de' suoi Popoli, & alla tranquillità, e riposo di tutta l'Europa: la quale non potrà giammai godere una ferma, e placida Pace, fin tanto che non vien reintegrato, ed ammesso al Trono di Spagna l'Arciduca Carlo, Figlio dell' Augustissimo Imperadore Leopoldo, ch'è il vero, legittimo, & indubitato Erede di tutta la Monarchia di Spagna. Potrei altresì prendermi la libertà di avvisarti, che tutto ciò, che si dice nel Capitolo V. di questo Libro, deve intendersi con sana, e disapassionata interpretazione, acciò non avesse à nascerne qualche attacco alle solite Glose Parigine, per mezo delle quali restano bene spesso pervertite, e sconcertate anco le Leggi più Sacre della Religione, non che i Diritti Civili, e delle Genti; ma questa parte s'aspetta più propriamente all'Autore del Libro, che saprà molto ben rispondere alle sofistiche, e ridicole dimostranze de' Postillatori Francesi. Sicchè per non importunar maggiormente la tua sofferenza, sarà meglio, che Io taccia, preparandomi à pubblicarti il Libro di sopra promesso. Guardati in questo mentre dalle speziose menzogne degl'Insidiatori Francesi, e souvengati, che: Molliti sunt sermones super Oleum, & ipsi sunt jacula, *Ps. 54. v. 22.*

